

ANNO XXXI N. 3

MAGGIO-GIUGNO 1979

RASSEGNA

DELL'AVVOCATURA DELLO STATO



Pubblicazione bimestrale di servizio

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
ROMA 1979

ABBONAMENTI ANNO 1979

ANNO L. **20.000**
UN NUMERO SEPARATO » **3.500**

Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - Roma
c/c postale n. 387001

Stampato in Italia - Printed in Italy

Autorizzazione Tribunale di Roma - Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966

(9219295) Roma, 1979 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato P.V.

INDICE

Parte prima: GIURISPRUDENZA

Sezione prima:	GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a cura dell'avv. Giuseppe Angelini-Rota e dell'avv. Franco Favara)	pag.227
Sezione seconda:	GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE (a cura dell'avv. Oscar Fiumara)	» 245
Sezione terza:	GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (a cura dell'avv. Carlo Carbone)	» 260
Sezione quarta:	GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura dell'avvocato Adriano Rossi)	» 268
Sezione quinta:	GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura dell'avv. Raffaele Tamiozzo)	» 299
Sezione sesta:	GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura dell'avvocato Carlo Bafile)	» 305
Sezione settima:	GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI (a cura dell'avv. Paolo Vittoria)	» 336
Sezione ottava:	GIURISPRUDENZA PENALE (a cura dell'avv. Paolo Di Tarsia Di Belmonte)	» 347

Parte seconda: QUESTIONI - LEGISLAZIONE - INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI - NOTIZIARIO

LEGISLAZIONE	pag. 93
CONSULTAZIONI	» 108

La pubblicazione è diretta dall'avvocato:

UGO GARGIULO

**CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA
DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE**

Avvocati

**Glauco NORI, *Ancona*; Francesco Cocco, *Bari*; Michele DIPACE, *Bologna*;
Giovanni CONTU, *Cagliari*; Americo RALLO, *Caltanissetta*; Raffaele TAMIOZZO,
Firenze; Francesco GUICCIARDI, *Genova*; Carlo BAFILE, *L'Aquila*; Giuseppe
Orazio RUSSO, *Lecce*; Aldo ALABISO, *Napoli*; Nicasio MANCUSO, *Palermo*;
Rocco BERARDI, *Potenza*; Umberto GIARDINI, *Torino*; Maurizio DE FRANCHIS,
Trento; Paolo SCOTTI, *Trieste*; Giancarlo MANDÒ, *Venezia*.**

PARTE PRIMA

INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA

ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICITA

- Alveo - Individuazione - Segnale di guardia - Valore, 345.
- Tribunali delle acque - Competenza e giurisdizione - Controversia sulla delimitazione dell'alveo - Fattispecie - Competenza del tribunale delle acque, 336.
- Tribunali delle acque - Giudizio e procedimento - Difese tecniche di parte estromessa - Mancato esame - Legittimità, 336.
- Tribunali delle acque - Giudizio e procedimento - Questione di competenza per materia - Deducibilità con motivo di appello, 336.

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

- Contratto di opera professionale non riconducibile ad un rapporto di pubblico impiego - Azione di arricchimento - Requisiti, 263.
- Poteri ed obblighi dell'A.G.O. nei confronti della P.A. - Azione di risarcimento danni - Giurisdizione dell'A.G.O. - Richiesta di annullamento, modifica, revoca di un provvedimento amministrativo - Irrilevanza, 260.

COMUNITA EUROPEE

- Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine - Importazioni agevolate - Condizioni - Categorie di prodotti - Specificazione - Competenza degli Stati membri, con nota di F. FAVARA, 245.
- Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine - Importazioni agevolate - Condizioni - Categorie di prodotti -

ri - Specificazione - Realizzazione degli obiettivi comunitari, con nota di F. FAVARA, 245.

- Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni previdenziali - Diritto spettante in forza della sola legislazione nazionale - Norme anticumulazione nazionali - Applicabilità - Regime comunitario più favorevole - Applicabilità, con nota di O. FIUMARA, 254.

CONTABILITA GENERALE DELLO STATO

- Obbligazioni pecuniarie dello Stato - Mora - Interessi - Inammissibilità - Momento dal quale decorrono, 271.

CONTRATTI PUBBLICI

- Appalto-concorso - Aggiudicazione - Discrezionalità della P.A. - Sussiste - Richiesta di esecuzione di varianti - Legittimità - Trattative con l'offerente anche sugli aspetti finanziari - Ammissibilità - Sussiste, 302.
- Appalto-concorso - Aggiudicazione - Obbligo - Esclusione - Fattispecie - Contratto eccessivamente gravoso sotto il profilo finanziario, 302.
- Appalto-concorso - Criteri di valutazione - Discrezionalità della P.A. - Sussiste, 301.
- Appalto-concorso - Criteri di valutazione - Discrezionalità nell'aggiudicazione - Sussiste - Effetti, 302.
- Appalto-concorso - Impugnativa di una esclusione - Rinnovazione della gara senza aggiudicazione - Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, 301.
- Appalto-concorso - Procedimento - Momento della conclusione - Scelta del progetto - Esclusione - Stipula-

ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI

FAVARA F., *Della possibilità di misure di politica commerciale comune finalizzate ad obiettivi di politica delle strutture agrarie . . .* I, 245

FIUMARA O., *Prestazioni previdenziali in favore dei lavoratori migranti - Norme nazionali e regime comunitario più favorevole . .* I, 254

zione e approvazione - Necessità - Sussiste, 302.

- Appalto-concorso - Scelta fra i progetti - Criteri - Corrispondenza fra soluzioni offerte e previsioni di massima - Non è richiesta - Effetti, 301.

CORTE COSTITUZIONALE

- Conflitto di attribuzione tra Stato e regione - Sospensione dell'atto che ha dato luogo al conflitto - Impossibilità del recupero di somme da corrispondersi - Giustifica la sospensione, 238.

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA

- Contratti di Enti pubblici - Trattativa privata - Limiti - Fornitura di prodotti petroliferi - Possibilità di approvazione parziale - Effetti, con nota di R. TAMIOZZO, 299.
- Istituti autonomi case popolari - Assegnazione e gestione alloggi - Controlli amministrativi - Competenza regionale in epoca anteriore al d.P.R. 616/1977 - Esclusione, con nota di R. TAMIOZZO, 299.
- Istituti autonomi case popolari - Contratti di enti pubblici - Gestione e ristrutturazione di impianti termici - Contratto a trattativa privata - Approvazione - Competenza del Provveditorato alle opere pubbliche - Effetti, con nota di R. TAMIOZZO, 299.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

- Appello - Motivi di ricorso nuovi e diversi - Inammissibilità - Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 299.
- Ricorso giurisdizionale - Firma - Sottoscrizione da parte del ricorrente del mandato in calce o a margine - Autenticazione del difensore - Regolarità - Sussiste, 302.
- Ricorso giurisdizionale - Obbligatorietà della difesa tecnica - Necessità di avvocato o procuratore legale - Procuratore iscritto in un albo locale - Non è obbligatorio, 302.

IMPIEGO PUBBLICO

- Indennità di buonuscita - Diritto soggettivo - Scadenza del pagamento nel momento di cessazione dal servizio - Mora - Decorrenza interessi - Norme sulla contabilità di Stato sull'obbligo del pagamento degli interessi - Incompatibilità, 268.
- Indennità di buonuscita a carico del Fondo di previdenza del personale delle Dogane - Commisurazione al servizio effettivamente prestato - Rinvio alle norme sull'esodo volontario dei dirigenti e gli ex combattenti che prevedono aumenti convenzionali del servizio - Inammissibilità, 271.

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE

- Olii minerali - Trasporto senza certificato di provenienza o con certificato falso o scaduto - Pagamento del debito tributario - Irrilevanza ai fini penali - Legittimità costituzionale, 237.

IMPOSTA DI REGISTRO

- Agevolazione per la costruzione di autostrade - Subappalti - Autorizzazione preventiva dell'Amministrazione concedente - E necessaria - Generica previsione di subappalti nel contratto di appalto - Comportamento passivo dell'appaltante - Insufficienza, 326.
- Sentenza che dichiara la simulazione assoluta - E immediatamente tassabile come atto di ritrasferimento - Impugnazione - Irrilevanza - Successiva riforma - Rimborso, 305.

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

- Assegni I.C.C.R.I. - Natura - Compensi pagati dall'I.C.C.R.I. alle Casse di risparmio - Interessi di puro impegno di capitale - Esclusione - Costituiscono entrata imponibile, 331.
- Base imponibile - Prezzi medi delle acque minerali - Determinazione amministrativa - Legittimità costituzionale, 236.

IMPOSTA SUI FABBRICATI

- Edificio di opera pia adibito statutariamente a ricovero gratuito di bambini - Non suscettibilità di reddito - Tassabilità - Esclusione, 312.

IMPOSTE DOGANALI

- Applicazione della tariffa più favorevole sopravvenuta - Domanda scritta - È necessaria - Presunzione - Esclusione, 330.

IMPOSTE E TASSE IN GENERE

- Imposte indirette - Fermo amministrativo a garanzia di credito tributario - Annullamento in sede giurisdizionale - Obbligo dell'Amministrazione di corrispondere gli interessi - Natura e decorrenza, 317.
- Imposte indirette - Fermo amministrativo a garanzia di credito tributario - Annullamento in sede giurisdizionale - Obbligo dell'Amministrazione di corrispondere gli interessi - Prescrizione - Decorrenza, 318.
- Imposte indirette - Fermo amministrativo a garanzia di credito tributario - Disapplicazione da parte del giudice ordinario - Impossibilità, 318.
- Rappresentanza del contribuente - Procura - O estinzione - Effetti verso l'Amministrazione, 307.
- Violazione di leggi finanziarie e valutarie - Pena pecuniaria - Società avente personalità giuridica - Responsabilità dell'amministratore - Esclusione, 316.

LAVORO

- Perdita delle prestazioni del lavoratore per infortunio extra-lavorativo - Surrogazione del datore di lavoro - Mancata previsione - Legittimità costituzionale, 242.

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

- Mora del debitore nell'adempimento di obbligazioni - Danni per svalutazione monetaria - Riconoscimento automatico - Non spetta, 286.

- Mora del debitore nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie - Prova del maggior danno rispetto agli interessi previsti dall'art. 1224 c.c. - Contenuto, 286.

PENA

- Donna che ha partorito da meno di sei mesi - Non sospensione dell'esecuzione della pena - Legittimità costituzionale, 228.
- Liberazione condizionale dei condannati - Presupposti - Legittimità costituzionale, 227.
- Pena detentiva - Tempo trascorso in custodia preventiva - Detraibilità - Limite, 235.

PROCEDIMENTO CIVILE

- Citazione - Notificazione - Nullità sostanziale - Mancanza dei requisiti previsti dall'art. 164 c.p.c. - Nozione, 282.
- Intervento adesivo - Declaratoria di inammissibilità - Impugnazione della parte adiuvata - Impossibilità, 336.
- Potere dell'ufficio di indicare lacune e irregolarità - Non riconosciuto ai giudici collegiali - Legittimità costituzionale, 241.
- Revocatoria - Revocatoria in materia penale - Anteriorità del credito rispetto all'atto oggetto di revocatoria - Nozione - Applicabilità in materia tributaria, 282.
- Revocatoria - Revocatoria in materia penale - *Scienza fraudis* - Disciplina - Requisiti, 282.

PROCEDIMENTO PENALE

- Imputato infermo di mente prosciolto con sentenza istruttoria o non passata in giudicato - Sospensione dell'esecuzione di misura di sicurezza - Esclusione - Legittimità costituzionale, 230.
- Infermità di mente dell'imputato risalente al *tempus commissi delicti* - Non previsione della sospensione del processo - Legittimità costituzionale, 230.

- Infermità di mente sopravvenuta all'imputato - Sospensione del processo - Legittimità costituzionale, 229.
- Liberazione condizionale dei condannati - Magistrato di sorveglianza - Non esercita attività giurisdizionale, 227.

REATO

- Aeronautica e aeromobile - Direttore dell'aeroporto - Visita di controllo prima della partenza dell'aeromobile - Obbligatorietà - Visita documentale - Sufficienza, 352.
- Disastro aviatorio - Responsabilità del pilota per mancanza di abilitazione valida secondo la legge dello Stato di immatricolazione dell'aereo - Volo in Italia - Abilitazione italiana - Sufficienza, 352.
- Falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti a lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche - Concorso per uditore giudiziario - Trasmissione del tema via radio - Sussistenza del reato - Fattispecie, 347.

RESPONSABILITÀ CIVILE

- Colpa - Caso fortuito o forza maggiore - Precipitazioni meteoriche -

Eccezionalità - Fattispecie - Esclusione, 341.

- Responsabilità della P.A. - Da fatto illecito - Inondazione - Erronea progettazione di impianto fognario - Colpa - Sussiste, 341.
- Responsabilità della P.A. - Da fatto illecito - Inondazione - Intervento modificativo su canale di deflusso - Erroneità tecnica - Colpa - Sussiste, 341.

UNIVERSITÀ

- Insegnante universitario - Incarichi - Attribuzione - Criteri - Candidati inseriti nella medesima categoria - Qualità di studioso della materia - Rapporto fra aspiranti interni e aspiranti esterni - Effetti - Contributi originali alla disciplina, 304.
- Insegnante universitario - Incarichi - Attribuzione - Criteri - Comparazione fra appartenenti a categorie diverse - Titoli scientifici - Limiti - Effetti, 303.

URBANISTICA

- Edificazione senza licenza ma in conformità agli strumenti urbanistici - Sanzioni penali - Legittimità costituzionale, 240.

INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE

10 maggio 1979, n. 8	<i>pag.</i> 227
10 maggio 1979, n. 12	» 229
10 maggio 1979, n. 13	» 235
24 maggio 1979, n. 23	» 230
24 maggio 1979, n. 24	» 230
24 maggio 1979, n. 25	» 228
24 maggio 1979, n. 27	» 236
24 maggio 1979, n. 30	» 237
24 maggio 1979, n. 36 (ordinanza)	» 238
18 giugno 1979, n. 47	» 240
18 giugno 1979, n. 49	» 241
18 giugno 1979, n. 50	» 242

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE

1° febbraio 1979, nella causa 121/78	<i>pag.</i> 245
16 maggio 1979, nella causa 236/78	» 254

GIURISDIZIONI CIVILI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. Un., 17 novembre 1978, n. 5330	<i>pag.</i> 268
Sez. I, 6 gennaio 1979, n. 53	» 305
Sez. I, 6 gennaio 1979, n. 55	» 307
Sez. I, 12 gennaio 1979, n. 228	» 312
Sez. I, 15 gennaio 1979, n. 289	» 316
Sez. I, 19 gennaio 1979, n. 391	» 317
Sez. I, 25 gennaio 1977, n. 551	» 326
Sez. Un., 26 gennaio 1979, n. 600	» 260
Sez. I, 29 gennaio 1979, n. 639	» 330
Sez. I, 12 febbraio 1979, n. 933	» 331
Sez. Un., 23 febbraio 1979, n. 1194	» 263
Sez. Lav., 3 marzo 1979, n. 1347	» 271
Sez. I, 9 marzo 1979, n. 1468	» 282
Sez. Un., 4 luglio 1979, n. 3776	» 286

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE

30 giugno 1978, n. 22	<i>pag.</i> 336
30 giugno 1978, n. 24	» 341
4 ottobre 1978, n. 25	» 345

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE

CONSIGLIO DI STATO

Sez. IV, 28 novembre 1978, n. 1102	<i>pag.</i> 299
--	-----------------

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Sez. I, 22 novembre 1978, n. 984	<i>pag.</i> 301
Sez. I, 29 novembre 1978, n. 995	» 303

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE

10 ottobre 1978, n. 77	<i>pag.</i> 302
----------------------------------	-----------------

GIURISDIZIONI PENALI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. III, 20 dicembre 1978	<i>pag.</i> 347
--------------------------------------	-----------------

CORTE D'APPELLO

Roma, Sez. III, 17 febbraio 1979	<i>pag.</i> 352
--	-----------------

PARTE SECONDA

INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLE CONSULTAZIONI

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

- Enti pubblici - Soppressione - Devoluzione immobili - Credito ipotecario - Liquidazione - Collocazione al passivo - Sede, 108.

BENEFICENZA E ASSISTENZA

- Alienati di guerra - Ricovero in case di cura convenzionate - Convenzioni tra case di cura e provincie - Rimborsi in favore delle provincie - Decorrenza, 108.
- Ospedali psichiatrici - Alienati di guerra - Rette di degenza - Maggiorazione a carico dell'O.N.I.C. - Decorrenza, 108.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

- Contenzioso tributario - Controversie di estimazione semplice - Impugnazioni delle decisioni delle commissioni di secondo grado, 108.
- Contenzioso tributario - Impugnazione di terzo grado avanti alla Corte di Appello - Condanna alle spese, 108.
- Contenzioso tributario - Impugnazione di terzo grado avanti alla Corte d'Appello o alla commissione centrale per violazione di legge, 109.
- Contenzioso tributario - Impugnazione di terzo grado avanti alla Corte di Appello o alla commissione tributaria centrale - Ampiezza, 109.

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

- Esenzioni e agevolazioni - Edilizia - Presupposti - Licenza di costruzione - Contrasto - Limiti, 109.
- Esenzioni e agevolazioni - Edilizia - Presupposti - Licenza di costruzione - Contrasto - Riferimento alla

unità - Immobiliare - Estensione, 109.

DEMANIO

- Servitù militari - Imposizione - Ricorsi in opposizione - Silenzio - Rigetto - Applicabilità, 109.
- Servitù militari - Imposizione - Ricorsi in opposizione - Termine, 110.

ENTI PUBBLICI

- Unione nazionale mutilati per servizio - Socio effettivo - Iscrizione - Requisiti, 110.

FALLIMENTO

- Regioni - Imposte regionali - Legittimazioni ad agire in giudizio, 110.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

- Principio di alternatività - Ricorsi gerarchici impropri e opposizioni - Applicabilità, 110.

IGIENE E SANITA

- Ospedali convenzionati - Ripartizione quote divisibile a docenti universitari, 110.
- Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Misura degli oneri dell'ospedale, 110.
- Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Ripartizione delle somme dovute da una pluralità di ospedali, 111.
- Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Titolarietà delle somme dovute dall'ospedale, 111.

IMPIEGO PUBBLICO

- Impiego pubblico - Lavoro straordinario - Personale U.T.I.F., 111.

IMPOSTE E TASSE

- Contenzioso tributario - Controversie di estimazione semplice - Impugnazioni delle decisioni delle commissioni di secondo grado, 111.
- Contenzioso tributario - Impugnazione di terzo grado avanti alla Corte di Appello - Condanna alle spese, 111.
- Contenzioso tributario - Impugnazione di terzo grado avanti alla Corte d'Appello o alla commissione tributaria centrale per violazione di legge, 111.
- Contenzioso tributario - Impugnazione di terzo grado avanti alla Corte di Appello o alla commissione tributaria centrale - Ampiezza, 112.
- Esenzioni e agevolazioni - Edilizia - Presupposti - Licenza di costruzione - Contrasto - Limiti, 112.
- Esenzioni e agevolazioni - Edilizia - Presupposti - Licenza di costruzione - Contrasto - Riferimento alla unità - Immobiliare - Estensione, 112.

INFORTUNI SUL LAVORO

- Unione nazionale mutilati per servizio - Socio effettivo - Iscrizione - Requisiti, 112.

INVALIDI DI GUERRA

- Alienati di guerra - Ricovero in case di cura convenzionate - Convenzioni tra case di cura e provincie - Rimborsi in favore delle provincie - Decorrenza, 112.
- Ospedali psichiatrici - Alienati di guerra - Rette di degenza - Maggio-

razione a carico dell'ONIC - Decorrenza, 113.

IPOTECHE

- Enti pubblici - Soppressione - Devoluzione immobili - Credito ipotecario - Liquidazione - Collocazione al passivo - Sede, 113.

LAVORO

- Impiego pubblico - Lavoro straordinario - Personale U.T.I.F., 113.

REGIONI

- Regioni - Imposte regionali - Legittimazioni ad agire in giudizio, 113.

RICORSI AMMINISTRATIVI

- Principio di alternatività - Ricorsi gerarchici impropri e opposizioni - Applicabilità, 113.
- Servitù militari - Imposizione - Ricorsi in opposizione - Silenzio - Rigetto - Applicabilità, 113.
- Servitù militari - Imposizione - Ricorsi in opposizione - Termine, 114.

SANITARI


- Ospedali convenzionati - Ripartizione quote divisibile a docenti universitari, 114.
- Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Misura degli oneri dell'ospedale, 114.
- Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Ripartizione delle somme dovute da una pluralità di ospedali, 114.
- Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Titolarità delle somme dovute dall'ospedale, 114.

LEGISLAZIONE

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

I) <i>Norme dichiarate incostituzionali</i>	pag.	93
II) <i>Questioni dichiarate non fondate</i>	»	93
III) <i>Questioni proposte</i>	»	95

PARTE PRIMA



GIURISPRUDENZA

SEZIONE PRIMA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

I

CORTE COSTITUZIONALE, 10 maggio 1979, n. 8 - *Pres. Amadei - Rel. Reale - Cadeddu e altri (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. Chiarotti).*

Procedimento penale Liberazione condizionale dei condannati - Magistrato di sorveglianza - Non esercita attività giurisdizionale.

(l. 12 febbraio 1975, n. 6, art. 1; l. 26 luglio 1975, n. 354, art. 70).

Pena - Liberazione condizionale dei condannati - Presupposti - Legittimità costituzionale.

(Cost., artt. 3 e 27; cod. pen., art. 176).

Dopo la legge n. 6 del 1975 l'intera attività giurisdizionale di cognizione della richiesta di liberazione condizionale dei condannati appartiene alla Corte di appello; il parere dato a detta Corte dal giudice di sorveglianza non ha carattere giurisdizionale. Pertanto, le questioni di legittimità costituzionale sollevate sono inammissibili (1).

Non contrasta con gli artt. 3 e 27 Cost. l'art. 179 cod. pen. nella parte in cui prevede, tra i presupposti della liberazione condizionale dei condannati, la espiazione di almeno trenta mesi (2).

(1-3) La sentenza n. 8 è pubblicata integralmente in *Foro it.*, 1979, I, 1106, con indicazione di precedenti. Sul giudice di sorveglianza, Corte cost. 21 dicembre 1978, n. 87, in questa *Rassegna*, 1979 (nel precedente fascicolo), e, commentata da BARTOLE, in *Giur. cost.*, 1978, I, 1204. La Corte Cost. ha dato nella sentenza n. 8, una propria interpretazione dell'art. 176 c.p., difforme da quella datane dalla Corte di cassazione (sent. 13 febbraio 1976, Rossano). Le due sentenze qui in rassegna riconoscono al legislatore una ampia discrezionalità nella determinazione delle modalità di esecuzione della pena.

II

CORTE COSTITUZIONALE, 24 maggio 1979, n. 25 - Pres. Amadei - Rel. Rossano - Ortu (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato Azzariti).

Pena - Donna che ha partorito da meno di sei mesi - Non sospensione dell'esecuzione della pena - Legittimità costituzionale.

(Cost., art. 3; cod. pen., art. 146).

Non contrasta con l'art. 3 Cost. l'art. 146 n. 2 cod. pen. nella parte in cui non prevede il rinvio dell'esecuzione di provvedimento che irroga pene restrittive della libertà personale a carico di donna che ha partorito da meno di sei mesi (3).

I

(*Omissis*). — La Corte rileva innanzitutto che, ritenendo esclusi dalla possibilità del beneficio tutti i condannati a pene inferiori a cinque anni la Corte d'appello di Trento ha erroneamente supposto una condizione che nell'art. 176 c.p. non è esplicita né implicita, ben potendo raggiungere i trenta mesi di espiazione e insieme espiaire oltre la metà della pena anche i condannati a pene inferiori a cinque anni. Vengono pertanto meno i presupposti di una violazione dell'art. 3 della Costituzione. — (*Omissis*).

Tutti i parametri dell'art. 176 c.p., e non solo quelli (si pensi alle condizioni per la sospensione della pena stabile nell'art. 163 c.p.), sono opinabili, ma tutti appartengono all'ambito della politica legislativa e quindi della discrezionalità del legislatore. Né è dato riscontrare nelle disposizioni che attualmente regolano l'istituto della liberazione condizionale incongruenze e irragionevolezza di rilievo costituzionale, soprattutto tenendo presente (e così negando fondamento alla affermazione della Corte di appello di Trento che il difetto di proporzionalità fra pena scontata e pena inflitta possa togliere ai condannati a pene minori l'impulso ad emendarsi e rendere inattuale ogni riconoscimento al meritevole) che il nuovo ordinamento penitenziario di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede una serie di istituti (affidamento in prova al servizio sociale, regime di semilibertà, licenza, premio, liberazione anticipata) i quali o si riferiscono alle pene minori o sono indipendenti dall'entità della pena da espiaire, e tutti hanno il fine di favorire la rieducazione del reo e il suo reinserimento sociale.

II

(*Omissis*). — Nella fase di accertamento del reato la custodia preventiva risponde ad esigenze cautelari e con riguardo ad esse l'art. 259 cod. proc. pen. dispone che — fuori dei casi previsti dall'art. 253 e dal n. 2 dell'art. 254 — se l'imputata è una donna incinta o che allatta la propria prole, il giudice può disporre con decreto motivato la sospensione della esecuzione del mandato di cattura con o senza cauzione o malleveria; e il provvedimento è sempre revocabile con decreto motivato. La fase di esecuzione della pena, invece, risponde alla esigenza della certezza di sua applicazione, che costituisca minaccia tale da indurre a non commettere il reato. Ed è in ragione di questa funzione di controspinta, di inibizione al reato, che la minaccia dell'applicazione è considerata funzione essenziale della pena. E soltanto il legislatore può determinare le modalità della esecuzione, considerando i fatti in particolare, e quando consentire provvedimenti giudiziali o, invece, stabilire una disciplina legale che escluda ogni margine di discrezionalità del giudice. Ciò posto, la situazione di una donna, che ha partorito da meno di sei mesi, se contro la donna deve aver luogo l'esecuzione di pena detentiva, è diversa dalla situazione in cui contro la donna deve aver luogo la carcerazione preventiva, la quale, nel caso che sia stata sofferta prima della sentenza divenuta irrevocabile (art. 576, comma secondo, cod. proc. pen.), si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria, ed è considerata come reclusione od arresto soltanto agli effetti della detrazione (art. 137 cod. pen.).

Pertanto, l'aver partorito da meno di sei mesi è soltanto parte di situazioni ritenute rilevanti dal legislatore, che sono diverse per essere la circostanza del parto da meno di sei mesi collegata, in un caso, alla condanna a pena detentiva e, in altro, al provvedimento del giudice che ha emesso il mandato di cattura. E la diversità esclude la irrazionale disparità di trattamento.

I

CORTE COSTITUZIONALE, 10 maggio 1979, n. 12 - *Pres. Amadei - Rel. Bucciarelli Ducci - Valle.*

Procedimento penale - Infermità di mente sopravvenuta all'imputato - Sospensione del processo - Legittimità costituzionale.

(Cost., art. 24; cod. proc. pen., art. 88).

Se, permanendo l'infermità di mente dell'imputato e la conseguente sospensione del processo penale, si matura la prescrizione del reato, la

relativa sentenza di proscioglimento non può arrecare alcun pregiudizio in altra causa civile o amministrativa; non si ha quindi violazione dell'art. 24 Cost. (1).

II

CORTE COSTITUZIONALE, 24 maggio 1979, n. 23 - *Pres. e rel. Amadei - Chizio (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. Stato Chiarotti).*

Procedimento penale - Infermità di mente dell'imputato risalente al tempus commissi delicti - Non previsione della sospensione del processo - Legittimità costituzionale.

(Cost., artt. 3 e 24; cod. proc. pen., art. 88).

Non contrasta con gli artt. 3 e 24 Cost. l'art. 88 c.c.p. nella parte in cui limita l'operatività della sospensione del processo penale alla ipotesi di incapacità sopravvenuta dell'imputato, escludendola nei casi in cui l'infermità psichica risalga al tempus commissi delicti e perduri nel corso del procedimento.

III

CORTE COSTITUZIONALE, 24 maggio 1979, n. 24 - *Pres. Amadei - Rel. Rossano - Cucchi (n.p.) Pasqualini (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. Chiarotti).*

Procedimento penale - Imputato infermo di mente prosciolto con sentenza istruttoria o non passata in giudicato - Sospensione dell'esecuzione di misura di sicurezza - Esclusione - Legittimità costituzionale.

(Cost., art. 3; cod. proc. pen., artt. 205, 381 e 576).

Non contrastano con l'art. 3 Cost. gli artt. 381 comma secondo, 205 e 576 comma terzo c.p.p. nella parte in cui non prevedono la sospensione

(1) Nella sentenza n. 205 del 1971 la Corte costituzionale già aveva escluso che il diritto di difesa risultasse violato dall'art. 88 c.p.p. nel quale non possono « ravvisarsi lacune di normativa che ne vizino il contenuto, con effetti pregiudizievoli nell'esercizio del diritto di difesa personale ».

Nella sentenza n. 213 del 1974 la stessa Corte aveva ulteriormente precisato che non rilevava « a fronte della garanzia difensiva costituzionalmente tutelata, la eventuale incidenza pratica, in punto di prescrizione del provvedimento di sospensione o rinvio del dibattimento ».

dell'esecuzione della sentenza di proscioglimento istruttoria o non divenuta irrevocabile la quale abbia applicato una misura di sicurezza (internamento in manicomio giudiziario).

II

La Corte è chiamata a decidere se contrasti con gli artt. 3 e 24 della Costituzione l'art. 88 c.p.p. nella parte in cui limita l'operatività della sospensione del processo penale alla ipotesi di incapacità sopravvenuta dell'imputato, escludendola nei casi in cui l'infermità psichica risalga al *tempus commissi delicti* e perduri nel corso del procedimento.

Secondo il giudice *a quo* il principio di eguaglianza sarebbe violato in quanto l'infermo di mente *tunc et nunc* e l'infermo di mente soltanto *nunc*, pur trovandosi, sul piano processuale, in condizioni identiche (in entrambi i casi, infatti, il giudizio si svolgerebbe nei confronti di persona incapace di intendere e di volere), riceverebbero un trattamento differenziato: nella prima ipotesi il giudice dovrebbe pronunciare sentenza di proscioglimento per infermità di mente ed applicare, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza; nella seconda, invece, disporre la sospensione del processo fino a quando l'imputato non riacquisti la sanità mentale.

La disparità di disciplina sarebbe ancor più ingiustificata in quanto la disposizione di cui si denuncia l'illegittimità costituzionale, prevedendo, ove occorra, il ricovero dell'incapace in un manicomio giudiziario, potrebbe egualmente soddisfare le esigenze cautelari e terapeutiche dell'infermo di mente *tunc et nunc*.

L'art. 24 della Costituzione sarebbe vulnerato, invece, perché la norma impugnata non consentirebbe all'infermo di mente *tunc et nunc* l'esplicazione della necessaria autodifesa: il proscioglimento per difetto di imputabilità ed il conseguente ricovero definitivo dell'incapace in un manicomio giudiziario potrebbero infatti costituire la risultante di elementi probatori (ad esempio: la confessione) offerti dallo stesso imputato, privato — a causa delle sue condizioni mentali — della possibilità di difendersi adeguatamente.

Le questioni non sono fondate.

Appare, anzitutto, corretta l'interpretazione restrittiva della norma impugnata proposta dal giudice *a quo*.

L'art. 88 c.p.p. contempla, infatti, esclusivamente la infermità di mente sopravvenuta dell'imputato e non anche la infermità di mente sussistente al momento del fatto e perdurante nel corso del procedimento: la diversità di disciplina, riservata, nel sistema della legge, alle due situazioni, risulta, oltre che dalla stessa rubrica della disposizione

denunciata (infermità di mente *sopravvenuta* dell'imputato), dalla espressa esclusione della sospensione del processo nei casi in cui il giudice debba pronunciare sentenza di proscioglimento (compresa, quindi, quella per incapacità di intendere e di volere); inoltre, lo stesso art. 88, rinviando all'art. 258 c.p.p. la regolamentazione dei provvedimenti provvisori concernenti gli infermi di mente *tunc*, preclude l'applicabilità a questi ultimi delle misure cautelari dettate per il caso di sospensione del processo.

L'indicata diversità di disciplina non appare, tuttavia, in contrasto né con l'art. 3, né con l'art. 24 della Costituzione.

Non sussiste violazione del principio di eguaglianza.

La sospensione del processo, nell'ipotesi prevista dall'articolo 88 c.p.p., si rivela strumento indispensabile al fine di evitare che una persona, sana di mente al *tempus commissi delicti*, venga sottoposta, malgrado il suo attuale stato di incapacità di intendere e di volere, ad un giudizio che potrebbe chiudersi con una sentenza di condanna; appare invece costitutiva di una ingiustificata stasi processuale nel caso di infermità di mente sussistente al momento del fatto e perdurante nel corso del procedimento perché a una tale condizione psichica del prevenuto dovrà necessariamente conseguire, salvo che non ricorra l'applicazione di una formula più favorevole, una decisione di proscioglimento per difetto di imputabilità.

Né l'eventuale applicazione di misure restrittive della libertà personale, in entrambi i casi, consente di assimilare le due situazioni, giacché mentre nell'ipotesi prevista dall'art. 88 c.p.p. potrà essere irrogata, una volta cessata la causa di sospensione, una pena, nella fattispecie denunciata dal giudice *a quo* potrà derivare, nei casi previsti dalla legge (art. 222 c.p.), soltanto l'applicazione di una misura di sicurezza (ricovero in un manicomio giudiziario).

La Corte, al riguardo, ha già avuto occasione di affermare che il regime delle misure di sicurezza diverge profondamente, nel sistema della legge, da quello della pena: diversi sono, infatti i presupposti e le esigenze teleologiche che presiedono alla irrogazione delle due misure, diversa la disciplina normativa.

Presupposto delle misure di sicurezza è infatti la pericolosità sociale del soggetto cui tali misure vengono applicate; a differenza delle pene, irrogate a seguito di un giudizio di responsabilità, esse non attuano una funzione punitiva ma di prevenzione e di difesa sociale (sentenza 167/72), ed esplicano un compito curativo e precauzionale (sentenza 96/70).

Un tale atteggiarsi delle misure in parola comporta una fondamentale conseguenza sul piano della disciplina, che giustifica un trattamento normativo distinto e, per molti versi, incompatibile con quello della pena: basti pensare — oltre che al regime della norma impugnata — al

sistema della durata minima del ricovero in manicomio giudiziario ed al corrispondente potere del giudice (sentenza 110/1974) di revocare la misura di sicurezza prima che sia decorso il termine corrispondente alla durata minima, ove sia accertata la cessazione dello stato di pericolosità del proscioltto.

La diversità delle situazioni ora esaminate fa ritenere, quindi, non irrazionale l'indicata disciplina differenziata e consente di considerare non fondata la questione prospettata dal giudice *a quo* in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Anche il richiamo all'autodifesa ed al conseguente parametro costituzionale offerto dall'art. 24 della Costituzione, benché più pertinente (l'art. 88 c.p.p. circo-scrive, infatti, l'operatività della sospensione al processo di merito, escludendola nel giudizio di cassazione nel corso del quale non è contemplata alcuna personale partecipazione dell'imputato), non è fondato.

Ed infatti la paventata lesione dell'autodifesa che, secondo il giudice *a quo*, potrebbe anche condurre ad atti di vero e proprio autoleSIONISMO processuale, come la confessione, determinata dallo stato mentale dell'imputato, non ha ragione di prodursi.

La Corte ha già avuto occasione di rilevare (sentenza 186/73) come gli inconvenienti connessi all'eventuale carenza di una responsabile valutazione, da parte dell'imputato, delle conseguenze del suo comportamento processuale, trovino congruo rimedio nell'assistenza del difensore che, anche se nominato d'ufficio, deve essere informato degli atti riguardanti il suo assistito sì da poter espletare in modo pieno e completo l'attività a lui demandata: non escluso l'esercizio della potestà di impugnare la decisione di proscioglimento (sentenza 174/76).

Il giudice, inoltre, dovrà sempre vagliare criticamente, secondo il suo libero convincimento (art. 308 c.p.p.), la fondatezza delle dichiarazioni rese dall'incapace di intendere e di volere (ed, in genere, il materiale probatorio da lui offerto), assegnando ad esse un valore processuale direttamente subordinato alle condizioni psichiche dell'imputato.

L'idoneità degli strumenti in parola ad assicurare una retta attuazione della autodifesa emerge dal rilievo che — come si è detto — risultando l'imputato incapace di intendere e di volere al momento del fatto, il procedimento non potrà mai concludersi con una decisione di condanna: la valutazione della fattispecie concreta compiuta dal giudice, in tal caso, resta circoscritta ad una pronuncia di proscioglimento cui potrà conseguire l'applicazione della misura di sicurezza, irrogata proprio in vista delle condizioni psichiche del prevenuto al momento del commesso reato e quindi in funzione di un giudizio di non responsabilità.

Una tale disciplina non sarebbe invece sufficientemente adeguata a garantire il diritto di difesa nei casi di infermità di mente sopravvenuta: in questa ipotesi, infatti, poiché l'imputato non versava in stato di incapacità di intendere e di volere al *tempus commissi delicti*, potrà essere pronunciata, all'esito del giudizio, una sentenza di condanna con la conseguente applicazione della pena.

III

(*Omissis*). — Il giudice, se si tratta di persona che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e di volere (artt. 85 e 88 c.p.), deve pronunciare sentenza di non doversi procedere perché si tratta di persona non imputabile (art. 378 c.p.p.) ed ordinare il ricovero in un manicomio giudiziario per un certo periodo di tempo (art. 222, comma primo, c.p.). Il giudice fonda la pronuncia su perizia psichiatrica, cioè su accertamento tecnico dei disturbi della sfera intellettiva e volitiva di indubbia natura patologica. Ed è in considerazione di siffatto accertamento, del grave pericolo per la comunità, della necessità di difesa preventiva sociale e, nel contempo, di cura del proscioltto, che la qualità di persona socialmente pericolosa è presunta dalla legge (art. 204, comma secondo, c.p.).

Il legislatore non ravvisa conciliabile con dette esigenze una esecuzione dilazionata sulla base dell'art. 205 cod. proc. pen., che, con la statuizione «salvo che la legge disponga altrimenti», attribuisce al legislatore stesso il potere di stabilire le eccezioni al principio generale dell'effetto sospensivo della impugnazione. Le suddette esigenze non possono essere soddisfatte solo dall'art. 206 cod. pen., che prevede l'applicazione provvisoria di misure di sicurezza nell'istruzione. In vero questa applicazione provvisoria deve cessare in caso di proscioglimento (art. 381, comma secondo, c.p.p.); ed allora, qualora non fosse immediatamente esecutiva la sentenza di proscioglimento che applica la misura di sicurezza definitiva, si giungerebbe alla situazione irragionevole che il proscioltto, provvisoriamente internato in manicomio giudiziario, deve essere posto in libertà proprio dopo che con quella sentenza è stata accertata la sua infermità psichica e, di conseguenza, sussiste la pericolosità presunta.

Ben diversa da quella del proscioltto per difetto di imputabilità è la situazione del condannato al quale è applicata anche la misura di sicurezza. Nella ipotesi di misura di sicurezza conseguente a condanna, la pena costituisce l'oggetto primario ed essenziale della sentenza,

mentre la misura di sicurezza ha natura complementare rispetto alla pena e, perciò, va eseguita dopo la espiazione della pena. Invece, l'applicazione della misura di sicurezza è disposta dalla sentenza di proscioglimento per infermità di mente in quanto conseguenza immediata e diretta dell'accertata infermità; la misura di sicurezza è isolata, autonoma e non subisce l'influenza del regime di esecuzione proprio delle pene. — (*Omissis*).

Le precisate finalità della misura di sicurezza dell'internamento in manicomio giudiziario e la diversità della situazione giuridica dell'imputato prosciolto per infermità psichica e del condannato escludono che sussista la denunciata irrazionale disparità di trattamento tra soggetti in situazioni identiche o analoghe.

CORTE COSTITUZIONALE, 10 maggio 1979, n. 13 - Pres. Amadei - Rel. Malagugini - Mutolo (n.p.).

Pena - Pena detentiva - Tempo trascorso in custodia preventiva - Detraibilità - Limite.

(Cost., artt. 3, 13 e 27; cod. proc. pen., art. 271).

La detrazione della custodia preventiva sofferta in relazione ad un dato reato, dalla pena inflitta per altro reato, è subordinata ad una sola condizione: che il reato cui si riferisce la condanna da espianare non sia stato commesso dopo la cessazione della custodia preventiva. Non è prevista dalla legge l'ulteriore condizione, per cui il periodo della custodia preventiva sarebbe detraibile dalla pena soltanto se fosse già intervenuta sentenza irrevocabile di assoluzione dal reato in relazione al quale è stata applicata la carcerazione preventiva (1).

(1) La Corte costituzionale ha reso una pronuncia non sulla legittimità costituzionale ma sulla interpretazione da darsi alla disposizione sottoposta al suo sindacato.

Significativa l'ultima parte della sentenza: « Questa conclusione, indicata sia dalla lettera sia dalla *ratio* della norma citata, deve dunque essere accolta a base del giudizio di costituzionalità, disattendendosi la diversa interpretazione recepita dal giudice *a quo*. Nei termini esposti, le sollevate eccezioni di illegittimità costituzionale appaiono superate, posto che già la corretta interpretazione della norma denunciata (recepita, del resto, anche da talune autorevoli decisioni giurisprudenziali) consente quelle applicazioni che il giudice *a quo* ritiene imposte soltanto da principi costituzionali ».

CORTE COSTITUZIONALE, 24 maggio 1979, n. 27 - Pres. Amadei - Rel. Volterra - F.lli Garbarino, Min. Finanze e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato Azzariti).

Imposta generale sull'entrata - Base imponibile - Prezzi medi delle acque minerali - Determinazione amministrativa - Legittimità costituzionale.

(Cost., artt. 23 e 53; l. 31 ottobre 1966, n. 941).

L'art. 23 Cost. non impedisce al legislatore di attribuire all'amministrazione finanziaria la facoltà di determinare il presupposto oggettivo dell'imposta, a condizione che la discrezionalità dell'amministrazione sia idoneamente delimitata e che la tutela giurisdizionale non sia impedita.

(*Omissis*). — Contrariamente all'affermazione del giudice *a quo*, l'ultimo comma dell'articolo unico della legge n. 941 del 1966 non attribuisce al Ministero per le finanze o, su sua delega, agli Intendenti di finanza, la facoltà di stabilire il presupposto oggettivo dell'imposta senza limitarne la discrezionalità. Il limite è indicato implicitamente, ma ben chiaramente, dalla norma, la quale determina l'oggetto di questa facoltà di imposizione, precisando che essa consiste nell'accertamento dei prezzi di vendita, cioè del calcolo della media dei prezzi effettivamente praticati sul mercato. Trattasi quindi di un'indagine condotta non arbitrariamente, ma su fatti e situazioni verificatisi anteriormente, pienamente individuabili e controllabili.

L'indicazione dell'oggetto dell'accertamento regola in modo certo la discrezionalità del Ministro e dei suoi delegati, non consentendo di oltrepassare i confini implicitamente segnati, precludendo la possibilità di un esercizio arbitrario della facoltà attribuitagli.

Avverso tale accertamento, il soggetto, quando ne sussistano i generali presupposti, è ammesso a ricorrere in sede giurisdizionale, rientrando tale questione di estimazione semplice in materia di I.G.E., nella giurisdizione del giudice ordinario, come questa Corte ha ritenuto con la sentenza n. 83 del 1968. E (per quanto lo riguarda) il contribuente può ragionevolmente prevedere l'ammontare dell'imposta, operando così la traslazione tributaria, secondo quanto è consentito in materia di imposta generale sull'entrata.

Preordinando tale metodo di accertamento, il legislatore, su cui non grava, come invece vorrebbero le ordinanze di remissione, l'onere di delineare rigidi procedimenti formali, ove comunque osservi le condizioni dianzi dette di delimitare idoneamente la discrezionalità degli organi amministrativi e di non impedire la tutela giurisdizionale, non ha dunque violato l'art. 23 della Costituzione, atteso che, come questa Corte ha ritenuto con la sentenza n. 129 del 1969, emanata in un caso del

tutto simile all'attuale, la norma richiamata esprime una riserva di legge soltanto relativa (cfr. anche da ultimo la sentenza n. 67 del 1973). — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 24 maggio 1979, n. 30 - *Pres. Amadei - Rel. Andrioli - Fabris* (avv. Alessio) e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato Azzariti).

Imposta di fabbricazione - Olii minerali - Trasporto senza certificato di provenienza o con certificato falso o scaduto - Pagamento del debito tributario - Irrilevanza ai fini penali - Legittimità costituzionale.

(Cost., art. 3; d.l. 5 maggio 1957, n. 271, art. 15).

Non contrasta con l'art. 3 Cost. l'art. 15 primo comma del d.l. n. 271 del 1957 (conv. con legge n. 474 del 1957), ove, nel prevedere come reato il fatto di chi trasporta o fa trasportare olii minerali senza certificato di provenienza o con certificato falso o scaduto, non si distingue tra chi ha soddisfatto e chi non ha soddisfatto il debito tributario.

(*Omissis*). — La questione di costituzionalità, sollevata da tutti i giudici, ha per oggetto l'art. 15, primo comma, d.l. 271/1957 (sost. nella legge 2 luglio 1957, n. 474), per il quale chiunque trasporta o fa trasportare olii minerali combustibili o carburanti, anche denaturati, o lubrificanti, senza certificato di provenienza, nei casi in cui questo sia prescritto, o con certificato scaduto, falso o alterato, è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni, e con la multa non inferiore al doppio né superiore al decuplo della imposta medesima, ma non inferiore in ogni caso a due milioni, e la violazione dell'art. 3 Cost., assunto a parametro, è identificata nella irrilevanza della soddisfazione del debito tributario; violazione, che, a giudizio del solo tribunale di Ragusa, sarebbe ulteriormente aggravata da ciò che la multa è commisurata in un multiplo (dal doppio al decuplo) dell'imposta, indipendentemente dal fatto che il tributo sia stato assolto o pur no.

La violazione dell'art. 3 Cost. non sussiste sia perché soggetti passivi della incriminazione sono chi trasporta e chi fa trasportare olii, per i quali è (o era) prescritto il certificato di provenienza, e non gli evasori del debito tributario e, pertanto, la soddisfazione o la evasione della imposta sono estranee alla fattispecie legale, sia perché la estrema difficoltà di assodare l'assolvimento dell'obbligo afferente a merci fungibili e materialmente non identificabili, non vale a stimare irrazionali la mancata inserzione, nella fattispecie, della evasione tributaria, né il

peso delle sanzioni, con cui l'art. 15 colpisce i soggetti passivi del reato previsto (in tali sensi, a proposito di vicende consimili, sent. 36/1973, 144/1974). Una volta riaffermata la estraneità dell'assolvimento dell'obbligo tributario, è priva di rilievo l'ulteriore censura sollevata dal tribunale di Ragusa. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 24 maggio 1979, n. 36 (ordinanza) - Pres. Amadei - Rel. Andrioli - Regione Sicilia (avv. Villari) c. Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato Azzariti).

Corte Costituzionale - Conflitto di attribuzione tra Stato e regione - Sospensione dell'atto che ha dato luogo al conflitto - Impossibilità del recupero di somme da corrispondersi - Giustifica la sospensione.

L'esborso di retribuzioni che la decisione di merito potrebbe giudicare non dovute non giustifica la sospensione della esecuzione dell'atto che ha dato luogo a conflitto di attribuzione, quando non sussiste il necessario requisito della obbiettiva impossibilità della restituzione in pristino (1).

(*Omissis*). — ritenuto che ... il presidente *pro tempore* della Regione siciliana ha proposto ricorso, ai sensi degli artt. 134 Cost., 29 legge 11 marzo 1953, n. 87, e 27 delle Norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale, per conflitto di attribuzione tra la Regione stessa e lo Stato, determinato dalla decisione del Consiglio di giustizia amministrativa n. 202 del 27 giugno 1978, pubblicata l'11 ottobre 1978, pervenuta all'Assessorato regionale per l'industria il 19 ottobre 1978 con biglietto di segreteria del Consiglio di giustizia amministrativa 13 ottobre 1978;

che ... la Regione ha chiesto annullarsi la decisione n. 202/1978 del Consiglio di giustizia amministrativa e, nelle more della decisione sul ricorso stesso, sospendere l'esecuzione almeno per la nomina del commissario *ad acta*, disposta con la decisione, e per gli obblighi al medesimo additati;

(1) Il criterio enunciato dalla Corte costituzionale e riferito nella massima merita di essere sottolineato e dovrebbe costituire un autorevole « precedente » anche per i Giudici ordinari o amministrativi; la sospensione di pronunce non passate in giudicato disponenti corresponsione di somme di denaro dovrebbe essere concessa ogni qualvolta non sussiste il « necessario requisito » di una concreta effettiva possibilità di recupero delle somme corrisposte.

Le vicende della controversia che ha dato origine al conflitto di attribuzione confermano l'attualità della problematica prospettata nello scritto di FAVARA, *Ottemperanza al giudicato e attribuzioni amministrative regionali*, in questa *Rassegna*, 1977, I, 492.

(*Omissis*). — considerato che il dispositivo della decisione 19 ottobre 1978, n. 202, è nei seguenti termini formulato: « ritenuto (come già dichiarato con la propria decisione n. 240 del 1° dicembre 1977) l'obbligo dell'ESPI di uniformarsi al giudicato nascente dalla decisione 10 dicembre 1976, n. 307, nomina il dott. Domenico Piazza, direttore generale dell'Assessorato per l'industria della Regione siciliana, commissario *ad acta* per l'adozione dei necessari provvedimenti entro novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione »;

che con la decisione 1° dicembre 1977, n. 240, il Consiglio aveva dichiarato l'obbligo dell'ESPI di uniformarsi al giudicato nascente dalla decisione 10 dicembre 1976, n. 307, adottando i necessari provvedimenti entro novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione;

che, con la decisione 10 dicembre 1976, n. 307, il Consiglio, in accoglimento del ricorso proposto da alcuni dipendenti del soppresso Centro trasferiti all'ESPI, ebbe ad annullare parzialmente la deliberazione 7 dicembre 1972, n. 442, con cui l'ESPI aveva disposto che il trattamento economico e normativo del personale proveniente dal soppresso Centro continuasse ad essere regolato dal contratto collettivo nazionale di categoria già al medesimo applicato durante la dipendenza dal Centro, e non già dal contratto aziendale che regola i rapporti dei dipendenti dell'ESPI;

che nella istanza del 9 gennaio 1979 la Regione ha identificato le « gravi ragioni », che giustificerebbero la sospensione dell'esecuzione, nel fatto che « i provvedimenti imposti al commissario *ad acta* sconvolgono l'organizzazione e il funzionamento dell'ente e nello stesso tempo pongono lo stesso commissario nell'ambigua posizione di essere chiamato a rispondere sia nel caso in cui li adotti, sia nel caso in cui si astenga dall'osservanza dell'obbligo impostogli dalla sentenza », e che, ove fosse esatta la prima decisione del Consiglio di giustizia amministrativa, sul carattere (non interpretativo, ma) innovativo della legge regionale n. 42 del 1977, dovrebbe applicarsi il contratto aziendale fino all'entrata in vigore di tale legge e per il periodo successivo dovrebbe riapplicarsi la contrattazione collettiva di origine;

che l'eventuale esborso da parte dell'ESPI di retribuzioni, che la riforma della decisione di merito potrebbe dire non dovute, non integra gli estremi delle gravi ragioni, che sole giustificano la sospensione dell'esecuzione della decisione n. 202/1978 del Consiglio di giustizia amministrativa, che è al centro del proposto conflitto, dal momento che non sussiste il necessario requisito della obiettiva impossibilità della restituzione in pristino. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 18 giugno 1979 n. 47 - Pres. Amadei - Rel. Bucciarelli Ducci - Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. Albisinni).

Urbanistica - Edificazione senza licenza ma in conformità agli strumenti urbanistici - Sanzioni penali - Legittimità costituzionale.

(Cost., art. 3; l. 6 agosto 1967, n. 755, art. 13).

Non contrasta con l'art. 3 Cost. l'art. 41 lett. b della legge n. 765 del 1967 nella parte in cui colpisce con le medesime sanzioni chi ha edificato senza licenza ed in contrasto con le prescrizioni stabilite degli strumenti urbanistici, e chi invece ha edificato senza licenza (anche ove l'abbia successivamente ottenuta in sanatoria) non in contrasto con le predette prescrizioni.

(*Omissis*). — La Corte è chiamata a decidere se contrasti o meno con il principio di eguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, l'art. 41, lett. b) della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, sostituito dall'art. 13 legge 6 agosto 1967, n. 765, nella parte in cui colpisce con la medesima pena edittale — arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a lire 2 milioni — sia chi ha costruito senza licenza (anche ove l'abbia ottenuta *ex post* in sanatoria) sia chi ha edificato senza licenza in contrasto con le prescrizioni stabilite da strumenti urbanistici.

Si afferma nelle ordinanze di rimessione che in tal modo ricevono eguale trattamento situazioni diverse, in quanto vengono comminate eguali sanzioni penali per le edificazioni effettuate in zona ove avrebbe potuto essere ottenuta la licenza e per quelle compiute in violazione delle prescrizioni urbanistiche. I giudici *a quibus* soggiungono, con adeguata motivazione, che la sopraggiunta legge 28 gennaio 1977, n. 10, è influente ai fini del decidere e dell'esame, da parte della Corte, della censura prospettata.

La questione non è fondata.

Per inquadrare il problema in termini generali, va innanzitutto ricordata la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui « non può aver ingresso in sede di giudizio di legittimità costituzionale la questione sollevata con riferimento all'art. 3 Cost. che si risolve in una critica di politica legislativa avverso una valutazione del legislatore non eccedente i limiti della ragionevolezza » (sentenza n. 100 del 1977). Neppure può ignorarsi esser stato ripetutamente affermato che « la valutazione dei criteri in base ai quali il legislatore ha ritenuto ipotizzare una diversità di situazioni sia incensurabile nei limiti in cui la valuta-

zione stessa risulti ragionevole e non arbitraria» (sentenza n. 237 del 1975).

Più in particolare può rilevarsi che la censura mossa alla norma impugnata si presenta destituita di fondamento sotto un duplice profilo: perché non è esatto che le situazioni comparate siano diverse, sotto l'aspetto penale, come pure è inesatto che ricevano, dal complesso della specifica normazione esistente in materia, eguale trattamento e sanzioni.

Invero, risponde ad un fondamentale interesse pubblico, avvertito dal legislatore già da lungo tempo, sottoporre l'attività edilizia al controllo preventivo della pubblica amministrazione, con conseguente imposizione, a chi voglia edificare, dell'obbligo di richiedere l'apposita autorizzazione amministrativa (art. 31 della citata legge urbanistica). Rientra, pertanto, nell'esercizio della discrezionalità legislativa comminare una sanzione penale a chi violi comunque tale precetto, giustificandosi la contravvenzione prevista dall'impugnato articolo 41, lett. b), della legge citata.

Rispetto a tale esigenza di controllo preventivo della pubblica amministrazione, è quindi del tutto indifferente la circostanza che la costruzione corrisponda o meno al complesso delle norme che regolano l'attività edilizia.

D'altro canto la distinzione tra costruzioni, la cui edificazione avrebbe potuto essere autorizzata, e quelle altre contrastanti, invece, con specifiche prescrizioni urbanistiche, implica che si aggiungano, nei casi previsti dalla legge, alle sanzioni penali, notevoli pene amministrative ed eventuali responsabilità da illecito civile, e dimostra che non sussiste la censurata parità di trattamento di situazioni diverse.

L'eventuale successiva licenza, così detta in sanatoria, produce quindi effetti limitati alle sole conseguenze extra penali dell'infrazione. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 18 giugno 1979, n. 49 - *Pres. Amadei - Rel. Maccarone - Santucci e Andreini (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato Carafa)*.

Procedimento civile - Potere dell'ufficio di indicare lacune e irregolarità - Non riconosciuto ai giudici collegiali - Legittimità costituzionale.

(Cost., art. 24; c.p.c., art. 316).

Non contrasta con l'art. 24 Cost. l'art. 316 c.p.c., nella parte in cui non attribuisce al tribunale il potere, riconosciuto al pretore e al conciliatore, « di indicare alle parti in ogni momento le lacune che ravvisa

nell'istruzione e le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere riparate, assegnando un termine per provvedervi».

(*Omissis*). — I poteri attribuiti al conciliatore e al pretore dal citato art. 316 c.p.c. sono certamente più ampi di quelli concessi al giudice collegiale, ma ciò non comporta violazione del diritto di difesa poiché l'inapplicabilità di detta disposizione ai procedimenti di competenza del tribunale non limita in alcun modo il potere delle parti di agire in giudizio per la tutela delle proprie ragioni e di assumere a tal fine tutte le iniziative consentite dall'ordinamento, avvalendosi dell'effettiva assistenza di un difensore nello svolgimento del processo.

Non va dimenticato, peraltro, che anche nella disciplina dell'ordinario processo di cognizione esistono norme, le quali prevedono un largo margine di « collaborazione » tra il giudice e le parti, sia al fine della esatta determinazione del *thema decidendum* (artt. 117 e 183, secondo comma, c.p.c.) sia allo scopo di ovviare a difetti e lacune nell'attività difensiva delle parti (art. 182 c.p.c.). — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 18 giugno 1979, n. 50 - Pres. Amadei - Rel. Andrioli - Tozzi (avv. Fanelli) e Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. Albisinni).

Lavoro - Perdita delle prestazioni del lavoratore per infortunio extra-lavorativo - Surrogazione del datore di lavoro - Mancata previsione - Legittimità costituzionale.

(Cost., art. 3; c.c., art. 1916).

Non contrasta con l'art. 3 Cost. la mancata estensione della surrogazione ex art. 1916 cod. civ. nei confronti del terzo responsabile di infortunio non professionale (nella specie, un incidente stradale) anche a favore del datore di lavoro, il quale abbia subito la perdita delle prestazioni lavorative del dipendente (1).

(*Omissis*). — Il giudice *a quo* ha ravvisato la violazione dell'art. 3, di cui si rende colpevole chi non estenda ai rapporti tra datore di lavoro e terzo responsabile dell'infortunio non professionale del lavora-

(1) La questione sollevata dal giudice *a quo* poteva, forse, costituire l'occasione di una pronuncia di più ampio respiro. L'aver ravvisato nella disposizione dell'art. 1916 cod. civ., un privilegio connesso allo *status* d'impresa di assicurazione appare troppo coerente a quella corrente di pensiero che, fin dagli albori dell'evo moderno, ha voluto giustificare la presenza nell'ordinamento giuridico

tore il diritto di surrogazione, riservato dall'art. 1916 all'assicuratore, nella pretermissione della identità di posizione giuridica tra assicuratore che ha pagato l'indennità all'assicurato responsabile del danno, e datore di lavoro, che ha corrisposto la retribuzione al lavoratore, che ha sospeso le proprie prestazioni a seguito di infortunio non professionale, provocato dal fatto ingiusto di un terzo.

Senonché l'art. 1883 del vigente codice civile, raccogliendo l'insegnamento di autorevolissima dottrina, ha riservato la legittimazione a dar vita a contratti di assicurazione alle imprese di assicurazione, esercitate da istituti di diritto pubblico o da società per azioni con la osservanza di leggi speciali, e tale riserva non consente, pur nella identità di elementi oggettivi, strutturali e funzionali che si vedrà insussistente, di ravvisare parità di posizioni tra istituti assicuratori e soggetti, che di tale qualità sian privi. Questa diversità di posizioni riceve conferma proprio dall'art. 1916, il quale, all'ultimo comma, statuisce che le relative disposizioni si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Ribaditi poi i rilievi già svolti *sub* n. 1, sulla estraneità, alla soluzione della questione di legittimità costituzionale, del riconoscimento, o no, al datore di lavoro della legittimazione a conseguire dal terzo responsabile il risarcimento del danno, provocatogli dalla mancata utilizzazione delle energie di lavoro del dipendente, così come della irrisarcibilità *in parte qua* del pregiudizio sofferto dal lavoratore infortunato, che abbia continuato a percepire la retribuzione, è la funzione della surrogazione dell'assicuratore, che non consente di ravvisare nella mancata sua

(o addirittura a fianco dell'ordinamento statale), un complesso di norme speciali e derogatorie rispetto al diritto « comune » e sostanzialmente « di sostegno » della borghesia mercantile (o di particolari settori di essa); complesso di norme solitamente facente capo alla nozione di « diritto commerciale ». Laddove sarebbe stata forse doverosa una più critica sensibilità ai limiti di tollerabilità politica, in una società pluriclasse quale la nostra ambirebbe essere, dello assegnare portata soggettivamente ristretta a singole disposizioni di un codice civile, quello del 1942, il quale non assicura più separatezza al diritto commerciale dal diritto civile.

Come osservato da ASCARELLI (*Corso di diritto commerciale*, 1962, 59) « l'oggettivazione del diritto risponde alla formazione dello Stato nazionale che afferma la sua sovranità nei confronti dei particolarismi dei vari ordini e si ispira al principio dell'uguaglianza dei cittadini, essendo perciò ostile ad una differenziazione di disciplina giuridica secondo qualifiche soggettive ».

D'altra parte, non è più giustificato (come avvertito dalla Corte di Cassazione) che i pregiudizi reali derivanti da infortuni extra-lavorativi dei lavoratori dipendenti siano sopportati, sia pure nell'ambito dei rapporti di lavoro, dai soggetti datori di lavoro (e quindi dalla collettività sulla quale i maggiori costi del lavoro si riversano) anziché dai terzi responsabili dei sinistri.

estensione al datore di lavoro violazione della regola della parità di trattamento di posizioni uguali. L'assicurazione contro i danni fa della impresa, che la stipula, il garante in via sussidiaria del danneggiato assicurato, e tale funzione spiega la surrogazione dell'assicuratore, che ha corrisposto l'indennità, nei limiti quantitativi di questa, nei diritti dell'assicurato danneggiato e, nel contempo, il dovere, che su quest'ultimo grava, di non arrecare pregiudizio al diritto di surrogazione che all'assicuratore compete.

L'art. 2110 non consente di ravvisare nel datore di lavoro, che continui a corrispondere la retribuzione al lavoratore infortunato per cause non professionali, una sorta di garante in via sussidiaria del lavoratore stesso perché la causa di tali attribuzioni patrimoniali è pur sempre il rapporto di lavoro, che è sospeso e non risolto. Del che somministra sicura conferma l'ultimo comma dell'art. 2110, il quale ammonisce che il periodo di assenza dal lavoro per infortunio, malattia, gravidanza o puerperio, deve essere computato nell'anzianità di servizio.

Che infine il primo comma dell'art. 2110 avverta che la retribuzione non sia dovuta per i tempi di assenza del prestatore di lavoro le quante volte la legge stabilisce forme equivalenti di previdenza e di assistenza, non giova ad istituire tra queste e l'obbligo del datore di lavoro quella identità di natura giuridica in difetto della quale non è lecito ipotizzare parità di posizioni tra datore di lavoro e assicuratore contro i danni; il che è, tra l'altro, evidenziato, sul piano esegetico, dall'aggettivo: « equivalenti », prudentemente adoperato dal legislatore, e dal già menzionato ultimo comma dell'art. 2110.

Per riassumere e concludere: se il datore di lavoro, che — lo si ripete — è privo dello *status* d'impresa di assicurazioni, corrisponde la retribuzione al lavoratore infortunato perché ne è astretto dal contratto di lavoro liberamente voluto e sospeso ma non sciolto, logica, ad un tempo economica e giuridica, vuole che non possa indossare anche la veste del garante in via sussidiaria del lavoratore stesso, in difetto della quale la identità di posizione tra datore di lavoro e assicuratore contro i danni non sussiste, e il sospetto d'incostituzionalità dell'art. 1916 per mancata previsione dell'ipotesi del datore di lavoro, che osserva l'articolo 2110, non può non giudicarsi infondato. — (*Omissis*).

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 1° febbraio 1979, nella causa 121/78 - *Pres. Kutscher, Avv. Gen. Reischl* - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pretore di Cecina nella causa Bardi (avv. E. Cappelli) c. Azienda Agricola Paradiso - Interv.: Governo italiano (avv. Stato Favara) e Commissione delle Comunità europee (ag. Berardis).

Comunità europee - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine - Importazioni agevolate - Condizioni - Categorie di produttori - Specificazione - Competenza degli Stati membri.

(Regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, mod. con reg. 14 febbraio 1977, n. 425, artt. 13, 27; regolamenti della Commissione 22 dicembre 1977, n. 2902, art. 1, e 18 marzo 1977, n. 585; l. 9 maggio 1975, n. 153, artt. 11, 12).

Comunità europee - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine - Importazioni agevolate - Condizioni - Categorie di produttori - Specificazione - Realizzazione degli obiettivi comunitari.

(Regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, mod. con reg. 14 febbraio 1977, n. 425, artt. 13, 27; regolamenti della Commissione 22 dicembre 1977, n. 2902, art. 1, e 18 marzo 1977, n. 585; direttiva del Consiglio 17 aprile 1972, n. 159; l. 9 maggio 1975, n. 153, articoli 11, 12).

In forza del regolamento della Commissione 22 dicembre 1977, n. 2902, « che fissa per il primo trimestre 1978 il quantitativo di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali », gli Stati membri, ed in particolare la Repubblica italiana, erano autorizzati a specificare le categorie di produttori agricoli ammesse a fruire del contingente d'importazione di giovani bovini maschi in sospensione parziale o totale del prelievo, nell'ambito di una politica intesa al miglioramento delle strutture di allevamento e della produzione di carni bovine (1).

Il fatto di riservare tale vantaggio ad imprenditori che esercitano l'attività agricola a titolo principale è conforme agli obblighi derivanti, per gli Stati membri, dalla direttiva del Consiglio 17 aprile 1972, n. 72/159, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (2).

(1-2) Della possibilità di misure di politica commerciale comune finalizzate ad obiettivi di politica delle strutture agrarie.

1. - L'art. 13 del regolamento C.E.E. n. 805/68 del Consiglio, come sostituito dal regolamento C.E.E. n. 425/77 del Consiglio (in *G.U.C.E.*, 5 marzo 1977, L. 61)

(*Omissis*). — 1. - Con ordinanza 13 maggio 1978, pervenuta in cancelleria il 27 dello stesso mese, il pretore di Cecina ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato C.E.E., due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione del regolamento della Commissione 22 dicembre 1977, n. 2902, «che fissa per il primo trimestre 1978 il quantitativo di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali» (G.U. n. legge 338, pag. 12), con riguardo sia all'art. 13 del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, «relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine», nella versione risultante dal regolamento del Consiglio 14 febbraio 1977, n. 425 (G.U. n. L. 61, pag. 61), nonché al regolamento della Commissione 18 marzo 1977, n. 585, «relativo al regime dei titoli d'importazione e d'esportazione» vigente nello stesso settore, sia alle direttive del Consiglio 17 aprile 1972 concernenti vari problemi di carattere strutturale in materia di agricoltura e, in particolare, alla direttiva n. 72/159, «relativa all'ammordamento delle aziende agricole» (G.U. n. L. 96, pag. 11).

2. - Dal fascicolo risulta che l'attore nella causa principale, Giuseppe Bardi, il quale gestisce un'azienda agricola situata nel territorio del co-

ha previsto la possibilità di una sospensione totale o parziale del prelievo applicabile alla importazione di giovani bovini maschi. In attuazione di detta disposizione, con regolamento C.E.E. n. 2902/77 della Commissione (in G.U.C.E., 28 dicembre 1977, L. 338), poi modificato con regolamento C.E.E. n. 345/78 della Commissione (in G.U.C.E., 21 febbraio 1978, L. 49), sono state previste riduzioni del prelievo per 80.000 (50.000 più 30.000) capi giovani bovini maschi «di cui almeno 72.000 (45.000 più 27.000) capi devono essere importati e ingrassati in Italia».

I menzionati regolamenti C.E.E. n. 2902/77 e n. 345/78 hanno inoltre stabilito che «nell'ambito del quantitativo riservato all'Italia, i titoli d'importazione possono essere rilasciati direttamente ai produttori agricoli o alle loro organizzazioni professionali, entro un limite massimo di 48.000 (30.000 più 18.000) capi»; «a tal fine... detto Stato membro specifica le categorie dei richiedenti».

In sostanza, la normativa comunitaria ha — essa stessa «direttamente» — ripartito il contingente assegnato all'Italia in due parti: una parte riservabile ai «produttori agricoli» e «loro organizzazioni professionali», ed una parte (non inferiore ad un terzo) non riservabile a tali «categorie».

Le norme comunitarie in esame hanno, quindi, usato uno strumento di politica commerciale con i paesi terzi (l'importazione a regime agevolato), non per regolare il commercio della Comunità con i paesi terzi o il commercio all'interno della Comunità, quanto per influire positivamente sulla economia di alcune aziende agricole comunitarie (e tra queste, con maggior misura, delle aziende agricole italiane dedite all'allevamento).

Di qui la necessità di procedere alla interpretazione ed applicazione di tali norme comunitarie considerando: a) che esse concernono non il momento della importazione, ma i momenti successivi della destinazione e della ulteriore lavorazione (nella specie, trattasi di ingrasso); b) che esse, nella sostanza, sono norme di incentivazione dell'attività di allevamento del bestiame bovino all'in-

mune di Cecina (provincia di Livorno), concludeva, il 20 febbraio 1978, con la società in accomandita semplice Azienda Agricola Paradiso (in prosieguo designata come l'«Azienda»), operante nel settore dell'allevamento dei bovini e i cui fondi si trovano nel territorio del comune di Donoratico (provincia di Livorno), un contratto avente ad oggetto la fornitura, a detta società, di 40 quintali di granoturco per l'alimentazione zootecnica;

3. - il contratto contiene una clausola secondo cui l'ordine «sarà considerato annullato qualora non sia possibile (all'Azienda contraente) ottenere la licenza d'importazione di n. 100 vitelli da paesi terzi ai sensi dei vigenti regolamenti C.E.E.»;

(*Omissis*). — 6. - dagli argomenti svolti dinanzi al Pretore e dalle informazioni fornite alla Corte risulta che i vitelli che l'Azienda avrebbe voluto acquistare, e per l'ingrasso dei quali essa aveva ordinato al Bardi 40 quintali di granoturco, avrebbero dovuto essere importati nell'ambito di un contingente a prelievo ridotto, connesso all'Italia dal regolamento numero 2902/77;

7. - non sembra che l'Azienda abbia presentato, a tal fine, alcuna domanda alle autorità competenti; essa si sarebbe invece considerata, a priori, esclusa dal novero dei beneficiari di detto contingente d'importa-

terno della Comunità; e c) che — per di più — il regolamento n. 2902/77 opera un intervento di politica regionale a favore di un'area geografica caratterizzata da condizioni naturali ed ambientali meno favorevoli ai grandi allevamenti.

Ciò comporta, tra l'altro, la impossibilità di invocare il principio di non discriminazione tra operatori economici e in particolare tra operatori che agiscono nella fase della commercializzazione dei prodotti agricoli, non essendo in discussione il commercio tra gli Stati membri della Comunità, ma un intervento attinente alla produzione agricola di carni bovine e di riflesso operante sulle strutture produttive. Certamente, ogni incentivazione è necessariamente selettiva, e quindi deroga alla parità di trattamento; ma non può essere configurata una efficace politica delle produzioni agricole che faccia a meno degli strumenti di incentivazione.

Il Ministero italiano per il Commercio estero, con circolare 28 febbraio 1978, in attuazione della descritta normativa comunitaria ha, tra l'altro, stabilito che «produttori agricoli» beneficiari della quota riservata sono gli imprenditori agricoli «a titolo principale», nozione questa recepita — com'è noto — dalla normativa comunitaria (direttive C.E.E. 72/160 e 72/161, cui è stata data applicazione con la legge 9 maggio 1975, n. 153). Ciò in aderenza al quinto «considerando» del citato regolamento C.E.E. n. 2902/77, ove si legge che «la riduzione parziale del prelievo è destinata, in particolare, a favorire il miglioramento delle strutture di allevamento e di produzione di carni bovine in Italia», e che a tal fine è opportuno che i produttori possano accedere, senza passare per intermediari, al regime di importazione a prelievo ridotto.

Per inciso, giova rammentare che le strutture agrarie sono esplicitamente menzionate dall'art. 39 n. 1 lettera a) del trattato C.E.E., ove si parla di «strut-

zione, in ragione della circolare 28 febbraio 1978, n. I/170332, del Ministero del commercio estero;

8. - in effetti, in forza della suddetta circolare, il vantaggio dell'importazione a prelievo ridotto è stato riservato ai produttori agricoli che soddisfano le condizioni poste dall'art. 12, 1° comma, della legge 9 maggio 1975, n. 153, per l'attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee relative alla riforma dell'agricoltura (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, 1975, pag. 3298);

9. - il rinvio fatto dalla circolare a tale disposizione legislativa avrebbe l'effetto di riservare la possibilità di fruire del contingente d'importazione di cui trattasi a coloro che dedicano personalmente la maggior parte del proprio tempo di lavoro all'agricoltura, condizione che non potrebbe essere soddisfatta nel caso dell'Azienda, dal momento che questa ha la forma giuridica di società;

(*Omissis*). — 14. - al fine di chiarire questo dubbio, il Pretore ha sottoposto alla Corte due questioni del seguente tenore:

« 1) Se, nel quadro dello speciale regime d'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, previsto dall'art. 13 del regolamento C.E.E. n. 805/68, e disciplinato da ultimo dai regolamenti C.E.E. nu-

tura sociale dell'agricoltura » e di « disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole ».

Al trattato è seguita una serie di atti normativi emanati dal 1959 ad oggi. Tra questi il regolamento del Consiglio C.E.E. del 5 febbraio 1964, n. 17, istitutivo delle Sezioni « orientamento » e « garanzia » del F.E.O.G.A., regolamento che, definendo, negli articoli 11 e 12, la competenza della Sezione « orientamento » del Fondo, ha apportato un'importante precisazione sulla nozione di strutture agrarie.

Gli articoli 11 e 12 del citato regolamento precisano che le azioni della Sezione orientamento riguardano:

a) l'adattamento ed il miglioramento delle condizioni di produzione della agricoltura (art. 11), intesi come promozione, mediante azioni operanti all'interno delle imprese agricole o nell'ambito di più imprese o al di fuori di queste, della combinazione efficace dei fattori di produzione in agricoltura, allo scopo di rendere possibile il loro impiego ottimale nel quadro dell'economia generale (art. 12);

b) l'adattamento e l'orientamento della produzione agricola (art. 11) intesi come adattamento quantitativo della produzione alle possibilità di collocamento e miglioramento quantitativo dei prodotti (art. 12);

c) l'adattamento e il miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli (art. 11), intesi con riguardo all'attrezzatura per la commercializzazione all'interno delle imprese agricole o nell'ambito di più imprese o al di fuori di queste, nei settori dell'ammasso e della conservazione, della valorizzazione dei prodotti agricoli, dei circuiti di commercializzazione e della conoscenza dei dati relativi alla formazione dei prezzi nei mercati dei prodotti agricoli (art. 12);

meri 585/77 e 2902/77, le autorità nazionali possono completare, ed integrare a loro discrezione le condizioni di ammissione, in particolare riservando il rilascio dei titoli di importazione a determinate categorie di soggetti unilateralmente individuati all'interno dei produttori agricoli; o se invece le succitate disposizioni comunitarie riconoscano a tutte le persone fisiche e giuridiche, titolari di imprese agricole, in specie a quelle che esercitano l'attività di allevamento, il diritto di presentare in ogni caso domanda di titolo di importazione, senza che ad esso possa essere opposto alcun potere discrezionale da parte delle autorità nazionali degli Stati membri.

2) Se, nell'ipotesi che sia concesso agli Stati membri di introdurre ulteriori più restrittive condizioni di ammissione nell'ambito della categoria dei produttori agricoli, l'individuazione dei soggetti beneficiari da parte delle autorità nazionali possa essere fatta rinviando ai requisiti dalle stesse richiesti in sede di attuazione delle direttive comunitarie di ammodernamento delle strutture agricole (direttive 72/159, 160, 161 C.E.E.), in vista cioè di un tipo di intervento pubblico del tutto autonomo e indipendente, per strumenti e finalità, da quelli relativi alla commercializzazione dei singoli prodotti agricoli; requisiti comunque privi di qualsiasi riferimento all'effettivo esercizio dell'attività di allevamento

d) lo sviluppo delle possibilità di collocamento dei prodotti agricoli (art. 11), con riguardo alle azioni comunitarie per l'aumento del consumo di taluni prodotti agricoli nel quadro della politica agricola comune (art. 12).

Va aggiunto che il cosiddetto *Comitato permanente delle strutture agrarie* ha distinto tra strutture interne e strutture esterne all'azienda agricola.

Le strutture interne sarebbero determinate dai seguenti connotati: *a) produzione*: impiego, elementi naturali, modi di conduzione, superficie, frazionamento, drenaggio, irrigazione, utilizzazione del suolo, allevamento, speculazione fondiaria, localizzazione dei fabbricati, adduzione di acqua potabile, scolo di acque usate, dotazione dell'impresa, meccanizzazione, legami contrattuali relativi alla produzione, ivi compresa l'integrazione verticale, e così via; *b) commercializzazione*: impianti di trasformazione e imballaggio dei prodotti agricoli, forme di commercializzazione, impianti di stoccaggio interni all'impresa, integrazione verticale.

Le strutture esterne risulterebbero invece dai seguenti dati: *a) produzione*: situazione fondiaria, edilizia rurale, rete idraulica (drenaggio e irrigazione), forme di cooperazione a carattere economico, diverse forme di associazione fra imprese e di collaborazione fra imprenditori, utilizzazione in comune di macchinari agricoli, integrazione verticale e integrazione orizzontale; *b) commercializzazione*: impianti privati, collettivi o cooperativi per lo stoccaggio, la trasformazione e l'imballaggio dei prodotti agricoli, forme di commercializzazione; *c) servizi a carattere agricolo*: insegnamento e formazione professionale degli operatori agricoli, credito agrario, centri di ricerca agronomica, centri per servizi a carattere agricolo.

e tali da escludere senza giustificazione numerosissime imprese di allevamento, tra cui tutte quelle a struttura societaria ».

15. - A norma dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 805/68, come modificato dal regolamento n. 425/77, il prelievo da applicare all'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso può essere totalmente o parzialmente sospeso, alle condizioni stabilite nello stesso articolo, tenuto conto della situazione di approvvigionamento del mercato e del prevedibile andamento dei prezzi;

16. - secondo il n. 2 dello stesso articolo, il Consiglio stabilisce ogni anno un bilancio preventivo dei giovani bovini maschi che possono essere importati in base al regime di favore stabilito dal precedente n. 1;

17. - infine, il n. 4 dello stesso articolo dispone che le modalità d'applicazione del regime in questione vengono determinate secondo la procedura di cui all'art. 27 dello stesso regolamento, vale a dire dalla Commissione, che decide nell'ambito del procedimento « del Comitato di gestione »;

18. - per il periodo considerato, le modalità del regime di favore di cui trattasi sono state precisate dal regolamento della Commissione n. 2902/77, nel senso di una riduzione del prelievo pari al 50%;

19. - secondo il 5° punto del preambolo di questo regolamento, la riduzione del prelievo è destinata, in particolare, « a favorire il miglio-

La Corte di giustizia ha ritenuto la compatibilità del menzionato provvedimento del Ministero italiano per il commercio estero con la normativa comunitaria. E del resto, nella sentenza 28 febbraio 1978 (in causa 85/77, *Racc.*, 527), era stato affermato non essere possibile ricavare dal Trattato CEE e dal diritto comunitario derivato una definizione generale ed uniforme di « azienda » agricola; e analogamente, nella sentenza 13 giugno 1978 (in causa 139/77, *Racc.*, 1317), si rilevava non essere la nozione di agricoltura delimitata in modo preciso dal Trattato e pertanto dover essa venire precisata nell'ambito del diritto derivato, tenendo presenti, ai fini dell'interpretazione, gli scopi della normativa e il suo sistema.

Ancora più significativo è, tuttavia, il riconoscimento — desumibile dalla sentenza in rassegna — della possibilità di utilizzare misure di politica commerciale per il raggiungimento di obiettivi di politica delle strutture agricole. Riconoscimento di notevole importanza in termini di politica economica, e di ancor maggiore rilievo sul piano giuridico, dal momento che esso implica l'affermazione che le competenze devolute alle Comunità nei settori della politica commerciale, della politica agricola e della politica regionale non debbono necessariamente conservare carattere — appunto — « settoriale », ma possono saldarsi tra loro e dar vita ad una politica economica coordinata e, per così dire, « generale ».

Per cogliere l'importanza del riconoscimento *de quo*, giova riferire quanto in proposito sostenuto nella memoria per il sig. Bardi. « È certo che la disciplina del regime di importazione in nessun modo contiene qualunque intento di porsi nella scia delle direttive per la riforma delle strutture. Queste rispondono alle esigenze della riforma dell'agricoltura, sono misure di lungo periodo, mirano

ramento delle strutture di allevamento e di produzione di carni bovine in Italia »;

20. - allo stesso punto del preambolo si considera inoltre che tale obiettivo può essere conseguito « riservando in via prioritaria ai produttori agricoli o alle loro organizzazioni professionali » il rilascio delle licenze che danno diritto a fruire dello speciale regime d'importazione di cui trattasi;

21. - ai sensi dell'art. 1, n. 1, del regolamento in questione, il contingente d'importazione veniva fissato in un quantitativo massimo di 50.000 capi di giovani bovini maschi, di cui almeno 45.000 capi dovevano essere importati e ingrassati in Italia;

22. - al n. 5 dello stesso articolo, si precisa che, nell'ambito del quantitativo riservato all'Italia, le licenze d'importazione possono essere rilasciate direttamente ai produttori agricoli o alle loro organizzazioni professionali, entro un limite massimo di 30.000 capi, e che, a tal fine, « detto Stato membro specifica le categorie dei richiedenti »;

23. - dal complesso di questi testi si desume che il regime d'importazione a prelievo ridotto era destinato, in via prioritaria, nel periodo

ad incidere sugli elementi di fondo dell'economia agraria; in una parola, rappresentano il « volet » strutturale della politica agricola comune e seppure si è tentato di armonizzarle con le misure della politica di mercato e dei prezzi, da queste profondamente differiscono per fini, strumenti, ed area di intervento. Gli scopi e la tecnica dei regolamenti relativi al regime degli scambi degli animali e carni bovine hanno riguardo invece a specifiche situazioni di mercato... ».

2. - La Corte di giustizia ha invece accuratamente evitato di prendere posizione sul punto, pur ampiamente trattato e nelle « osservazioni » per il Governo italiano e nelle « conclusioni » dell'avvocato generale Reischl, se gli Stati membri, anche in settori sottoposti ad una organizzazione comune dei mercati molto dettagliata, abbiano soltanto competenze puramente organizzative ed esecutive, o invece possono disporre anche di un certo margine di discrezionalità nel campo del diritto sostanziale.

In particolare, nelle « conclusioni » menzionate, accettata la premessa « che la normativa comunitaria non sia sufficientemente precisa e che, pertanto, la categoria dei destinatari vada delimitata tenendo conto delle finalità della normativa stessa », era stato rilevato quanto segue: « Nella giurisprudenza è riconoscibile la tendenza a non ritenere, in linea di principio, illegittimi gli interventi degli Stati membri in settori disciplinati da organizzazioni di mercato che, in parte, sono molto complesse, anche qualora detti interventi esulino dal campo delle attività puramente organizzative ed unicamente esecutive. Il problema decisivo, in proposito, è piuttosto quello dell'eventuale incompatibilità con le finalità della normativa comunitaria e della possibilità che venga posto in pericolo il funzionamento di quest'ultima. In tale contesto, si può fare riferimento, come ha fatto la Commissione, alle sentenze 22 gennaio 1976 (in causa 60/75, *Racc.* 1976, 45), 26 febbraio 1976 (in causa 65/75, *Racc.*, 291), 14 luglio 1976 (nelle cause riunite 3, 4 e 6/76, *Racc.*, 1279) e 2 febbraio 1977 (in causa 50/76, *Racc.*, 137). E... nella sentenza 12 dicembre 1973 (in causa 131/73, *Racc.*, 1555),

considerato, a consentire all'Italia di migliorare le strutture dell'allevamento e della produzione di carni bovine, e che, a tale scopo, detto Stato membro veniva espressamente autorizzato a specificare le categorie di produttori ammessi a beneficiare del provvedimento;

24. - risulta, quindi, che le autorità italiane avevano la facoltà di riservare il vantaggio della partecipazione a detto contingente d'importazione alle imprese agricole di cui esse intendevano favorire lo sviluppo ai sensi della legge 9 maggio 1975, intesa a realizzare, in Italia, gli obiettivi stabiliti dalle direttive comunitarie del 17 aprile 1972 riguardanti la riforma delle strutture agricole;

25. - in particolare, va fatto riferimento a quanto disposto dagli artt. 1, 2 e 3 della direttiva n. 72/159, dai quali risulta che gli Stati membri si sono impegnati ad istituire un regime selettivo di incoraggiamento delle aziende agricole, dando la preferenza, per l'appunto, a quelle il cui titolare esercita l'attività d'imprenditore agricolo a titolo principale;

non solo è stato affermato, con riferimento alla gestione di un contingente doganale comunitario per la carne bovina congelata, che le istituzioni comunitarie possono decidere della destinazione economica della carne importata, ma è stato altresì ritenuto che esse possono anche consentire agli Stati membri di servirsi della loro quota di contingente in conformità ai propri interessi. Nel caso in cui quest'ultima ipotesi non si verifici, agli Stati membri è vietato solamente imporre, per l'utilizzazione della carne, condizioni le quali mirino al raggiungimento di scopi politico-economici non contemplati dalle norme adottate in sede comunitaria».

Va aggiunto che nella sentenza 13 giugno 1978 (in causa 139/77) la Corte si era occupata di una restrizione imposta da uno Stato membro alla nozione di « produttore agricolo » utilizzata da un regolamento comunitario e, riconoscendo che nel caso di cui si occupava esisteva la facoltà dello Stato membro di determinare e precisare tale nozione, aveva tuttavia precisato che l'autorizzazione era valida « entro i limiti imposti dal diritto comunitario ed in particolare dallo stesso regolamento ».

D'altro canto, per il Governo italiano era stato osservato doversi riconoscere agli Stati membri un ambito di competenza particolarmente ampio nella formulazione della politica delle strutture agricole. Osservazione questa ripresa nelle « conclusioni » dell'avvocato generale Reischl, ove si legge: « Quanto alle esigenze di politica strutturale, gli Stati membri hanno naturalmente conoscenze più precise di quelle che può avere il legislatore comunitario; si può dire che, nei settori in cui si tratta di influire sulle strutture, alla Comunità manca, per forza di cose, la possibilità di procedere alla necessaria precisazione, cosicché si fa uso di preferenza dello strumento della direttiva, il quale determina imperativamente soltanto lo scopo, mentre lascia agli Stati membri la scelta dei mezzi e dei metodi ».

La Corte di giustizia ha preferito — e comprensibilmente — eludere la problematica prospettata, e parlare (punto 23 della motivazione) di « espressa autorizzazione » data all'Italia per la specificazione delle categorie dei produttori ammessi al beneficio dell'importazione a prelievo ridotto.

26: - questo impegno ha trovato riscontro negli artt. 11 e 12 della legge italiana 9 maggio 1975, n. 153, ai quali viene fatto riferimento nella circolare 28 febbraio 1978;

27. - le questioni formulate dal giudice a quo vanno quindi risolte nel senso che, in forza del regolamento della Commissione 22 dicembre 1977, n. 2902, gli Stati membri, ed in particolare la Repubblica italiana, erano autorizzati a specificare le categorie di produttori agricoli ammesse a fruire del contingente d'importazione di giovani bovini maschi in sospensione parziale o totale del prelievo, nell'ambito di una politica intesa al miglioramento delle strutture di allevamento e della produzione di carni bovine, e che il fatto di riservare tale vantaggio ad imprenditori che esercitano l'attività agricola a titolo principale è conforme agli obblighi derivanti, per gli Stati membri, dalla direttiva del Consiglio 17 aprile 1972, n. 72/159, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole. — (*Omissis*).

Va di contro sottolineato come la Corte di giustizia non si sia sottratta ad una affermazione di notevole importanza politica, laddove (ai punti 25 e 26 della motivazione) ha dato atto della coerenza degli artt. 11 e 12 della legge italiana 9 maggio 1975, n. 153, alle indicazioni contenute nella direttiva C.E.E. n. 72/159. Affermazione questa tanto più significativa se si considera che essa costituisce risposta — sia pur velata — a quanto argomentato per il Governo italiano in sede di discussione orale. In proposito, si era infatti osservato: « Avverto il dovere di segnalare che la linea difensiva adottata dal sig. Bardi in realtà ha un obiettivo molto ambizioso, che supera i limiti naturali della presente controversia. Si vuole infatti provocare una valutazione di codesta Corte di giustizia sulla politica perseguita dal Parlamento italiano non solo in tema di strutture agricole ma addirittura in tema di regime della proprietà fondiaria: questo è il reale significato delle critiche mosse alla legge 9 maggio 1975, n. 153, con la quale è stata data attuazione alle direttive comunitarie 72/159, 72/160 e 72/161.

Il Parlamento italiano, con la legge predetta ed in conformità con le direttive comunitarie, ha consapevolmente voluto distinguere e avvantaggiare le aziende agricole direttamente gestite da imprenditori a titolo principale, ossia da imprenditori che ad esse dedichino la parte prevalente del loro tempo e da esse ritraggano la parte prevalente del loro reddito; e quindi ha voluto dare minore incoraggiamento alle aziende agricole gestite da soggetti che con la terra hanno un rapporto eventualmente solo marginale o solo speculativo, in altre parole gestite da non agricoltori.

E questa una scelta politica precisa, che il Parlamento italiano ha espresso per considerazioni di politica generale (e cioè di politica non solo economica ma anche sociale), nell'ambito delle responsabilità — responsabilità che è noto quanto siano pesanti — rimaste agli Stati membri. La circolare ministeriale 28 febbraio 1978 è coerente alla scelta fatta dal Parlamento italiano, allorché « specifica le categorie » dei produttori agricoli ammessi al regime speciale di importazioni mediante un rinvio automatico all'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 ».

FRANCO FAVARA

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 16 maggio 1979, nella causa 236/78 - *Pres. Mertens de Wilmars - Avv. Gen. Warner* - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail di Mons nella causa Fonds National de retraites des ouvriers mineurs (avv. Yanick) c. Mura (avv. Rossini) - Interv. Governo italiano (ag. Maresca, avv. Stato Fiumara) e Commissione delle Comunità Europee (ag. Jonczy).

Comunità europee - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni previdenziali - Diritto spettante in forza della sola legislazione nazionale - Norme anticumulo nazionali - Applicabilità - Regime comunitario più favorevole - Applicabilità.

(Regolamento C.E.E. del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, art. 46).

Qualora l'art. 46 del regolamento n. 1408/71 sia più favorevole al lavoratore della sola legislazione nazionale a norma della quale egli riscuote la pensione, detto articolo va applicato integralmente (1).

(*Omissis*). — IN DIRITTO. 1. - Con sentenza 13 ottobre 1978, pervenuta in cancelleria il 27 dello stesso mese, la Cour du travail di Mons, in forza dell'art. 177 del Trattato C.E.E., ha sottoposto a questa Corte una questione pregiudiziale concernente l'interpretazione dell'art. 46, n. 1 e n. 2, del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (G.U. n. L. 149, pag. 2).

(1) Con la sentenza in rassegna la Corte di Giustizia ha chiarito la portata delle sue precedenti pronunzie, con le quali aveva statuito che qualora il lavoratore percepisca la prestazione in forza delle sole leggi nazionali il regolamento n. 1408/71 non osta a che queste vengano interamente applicate nei suoi confronti, ivi comprese le norme anticumulo nazionali, salva però l'applicazione delle norme comunitarie sul cumulo e la ripartizione prorata più favorevoli (sentenze 13 ottobre 1977, nelle cause 22/77, Mura, e 37/77, Greco, in questa *Rassegna*, 1977, I, 781, con note, e 14 marzo 1978, nelle cause 98/77, Schaap, e 105/77, Kersjes, *ibidem*, 1978, I, 188): poiché in queste precedenti pronunzie era stato richiamato solo il n. 1 dell'art. 46 del regolamento, era sorto il dubbio sull'applicabilità della lett. c) del n. 2 dell'art. 46 non richiamata nel n. 1. La Corte ha precisato che le norme comunitarie vanno applicate integralmente. Queste conclusioni erano state assunte anche nella memoria di intervento del Governo italiano, che qui di seguito si riporta:

Prestazioni previdenziali in favore dei lavoratori migranti - Norme nazionali e regime comunitario più favorevole.

Con la sentenza 21 ottobre 1975, nella causa 24/75, Petroni, — le cui statuizioni sono state ribadite con le successive sentenze 3 febbraio 1977, nella causa 62/76, Strehl, e 13 ottobre 1977, nella causa 112/76, Manzoni —, la Corte di giu-

2. - Questa questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia vertente sulla liquidazione, da parte dell'istituto previdenziale belga competente, della pensione di invalidità dell'appellato nella causa principale, cittadino italiano, che ha lavorato come minatore in Francia dal 1958 al 1962 e, quindi, in Belgio, dal 1962 al 1973, anno in cui è divenuto invalido.

3. - Questo lavoratore possedeva il requisito stabilito in Belgio dalla legge nazionale per poter fruire della pensione di invalidità secondo il regime concernente i lavoratori dell'industria estrattiva; egli, cioè, aveva maturato il periodo minimo di dieci anni di servizio in questo settore. Per contro, si era dovuto fare ricorso, per permettergli di fruire della pensione in Francia, all'art. 45 del regolamento n. 1408/71, e, per la determinazione dell'importo di questa prestazione, si erano cumulati i periodi effettivamente maturati nei due Stati membri e la prestazione spettantegli in Francia è stata liquidata prorata. L'istituto previdenziale belga competente, Fonds National de Retraite des Ouvriers Mineurs (F.N.R.O.M.), applicando le norme nazionali anticumulo e l'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71, sottraeva dalla pensione belga di invalidità l'importo della quota francese e chiedeva all'interessato il rimborso dell'indebito.

4. - Nel corso della stessa causa principale, la Cour du travail di Mons chiedeva a questa Corte, con sentenza 21 gennaio 1977, di pronun-

stizia ha dichiarato che l'art. 46 n. 3 del regolamento n. 1408/71 è incompatibile con l'art. 51 del trattato nella parte in cui impone una limitazione del cumulo di due prestazioni spettanti in Stati membri diversi mediante decurtazione dello importo di una prestazione spettante in forza della sola legislazione nazionale.

Presentatosi il problema della applicabilità di norme anticumulo nazionali, la Corte, con la sentenza 13 ottobre 1977, nella causa 22/77, Mura (e con quella identica, coeva, nella causa 37/77, Greco, ha deciso che « qualora il lavoratore percepisca la pensione in forza delle sole leggi nazionali, il regolamento n. 1408/71 non osta a che queste vengano interamente applicate nei suoi confronti, ivi comprese le norme anticumulo nazionali, restando inteso che se dette leggi nazionali si rivelano meno favorevoli del regime del cumulo e della ripartizione prorata, a norma dell'art. 46, n. 1, del regolamento n. 1408/71, va applicato quest'ultimo ».

Nella motivazione la Corte ha precisato, per quanto riguarda la seconda parte della statuizione suddetta, che « si desume, tuttavia, dall'art. 46 n. 1, che, ove l'applicazione delle sole disposizioni nazionali per la sussistenza e il calcolo del diritto sia meno vantaggiosa per il lavoratore che non l'applicazione dei principi del cumulo e della ripartizione prorata, vanno applicati questi ultimi ».

La situazione è stata confermata dalla Corte nelle due sentenze, entrambe datate 14 marzo 1978, nelle cause 98/77, Schaap, e 105/77, Kersjes, nella motivazione delle quali è stato precisato che « ne consegue che, ove le disposizioni del regolamento n. 1408/71 si rivelino più favorevoli al lavoratore della legislazione nazionale, vanno applicate quelle ».

Da queste pronunzie si evince che:

1) in mancanza di un sistema di previdenza sociale comune, le norme comunitarie vanno intese nel senso che esse garantiscono, attraverso un mero

ziarsi in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 177 del Trattato, sulla questione se l'art. 12 del regolamento n. 1408/71, che autorizza il cumulo delle prestazioni, debba prevalere sulle norme interne anticumulo nel caso in cui le norme comunitarie abbiano il risultato di favorire il lavoratore migrante rispetto a quello che non si sposta per motivi di lavoro.

5. - Nella sentenza 13 ottobre 1977 (causa 22/77, *Racc.* 1977, pag. 1699), questa Corte ha risolto la questione come segue:

« Qualora il lavoratore percepisca la pensione in forza delle sole leggi nazionali, il regolamento n. 1408/71 non osta a che queste vengano interamente applicate nei suoi confronti, ivi comprese le norme anticumulo nazionali, restando inteso che se dette leggi nazionali si rivelano meno favorevoli del regime del cumulo e della ripartizione prorata, a norma dell'art. 46, n. 1, del regolamento n. 1408/71 va applicato quest'ultimo ».

6. - La Cour du travail di Mons, condividendo i dubbi sull'interpretazione dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71 formulati dal F.N.R.O.M., ha adito una seconda volta questa Corte, sottoponendole la seguente questione:

« ...se l'art. 46, n. 1, secondo comma, escluda l'applicazione della lett. c) dell'art. 46, n. 2; la soluzione di tale questione s'impone tanto più

coordinamento dei diversi sistemi nazionali, con il cumulo dei periodi assicurativi, che una persona, la quale abbia lavorato successivamente o alternativamente in più Stati membri, non venga a causa di ciò privata delle prestazioni previdenziali che le spetterebbero se avesse sempre lavorato nel medesimo Stato (venendo così a eliminare un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori), ma non vanno intese nel senso che possono anche portare alla riduzione o alla eliminazione di prestazioni previdenziali già dovute al lavoratore in base alle leggi dei singoli Stati senza alcun riferimento alla normativa comunitaria e al cumulo da esse disposto; le norme comunitarie, cioè, possono imporre ai lavoratori limitazioni solo come contropartita dei vantaggi loro attribuiti dai regolamenti comunitari (arg. anche dalle sentenze della Corte 15 luglio 1964, nella causa 100/63, Van der Veen, *Racc.* 1964, 1091; 13 luglio 1966, nella causa 4/66, Hagen Beek, *Racc.* 1966, 579; 5 luglio 1967, nelle cause 1/67, Ciechelski, *Racc.* 1967, 211;... 2/67, De Moor, *Racc.* 1967, 211;... 9/67, Colditz, *Racc.* 1967, 269; 12 dicembre 1967, nella causa 11/67, Couture, *Racc.* 1967, 445; 13 dicembre 1967, nella causa 12/67, Guissart, *Racc.* 1967, 501; 10 dicembre 1969, nella causa 34/69, Duffy, *Racc.* 1969, 597; 10 novembre 1971, nelle cause 26/71, Gross, *Racc.* 1971, 871; 27/71, Keller, *Racc.* 1971, 885;... 28/71, Höhn, *Racc.* 1971, 893; 6 dicembre 1973, nella causa 140/73, Mancuso, *Racc.* 1973, 1449; 28 maggio 1974, nella causa 191/73, Niemann, *Racc.* 1974, 571; 25 novembre 1975, nella causa 50/75, Massonet, *Racc.* 1975, 1473);

2) per effetto della mancanza di un regime comune di previdenza sociale, la normativa comunitaria non ha sostituito quella nazionale, la quale si applica nella sua intierezza, sia per la parte in cui concede una prestazione autonoma, sia per la parte in cui la riduce (norme anticumulo);

3) la normativa comunitaria garantisce, però, in ogni caso, al lavoratore il trattamento più favorevole fra quello risultante dall'applicazione integrale

che nella sentenza 14 marzo 1978, Schaap, causa 98/77, la Corte di giustizia delle Comunità Europee si riferisce, nel dispositivo, ma non nella motivazione, all'art. 46 nel suo complesso ».

7. - Per risolvere questa questione, bisogna esaminare innanzitutto le norme del regolamento n. 1408/71.

8. - L'art. 46 del regolamento contiene le norme che si applicano per la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia nel caso dei lavoratori che siano stati soggetti alla legislazione di due o più Stati membri. In forza dell'art. 40, n. 1, l'art. 46 si applica per analogia alla liquidazione delle prestazioni di invalidità nel caso dei lavoratori che siano stati soggetti successivamente o alternativamente alla legislazione di due o più Stati membri, di cui almeno una non stabilisce che l'importo delle prestazioni è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione, o di residenza.

9. - Secondo l'art. 46, l'« importo teorico » della prestazione viene calcolato dall'istituto previdenziale di ciascuno degli Stati membri alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto. L'importo teorico è l'importo cui il lavoratore avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri alle quali egli è stato soggetto fossero stati compiuti nello Stato interessato e sotto la legislazione applicata dall'istituto previdenziale competente alla data della liquidazione della prestazione. Se, ai sensi di questa legislazione,

delle norme nazionali e quello risultante dall'« applicazione dei principi del cumulo e della ripartizione prorata » (cfr. motivazione della sentenza 13 ottobre 1977, nella causa 22/77), risultanti dalle « disposizioni del regolamento n. 1408/71 » (cfr. motivazione della sentenza 14 marzo 1978, nella causa 98/77).

Orbene, fra le regole del cumulo e della ripartizione prorata, risultanti dalle disposizioni del regolamento n. 1408/71, v'è indubbiamente anche quella fissata nella lettera c) del paragrafo 2 dell'art. 46, la quale prescrive che i periodi di assicurazione si sommano solo nella misura in cui servano a far nascere un diritto a prestazioni, ovvero a riconoscere un diritto a prestazioni di importo superiore, fino al massimo previsto da legislazioni nazionali. Invero, un conteggio strettamente proporzionale, che non tenesse conto della durata massima indicata da una legislazione nazionale per il beneficio di una prestazione completa, si potrebbe risolvere in una immotivata contrazione di quanto spettante al lavoratore in forza della medesima legislazione nazionale, in palese violazione dei principi di cui si è detto sopra *sub* 1). La norma di cui alla lettera c) propone dunque un metodo di calcolo che elimina questo inconveniente, garantendo al lavoratore i benefici spettantegli in forza della legislazione nazionale, con il solo limite naturale (fissato nell'ultima parte della norma) di far sì che in ogni caso l'istituzione nazionale non sopporti un onere maggiore di quello previsto dalla propria legislazione per una prestazione completa.

E, quindi, il quesito posto nella presente causa dal giudice belga sembra doversi risolvere non tanto in chiave di interpretazione del secondo comma del paragrafo 1 dell'art. 46, ma soprattutto in termini di applicabilità in ogni caso delle regole fissate dal paragrafo 2 nella sua interezza, per stabilire comparativamente quale sia la posizione più favorevole al lavoratore, in ossequio alle statuizioni della Corte nelle sentenze Mura (causa 22/77) e Schaap (causa 98/77).

l'importo della prestazione è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza, tale importo è considerato come l'importo teorico.

10. - L'« importo effettivo » della prestazione viene calcolato come segue. L'ente competente di ciascuno degli Stati membri alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto e alle cui condizioni egli soddisfa per l'acquisizione del diritto alle prestazioni senza che sia necessario tener conto, in forza dell'art. 45, dei periodi assicurativi o di residenza maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro, determina, secondo le norme della legislazione che essa applica, l'importo della prestazione corrispondente alla durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza da prendere in considerazione in base a questa legislazione. Esso procede anche al calcolo dell'importo della prestazione che si otterrebbe applicando le regole di cui all'art. 46, n. 2, lett. *a*) e *b*), cioè il procedimento del cumulo e della ripartizione prorata. Si prende in considerazione solamente l'importo più elevato (n. 1). L'ente competente di ciascuno degli Stati membri alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto applica il procedimento del cumulo e della ripartizione prorata di cui all'art. 46, n. 2, se le condizioni richieste per l'acquisizione del diritto alle prestazioni non sono soddisfatte che tenuto conto di quanto disposto all'art. 45 [art. 46, n. 2, lett. *a*) e *b*)]. Il procedimento della ripartizione prorata permette di determinare un « importo effettivo » in base all'im-

Invero, già sotto il primo profilo (interpretazione del secondo comma del paragrafo 1), l'applicabilità della regola di calcolo contenuta nella lettera *c*) non dovrebbe ritenersi esclusa sol perché non è esplicitamente richiamata: si tratta infatti di una disposizione strettamente complementare e integrativa di quelle che la precedono nelle lettere *a*) e *b*), il cui richiamo esplicito appare giustificato dalla necessità di recepire i concetti, ivi esposti, di « importo teorico » e « importo effettivo ». Ma, comunque, sotto il secondo profilo — che riteniamo più pertinente (e la distinzione non appare priva di rilievo, se si tien conto del disposto del secondo comma del successivo paragrafo 3 del medesimo articolo 46) —, la diretta applicabilità di tutte le regole contenute nel paragrafo 2 elimina ogni dubbio sulla applicabilità della lettera *c*) al caso di specie.

Non sembra obiettabile che la diretta applicabilità delle regole di cui al paragrafo 2 è consentita solo allorché « le condizioni richieste per l'acquisizione del diritto alle prestazioni non sono soddisfatte che tenuto conto di quanto disposto dall'art. 45 ». È vero, infatti, che l'art. 46 del reg. 1408/71 dispone che si applicano le disposizioni del primo ovvero del secondo paragrafo a seconda che siano soddisfatte ovvero non siano soddisfatte le suddette condizioni (salvo nel primo caso il correttivo della comparazione di cui al secondo comma del paragrafo 1). Ma è vero, altresì, che se una prestazione nazionale autonoma viene ridotta, per l'applicazione di norme anticumulo nazionali, di un ammontare corrispondente a quanto il lavoratore percepisce in altro Stato in forza delle norme comunitarie, il lavoratore non solo non riceve alcun vantaggio dalla applicazione delle norme comunitarie, ma dalle medesime potrebbe addirittura essere svantaggiato (ad esempio per il frazionamento della prestazione

porto teorico proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti prima dell'avverarsi del rischio sotto la legislazione applicata dall'istituto previdenziale competente rispetto alla durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti prima dell'avverarsi del rischio sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri interessati.

11. - Il lavoratore ha diritto, ai sensi dell'art. 46, n. 3, primo comma, entro il limite più elevato degli importi teorici, alla somma degli importi effettivi delle prestazioni calcolati secondo le norme sopra citate. Tuttavia, il secondo comma dello stesso n. 3 stabilisce che, qualora l'importo di cui al citato primo comma sia superato, ciascuna istituzione che applichi il n. 1 corregge la sua prestazione di un importo corrispondente al rapporto tra l'importo della prestazione considerata e la somma delle prestazioni determinate secondo le disposizioni dell'art. 46, n. 1.

12. - Nella sentenza 21 ottobre 1975 (causa 24/75, Petroni, *Racc.* 1975, pag. 1149), questa Corte ha dichiarato che l'art. 46, n. 3, è incompatibile con l'art. 51 del Trattato in quanto impone una limitazione del cumulo di due prestazioni spettanti in Stati membri diversi, mediante decurtazione dell'importo d'una prestazione spettante in forza delle sole leggi nazionali. Successivamente, ed in particolare nelle sentenze 13 ottobre 1977, pronunciata nell'ambito di questa stessa causa principale, e 14 marzo 1978 (causa 98/77, Schaap, *Racc.* 1978, pag. 707), questa Corte ha precisato che qualora, in ragione dell'applicazione delle norme anticumulo nazionali, l'applicazione integrale della sola legislazione nazionale si riveli meno favorevole al lavoratore delle norme stabilite dal Consiglio con il regolamento n. 1408/71, va applicato quest'ultimo.

13. - Ne deriva che in un caso del genere l'art. 46 del regolamento va applicato integralmente. — (*Omissis*).

complessiva, per il cambio meno favorevole, ecc.); in tal caso, quindi, — e questo sembra essere, appunto, il principio che scaturisce dalle sentenze della Corte sopracitate —, appar giusto verificare se, applicando integralmente le regole comunitarie del cumulo e della ripartizione prorata (cioè il complesso di norme di cui al paragrafo 2 dell'art. 46), come se non sussistessero prestazioni autonome nazionali, non risulti una situazione più favorevole al lavoratore, di cui il medesimo possa giovare.

In tal senso sembra doversi dare risposta ai quesiti posti dal giudice nazionale.

In caso contrario, si dovrebbe forse riconsiderare la soluzione data al problema dell'applicabilità delle norme anticumulo nazionali, in sede di interpretazione dell'art. 12 n. 2 del regolamento n. 1408/71, nelle sopracitate sentenze: norme bandite dalla legislazione comunitaria (incompatibilità con il trattato delle norme anticumulo di cui all'art. 46 n. 3 del reg.) non possono essere mantenute in vita o reintrodotte da legislazioni nazionali (norme anticumulo nazionali) se ne ripetono gli stessi effetti negativi.

OSCAR FIUMARA

SEZIONE TERZA

GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 26 gennaio 1979, n. 600 - Pres. Rossi - Est. Sgroi - P.M. Saja (conc. conf.). - Ministero Lavori Pubblici (avv. Stato Cevaro) c. S.p.A. Centro Ittico Tarantino Campano ed altri (avv. Abbamonte),

Competenza e giurisdizione - Poteri ed obblighi dell'a.g.o. nei confronti della p.a. - Azione di risarcimento danni - Giurisdizione dell'a.g.o. - Richiesta di annullamento, modifica, revoca di un provvedimento amministrativo - Irrilevanza.

(c.p.c., art. 37; l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, art. 4).

La domanda con la quale il proprietario di un lago, ovvero il titolare di un'azienda di piscicoltura ivi esercitata insorgendo contro atti non ablativi e comportamenti della p.a. — scarichi ed immissioni inquinanti — chiede il risarcimento del danno subito, rientra nella competenza giurisdizionale dell'a.g.o.; la suddetta giurisdizione non viene meno quando l'attore richieda anche una pronunzia di annullamento, modifica, revoca, sostituzione del provvedimento amministrativo con condanna della p.a. ad un facere: infatti in tal caso il giudice, rispettando il limite interno del proprio potere giurisdizionale, deve solo astenersi dall'emanare la suddetta pronunzia (1).

(1) Sulla specifica affermazione enunciata in sentenza, cfr. Cass., SS.UU., 24 febbraio 1978, n. 938, in *Giust. civ.*, 1978, I, 853; Cass., SS. UU., 8 febbraio 1977, n. 530, *ivi*, 1971, I, 574, con nota di G. DE FINA, *I poteri dell'A.G.O. in caso di controversia sulla proprietà, pubblica o privata.*

Sostanzialmente le Sezioni Unite della Corte di cassazione ribadiscono il principio già altre volte enunciato (cfr. Cass., SS.UU., 9 aprile 1975, n. 1281, in *Giust. civ.*, 1975, I, 1117) secondo cui una volta accertato che una controversia, quale risulta dalla natura intrinseca dell'interesse dedotto in giudizio, appartiene all'A.G.O., il divieto di condannare la pubblica amministrazione ad un « facere » specifico non fa venir meno l'affermata giurisdizione, ma di questa rappresenta un limite soltanto interno con l'effetto di restringere i poteri decisori del giudice il quale, per la parte corrispondente alla pronunzia che eventualmente non gli è consentito adottare, si limiterà a dichiarare improponibile la domanda, emettendo, invece, una pronunzia di semplice accertamento degli obblighi gravanti sulla pubblica amministrazione in ordine a quel *facere*.

(*Omissis*). — Sia il Ministro che il Comune (il quale in tal senso ha precisato e in certa misura rettificato i termini della questione nella memoria difensiva) si dimostrano, dunque, consapevoli dell'inconsistenza di qualsiasi dubbio circa la giurisdizione del giudice ordinario in merito alla domanda di risarcimento, del danno, fondata dalla società attrice sulla (asserita) lesione di una propria situazione soggettiva sicuramente qualificabile come diritto soggettivo (da ravvisare nel diritto di proprietà sui laghi o nel diritto sull'azienda di piscicoltura e mitilicoltura). Entrambi, infatti, invocano a sostegno del dedotto difetto di giurisdizione il divieto per l'a.g.o., di emettere una pronuncia di condanna ad un *facere* incidente sull'attività pubblicistica della p.a.

Senonché, ai fini dell'affermazione o della negazione della giurisdizione del giudice ordinario, da porsi in relazione all'intrinseca consistenza della posizione soggettiva dedotta e all'effettiva protezione ad essa accordata dall'ordinamento, non è rilevante indagare se la pronuncia richiesta a quel giudice rientri o meno nei limiti che il suo potere giurisdizionale incontra di fronte ad un provvedimento amministrativo, a norma dell'art. 4 della legge 10 marzo 1865, n. 2448, all. E, sull'abolizione del contenzioso amministrativo. Questi limiti, infatti, comportanti il divieto per il giudice ordinario di annullare, modificare o revocare detto provvedimento ovvero di emanare una pronuncia con portata sostitutiva del medesimo, non ostano a che il giudice possa sindacare la legittimità del provvedimento sia pure al solo fine di disapplicarlo in quanto lesivo di una posizione di diritto soggettivo.

Pertanto, ove la situazione soggettiva fatta valere in giudizio si configuri come diritto soggettivo e, come tale, sia devoluta alla cognizione del giudice ordinario, la proposizione di una domanda diretta a conseguire una pronuncia che possa indebitamente interferire sull'atto amministrativo non fa venir meno la giurisdizione del giudice ordinario, ma impone soltanto a questi di astenersi dall'emanare la richiesta pronuncia, provvedendo nel senso dell'accoglimento della domanda nei limiti entro i quali il giudice può esercitare i suoi poteri e, comunque, sugli altri capi di domanda, esplicitamente o implicitamente proposti (cfr. Cass., 24 febbraio 1978, n. 938; Cass., 7 febbraio 1977, n. 530). Insomma, la segnalazione di un limite interno che restringe i poteri decisori del giudice ordinario non determina un'ipotesi di difetto di giurisdizione (cfr. Cass., 9 aprile 1975, n. 1281; Cass., 16 aprile 1973, n. 1073).

Questo orientamento, che non conosce smentite negli ultimi anni, si riallaccia ad una serie di precedenti sostanzialmente conformi di data più remota (cfr. Cass., 12 ottobre 1971, n. 2864; Cass., 12 maggio 1971, n. 1352; Cass., 3 marzo 1970, n. 504; nonché Cass., 19 luglio 1965, n. 1628;

Cass., 25 maggio 1962, n. 1239 e altre) e supera il diverso principio in qualche occasione enunciato (cfr., ad esempio, Cass., 19 gennaio 1970, n. 104, richiamata dal Comune). Oltre a far leva sulla distinzione tra limiti esterni e limiti interni della giurisdizione (specialmente utilizzata in tema di ripartizione della giurisdizione fra giudici appartenenti a ordini giurisdizionali diversi) e a sottolineare il diverso piano in cui si pongono, rispettivamente, la sfera di competenza giurisdizionale di un giudice e il contenuto dei relativi poteri, il riferito orientamento — che, ormai consolidatosi merita di essere seguito — si dimostra pienamente coerente rispetto al criterio di individuazione del giudice provvisto di giurisdizione imperniato sulla consistenza della situazione soggettiva dedotta in giudizio, quale si configura sul piano dell'ordinamento positivo.

Seguendo questa impostazione il richiamo del Ministero alla competenza esclusiva attribuita al prefetto dall'art. 227 del t.u. delle leggi sanitarie (a parte la questione dell'attuale vigenza di tale norma in rapporto alla sopravvenuta disciplina degli scarichi e, in particolare, alla legge 10 maggio 1976, n. 319 sulla tutela delle acque dall'inquinamento) perde qualsiasi rilevanza ai fini della decisione del presente regolamento; quel che conta è, infatti, la non discutibile configurazione come diritto (non importa se avente per oggetto i laghi o l'azienda) della situazione soggettiva per la cui tutela la società attrice ha proposto il giudizio.

Proprio in un caso di lamentata immissione, da parte di un comune in un lago privato destinato alla piscicoltura, di materiali inquinanti atti ad alterare l'equilibrio idrobiologico e a danneggiare il patrimonio ittico, in assenza di provvedimenti ablatori, queste S.U. hanno già rilevato (cfr. Cass., 9 aprile 1975, n. 1281) che tanto la proprietà del lago (art. 832 e 840 c.c.) quanto la titolarità dell'azienda di piscicoltura ivi esercitata (art. 2555 c.c.), in quanto fanno capo ad altrettanti interessi propri ed esclusivi del soggetto cui detti beni appartengono, danno luogo a quella specifica tutela che è propria dei diritti soggettivi perfetti: pertanto, la riparazione del danno patrimoniale conseguente alla loro lesione non può che chiedersi davanti al giudice ordinario, sia il pregiudizio causato da intollerabili immissioni o da arbitrario esercizio di servitù o da fatto illecito o da atto lecito dannoso.

Al rispetto di questa situazione sostanziale è tenuta anche la p.a. la quale può soltanto esercitare, nei congrui casi, poteri di tipo ablatorio (il cui esercizio non è stato nella specie invocato), subordinando per tale via quei diritti all'interesse pubblico e declassandoli al rango di interessi legittimi.

In ordine poi all'espletamento dei servizi pubblici, tra i quali può rientrare il servizio di fognatura, è noto che l'azione della p.a., per quanto

discrezionale, deve svolgersi nell'osservanza del fondamentale precetto del *neminem laedere* anche sotto questo profilo, quindi, il denunciato difetto di giurisdizione non può ravvisarsi — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. un., 23 febbraio 1979, n. 1194 - Pres. Rossi - Est. Persico - P. M. Gambogi (concl. diff.) - Ministero Sanità (avv. Stato Freni) c. Cannata Giuseppe (avv. Caminiti).

Competenza e giurisdizione - Contratto di opera professionale non riconducibile ad un rapporto di pubblico impiego - Azione di arricchimento - Requisiti.

(c.c., artt. 2041, 2042; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 380).

L'azione generale di arricchimento può essere esperita nei confronti della p.a., dinanzi al giudice ordinario, anche dal professionista con riguardo a prestazioni di consulenza ed assistenza in materia amministrativa e legale prestate a favore della suddetta p.a., purché tali prestazioni non siano riconducibili a specifici decreti di incarico; al contrario ove ciò si verifichi, nonostante l'eventuale modificazione, in corso di esecuzione, dell'originario oggetto delle prestazioni, l'azione di arricchimento resta preclusa — in relazione alla sua funzione sussidiaria — configurandosi in tal caso un rapporto di prestazione di opera professionale (1).

(*Omissis*). — Col primo motivo del ricorso si denuncia violazione degli artt. 1 c.p.c., 29 e 30 t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, 7 legge 6 dicembre 1971, n. 1034, 2094 ss., 2041, 2042 c.c., 380 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in relazione all'art. 360 n. 1, 3 e 5 c.p.c.

L'amministrazione, premesso che il giudice di appello — dopo aver giustamente escluso l'inquadramento del rapporto tra quelli di opera professionale legale o di impiego privato — facendosi fuorviare da una

(1) Per qualche riferimento v. Cass., SS.UU., 1 giugno 1977, n. 2439, in *Giust. civ. Mass.*, 1977, 1010.

In tale decisione è stato affermato che l'attività di traduttore, redattore ed annunciatore radiofonico, presso l'Ufficio di informazioni e radiodiffusioni per l'estero della Presidenza del Consiglio dei ministri, espletata a seguito di incarico conferito per iscritto con decreti periodicamente rinnovati, con continuità ed orari prestabiliti, secondo le direttive impartite dai funzionari preposti al ramo e con retribuzione fissata preventivamente, in funzione della durata delle prestazioni, configura l'oggetto di un rapporto di pubblico impiego, e non del rapporto di opera professionale previsto dagli artt 57 r.d. 8 maggio 1924, n. 843 e 380 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

pretesa diversità delle prestazioni di fatto erogate rispetto a quelle previste nei decreti di incarico, ha erroneamente ritenuto proponibili l'azione generale di arricchimento senza causa, sostiene che i rapporti costituiti ai sensi dell'art. 380 del t.u. n. 3 del 1957 sono sempre e soltanto rapporti di prestazione di opera (*locatio operis* e non *operarum*), suscettibili di modificazioni oggettive non novative in sede di esecuzione; e tuttavia riconosce che la giurisprudenza propende per la configurabilità del rapporto come di pubblico impiego nei casi in cui ricorre l'indicata e totale divergenza. E ne desume che nella prima prospettiva il rapporto, avendo un titolo, non sarebbe stato suscettibile di tutela con l'azione di arricchimento; e che nella seconda prospettiva sussisterebbe il difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario.

Il resistente, sul rilievo che il giudice di merito ha escluso che i detti decreti abbiano ricevuto applicazione e costituito la fonte del rapporto, nega che residui una questione di giurisdizione, specie se riferita alla azione di arricchimento.

Queste Sezioni Unite, pur convenendo sull'ovvia affermazione che una questione di giurisdizione non abbia modo di prospettarsi in riferimento alla proponibilità dell'azione generale di arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione (in quanto la incensurabilità della valutazione amministrativa sulla necessità, opportunità e determinazione esecutiva di una prestazione, pone soltanto limiti interni alla giurisdizione del giudice ordinario nell'accertamento di uno degli elementi integrativi della fattispecie costitutiva del credito: quello del riconoscimento esplicito od implicito dell'utilità conseguita; sent. n. 3852/75), osservano tuttavia che presupposto per la configurabilità di una tale azione, stante la funzione sussidiaria di essa secondo l'ordinamento positivo (art. 2042 c.c.), è l'astratta indisponibilità di altra azione da parte del depauperato (sent. n. 1584/72; 2621/73; 1819/74; 2157/75; 2800/77).

Quando, perciò, la pretesa indennitaria è fondata su prestazioni di durata, la reiterazione della tesi subordinata circa l'inquadrabilità nell'area del pubblico impiego, attiva un conflitto attuale di giurisdizione, alla risoluzione del quale è preliminare la qualificazione del rapporto e che si prospetta come direttamente rilevante per la questione relativa all'ammissibilità dell'azione di arricchimento.

La questione di giurisdizione non è, però, fondata, sebbene sia stata adottata nelle conclusioni di tesi dal procuratore generale.

Essa si fonda sul principio, elaborato dalla giurisprudenza in tema di rapporti di pubblico impiego, secondo il quale non osta alla qualificazione di un atto come atto formale di nomina, il *nomen juris* usato, il riferimento a norme che disciplinano un diverso rapporto di collaborazione, la manifestazione formale di volontà in quest'ultimo senso; e sulla

applicazione pratica che di esso avrebbero fatto alcune sentenze proprio a proposito di decreti emanati sulla base dell'art. 380 del d.P.R. n. 3 del 1957 (sent. n. 2866/73; 487/74; 293/75; 2439/77).

Il principio — che per il solo fatto di presupporre soluzioni alternative nel modo di conseguire prestazioni coesenziali ai fini non economici di istituto, risulta di forza attenuata se riferito allo Stato, per la rigida e inderogabile tipicità che informa il procedimento costitutivo dello *status* di pubblico dipendente e riesce del tutto inapplicabile nei casi nei quali già in sede legislativa sia stata operata una data qualificazione del rapporto (S.U., sent. n. 1616/76) — è sempre stato legato al duplice presupposto che ricorrano tutti gli altri connotati tipici del rapporto di pubblico impiego e che, nonostante le improprietà formali dell'atto, risulti manifestata la volontà dell'amministrazione di inserire il prestatore nel proprio apparato organizzativo.

L'applicazione pratica specifica richiamata si colloca precisamente entro l'ambito del principio, basata com'è (per casi identici di traduttori, intercettatori, stenografi del servizio informazione Rai) sull'accertamento della ricorrenza di entrambi tali presupposti e cioè che le prestazioni inerivano a funzioni di istituto, erano rese alle dipendenze del Servizio, con obbligo di orario e soggezione alle direttive superiori e che (diversamente dalla fattispecie in esame) vi era stata corrispondenza tra le mansioni richieste e quelle espletate, sicché, pur nella divergenza con quanto richiedibile secondo il disposto dell'art. 380 richiamato e con quanto letteralmente emergente dai relativi decreti, questi ultimi potevano essere assunti a fonte della volontà di inserimento nell'organico.

Nella specie, invece, da un lato l'istruttoria documentale e testimoniale assunta aveva escluso (già secondo le valutazioni delle parti e di entrambi i giudici di merito, che si riscontra corretta) qualsiasi vincolo di subordinazione ed, in particolare, l'obbligo di osservanza di orario e di presenza in ufficio; dall'altra non si sarebbe potuto, senza contraddizione, rinvenire la manifestazione di volontà di inserimento nel proprio apparato in un atto che si postulava, bensì, non essere stato portato ad esecuzione, ma che si affermava adoperato nelle sue connotazioni formali tipiche, secondo le quali, per predeterminazione normativa, esso può avere per destinatari soltanto soggetti estranei all'Amministrazione, per oggetto solo incarichi a tempo determinato per lo studio e la risoluzione di problemi che richiedono specifica competenza tecnica, e per risultato la costituzione di un rapporto di prestazione d'opera professionale.

E così dovendosi, ai fini della giurisdizione, qualificare il rapporto, fondata risulta essere la prima delle prospettazioni dilemmatiche svolte nel mezzo in esame.

Onde escludere che nei decreti in questione potesse ravvisarsi il titolo del rapporto, e desumerne l'esperibilità dell'azione di arricchimento,

la sentenza impugnata ha fatto leva sulla diversità delle prestazioni con i medesimi richieste rispetto a quelle in concreto effettivamente espletate e utilizzate, desumendone che essi non fossero stati mandati ad esecuzione, tale non potendosi ritenere il pagamento del corrispettivo, per mancanza di collegamento sinallagmatico.

Ora, pur ammessa la correttezza dell'impostazione, non ne è sufficientemente dimostrata la conclusione.

La precisa delimitazione della facoltà conferita alla pubblica amministrazione, reclamata dalla portata eccezionale della norma attributiva, finalizzata all'utilizzazione di un risultato acquisito all'esterno di essa, non esclude la possibilità, in sede attuativa, di modificazioni oggettive non novative, coerenti con l'oggetto dell'incarico, per attualizzarne l'applicazione pratica.

Essa, inoltre, rileva inversamente per la precisa delimitazione delle pretese avanzabili nei confronti dell'Amministrazione, specie nei casi nei quali (come il presente) la reiterazione degli incarichi non altera la qualificazione professionale autonoma delle prestazioni continuative (diversamente da quelli esaminati nelle richiamate sentenze).

Per un verso, infatti, occorre la sicura (ed alquanto ardua) dimostrazione che, sebbene le parti abbiano più volte richiamata e ribadita nel tempo la convenzione, rinnovandola, e vi sia stata continuità di esecuzione nella parte retributiva, il rapporto abbia tuttavia avuto uno svolgimento di esecuzione *de facto*, sotto nessun profilo collegabile sinallagmaticamente ai decreti di conferimento, alla riproduzione dei quali pure occorrerebbe attribuire un significato (giuridico od effettuale).

D'altra parte, viceversa, nel caso di accertamento della nullità od illegittimità dei medesimi, dalla natura e portata del vizio potrebbe bensì dipendere la permanenza della funzione sussidiaria dell'azione di arricchimento senza causa; ma questa può venire meno quando l'ordinamento giuridico, per ragioni di ordine pubblico o per altri motivi, nega la sua tutela ad un determinato interesse (sent. n. 476/76; 3222/72), anche se a tale risultato di per sé non conduce la sola « riconducibilità eziologica » del danno subito alla volontà del danneggiato, essendo l'azione sussidiaria prevista per il fatto obiettivo del difetto di una giusta causa dell'arricchimento di un soggetto ai danni di un altro (sent. n. 2133/76).

Orbene nella specie la sentenza impugnata, dopo aver espressamente dichiarato di prescindere da una indagine di quest'ultimo tipo, ha omesso del tutto la valutazione dei fatti sotto l'altro profilo poco anzi considerato, sia pure al solo fine di escludere (in riferimento a ciò che era stato dedotto e chiesto di provare) la sussistenza di una specifica e perdurante intesa sulla misura del compenso continuativamente a lungo percepito e la correlazione di essa con le prestazioni effettive, e si è

limitata a vagliarne il contenuto tenendo conto di uno soltanto degli oggetti dell'incarico (studi di ricerca comparata) e non anche dell'altro (ricerche su problemi di tutela giuridica in diritto sanitario: controricorso, pag. 4 in fine), più affine al tipo di attività ammessa dallo stesso resistente (elaborazione di principi e concetti generali via via prospettati e suggeriti al Ministero ed in effetti utilizzati dai funzionari dell'Ufficio contenzioso: controricorso, pag. 3; pareri a tali funzionari nella trattazione delle pratiche a loro affidate: *ivi*, pag. 14).

Alle suindicate deficienze dovrà provvedere il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Corte di appello di Roma, alla quale si commette di provvedere anche sulle spese del presente giudizio — (*Omissis*).

SEZIONE QUARTA

GIURISPRUDENZA CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 17 novembre 1978, n. 5330 - Pres. Trimarchi - Rel. Scribano - P.M. Saja - E.N.P.A.S. (avv. Stato Freni) c. Donna (avv. Tamburelli).

Impiego pubblico - Indennità di buonuscita - Diritto soggettivo - Scadenza del pagamento nel momento di cessazione dal servizio - Mora - Decorrenza interessi - Norme sulla contabilità di Stato sull'obbligo del pagamento degli interessi - Incompatibilità.

Il dipendente statale, collocato in pensione, ha diritto « all'atto della cessazione dal servizio » alla corresponsione della indennità di buonuscita, con la conseguenza che, nel caso di mora nell'adempimento, decorrono a suo favore gli interessi legali ai sensi dell'art. 1224 c.c., risultando incompatibili con la nuova disciplina del procedimento di liquidazione e sulla tempestività del pagamento sia qualsiasi valutazione discrezionale, sia la regola, desunta dalla contabilità generale dello Stato, sulla insussistenza dell'obbligo di pagamento degli interessi a carico della p.a. fino a quando non sia stato emesso il relativo titolo di spesa (1).

(Omissis). — Col secondo motivo dell'impugnazione il ricorrente, denunciando violazione degli art. 442 e 429, 3° comma, c.p.c., dell'articolo 270 r.d. 23 maggio 1924, n. 827, dell'art. 22, r.d. 7 giugno 1928, n. 1369, dell'art. 14, d.P.R. 28 settembre 1970, n. 1079, e dell'art. 26; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., lamenta che il tribunale riconobbe alla Donna il diritto agli interessi moratori sulla somma spettante per indennità di buonuscita, e sostiene che tali interessi non sono dovuti, applicandosi all'E.N.P.A.S. le norme del regolamento per la contabilità generale dello Stato e derivando da queste norme il diritto di percepire gli interessi solo successivamente all'emissione del mandato di pagamento.

La doglianza non è fondata, in quanto correttamente il tribunale affermò l'obbligo dell'E.N.P.A.S. di corrispondere gli interessi per il

(1) Sul diritto del dipendente statale alla corresponsione della indennità di buonuscita, cfr. Cass., 7 dicembre 1976, n. 4546, in *Foro It.*, 1977, I, 667.

ritardo nel pagamento dell'indennità di buonuscita; conviene, però, rettificare ed integrare la sbrigativa e superficiale motivazione della sentenza impugnata, secondo cui le predette norme non sono applicabili perché « l'E.N.P.A.S. è un ente di diritto pubblico, ma con personalità giuridica propria e distinta da quella dello Stato ».

Procedendo ad un rapido *excursus* della legislazione sull'argomento, va ricordato che con r.d.l. 26 febbraio 1920, n. 219, venne istituita l'opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione, e che l'art. 19 del r.d.l. 11 marzo 1923, n. 614 (il quale dispose l'estensione ai militari dell'opera di previdenza predetta), stabilì che entro sei mesi dalla pubblicazione dello stesso decreto sarebbe stato formato il testo unico delle disposizioni legislative regolatrici dell'opera medesima. Tale testo unico fu emanato con r.d. 4 giugno 1925, n. 1036, e venne poi sostituito da altro testo unico, approvato con r.d. 26 febbraio 1928, n. 619, sull'opera di previdenza del personale civile e militare dello Stato e dei loro superstiti. Seguì il r.d. 7 giugno 1928, n. 1369, che approvò il regolamento per l'esecuzione del testo unico n. 619 del 1928 e che all'art. 22 dispose l'applicabilità all'amministrazione dell'opera di previdenza delle norme contenute nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato. Successivamente, con legge 19 gennaio 1942, fu istituito l'ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.) e con l'art. 12 di tale legge si dispose che l'opera di previdenza a favore del personale civile e militare dello Stato e dei loro superstiti veniva incorporata nell'ente, al quale fu demandato, nei riguardi delle categorie di personale già iscritte all'opera stessa e dei loro superstiti, di provvedere — tra l'altro — alla liquidazione di un'indennità di buonuscita. Per l'esecuzione di tale legge venne approvato con r.d. 26 luglio 1942, n. 917, il relativo regolamento, il quale statuì all'articolo 37, per le prestazioni ed i contributi preveduti dagli art. 12 e 13 della legge, l'applicabilità delle disposizioni del t.u. n. 619 del 1928, sull'opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, nonché di quelle del regolamento della stessa opera approvato dal r.d. n. 1369 del 1928.

In forza di tali norme, quindi, particolarmente in forza del richiamo fatto dal regolamento del 1942 a quello del 1928 e da questo al regolamento sulla contabilità generale dello Stato, la materia della corresponsione dell'indennità di buonuscita da parte dell'E.N.P.A.S. ai dipendenti statali era assoggettata alle norme di tale ultimo regolamento.

Successivamente, però, prima incidentalmente, con l'art. 14 d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, riguardante nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, e poi ex professo, col d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, che approvò il testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e

militari dello Stato, la medesima materia ha ricevuto una nuova e diversa disciplina.

Precisamente, l'art. 32 del d.P.R. n. 1032 del 1973 dispose che l'opera di previdenza, istituita con il r.d.l. n. 219 del 1920, incorporata nell'E.N.P.A.S., assumeva la denominazione di Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti; l'articolo 1 fissò il principio del diritto dei dipendenti statali all'indennità di buonuscita « all'atto della cessazione del servizio »; l'art. 25 stabilì che tale indennità è liquidata dall'amministrazione del Fondo di previdenza; l'art. 26 dettò le regole per la relativa erogazione; e gli art. 56 e 57 stabilirono che rimanevano in vigore le norme regolamentari compatibili con le disposizioni del nuovo testo unico, ma che erano abrogate quelle incompatibili con le medesime disposizioni.

Ora, come queste Sezioni Unite hanno rilevato in varie decisioni in punto di giurisdizione sulla materia ed hanno specialmente puntualizzato con la pronuncia 7 dicembre 1976, n. 4546, le nuove norme non solo hanno ribadito il diritto soggettivo del dipendente statale, collocato in pensione, alla corresponsione dell'indennità di buonuscita, ma gli hanno anche riconosciuto un diritto soggettivo alla completezza ed alla tempestività del pagamento « all'atto della cessazione dal servizio ».

Di vero, la norma dell'art. 26, d.P.R. n. 1032 del 1973 (sostanzialmente conforme a quella dell'art. 14, d.P.R. n. 1079 del 1970), che fissa il termine per il pagamento dell'indennità, costituisce non una mera norma di azione, rivolta al buon funzionamento degli uffici pubblici e, come tale, produttiva in capo al dipendente statale solo di una posizione di interesse legittimo, tutelabile davanti al giudice amministrativo; ma una norma di relazione, dalla quale deriva un diritto soggettivo perfetto alla tempestiva percezione dell'indennità. Infatti questa disposizione, col creare un meccanismo di liquidazione caratterizzato da precise scadenze e da brevissimi termini, e con l'esprimere in forma imperativa l'obbligo del Fondo di provvedervi entro il termine fissato, si propone essenzialmente di « rendere possibile l'effettiva corresponsione dell'indennità » entro tale termine: di garantire, cioè, il soddisfacimento dell'interesse, esterno dell'amministrazione perché proprio dell'impiegato cessato dal servizio, alla percezione nel termine previsto della somma spettantegli, onde la regolamentazione dell'intero procedimento, sia nella fase interna di liquidazione che in quella esterna del pagamento, appare posta a tutela diretta ed immediata dell'ex dipendente statale. Ne sono conferma la disposizione che prevede che « non si fa più luogo alla corresponsione di acconti », e quella che, in base di cessazione dal servizio per limite di età, consente la liquidazione e la corresponsione dell'indennità senza che « sia preventivamente perfezionato il provvedimento di cessazione dal servizio », dispo-

sizioni che sottolineano appunto come la disciplina legislativa tuteli direttamente la posizione del privato e la sua pretesa ad ottenere integralmente e sollecitamente quanto dovutogli.

Appare dunque evidente che nella materia in esame non trova più spazio, in favore del Fondo, quel potere discrezionale, sottratto al controllo del giudice ordinario, nella distribuzione delle spese e nell'emissione dei relativi ordinativi di pagamento che la giurisprudenza pressoché unanime riconosce in generale alla pubblica amministrazione e che impedisce la possibilità di configurare un termine per i pagamenti, cui riferirsi per dedurne, dopo la scadenza, l'esistenza di una mora debendi; al contrario, infatti, la nuova disciplina della materia fissa, come si è visto, un termine rigido, esente da qualunque valutazione discrezionale, per il pagamento dell'indennità di buonuscita.

Ne deriva che risulta incompatibile con questa disciplina la regola sull'insussistenza dell'obbligo del pagamento degli interessi a carico della pubblica amministrazione fino a quando non sia stato emesso il relativo titolo di spesa, che l'interpretazione giurisprudenziale ha desunto dalle norme del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e che in forza del richiamo contenuto nelle disposizioni innanzi citate è stata estesa all'Enpas, cosicché deve ritenersi, per effetto di tale incompatibilità ed in applicazione del precetto posto dall'art. 56 del d.P.R. n. 1032 del 1973, che le predette disposizioni siano state abrogate e sia invece operante nei confronti del Fondo la regola di diritto comune, fissata dall'art. 1224 c.c., sull'obbligo di corresponsione degli interessi legali nel caso di mora nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Lav., 3 marzo 1979, n. 1347 - Pres. Iannitti - Rel. Coletti - P. M. La Valva (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Fiumara) c. Linares ed altri (avv. Montesano).

Impiego pubblico - Indennità di buonuscita a carico del Fondo di previdenza del personale delle Dogane - Commisurazione al servizio effettivamente prestato - Rinvio alle norme sull'esodo volontario dei dirigenti e gli ex combattenti che prevedono aumenti convenzionali del servizio - Inammissibilità.

Contabilità generale dello Stato - Obbligazioni pecuniarie dello Stato - Mora - Interessi - Inammissibilità - Momento dal quale decorrono.

Il diritto dei dipendenti del Ministero delle Finanze, collocati a riposo, a percepire l'indennità a carico del Fondo di previdenza per il personale delle Dogane è rapportato al servizio « effettivamente » prestato (dagli iscritti al Fondo) nel ruolo delle dogane, aggiungendosi a tale servizio

solo quello anteriormente prestato nei ruoli dell'amministrazione statale, ed escludendosi con norme di rinvio recettizio l'applicabilità delle disposizioni che valutino, convenzionalmente, determinati anni come «utili» a pensione; e in particolare l'applicabilità delle disposizioni sull'esodo volontario dei dirigenti dello Stato (le quali, per la loro «ratio», consentono l'aumento del servizio come utile per la pensione anticipata, strettamente correlato ai tipici trattamenti di quiescenza e previdenza dei dipendenti statali) e delle disposizioni sull'esodo dei dipendenti ex combattenti, le quali prevedono il beneficio dell'aumento dell'anzianità di servizio correlato, come a suo presupposto, all'esodo volontario e operante solo nell'ambito del tipico trattamento di quiescenza agli stessi dipendenti riservato (1).

Anche se per la liquidazione dell'indennità a carico del Fondo manca un richiamo esplicito alle norme sulla contabilità dello Stato, sono, tuttavia, ad essa estensibili gli stessi principi secondo i quali la p.a. non può considerarsi in mora nel pagamento di somme da essa dovute sino a quando non abbia espletato tutti gli accertamenti e controlli prescritti, e perciò i debiti pecuniari dello Stato, in deroga all'art. 1282 c.c., divengono liquidi ed esigibili, e come tali generano l'obbligo del pagamento degli interessi a carico della p.a. solo dopo che la spesa sia stata ordinata con l'emissione del relativo titolo di spesa (2).

(Omissis). — Con l'unico motivo del ricorso principale, denunziandosi la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 11 e 12 del d.P.R. 4 dicembre 1956, n. 1572 e successive modifiche di cui al d.P.R. 2 settembre 1959, n. 816, e dell'art. 67 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., nonché omessa e insufficiente motivazione con riferimento al n. 5 della citata disposizione del Codice di procedura civile, si assume che il Tribunale ha errato nel ritenere che i sette anni di anzianità convenzionale di cui al detto art. 67 del d.P.R. n. 748 del 1972 concorrono a formare l'anzianità di cui bisogna tener conto per liquidare l'indennità a carico del Fondo ricorrente. E a sostegno di tale censura si deduce che, a differenza della indennità di buonuscita a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.), la quale viene liquidata senza alcun riferimento alle entrate di questo Ente (soccorrendo, ove nel caso, adeguati contributi statali), il Fondo di previdenza per il personale delle

(1-2) Sulla prima massima non vi sono precedenti, ma la sentenza va segnalata per la sua esauriente motivazione; sulla seconda massima, anche sulla efficacia derogatoria delle norme di contabilità, cfr. Cass., 5 giugno 1967, n. 1227, in questa *Rassegna*, 1967, I, 989.

dogane eroga una indennità di natura assicurativo-mutualistica proporzionale alle effettive entrate alla stregua di una previsione di matematica attuariale effettuata *ex ante* (ed una volta per tutte) dal legislatore al fine di assicurare, anno per anno, una corrispondenza precisa fra disponibilità del Fondo e cessazione dal servizio, effettivamente reso dagli iscritti, secondo una previsione statistica suscettibile di un margine di errore massimo del 5%; e si sostiene che in questa prospettiva, il tribunale non avrebbe potuto statuire che l'anzianità convenzionale di cui sopra potesse costituire base di calcolo anche per la liquidazione dell'indennità corrisposta dal Fondo; e ciò anche per il rilievo, si precisa nella memoria, che l'indennità di buonuscita cui si è riferito il legislatore nell'art. 67, primo comma, del d.P.R. n. 748 del 1972 è esclusivamente l'indennità corrisposta obbligatoriamente dall'E.N.P.A.S.

Il motivo si palesa fondato, sia pure per ragioni giuridiche in parte divergenti rispetto a quelle enunciate dall'amministrazione ricorrente.

Disponeva l'art. 11 del regolamento n. 1572 del 1956 (applicabile nella sua formulazione originaria nei confronti del Linares e degli altri liti-sconsorti):

« Il diritto all'indennità si acquista solo quando l'iscritto al Fondo abbia compiuto nel ruolo delle dogane due anni di servizio utile agli effetti della pensione.

Per le visitatrici doganali e per il personale dei ruoli aggiunti, il diritto all'indennità si acquista dopo due anni di ininterrotto servizio presso l'amministrazione delle dogane.

Se l'iscritto al Fondo sia morto per causa di servizio, prima di avere raggiunto detti limiti, è dovuta ugualmente ai superstiti una indennità nella misura spettante agli iscritti che abbiano compiuto il minimo di due anni di servizio.

Quando l'iscritto al Fondo abbia compiuto i due anni di servizio previsti dai precedenti primo e secondo comma del presente articolo, si tiene conto agli effetti della misura dell'indennità anche degli anni di servizio anteriormente prestati nell'amministrazione dello Stato, utili per la pensione secondo le disposizioni vigenti ».

E nel successivo art. 12 si statuisce, al primo comma:

« L'indennità di cui all'art. 3 lettera a), sarà corrisposta all'avente diritto a norma dell'art. 11 in relazione al numero degli anni di servizio utili a pensione, anche se prestati dopo il raggiungimento del limite massimo per conseguire il diritto a pensione; a tal fine, nel computo della durata del servizio, la frazione di anno superiore a sei mesi è considerata come anno intero ».

L'art. 67, primo comma, del d.l. 30 giugno 1972, n. 748, statui che ai dirigenti ed al restante personale delle carriere direttive i quali avessero

chiesto, entro il 30 giugno 1973, il collocamento a riposo anticipato erano attribuiti:

« a) un aumento di servizio di sette anni sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione sia ai fini della liquidazione della pensione o dell'indennità una volta tanto; agli stessi effetti l'aumento di servizio è di dieci anni per le donne con prole di età inferiore ai quattordici anni;

b) un aumento di servizio pari al doppio del periodo occorrente per il raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo, e comunque per non oltre sette anni, ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita;

c) la qualifica immediatamente superiore a quella posseduta o, se l'interessato ne faccia domanda o rivesta la qualifica terminale della propria carriera, cinque aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a quelli in godimento, ai fini della liquidazione della pensione, o dell'indennità una volta tanto, e dell'indennità di buonuscita ».

Orbene, rileva preliminarmente questo Collegio che sia nel sistema del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, 21 febbraio 1895, n. 70, e delle successive modificazioni, sia nel sistema vigente testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.l. 29 dicembre 1973, n. 1092, per « servizi utili a pensione » s'intendono: a) tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale, indicati in specifiche disposizioni della normativa *de qua* (cfr. art. 26 del t.u. n. 70 del 1895, modificato dall'art. 1 del r.d.l. 21 novembre 1923, n. 2480; art. 8 primo e secondo comma, del t.u. n. 1092 del 1973), con l'esclusione peraltro, di alcuni periodi di tempo anch'essi espressamente indicati (es. periodo di aspettativa per motivi di famiglia: art. 27 del t.u. del 1895; art. 8, terzo comma, lettera a, del t.u. del 1973); b) servizi prestati dai detti dipendenti in determinate situazioni e computabili, ai fini del trattamento di quiescenza e su domanda degli interessati mediante riscatto dei servizi stessi (cfr. art. 14 del r.d.l. 23 ottobre 1919, n. 1970, modificato dall'art. 2 del r.d., n. 2480 del 1923; art. 6 della legge 15 febbraio 1958, n. 46; art. 14 del t.u. n. 1092 del 1973); c) periodi di tempo i quali pur non attinenti ad attività di servizio prestata in favore dello Stato o di altri enti pubblici sono equiparati a servizio effettivo per espressa previsione normativa (cfr. art. 7 della legge n. 46 del 1958, art. 13 del t.u., n. 1092 del 1973); d) aumenti di anzianità di servizio espressamente previsti in stretta connessione a speciali prestazioni rese dal dipendente statale prima o durante il rapporto di impiego (cfr. articoli da 30 a 52 del t.u. del 1895; art. 5 del r.d., n. 2480 del 1923, art. 3 del r.d.l. 8 maggio 1924, n. 779, artt. da 18 a 27 del t.u., n. 1092 del 1973).

Orbene, il contesto delle surriferite disposizioni degli artt. 11 e 12 del d.P.R., n. 1572 del 1956 si palesa chiaro nel senso che il concretarsi

del diritto all'indennità a carico del Fondo in considerazione è rapportato a servizio effettivamente prestato (dagli iscritti al Fondo) nel ruolo delle dogane; che agli effetti della misura dell'indennità, a questo servizio si aggiunge quello anteriormente prestato dai detti impiegati nei ruoli dell'amministrazione statale; che il riferimento nel primo comma dell'art. 12 « al numero degli anni di servizio utili a pensione » è, pertanto, strettamente collegabile al contenuto dell'ultimo comma dell'art. 11, come è fatto pure palese dalla previsione che essi si sommano agli anni di servizio eventualmente prestati dopo il raggiungimento del limite massimo per conseguire il diritto a pensione e dalla disposizione, altresì, del secondo comma dello stesso art. 12, la quale stabilisce le modalità per la determinazione, in concreto, della misura dell'indennità che ne occupa e, quanto al parametro « servizio », lo esprime con le parole « per ogni anno di servizio e secondo la categoria di appartenenza nel momento della liquidazione.

Deve, quindi, escludersi il fondamento della tesi svolta dai resistenti (recepita, sostanzialmente, dal tribunale sia pure con una motivazione non pertinente), secondo cui il primo comma dell'art. 12 del d.P.R. n. 1572 del 1956 conterrebbe una norma di rinvio recettizio di ogni altra disposizione — antecedente o sopravvenuta al collocamento a riposo degli iscritti al Fondo — la quale valuti, convenzionalmente, determinati anni come utili a pensione ».

Al riguardo giova precisare che con il d.P.R. 2 settembre 1959, n. 816 sono stati modificati, tra gli altri, gli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 1572 del 1956, ma ciò mantenendosi ferma la regola che nella normativa relativa all'indennità a carico del Fondo di previdenza a favore del personale delle dogane il riferimento « agli anni utili a pensione secondo le disposizioni vigenti », sta per « anni di effettivo servizio utili a pensione » prestato, dagli iscritti al Fondo, nell'Amministrazione dello Stato. Infatti, nel nuovo testo dell'art. 11, nel mentre è stato riprodotto, con formulazione identica, il contenuto dei primi tre commi sopra riportati, è stato, innovato soltanto l'ultimo comma, nel senso che dalla data di entrata in vigore del d.P.R., n. 816 del 1959 si tiene conto, agli effetti della misura dell'indennità, soltanto degli anni che l'iscritto al Fondo abbia prestato nell'Amministrazione provinciale delle dogane; e correlativamente a questa innovazione, si è innovato anche il primo comma dell'art. 12 del regolamento del 1956, disponendosi che dalla data di entrata in vigore del d.P.R., n. 816 del 1959, l'indennità è corrisposta (all'avente diritto) « in relazione al numero degli anni di servizio, utili a pensione, reso nell'Amministrazione provinciale delle dogane e di quelli eventualmente prestati oltre il periodo di quarant'anni pensionabili ».

In questa prospettiva, la configurabilità, nell'ambito delle surriferite norme dei decreti presidenziali n. 1572 del 1956 e n. 816 del 1959, di un rinvio materiale ricettizio agli istituti di aumenti fittizio di servizio previsti dall'art. 67 del d.P.R., n. 748 del 1972 e dall'art. 3 della legge n. 336 del 1970 discende dalle considerazioni che seguono.

L'esodo volontario dei dirigenti dello Stato fu regolato dal legislatore delegato sulla base dell'art. 16, terzo comma, della legge n. 249 del 1968 come sostituito dall'art. 12 della legge n. 775 del 1970. Tale norma disponeva testualmente: « Per adeguare il numero degli impiegati direttivi alle esigenze future, oltre alle riduzioni di personale conseguenti al trasferimento alle regioni degli uffici centrali e periferici dello Stato per effetto dell'attuazione dell'ordinamento regionale e per la delega di funzioni amministrative ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, e di quelle conseguenti all'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, saranno dettate norme per favorire l'esodo volontario, con concessione di particolari incentivi anche ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza ».

Ora, secondo quanto risulta dall'espresso tenore della riportata disposizione, l'esodo volontario da disciplinare in sede di emanazione del decreto delegato venne dal legislatore delegante configurato, appunto, come uno strumento di riduzione del numero dei funzionari direttivi dello Stato, avente, quindi, una peculiare finalità nell'ambito della ristrutturazione delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. E questa fondamentale *ratio* che sta a fondamento dell'esodo volontario previsto nel primo comma dell'art. 67 del d.P.R., n. 748 del 1972 consente di affermare che l'aumento dell'anzianità di servizio contemplato in tale normativa è globale, nel senso che esso non è giustificato e commisurato a specifiche peculiari prestazioni anteriori o coeve al rapporto di pubblico impiego e ad esse riferito, ma consegue a qualifiche di alcune categorie di dipendenti dello stato ed a scelte inerenti alla ristrutturazione delle qualifiche stesse con commesso scopo di ringiovanimento dell'amministrazione statale nei settori considerati dal d.P.R. n. 748 del 1972. Ed, inoltre, il contenuto del citato primo comma dell'art. 67 si palesa nel suo tenore letterale e logico, chiaro nel senso che l'aumento di servizio di cui trattasi è strettamente correlato esclusivamente ai tipici trattamenti di quiescenza e di previdenza dei dipendenti statali, come si desume anche dal particolare che, avuto riguardo ai destinatari dell'esodo volontario di cui innanzi, deve ritenersi che, quanto alla indennità di buonuscita il legislatore ha inteso fare riferimento all'indennità erogata dal Fondo di previdenza gestito dall'E.N.P.A.S. o ad identica indennità erogata da altri Fondi sostitutivi del primo, il tutto alla stregua della speciale normativa, all'epoca della emanazione del d.P.R., n. 748 del 1972, dal r.d. 26 febbraio 1928, n. 619 (con il t.u. delle disposizioni legisla-

tive riguardanti l'Opera di previdenza a favore del personale civile e militare dello Stato — Opera incorporata nell'E.N.P.A.S. con l'art. 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22 —, e successive modificazioni ed estensioni, e di altre speciali disposizioni; v. ora d. legislat. 29 dicembre 1973, n. 1032 (con il t.u. delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), e successive modificazioni (v. articoli 5, 6 e 7 della legge 29 aprile 1976, n. 177). Ed è noto (cfr. sent. di questa Corte 12 giugno 1975, n. 2329) che l'indennità erogata, ai propri iscritti o a dati loro superstiti, dal Fondo di Previdenza a favore del personale delle dogane, pur presentando delle indubbie affinità con la indennità di buonuscita di cui poc'anzi si è detto, non sostituisce questa indennità, ma si aggiunge alla medesima. Il che costituisce ulteriore conferma della piena autonomia delle norme che disciplinano i due tipi di indennità.

Per completezza di trattazione, va osservato che con l'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (con norme a favore dei dipendenti dello Stato et enti pubblici ex combattenti ed assimilati) si stabilì che i dipendenti dello Stato indicati nel precedente art. 1 che avessero chiesto (entro un dato termine) di essere collocati a riposo era concesso (sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita o di previdenza, un aumento di servizio di sette o, se trattavasi di mutilati o invalidi di guerra o vittime civili di guerra, di dieci anni.

Nel successivo art. 4 si statuì che le norme di tale legge si applicavano « anche al personale dipendente dalle regioni, dagli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, dagli enti pubblici e di diritto pubblico, compresi gli enti pubblici economici, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dagli enti ospedalieri, ancorché regolamentati da contratti collettivi di lavoro »; nel quarto comma dell'art. 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (con norme di attuazione, modificazione ed integrazione della citata legge n. 336 del 1970) fu precisato che tra gli enti pubblici e di diritto pubblico di cui al citato art. 4 della legge n. 336 del 1970 erano compresi gli istituti e le aziende di credito di diritto pubblico.

Orbene, l'intento del legislatore si palesa, anche qui, chiaro nel senso che il beneficio dell'aumento dell'anzianità di servizio concesso dall'art. 3 della legge n. 336 del 1970 era globale, e cioè commisurato e giustificato in diretta correlazione con l'esodo volontario che ne costituiva l'indefettibile presupposto e con effetti di miglioramenti economici collegati ai tipici trattamenti di quiescenza e di previdenza propri alla generalità delle categorie dei dipendenti beneficiati, con la conseguenza che per quanto concerneva i dipendenti dello Stato il beneficio operava soltanto in ordine al tipico trattamento di quiescenza agli stessi riservato, e in ordine al

trattamento di previdenza operava ai fini della liquidazione, in via alternativa, o dell'indennità di buonuscita erogata dal Fondo di previdenza gestito dall'E.N.P.A.S., o della identica indennità, anche se diversamente denominata, erogata da altri Fondi sostitutivi del primo. Ed è da notare che nell'art. 4 della legge n. 824 del 1971, il legislatore dopo avere stabilito che il collocamento a riposo anticipato previsto dal secondo comma dell'art. 3 della legge n. 336 del 1970 comportava una determinata riduzione del limite di età, ove prescritto ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e che il dipendente che non raggiungesse il minimo di età per il conseguimento del diritto a pensione, neppure di cui all'anzidetta riduzione, era trattenuto in servizio fino al compimento di tale termine di anzianità abbreviata, e comunque non oltre il 31 dicembre 1979, e dopo avere dettato altre disposizioni integrative del citato art. 3, secondo comma, della legge n. 336 del 1970, attinenti agli effetti, nei confronti dei beneficiari dell'esodo volontario, dell'aumento dell'anzianità di servizio di sette (o di dieci anni) sul trattamento di pensione e di previdenza, precisò nell'ultimo comma, che per il personale dipendente dagli enti indicati nell'art. 4 della legge del 1970, n. 336 il detto aumento di anzianità di servizio operava ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita o di previdenza, o dell'indennità di anzianità comunque denominata, nei limiti previsti dall'art. 1 del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 759. In definitiva, cioè, anche in questa norma, della legge n. 824 del 1971, si fa riferimento, in via alternativa, ai trattamenti tipici di quiescenza e previdenziali propri ai vari ordinamenti degli enti pubblici contemplati nella norma stessa.

Conclusivamente, il ricorso principale deve essere accolto.

Con il primo motivo del ricorso incidentale, denunziandosi la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1224 e 1282 c.c., si assume che il tribunale ha erroneamente ritenuto applicabile, nella specie, il principio secondo il quale i debiti pecuniari degli enti pubblici diventano liquidi ed esigibili solo dopo che la relativa spesa sia stata ordinata, nei modi previsti, dagli organi competenti e che, pertanto, fino a che non sia emesso il mandato di pagamento, su tali enti non grava la mora del ritardo; e che, inoltre non trova applicazione la decorrenza degli interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 1282 c.c.; e, a sostegno della censura si deduce che tale principio è stato affermato da questa Corte di cassazione sempre e soltanto nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici che svolgono autoritariamente compiti statuali o comunque inerenti a posizioni di supremazia nei confronti dei privati, caratteristiche queste che sarebbero estranee all'essenza e ai fini del Fondo di previdenza in favore del personale delle dogane, in quanto il Fondo *de quo* non è sottoposto ad alcuna verifica da parte degli organi dello Stato ed è sicuramente sottratto alle norme di contabilità statale, come si desume dagli artt. 7 e 21 del citato regolamento n. 1572 del 1956; si precisa che le modalità predisposte dal

detto regolamento per l'erogazione delle somme afferenti al pagamento dell'indennità di fine servizio sarebbero inerenti soltanto all'interno funzionamento dell'amministrazione del Fondo, e, pertanto, tali modalità non inciderebbero sul diritto degli iscritti al Fondo medesimo di percepire la indennità, ai sensi dell'art. 3, lettera a), nel momento in cui cessino dal servizio per una delle cause previste in tale disposizione.

Il motivo va disatteso.

Giusta l'indirizzo giurisprudenziale di questo Supremo Collegio, per il complesso delle disposizioni sulla contabilità dello Stato, e in particolare, per l'art. 270 del regolamento di contabilità generale dello Stato 23 maggio 1924, n. 827, i debiti pecuniari dello Stato, in deroga alla norma dell'art. 1282 c.c. divengono liquidi ed esigibili e come tali generano l'obbligo del pagamento degli interessi di diritto a carico dell'amministrazione, soltanto dopo che la spesa sia stata ordinata dalla competente amministrazione con l'emissione del relativo titolo di spesa; invero, anche se, in via generale, è da riconoscere che le regole di diritto comune sull'inadempimento delle obbligazioni (tra cui l'art. 1224 c.c.) e quelle sulle obbligazioni pecuniarie (tra cui l'art. 1282 stesso codice) si applicano anche ai debiti dello Stato, tali regole possono essere tuttavia derogate dalle disposizioni contenute nella legge e nel regolamento sulla contabilità di Stato. Infatti, tali disposizioni, alle quali è stato da tempo riconosciuto carattere di norme « esterne », hanno forza di diritto obiettivo, con efficacia vincolante nei confronti sia dell'amministrazione, sia dei creditori, per quanto attiene all'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della prima (v. tra le altre sent. 26 aprile 1977, n. 1561; 10 dicembre 1976, n. 4607; 19 aprile 1966, n. 990). Ed è stato pure precisato (v. sent. 12 marzo 1974, n. 652) che il principio, secondo il quale la pubblica amministrazione non può considerarsi in mora per il pagamento di quanto da essa dovuto, sino a quando non abbia espletato tutti gli accertamenti ed i controlli prescritti dalla legge sulla contabilità generale dello Stato, è applicabile, oltre che allo Stato, solo a quegli enti pubblici ai quali per legge è estesa quella normativa; e tanto vale anche per la suaccennata deroga alla norma dell'art. 1282 c.c., in tema di interessi corrispettivi.

In ordine alla liquidazione dell'indennità a carico del Fondo di previdenza in favore del personale delle dogane, manca un richiamo esplicito alle norme proprie della contabilità generale dello Stato, ma ritiene questo Supremo Collegio che anche relativamente alla liquidazione *de qua* siano estensibili i principi di cui innanzi in tema di debiti pecuniari dello Stato.

A fondamento di questa statuizione, va preliminarmente precisato che il Fondo, istituito con la legge 12 luglio 1912, n. 812, ed espressamente « eretto in ente morale » con il d.P.R. n. 1572 del 1956 (art. 1), ha bensì

una propria, autonoma personalità giuridica, ma alle finalità assistenziali e previdenziali a favore degli iscritti provvede con entrate rigorosamente indicate dalla legge istitutiva (art. 2) e dal precitato regolamento (art. 2); è amministrato da un consiglio nominato dal ministro per le Finanze e presieduto dal direttore generale delle dogane e delle imposte indirette; ha sede presso il Ministero delle Finanze (Direzione generale delle dogane e delle imposte dirette); e si avvale per la sua attività del personale dello stesso Ministero. Si tratta insomma, come questa Corte Suprema ha già avuto modo di mettere in risalto (v. sent. 12 giugno 1975, n. 2329), di una struttura organizzativa creata ed utilizzata da un'amministrazione statale per una più efficiente ed agile erogazione di un servizio, voluto dall'amministrazione medesima ed al quale essa stessa avrebbe potuto direttamente provvedere. La circostanza che l'autonomia riconosciuta a questo organismo, anziché limitarsi al profilo patrimoniale e funzionale, sia stata spinta fino al conferimento di una distinta personalità, non toglie nulla alla sostanziale appartenenza dell'ente al complesso apparato dell'amministrazione presso la quale opera, utilizzandone addirittura il personale; un ente ausiliare, dunque, ma in stretta connessione strutturale ed organizzativa con l'ente ausiliato.

Le somme spettanti al Fondo sono versate in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti; le somme che eccedono le ordinarie necessità del Fondo possono essere investite in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato o in casi eccezionali in altre forme deliberate dal consiglio di amministrazione e approvate dal ministro per le Finanze (art. 21 del citato regolamento del 1956). L'indennità è corrisposta su domanda degli iscritti al Fondo o dei loro superstiti diretta al consiglio di amministrazione al quale compete di liquidarla (artt. 14 e 7 del ripetuto regolamento) e (art. 18, primo comma dello stesso regolamento) il pagamento delle indennità e delle sovvenzioni è fatto dai ricevitori doganali, a favore dei quali la Cassa depositi e prestiti emette i relativi mandati in conformità di ordini firmati dal presidente del consiglio di amministrazione del Fondo e dal segretario.

Per provvedere alle finalità del Fondo le sue entrate annuali sono ripartite come segue: a) il 72 % è destinato alla liquidazione delle indennità di cui sopra; b) il 20 % è destinato all'erogazione delle sovvenzioni nei casi previsti dal regolamento suddetto; c) il 3 % è destinato a sostenere tutte le spese inerenti all'amministrazione del Fondo, al funzionamento della segreteria, nonché le spese relative ai servizi di riscossione delle entrate e di pagamento delle uscite e le altre occasionali; d) il 5 % è destinato a costituire una maggiore riserva atta a garantire la liquidazione delle indennità nella misura prevista dall'art. 12 del regolamento (art. 4 del regolamento n. 1572 del 1956, nel testo *sub* art. 1 del d.P.R. numero 816 del 1959).

Nei casi di particolare comprovata urgenza il presidente del consiglio di amministrazione, rappresentante legale del Fondo, può provvedere alla liquidazione dell'indennità e disporre l'integrale pagamento ovvero, quando non sia possibile provvedere all'immediata liquidazione dell'indennità, disporre il pagamento di somme in acconto fino al limite della metà della somma presuntivamente dovuta a tale titolo (art. 10 d.P.R., n. 1572 del 1956).

La révisione della contabilità del Fondo è demandata ad un Collegio di revisori nominato dal ministro per le Finanze (con le modalità e ai fini stabiliti nell'art. 9 del detto regolamento del 1956).

Dal complesso delle surriferite disposizioni, emerge univocamente che è vero che l'art. 3 lettera *a*) del prefato d.P.R., n. 1572 del 1956 dispone che il Fondo provvede a corrispondere un'indennità ai propri iscritti, al momento in cui essi cessino definitivamente dal servizio, ovvero a corrisponderla a determinati superstiti degli iscritti morti prima di abbandonare definitivamente il servizio; ma è anche vero che lo stesso regolamento detta una serie di norme le quali escludono, di certo, che il detto momento sia in funzione di un termine dal quale derivi un diritto dell'iscritto al Fondo all'immediato pagamento dell'indennità; e mettono in rilievo, invece, che quel momento è in funzione di mero presupposto al quale è collegata la possibilità per l'interessato di presentare la domanda di liquidazione dell'indennità, domanda che deve essere, peraltro, istruita in tempi congrui in relazione alle singole situazioni, tanto che soltanto in casi di particolare comprovata urgenza il presidente del consiglio di amministrazione può (e quindi nell'esercizio di potere discrezionale) procedere alla liquidazione, in tutto o in parte, dell'indennità.

La procedura normale per la liquidazione dell'indennità di cui trattasi esclude, comunque, che il consiglio di amministrazione, pur dovendosi, ordinariamente, riunire una volta al mese (art. 7 d.P.R., n. 1572 del 1956) debba giungere all'ordinativo di pagamento entro un termine prestabilito emergendo, per contro, da tutta una serie di adempimenti (afferenti alla disponibilità del bilancio del Fondo, a riscontri contabili, all'istruttoria delle domande degli interessati), che al pagamento dell'indennità in questione si giunge attraverso vari stadi che sono modellati, con gli adattamenti connessi alla sopra rilevata natura strutturale e funzionale del Fondo di previdenza suddetto, a quelli relativi all'impegno della spesa, alla liquidazione, all'ordinazione e al pagamento relativi ai debiti dello Stato. E, inoltre, il tribunale si è dato carico di evidenziare, con tipico apprezzamento di fatto delle risultanze processuali, che non si era verificato alcun ritardo colpevole da parte dei competenti organi del Fondo nel procedere alla liquidazione delle indennità spettanti agli attuali ricorrenti incidentali. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 marzo 1979, n. 1468 - Pres. La Farina - Rel. Martinelli - P.M. Marozzo della Rocca (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Baccari) c. Gozzini (avv. Fermanelli).

Procedimento civile - Citazione - Notificazione - Nullità sostanziale - Mancanza dei requisiti previsti dall'art. 164 c.p.c. - Nozione.

Revocatoria - Revocatoria in materia penale - Anteriorità del credito rispetto all'atto oggetto di revocatoria - Nozione - Applicabilità in materia tributaria.

Revocatoria - Revocatoria in materia penale - « Scienza fraudis » - Disciplina - Requisiti.

Determina la nullità sostanziale ex art. 164 c.p.c., in relazione alla mancanza o erroneità di uno dei requisiti ivi previsti, una situazione di incertezza assoluta sulla identità dell'attore o del convenuto tale da non poter essere evitata, sopperendo ad altri elementi di riferimento, con la conseguenza che, nel caso di notifica della citazione in luogo diverso da quello in cui il convenuto risiede o è domiciliato, si realizza una ipotesi di nullità della notifica sanabile con effetto ex tunc che, una volta accertata dal giudice di appello, necessariamente comporta la rimessione della causa al giudice di primo grado (ex art. 353 c.p.c.) (1).

Ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria, prevista negli artt. 192, 193, 194 c.p., il presupposto dell'anteriorità del credito rispetto all'atto oggetto di revocatoria va determinato con riferimento alla data di comunicazione del reato, e non al suo accertamento con sentenza passata in giudicato (anche la prescrizione del diritto al risarcimento decorre dalla stessa data), e ciò vale anche in tema di pagamento del tributo, il cui diritto sorge nel momento in cui si realizza il presupposto del tributo (2).

Nella revocatoria in materia penale il requisito della scienza fraudis, che si informa alle stesse regole previste dagli artt. 2901 c.c., non richiede, ai fini della sua concretizzazione, l'esistenza del dolo e neppure la sua consapevolezza circa la realizzazione probabile del pregiudizio sulle garanzie ed aspettative di coloro che vantano un credito nei confronti dell'alienante, essendo sufficiente l'esistenza nell'acquirente di un mero comportamento colpevole, rappresentato dalla reale possibilità di conoscenza della situazione fraudolenta desumibile da circostanze oggettive secondo il criterio dell'id quid plerumque accidit, e a tal fine non è sufficiente la colpa lieve, bensì è necessaria la concorrenza di quella grave (e cioè la malafede dell'acquirente (3)).

(1-3) La prima massima si uniforma a un principio pacifico; sulla seconda cfr. Cass., 16 luglio 1973, n. 2060; sulla terza, cfr. Cass., 7 agosto 1973, n. 2263.

(*Omissis*). — Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 139, 156, 163, 164, 291, 354 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., censura l'impugnata sentenza: *a*) per aver erroneamente, inquadrato la fattispecie dell'asserito vizio processuale in una ipotesi di nullità sostanziale (ex art. 163 e 164 c.p.c.), anziché in quella della nullità della notificazione sanabile con effetto *ex tunc*, a seguito della rinnovazione della notificazione, disposta dal giudice istruttore (ex art. 291 c.p.c.); *b*) per non aver comunque, rilevato che la notificazione al Gazzini Franco era avvenuta nel reale luogo di residenza di quest'ultimo (casa paterna di Reggio Emilia, Villa Masone 121); e che l'atto risultava consegnato alla di lui moglie Renata, convivente con il destinatario della notificazione; *c*) per essere incorso in omessa pronuncia, e difetto di motivazione su punti decisivi rappresentati dalla documentazione prodotta dalla quale si sarebbe potuto ricavare la dimostrazione della regolarità della notificazione.

La censura è fondata.

Va in primo luogo rivelato che la sentenza impugnata è incorsa in un evidente errore, inquadrando l'invalidità del secondo atto di citazione in un'ipotesi di nullità sostanziale — ex art. 164 c.p.c. — anziché in quella formale e della notificazione, affermando che l'erronea indicazione del luogo di residenza, della dimora, del domicilio nell'atto di citazione è suscettibile di determinare la nullità sostanziale dell'atto introduttivo del giudizio per incertezza sulla persona del convenuto; e come tale di rendere impossibile il rinvio del giudizio innanzi al giudice di primo grado ex art. 353 c.p.c. Va, infatti, rilevato che i termini di riferimento, previsti dal numero uno dell'art. 163 c.p.c.; (nome, cognome, residenza, domicilio, dimora) non hanno natura autonoma alternativa, di guisa che ogni difetto od errore su qualunque di tali requisiti, non necessariamente determina la nullità sostanziale della citazione ex art. 164 c.p.c. Perché, possa determinarsi detta nullità è infatti, necessario che, in relazione alla mancanza o errore di uno di tali requisiti, si realizzi una situazione d'incertezza assoluta sull'identità dell'attore o del convenuto, tale da non poter essere evitata, sopperendo ad altri elementi di riferimento. Da ciò consegue che nel caso di notificazione dell'atto di citazione in un luogo diverso da quello in cui il convenuto risiede o è domiciliato, si realizza un'ipotesi di nullità della notificazione sanabile con effetto *ex tunc*; che una volta accertata dal giudice d'appello, necessariamente comporta la rimessione della causa al giudice di primo grado (ex art. 353 c.p.c.).

Tuttavia, altri e prevalenti sono le ragioni che determinano l'accoglimento del motivo d'impugnazione con carattere assorbente. Queste si fondano sulla considerazione dell'irrilevanza della seconda notificazione (disposta ex art. 292 c.p.c.); ed indubbiamente nulla (ex art. 160 c.p.c.)

attesa la piena validità della prima notificazione dell'atto introduttivo del giudizio.

Va in primo luogo rilevato che, investendo la censura un *error in procedendo*, attinente specificamente all'indagine sulla regolare costituzione del rapporto processuale, questa Corte può procedere ad accertamenti di fatto, desumibili dalle risultanze del processo.

Stabilito quanto sopra e del tutto evidente dalla documentazione prodotta dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato, soprattutto con riferimento all'esito degli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza che la prima notificazione dell'atto introduttivo del giudizio venne effettuata nel luogo di residenza effettiva del Gazzini Franco e precisamente sulla sua abitazione mediante consegna dell'atto ad un familiare. Pertanto, essendosi *ab initio*, regolarmente costituito il rapporto processuale, nessuna influenza negativa può dispiegare la successiva notificazione, disposta ex art. 292 c.p.c., sebbene nulla per essere l'atto consegnato a persona, indicata nella relata con riferimento al solo prenome senza indicazione della sua qualità al familiare o dipendente del destinatario della notificazione. Dall'esito delle indagini effettuate dalla Guardia di finanza, risulta, infatti che, al momento della prima notificazione, il Gazzini Franco risiedeva a Reggio Emilia, Via Masone, n. 121, che, all'epoca, in mancanza di una sua denominazione toponomica ufficiale veniva indicato con il nome della famiglia Spaggiari, proprietaria della villa ivi esistente.

Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 2901 c.c., nonché degli art. 189, 193 c.p.c., nonché dei principi di diritto riguardanti l'individuazione dell'insorgenza del credito in materia d'imposta o di illecito tributario, censura l'impugnata sentenza: *a)* per aver omesso di considerare che, al fine di stabilire l'anteriorità o meno del credito rispetto all'atto, oggetto di revocatoria occorre fare riferimento alla data di commissione del fatto reato e non alla data della sentenza che accerta l'illecito penale; *b)* per aver omesso di considerare che l'art. 193 c.p. prevede la presunzione di frode, rispetto ai crediti indicati nell'art. 189 c.p. per gli atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato, mentre per la richiesta prova della mala fede degli altri contraenti si ritiene sufficiente la conoscenza del reato commesso dall'alienante e del pregiudizio che arreca o può arrecare al creditore.

Anche tale censura è fondata.

Va in primo luogo rilevato che il giudice di merito è incorso in un evidente errore affermando che, ai fini dell'esperimento della revocatoria, prevista negli artt. 192, 193, 194 c.p., il presupposto dell'anteriorità del credito rispetto all'atto, oggetto di revocatoria, vada determinato con riferimento, non alla commissione del reato, ma al suo accertamento

con sentenza passata in giudicato. Invero, l'inconsistenza di tale affermazione appare del tutto palese, ove si considera che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dalla data della commissione del reato, salva l'applicabilità dell'art. 2947, primo opv., c.p.c. Alle stesse conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda il diritto al pagamento del tributo e delle eventuali soprattasse (da tenersi distinto dalla pena irrogata per il reato tributario).

Questo infatti, sorge nel momento in cui si realizza il presupposto del tributo, anche se in alcuni casi il legislatore prevede che la relativa prescrizione rimanga sospesa fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza penale, che accerta il reato tributario, oppure che il termine di prescrizione ordinario venga sostituito da quello previsto per il reato, ove quest'ultimo sia di durata superiore. Né tale affermazione erronea della Corte di appello può ritenersi influente, ai fini della decisione alla quale è pervenuta, avendo in concreto il giudice di merito proceduto all'esame del requisito della *scientia fraudis*, degli acquirenti, escludendone l'esistenza con apprezzamento di fatto insindacabile in questa sede.

Invero, tale affermazione erronea, avendo costituito un antecedente logico, non può non aver inquinato gli ulteriori passaggi logici della decisione, per quanto attiene alla valutazione delle circostanze, influenti sul piano probatorio, ai fini dell'accertamento della *scientia fraudis*. Peraltro la sentenza impugnata è incorsa in un ulteriore errore, non soltanto omettendo l'esame delle circostanze indiziarie, indicata dall'amministrazione finanziaria di indubbia idoneità decisoria (ex art. 360 n. 5 c.p.c.), ma procedendo all'esame delle presunzioni e degli indizi con mero criterio analitico sul piano della loro conclusione; tutto in violazione del principio probatorio che nell'ipotesi di concorso di presunzioni ed indizi, questi, se idonei a fornire la prova ove siano singolarmente valutati, possono invece, assumere piena conclusione probatoria se esaminati congiuntamente (*quae singula non probant simul unita probant*).

La sentenza impugnata ha, inoltre ommesso di considerare che l'istituto della revocatoria in materia penale per quanto attiene i principi individuanti il requisito della *scientia fraudis*, non si discosta dalla regolamentazione prevista dall'art. 2901 c.c. Questa Corte ha già in precedenza affermato, unitamente ad una parte autorevole della dottrina, che il requisito della *scientia fraudis* non richiede, a fini della sua concretizzazione, l'esistenza del dolo (ovverosia la volontà concorrente dell'acquirente del bene, oggetto di successiva revocatoria, diretta a pregiudicare le garanzie ed aspettative di coloro che vantano un credito nei confronti dell'alienante), e neppure la sua consapevolezza circa la realizzazione probabile di tale pregiudizio, essendo sufficiente, anche, l'esistenza nell'acquirente di un mero comportamento colpevole, rappresen-

tato dalla reale possibilità di conoscenza della situazione fraudolenta desumibile da circostanze oggettive secondo il criterio dell'*id quod plerumque accidit*.

Questa Corte ritiene, tuttavia, che ai fini della concretizzazione di detto comportamento colpevole non sia sufficiente l'esistenza di una *culpa levis*, ma sia richiesta la concorrenza di quella grave, ovverosia della malafede dell'acquirente (arg. ex art. 1147 c.c.).

In proposito assume rilevanza sul piano ermeneutico il richiamo, operato dagli artt. 193, 194 c.p. al criterio della malafede per quanto attiene al requisito della *scientia fraudis*, considerato il carattere generale, che assume l'art. 1147 c.c., ai fini della determinazione del concetto di malafede, nonché il principio generale informatore della legislazione civile, che salva eccezione, fa riferimento al criterio del dolo e della colpa grave ogni qualvolta si debba risolvere un conflitto di interessi tra le parti negoziali e i terzi ai fini della tutela dell'affidamento dei medesimi nel caso d'inefficacia o invalidità del negozio giuridico (arg. ex art. 1415, 1445; 1992, 2652, 2901, ultimo comma, 2913 ecc. c.c.).

Infatti l'esistenza della malafede, seppure sotto il profilo della mera colpa grave, è sufficiente — nell'ipotesi di revocatoria — ad escludere ogni fondamento alla tutela del terzo, acquirente del bene, nel caso di suo conflitto con l'interesse del creditore a non veder pregiudicata la funzione di garanzia che i beni del debitore — ex art. 2740 assicurano al proprio credito — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 4 luglio 1979, n. 3776 - Pres. Novelli - Est. Scanzano - P.M. Berri (conf.) Izzo (avv. Cardarelli) c. Della Gatta (avv. Rascio).

Obbligazioni e contratti - Mora del debitore nell'adempimento di obbligazioni - Danni per svalutazione monetaria - Riconoscimento automatico - Non spetta.

Obbligazioni e contratti - Mora del debitore nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie - Prova del maggior danno rispetto agli interessi previsti dall'art. 1224 c.c. - Contenuto.

Nell'inadempimento di obbligazioni pecuniarie la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore non dà diritto al riconoscimento automatico del danno rappresentato dalla rivalutazione della somma dovuta (1).

(1-2) Con la decisione che si segnala per la sua notevole rilevanza teorica e pratica le S.U., con il dichiarato intento di risolvere il contrasto formatosi nella

Per ottenere il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c. il creditore deve allegare e dimostrare, avvalendosi di ogni puntuale mezzo di prova (anche di presunzioni), il pregiudizio subito, e il giudice può, in mancanza di specifiche prove, utilizzare oltre che il notorio acquisito alla comune esperienza, presunzioni fondate su condizioni e qualità personali del creditore e sulle modalità di impiego del denaro coerenti — secondo i criteri della normalità e della possibilità — con tali elementi per desumere dal complesso di questi dati (integrando ove occorra i risultati dell'indagine con l'esercizio di poteri equitativi) quali maggior utilità, nei singoli casi, la somma tempestivamente pagata avrebbe potuto procurare al creditore (2).

(*Omissis*). — In sede di merito il creditore Izzo aveva dedotto che la somma dovutagli dai Della Gatta avrebbe potuto — se tempestivamente pagata essere da lui impiegata nell'acquisto di un immobile (acquisto non perfezionatosi per non avere egli potuto far fronte al versamento della differenza tra l'importo del mutuo fondiario di circa L. 9.000.000, che stava contraendo, ed il prezzo di L. 12.000.000 oltre alle spese) nonché nell'esecuzione di lavori di cui avrebbe potuto rendersi aggiudicatario concorrendo quale appaltatore alle gare alle quali era stato invitato da vari enti. La mora dei debitori ed il fatto che durante il suo protrarsi il denaro aveva perduto molta parte del suo potere di acquisto gli avrebbero impedito di potere più realizzare utilità del valore di quelle come sopra e fondatamente sperate.

giurisprudenza delle Sezioni, in special modo dopo la nota pronunzia 30 novembre 1978, n. 5670, hanno riaffermato il principio, che trova solido fondamento nella lettera della legge e rimasto fermo per vari decenni, della soggezione della obbligazione pecuniaria al criterio nominalistico espresso dall'art. 1277 cod. civ. anche dopo la loro scadenza, con la conseguenza che anche durante la mora del debitore l'obbligazione si estingue con il pagamento della quantità di moneta prevista nel vincolo che l'ha costituita, anche se la moneta ha perduto per effetto della svalutazione parte del suo potere di acquisto.

Peraltro, consentendo l'utilizzazione in modo più elastico delle possibilità offerte dall'art. 1224 c.c. al fine di dimostrare il maggior danno, il S.C. ha aperto la strada per giungere, attraverso anche il ricorso a forme più semplici e al notorio, al risultato di ottenere la rivalutazione del credito pecuniario. Ad una prima sommaria impressione sembra che la preoccupazione maggiore che ha mosso il S.C. sia stata quella di evitare ogni automatismo, e, per così dire, personalizzare il danno in relazione alla posizione di ciascun creditore.

Che questo sia il sistema della legge è possibile, che i risultati a cui esso può condurre siano anche i migliori, potrà dirsi solo quando i giudici di merito avranno dato pratica applicazione al criterio enunciato dal S.C.

Certo è che l'attribuzione al giudice di un'ampia discrezionalità difficilmente controllabile sul piano della legittimità, suscita qualche perplessità, che si auspica venga presto fugata attraverso il formarsi di una prudente e rigorosa attuazione giurisprudenziale.

In questa sede lo stesso Izzo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1224, 2195, 2727 cod. civ. e 115 c.p.c. nonché insufficienza e contraddittorietà di motivazione, e lamenta che la Corte d'appello, pretendendo la prova che il conseguimento di quelle utilità dipendesse dalla necessità di disporre proprio della somma dovutagli dai Della Gatta, abbia adottato una motivazione che, nel suo rigorismo formale, si traduce in una manifesta illogicità, ed inoltre abbia trascurato che la prova del maggior danno di cui è parola nel citato art. 1224 può essere fornita anche mediante presunzioni, quali nella specie erano desumibili, anche in relazione alla sua qualità di imprenditore commerciale, dai fatti allegati e documentati nonché dal dato di comune esperienza secondo cui le possibilità operative dell'imprenditore sono favorevolmente influenzate dalla maggiore disponibilità di denaro.

Con riferimento poi al programmato acquisto immobiliare, lamenta sia stato trascurato che il mutuo a ciò destinato non poté perfezionarsi perché esso ricorrente, dopo avere prodotto al Banco di Napoli la documentazione richiesta, non poté completarla con l'esibizione del preliminare di compravendita proprio per la mancata disponibilità della somma (che con il puntuale adempimento dei Della Gatta avrebbe avuto) necessaria alla stipulazione.

Il ricorso è fondato nei sensi di cui alle considerazioni che seguono.

E' noto che secondo l'art. 1224 cod. civ., nelle obbligazioni pecuniarie sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali (quale ammontare di un danno presunto) e che al creditore il quale dimostra di avere subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento.

Nell'interpretazione di questa norma la giurisprudenza si è, ormai da decenni, dopo la sentenza 11 gennaio 1951 n. 47, consolidata nel senso che, pur dovendosi riconoscere la possibilità di ricomprendere tra i maggiori danni risarcibili anche quelli dipendenti dalla svalutazione monetaria, il loro risarcimento è dovuto in concreto solo quando il creditore dimostri di avere risentito un particolare pregiudizio per non aver potuto, a tempo opportuno, disporre della somma dovutagli, della quale, se tempestivamente riscossa, avrebbe fatto un impiego capace di sottrarla agli effetti della svalutazione, o per aver dovuto, in mancanza di quella somma, privarsi di beni dotati di valore intrinseco, o assumere obbligazioni a condizioni particolarmente onerose. Rilevandosi che l'adempimento del debitore faceva sorgere nella controparte il diritto agli interessi legali, dovuti quali frutti presuntivamente prodotti dal denaro, si richiedeva cioè, ai fini dell'ulteriore risarcimento, la prova di uno specifico fatto da cui risultasse che il patrimonio del creditore, a seguito della svalutazione monetaria intervenuta durante la mora del debitore, aveva subito un pregiudizio più grave, oltre il limite della perdita di quei frutti normali e presunti che sono gli interessi legali.

Malgrado la validità della sua base positiva e scientifica e malgrado gli ampi ed autorevoli consensi dottrinari, tale indirizzo, applicato in epoca — come quella recente ed ancora attuale — in cui la svalutazione della moneta assume proporzioni notevoli che superano largamente il tasso dell'interesse legale ed in cui l'inflazione monetaria diventa talora uno strumento di politica economica a favorire le esportazioni, è parso tuttavia risolversi in un trattamento gravemente sperequativo a danno del creditore ed in un possibile incoraggiamento di debitori poco scrupolosi all'inadempimento ed a maliziose resistenze giudiziarie, favorita essendo la posizione del debitore dalle obiettive gravi difficoltà in cui versa il creditore nell'osservanza dell'onere della prova.

La correlativa esigenza di soluzioni più adeguate alla realtà del fenomeno economico ha trovato sensibili una parte della dottrina nonché vari giudici di merito: dei quali alcuni hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1284 cod. civ. nella parte in cui stabilisce il tasso legale degli interessi nella misura del 5%, di gran lunga inferiore alla misura dell'inflazione monetaria; taluno ha denunciato direttamente, con riferimento all'art. 3 Cost., l'illegittimità dello stesso art. 1224, in quanto limita il risarcimento del maggior danno a quello effettivamente comprovato, esclude quello derivante dalla svalutazione e distingue debiti di valuta da debiti di valore; altri hanno invece fatto diretta applicazione di tale disposizione nel senso di ritenere risarcibile come danno ulteriore quello dipendente dalla svalutazione, in base alla notarietà del relativo fenomeno ed alla presunzione di un impiego del denaro in forma certamente più remunerativa della mera percezione degli interessi legali.

Quest'ultimo orientamento è stato espresso recentemente anche dalla terza sezione di questa Corte con la sentenza 30 novembre 1978, n. 5670. Secondo tale sentenza, in tema di obbligazioni pecuniarie, tra i maggiori danni che possono spettare al creditore, in aggiunta agli interessi legali, ai sensi del capoverso dell'art. 1224 cod. civ., vanno compresi quelli dipendenti dalla svalutazione monetaria, verificatasi durante la mora del debitore, e pertanto il creditore, qualora si limiti a chiedere il risarcimento della perdita subita per effetto della diminuzione del potere d'acquisto della moneta, ben può dedurre ed utilizzare a suo favore il solo fatto notorio della svalutazione; senza necessità di fornire la prova di avere concretamente predisposto il reimpiego della somma dovutagli; prova che invece deve essere offerta nel caso in cui venga chiesto il risarcimento anche del mancato guadagno.

Queste Sezioni Unite sono chiamate a risolvere il contrasto verificatosi, sulla delicata questione, nella giurisprudenza della Corte.

Dei principi di base su cui si fonda l'orientamento tradizionale (seguito nella specie dalla Corte di merito) non può disconoscersi l'esattezza.

Le obbligazioni nelle quali l'entità della prestazione del debitore è stata originariamente determinata con riferimento all'unità monetaria legale di misura (cioè le obbligazioni pecuniarie, che danno luogo al cosiddetto debito di valuta) sono soggette al principio nominalistico espresso dall'art. 1277 cod. civ.: e continuano ad esserlo anche dopo la scadenza; per cui la detta prestazione si estingue, pur dopo che il debitore sia caduto in mora, col pagamento della quantità di moneta cui essa è commisurata, anche se questa durante la mora abbia perduto parte del suo potere d'acquisto per effetto di svalutazione. In materia, il testo legislativo non dà luogo a dubbi, anche perché si ricollega senza modifiche alla tradizione precedente (la prima parte dell'art. 1224 cod. civ. trova corrispondenza nel vecchio art. 1231) sebbene la sua elaborazione sia stata compiuta dopo che la lira aveva subito una recente e notevole svalutazione (v. r.d.l. 5 ottobre 1936, n. 1745).

Peraltro la svalutazione in sé non è un danno giuridico (ed ancor meno ovviamente è dipendente da un fatto del debitore) ma è un'evenienza che può aggravare il pregiudizio derivante al creditore dall'inadempimento, in quanto, in presenza di essa, il tardivo recupero di una moneta ormai svalutata lascia scoperti gli eventuali sacrifici da lui sopportati per aver dovuto procurarsi altrimenti la somma di cui si attendeva il pagamento o per aver dovuto rinunciare alla fruizione di beni necessari ai normali bisogni di vita, e lascia lo stesso creditore privo delle utilità che avrebbe potuto realizzare col tempestivo impiego della somma medesima. In tale senso la svalutazione incide sul problema del danno maggiore (di quello coperto dagli interessi legali) che è potuto derivare dalla mora: danno che è risarcibile nella misura ed alle normali condizioni previste dagli artt. 1223 e 1225 cod. civ., e previa osservanza dell'onere della prova che incombe a chiunque intenda far valere in giudizio un suo diritto.

L'applicazione che di tali principi è stata fatta nella specie appare tuttavia eccessivamente rigoristica, perché la Corte partenopea, da un lato non lascia alcun spazio alla prova presuntiva, e dall'altro interpreta l'onere della prova in un senso che viene a comprimere oltre i limiti di ragione la posizione processuale del creditore, essa in definitiva pretendendo da questo la prova che egli non disponesse di altro denaro utilmente impiegabile per gli scopi di cui alle sue allegazioni, pure quando suscettibili di essere dedotti in via di presunzione, e così gravandolo anche dell'onere di una prova negativa, impossibile a darsi.

L'orientamento tradizionale va rimeditato sia perché, appunto, è suscettibile di applicazioni che aggravano oltre misura la posizione del creditore sul piano probatorio (e può quindi risolversi nel riconoscimento meramente teorico di quel diritto che il secondo comma dell'art. 1224

cod. civ. vuole assicurare), sia perché non dà adeguato rilievo a presunzioni di ordine oggettivo e soggettivo che invece, nel loro reciproco coordinamento, ed avuto riguardo ai criteri della normalità e della prevedibilità, possono fornire idonea base di valutazione. In tal modo, il risarcimento preteso dal creditore è stato il più delle volte ridotto nei limiti dell'interesse legale, rimasto fisso ad un saggio che in tempi di notevole svalutazione monetaria si risolve in un premio per il debitore moroso. E' noto invero che il saggio degli interessi legali è di gran lunga inferiore a quello degli interessi che si sogliono determinare convenzionalmente e che l'inadeguatezza del primo è riconosciuta, in settori particolari, dallo stesso legislatore. Esso infatti, mentre non ha ritenuto diversamente dall'indirizzo adottato in qualche Paese europeo — v. legge francese 12 luglio 1975, n. 75-619) di adottare un provvedimento di ordine generale che, modificando l'art. 1284 cod. civ., valesse ad avvicinare, se non ad adeguare, il saggio legale all'effettivo costo del denaro quale determinato anche dal fenomeno della svalutazione, ha in più occasioni, direttamente con legge o indirettamente con provvedimento della pubblica autorità all'uopo delegata, stabilito interessi notevolmente superiori a quelli previsti dalla disposizione dianzi citata: v. in tal senso la legge 26 gennaio 1961, n. 29 con cui, già da quell'epoca, gli interessi relativi alle tasse ed imposte indirette sugli affari venivano fissati nella misura del 3 % per semestre; elevata poi al 6 % semestrale con l'art. 1 l. 18 aprile 1978, n. 130; l'art. 2 l. 23 marzo 1977, n. 97 che eleva al 12 % annuo il saggio degli interessi moratori dovuti in tema di IRPEF ed IRPEG; l'art. 21 della legge 18 dicembre 1970, n. 1034 che eleva al 4,50 % semestrale gli interessi dovuti, dopo il terzo anno, per le partite tributarie sospese per contestazioni; gli artt. 38 e 60 d.P.R. 16 ottobre 1972, n. 633, con cui gli interessi sono raddoppiati per il periodo successivo ai dodici mesi con riferimento ai pagamenti ed ai rimborsi dovuti in tema di imposta sul valore aggiunto; i vari decreti ministeriali (v. da ultimo *G.U.* 18 aprile 1979) che determinano notevoli differenze tra valore di emissione e valore di collocamento dei buoni ordinari del tesoro; il d.m. 17 aprile 1979, (*G.U.* 3 maggio 1979, n. 120) che stabilisce nel 12 % annuo gli interessi sui pagamenti differiti di taluni diritti doganali; il d.m. 18 settembre 1974 (in *G.U.* 27 settembre 1974) che stabilisce gli interessi (dal 7 al 9 %) sui buoni postali fruttiferi. Sintomatico nello stesso senso è l'art. 429 c.p.c., nel testo risultante dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, con cui, per l'adeguata tutela dei crediti di lavoro, si è attribuito al giudice il potere-dovere di determinare il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, così assimilandosi questo ad un credito « di valore ». Sono questi aspetti che non possono essere trascurati affinché la soluzione del problema risulti aderente anche alla realtà del fenomeno economico.

Per realizzare questa esigenza non è necessario sollevare questioni di legittimità costituzionale del tipo di quelle di cui si è fatto cenno, in quanto, ad avviso del Collegio, il sistema dell'art. 1224 cod. civ. consente un'applicazione che esclude le pretese disparità di trattamento conseguenti all'interpretazione tradizionale.

Non può seguirsi neppure l'opposta interpretazione adottata dalla terza sezione di questa Corte con la sentenza del 30 novembre 1978, n. 5670.

Secondo tale sentenza, dal presupposto che la mora importa la *perpetuatio obligationis* e che l'art. 1224 non pone limiti né al concetto di danno né ai mezzi di prova utilizzabili dal creditore, deriverebbe (come si è visto) che questo può pretendere il risarcimento del maggior danno dipendente dalla svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore, deducendo il solo fatto notorio della svalutazione medesima, quale danno emergente, la cui sussistenza non richiederebbe appunto altra prova, essendo coerente anche con i principi della scienza economica che la perdita del potere di acquisto della moneta costituisce un danno concreto e reale. In definitiva, dal momento della mora del debitore, l'obbligazione pecuniaria si trasformerebbe in un'obbligazione di valore facendo sorgere il diritto del creditore al risarcimento di un maggior danno (determinabile appunto attraverso la rivalutazione della somma oggetto della prestazione contrattuale).

Tale nuovo orientamento non può essere condiviso.

A differenza di quanto accade in materia di danno extracontrattuale, dove l'obbligazione risarcitoria ha natura sostitutiva, in quanto diretta ad attribuire al danneggiato un equivalente monetario realmente corrispondente al valore del bene e utilità di cui egli è stato privato, in presenza di una obbligazione contrattuale inadempita il creditore ha diritto all'adempimento della prestazione dedotta in contratto (che non cessa di essere identica a se stessa pur dopo la mora del debitore), e ad un *quid pluris* corrispondente al danno subito in dipendenza dell'inadempimento. Essendo quella principale una obbligazione pecuniaria, essa rimane tale (rimane cioè una obbligazione di valuta) pur dopo l'inadempimento, per cui il debitore moroso che poi finalmente esegue la sua prestazione, estingue la detta obbligazione col pagamento di una corrispondente quantità di moneta, secondo la norma dell'art. 1277 cod. civ.: la quale norma, nel sancire così il principio nominalistico, fa riferimento al tempo *del pagamento* (ancorché tardivo) e non al tempo *della scadenza* dell'obbligazione, con ciò chiaramente statuendo che il detto principio continua ad operare pur dopo la scadenza dell'obbligazione stessa. Altra è invece l'obbligazione aggiuntiva che sorge dall'inadempimento del contratto e che ha per oggetto il risarcimento del danno di cui è parola nell'art. 1224. La sentenza in argomento finisce invece con l'assimilare l'una e l'altra obbligazione e col considerare la prestazione dovuta dal debitore moroso

come oggetto di un'unica obbligazione di natura risarcitoria, senza avvertire che, se così fosse, la disposizione ora citata rischierebbe di apparire superflua (quanto meno riguardo alla risarcibilità del danno emergente, la quale pur da essa, secondo la detta sentenza, trae giustificazione). In definitiva, operandosi una tale assimilazione, ed inoltre valorizzandosi in maniera generalizzata, con riferimento all'ammontare dell'obbligazione pecuniaria, il dato della svalutazione monetaria ed identificandosi il danno — anche sotto il profilo giuridico — nella stessa svalutazione (che può essere, invece, solo causa di un danno — da mora — superiore a quello coperto dagli interessi legali) si finisce con l'obliterare il principio nominalistico, perché si viene a riversare in ogni caso sul debitore, sia pure moroso, genericamente ed automaticamente l'effetto della svalutazione monetaria; la quale è, in sé, una alea connaturale al tipo della *res* dedotta nell'obbligazione pecuniaria, salva la risarcibilità del pregiudizio di cui essa svalutazione sia stata causa. Il volere poi dare rilevanza, attraverso il principio della *perpetuatio obligationis*, al fatto che la svalutazione si sia verificata durante la mora del debitore, significa applicare al denaro per analogia l'art. 1221 cod. civ., che, quanto alle cose, è dettato per quelle infungibili (le sole suscettibili di perimento) e che non può essere applicato riguardo al denaro, giacché (quali che siano le diverse valutazioni consentite dalla scienza economica) dal punto di vista giuridico il valore della moneta e la sua capacità di estinguere le obbligazioni in essa espresse è determinato costantemente dal suo valore nominale.

E' bensì vero, infine, che fonte legittima di prova può essere anche il fatto notorio e che tale è la svalutazione monetaria, di cui, attraverso indici ufficiali e pubblici, è nota anche la misura. Ma della sentenza n. 5670 non può essere utilizzato neanche tale principio e neanche con riferimento all'autonoma obbligazione di risarcimento: ciò perché l'attribuzione automatica e generalizzata (che esso consentirebbe) di un identico risarcimento in corrispondenza della stessa somma dedotta in obbligazione, postula che si valorizzi, oltre ed assieme al notorio costituito dalla svalutazione monetaria, una presunzione di necessario impiego uniformemente redditizio del denaro, smentita, nella realtà, sia dalla necessaria diversità della posizione dei vari possibili creditori danneggiati, sia dal fenomeno del risparmio, che, malgrado l'insufficienza dei normali relativi interessi, rispetto al tasso della svalutazione, è tuttora un fenomeno imponente.

In conclusione, il generalizzato automatismo rivalutativo, che secondo il nuovo orientamento dovrebbe adottarsi, non appare giustificato perché, se riferito all'obbligazione principale viene a moltiplicare l'oggetto dell'obbligazione in violazione del principio nominalistico, e se riferito all'obbligazione di risarcimento, postula, contro la realtà, un maggior danno emergente identico per tutti i possibili creditori.

La differenza, già evidenziata, tra l'obbligazione risarcitoria che deriva dall'inadempimento del contratto e quella che deriva dall'illecito extracontrattuale (cioè il fatto che la prima non è sostitutiva dell'obbligazione primaria, ma coesiste con essa ed in aggiunta ad essa) ed i principi affermati da una sentenza, non più recente, della prima Sezione di questa Corte (sent. 24 febbraio 1965, n. 310) potrebbero suggerire una diversa impostazione del problema.

Intervenuta la scadenza dell'obbligazione pecuniaria e la mora del debitore, questi è tenuto all'adempimento della detta obbligazione nella quantità monetariamente determinata ed, in ogni caso, al risarcimento di un danno presunto, determinato nella misura degli interessi legali. Ora se è vero che, come è stato affermato con sentenza 2 ottobre 1978, n. 4369, l'obbligazione risarcitoria ha natura obiettivamente identica sia in tema di danno contrattuale che in tema di danno extracontrattuale, e se è vero che l'obbligazione risarcitoria dà luogo ad un debito di valore (tale anche nel caso in cui essa derivi da sottrazione od appropriazione di una somma di denaro: v. Cass. 13 luglio 1978, n. 3542), potrebbe opinarsi che l'obbligazione degli interessi di cui all'art. 1224, autonoma e di natura risarcitoria, dia luogo ad un debito di valore. La conseguenza sarebbe che, assumendosi a base la *aestimatio* del danno fatta dal legislatore nella misura fissa degli interessi legali, la somma relativa, al momento del calcolo che ne fa il giudice, potrebbe essere attribuita nel suo valore reale mediante una liquidazione fondata sul valore medio corrente di questo particolare frutto, quale potrebbe desumersi dal tasso medio degli interessi pagati dagli istituti di credito, salvo che si dimostri il diritto ad un danno maggiore, a termini dell'art. 1224, secondo comma. In definitiva il giudice dovrebbe attribuire al creditore, a titolo di risarcimento del danno, l'utilità reale che la somma tempestivamente pagata gli avrebbe fruttato: o con riferimento alle dimostrate possibilità particolari del creditore di farla fruttare (art. 1224, secondo comma) o con riferimento al frutto presunto costituito dagli interessi legali secondo il calcolo di cui sopra (art. 1224, primo comma). Il quale calcolo — va precisato — non consiste in una rivalutazione monetaria della somma dovuta a titolo di interessi, ma nella determinazione della corrispondente utilità secondo il suo valore reale, come in genere avviene nella liquidazione dei danni da illecito. Verrebbe in tali sensi a farsi applicazione del principio (affermato dalla citata sent. 130/'65 nonché da Cass. 764/'60, 659/'61, 991/'61) secondo cui l'obbligo del risarcimento del danno costituisce, sia in materia extracontrattuale, sia in materia contrattuale, e indipendentemente dalla natura del bene (denaro o cosa diversa da questo) perduto o non conseguito, un tipico debito di valore.

Neppure questa tesi può essere condivisa.

A parte l'impressione, che se ne trae, di un espediente che viene ad eludere la determinazione legale del saggio dell'interesse, sta di fatto che il legislatore, determinando il danno, in via presuntiva, nella perdita degli interessi ed il saggio di questi in una certa misura, ha dettato una disciplina compiuta in tema di danni presunti relativi all'inadempimento di obbligazioni pecuniarie, sì da non lasciare spazio ad attività di liquidazione giudiziale diversa dal mero calcolo del coacervo degli interessi. L'obbligazione relativa, cioè, nasce e permane anch'essa, al pari di quella primaria che deriva dal contratto, come obbligazione pecuniaria e la possibilità di stimarla al suo valore reale rimane esclusa dalla previsione — contenuta nel secondo comma dello stesso art. 1224 — della risarcibilità del maggior danno secondo i criteri generali.

La soluzione del problema va ricercata dunque su altra base.

Si è presentato più volte nella giurisprudenza di questa Corte il caso di creditori che abbiano fatto riferimento a qualità personali o professionali proprie, offrendole come elemento di presunzione da cui dedurre che essi avrebbero fatto, del denaro loro dovuto, un impiego coerente con quello al quale le dette qualità razionalmente conducevano. Con numerose sentenze la Corte, pur riconoscendo la validità della prova presuntiva anche ai fini qui considerati, ha escluso che l'elemento anzidetto potesse, da solo, costituire valida fonte di presunzione nel senso voluto dal creditore, ed ha ritenuto la necessità di altri elementi concreti idonei a dimostrare la sussistenza del pregiudizio lamentato. L'orientamento rispecchia il rigore che è proprio della giurisprudenza tradizionale in tema di prova del maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, codice civile.

Tale rigore ha ricevuto una certa attenuazione con la sentenza 1 giugno 1976, n. 1970 della prima Sezione, che, sia pure ai fini della condanna generica (al risarcimento del detto maggior danno) ha ritenuto idonea base di presunzione la qualità di imprenditore commerciale, rivestita dal creditore, sul rilievo che l'imprenditore è un soggetto il quale, per definizione, utilizza il denaro non già per investimenti occasionali in beni di puro godimento, bensì come strumento essenziale della propria attività economica, che è dinamica e costante, perché professionale.

Il principio, ad avviso del Collegio, è suscettibile di applicazioni più ampie ed articolate e può condurre ad una soluzione che accordi a tutte le categorie di creditori una maggiore tutela rispetto al danno che normalmente è causato dalla svalutazione monetaria, anziché riservarla al solo imprenditore commerciale (che, potendo riversare sui consumatori gli effetti della svalutazione, è proprio tra coloro che meno risentono di quegli effetti).

Va subito detto — perché non appaia introducibile una *praesumptio de praesumpto* — che non ha bisogno di essere presunto il fatto che il

denaro è destinato ad essere impiegato nell'acquisto di beni e servizi o comunque in forme remunerative: risponde infatti alla natura ed alla stessa definizione della moneta che essa è non solo la misura dei valori ma è strumento di scambio, dotata appunto di valore nella misura in cui essa viene utilmente adoperata a questo scopo. Va aggiunto essere notorio, e perciò stesso già dimostrato senza bisogno di illazioni presuntive che ciascuna categoria di creditori, e più in generale ciascuna categoria di persone, pur nella grande varietà dei possibili gradi d'impiego del denaro, adotta in materia modi coerenti con le qualità professionali, con i bisogni che le personali possibilità finanziarie consentono di soddisfare, con le abitudini derivate dalla mentalità e dall'ambiente di vita: i quali modi si prestano ad essere considerati sintomatici e perciò ripetibili, in quanto normali rispetto alle caratteristiche di un determinato soggetto come *homo aeconomicus*. Nel caso, poi, di un soggetto che divenga creditore di somme inaspettate (si pensi ad una vincita) e che non possa vantare un sistema abituale di impiego del denaro, poiché è notoria la fruttuosità del denaro investito nella normale e facile forma del deposito presso istituti di credito, può egualmente presumersi come prevedibile siffatta forma di impiego, ove essa venga prospettata dalla parte.

Fermo dunque pur sempre l'onere della corrispondente allegazione (corredata da opportuni elementi valutabili ex art. 2729 cod. civ.) e in mancanza di allegazioni e prove di diverso contenuto, relative ad eventuali investimenti particolari specificamente programmati, il maggior danno che in generale deriva al creditore dal fatto che la somma dovuta abbia, al momento del tardivo pagamento, un potere di acquisto minore di quello che essa aveva alla scadenza della relativa obbligazione, può essere desunto da presunzioni siffatte che consentano al giudice di pervenire, caso per caso, e con esclusione di ogni automatismo, ad una determinazione che secondo il suo prudente apprezzamento (formato eventualmente anche con valutazioni equitative, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.) rispecchi l'effettiva incidenza dell'inadempimento — nel cui corso intervenga la svalutazione monetaria — sul patrimonio del singolo creditore dell'operatore economico, con riferimento alla redditività netta del denaro destinato ai suoi ordinari investimenti imprenditoriali, redditività desumibile dalla capacità operativa, quale risulta dall'attività pregressa (specie se i suoi risultati netti sono evidenziati da scritture contabili affidanti) o da quella prevedibile come normale in relazione alla struttura della sua azienda ed alle condizioni del mercato; del risparmiatore, con riferimento alle dimostrate personali e normali modalità di impiego del proprio denaro; del creditore occasionale, con riferimento alla corrispondenza, degli impieghi allegati, a criteri di normalità e di concreta possibilità; del modesto consumatore, con riferimento alle normali e personali necessità di impiegare il denaro per gli ordinari bisogni della vita e quindi con

riferimento (ciò che nel caso può costituire il criterio residuale più attendibile) agli indici ufficiali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; di ogni altro creditore in generale, con riferimento ai criteri che nei sensi di cui sopra risultino opportuni.

E' chiaro che il creditore il quale disponga di entrate sufficienti potrà dare al denaro una destinazione composita, cioè impiegarlo parte in investimenti, parte in consumi e parte in risparmio. In tal caso sarà delicato compito del giudice valutare gli elementi presuntivi in modo da stabilire secondo criteri personalizzati di normalità quali sono i danni patiti in relazione ai singoli prevedibili impieghi del denaro.

In altri e conclusivi termini, in tema di inadempimento di obbligazioni pecuniarie, la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore non giustifica, in sé, alcun risarcimento automatico (sotto il profilo del danno emergente) che possa essere attuato con la rivalutazione della somma dovuta, ma può essere causa di danni maggiori di quelli coperti con l'attribuzione degli interessi legali. Il creditore che intenda ottenere il risarcimento di tali maggiori danni ai sensi dell'art. 1224 secondo comma cod. civ., ha l'onere di allegare e dimostrare, valendosi, senza alcuna limitazione, di ogni possibile mezzo di prova, il pregiudizio patrimoniale risentito; ed il giudice cui la relativa domanda venga proposta può, in mancanza di altre specifiche prove, utilizzare oltre che il notorio acquisito alla comune esperienza, presunzioni fondate su condizioni e qualità personali del creditore e sulle modalità di impegno del denaro coerenti — secondo i criteri della normalità e della possibilità — con tali elementi, per desumere dal complesso di questi dati (integrando ove occorra i risultati dell'indagine con l'esercizio dei poteri equitativi) quali maggiori utilità, nei singoli casi, la somma tempestivamente pagata avrebbe potuto promuovere al creditore medesimo. Rimane fermo, ovviamente, l'onere del creditore di dimostrare in maniera più specifica l'eventuale danno emergente derivante dal fatto di aver dovuto procurarsi la somma (non pagatagli dal debitore) a condizioni particolarmente svantaggiose o mediante alienazione di beni reali, od il danno allegato con riferimento ad investimenti particolari specificamente programmati e resi poi impossibili dall'inadempienza del debitore.

Nella specie, avanti al giudice di merito il creditore Izzo — come si è già detto — aveva prospettato la possibilità di impiegare la somma dovutagli dai Della Gatta, parte nell'acquisto di un appartamento e parte nell'impresa di costruzioni da lui esercitata, ed aveva dedotto che la mancata disponibilità della somma stessa gli aveva impedito di stipulare il preliminare di compravendita (che avrebbe poi dovuto esibire al Banco di Napoli per potere ottenere un mutuo necessario al pagamento del residuo prezzo di acquisto) e di partecipare ad appalti di opere pubbliche ai quali era stato invitato a concorrere.

Per quanto riguarda il primo profilo, la Corte d'appello ha motivatamente disatteso l'assunto del creditore rilevando, con riferimento a risultanze specifiche, che la domanda di mutuo (il cui importo avrebbe dovuto servire a fronteggiare la maggior parte del prezzo del preteso programmato acquisto) venne respinta perché l'Izzo omise totalmente la presentazione della documentazione richiesta dal Banco di Napoli, e quindi ha escluso in punto di fatto la verità di quanto allegato e l'esistenza del rapporto di causalità. La contraria affermazione dello stesso Izzo, secondo cui l'unico documento mancante fosse il preliminare di compravendita, la cui stipulazione sarebbe stata impedita dall'inadempimento dei Della Gatta, è del tutto apodittica ed è priva di qualsiasi riferimento ad elementi documentali o ad altre risultanze che possano apparire trascurati dalla detta Corte. Non si vede quindi in quale senso possa esercitarsi il sindacato di questo Collegio sulla motivazione della sentenza impugnata, che perciò si sottrae, sul punto, alla censura mossale.

Non può invece, alla stregua dei principi dianzi enunciati, essere condivisa la motivazione relativa al secondo profilo.

Respingendo l'assunto dell'Izzo sul solo rilievo che non fosse dimostrata la necessità di disporre proprio dalla somma controversa, la detta Corte non solo ha finito — come si è visto — con l'addossare alla parte l'onere di una prova negativa, ma ha trascurato dati di comune esperienza e non ha neppure considerato la possibilità di trarre dai fatti allegati e dalla documentazione prodotta validi elementi di presunzione. Non ha considerato, cioè, né se e quali illazioni potessero trarsi dal fatto notorio che le capacità operative di una impresa sono direttamente influenzate dalla maggiore disponibilità di denaro (specie in materia di appalto di opere pubbliche, la cui assunzione importa per norma l'anticipazione di notevoli spese), né quali conclusioni potessero desumersi, nei sensi di cui alle considerazioni dianzi esposte, da risultanze relative alla redditività netta dell'attività imprenditoriale dell'Izzo, ed in particolare dalle allegte occasioni di concorrere ad appalti del genere.

Si rende necessaria pertanto, su questo punto, una nuova indagine ad opera di altro giudice, che uniformandosi ai principi sopra enunciati e valutando in base ad essi gli elementi acquisiti e le presunzioni che possano trarsi nonché i dati di comune esperienza, stabilisca se e quali utilità, maggiori di quella assicurata dagli interessi legali, sarebbe derivata all'Izzo dall'impiego della somma che fosse stata tempestivamente pagata — (*Omissis*).

SEZIONE QUINTA

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 28 novembre 1978, n. 1102 - *Pres.* (ff.) Pezzana - *Est.* Carbone - AGIP (avv.ti Amici e Sivieri) c. Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte (avv. Stato Favara) e I.A.C.P. di Torino (avv.ti Criffa e Carusi). *Appello T.A.R. Piemonte* 20 aprile 1977, n. 159.

Edilizia popolare ed economica - Istituti autonomi case popolari - Assegnazione e gestione alloggi - Controlli amministrativi - Competenza regionale in epoca anteriore al d.P.R. 616/1977 - Esclusione.

Edilizia popolare ed economica - Istituti autonomi case popolari - Contratti di enti pubblici - Gestione e ristrutturazione di impianti termici - Contratto a trattativa privata - Approvazione - Competenza del Provveditorato alle opere pubbliche - Effetti.

Giustizia amministrativa - Appello - Motivi di ricorso nuovi e diversi - Inammissibilità - Sussiste.

Edilizia popolare ed economica - Contratti di Enti pubblici - Trattativa privata - Limiti - Fornitura di prodotti petroliferi - Possibilità di approvazione parziale - Effetti.

Nel periodo anteriore all'emanazione del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 deve intendersi esclusa la competenza delle Regioni nel settore dei controlli amministrativi sull'attività degli Istituti autonomi per le case popolari, essendo limitata la potestà di controllo delle Regioni stesse alle sole materie previste dall'art. 117 della Costituzione e specificate nei singoli decreti di trasferimento di competenze statali (1).

(1-4) Fattispecie interessante e decisione pienamente da condividere e sulla quale sembra opportuno meditare, posto che essa conferma ancora una volta la diffidenza con la quale anche il Consiglio di Stato guarda alla trattativa privata nei contratti pubblici.

Convorrà forse ricordare che il ricorso alla trattativa privata (che pare godere nella prassi di un certo favore, specie in tema di acquisto di immobili, a volte faticosamente distinguibili da appalti di cose future) è ammesso solo nei casi tassativamente indicati dalla legge e cioè (art. 41 regolamento di contabilità generale dello Stato):

1) quando gli incanti o le licitazioni siano andati deserti, o si abbiano fondate ragioni per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserti;

In relazione all'ampio decentramento delle competenze ministeriali operato dall'art. 79 t.u. 28 aprile 1938, n. 1165 legittimamente il Provveditorato regionale alle opere pubbliche nega l'approvazione della deliberazione di un Istituto autonomo per le case popolari concernente il ricorso alla trattativa privata per la stipula di contratti relativi alla gestione e ristrutturazione di impianti termici (2).

I motivi di ricorso in sede di appello che rivestano il carattere di novità o che divergano comunque da quelli proposti in primo grado sono inammissibili (3).

Posto che il ricorso alla trattativa privata per l'aggiudicazione di contratti stipulati da enti pubblici è ammesso solo quando sussistono circostanze eccezionali, tali da escludere la possibilità di ricorrere ad altre forme di contrattazione, e ciò in conformità al disposto degli artt. 6 r.d.

2) per l'acquisto di cose la cui produzione sia garantita da privativa industriale, o per la cui natura non sia possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

3) quando si debba provvedere all'acquisto di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;

4) quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi governativi;

5) quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugio degli incanti o della licitazione;

6) in genere, in ogni altro caso in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le altre forme.

Inoltre, nei casi di cui sopra la particolare ragione che impone di ricorrere alla trattativa privata deve essere indicata nel decreto di approvazione del contratto e dimostrata al Consiglio di Stato quando sia richiesto il suo parere preventivo.

La denominazione «trattativa privata» fa riferimento non alla circostanza di essere regolata da norme di diritto privato, bensì al fatto che — analogamente a quanto avviene per la licitazione privata — l'Amministrazione effettua preventivamente la scelta dei suoi futuri contraenti, mentre nella procedura per pubblici incanti (o asta pubblica) chiunque risulti in possesso dei requisiti indicati nel bando è in condizione di partecipare alla gara.

La massima libertà di forme, infine, distingue la trattativa privata dall'asta e dalla licitazione privata (cfr. *fusus* BENNATI, *Manuale di contabilità di Stato*, Napoli, 1970, 71 e sgg.; SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*, Napoli, 1971, 445 e sgg.).

Non sarà superfluo, infine, richiamare la nota (ma a volte dimenticata) *ratio* della normativa suindicata che mira a far spuntare all'Amministrazione il prezzo più conveniente e vantaggioso, finalità destinata a realizzarsi qualora sussista la possibilità effettiva di operare comunque una scelta fra più concorrenti (od offerenti) e ad essere invece irrimediabilmente frustrata quando l'Amministrazione acquista, ad esempio, a trattativa privata un erigendo edificio con le inevitabili, gravose conseguenze collegate ad aumento di prezzi, rivalutazioni monetarie, revisioni, etc...

R.T.

18 novembre 1923, n. 2440 e 41 r.d. 23 maggio 1924, n. 827, *legittimamente l'organo di controllo sugli Istituti autonomi per le case popolari limita l'approvazione di un contratto di somministrazione di prodotti petroliferi, stipulato nella forma della trattativa privata, solo al primo anno di fornitura sulla preminente considerazione che solo limitatamente a tale primo anno può ritenersi sussistere l'urgenza idonea a giustificare il ricorso a tale eccezionale sistema di aggiudicazione* (4).

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO, Sez. I, 22 novembre 1978, n. 984 - Pres. Tozzi - Est. Piscitello - Soc. Officina Viberti (avv.ti Carbone e Stella Richter) c. Ministero difesa (avv. Stato Ferri), Soc. S.I.R.M.A.C. (avv.ti Moscarini e Aufiero) e Soc. Romanazzi (n.c.).

Contratti pubblici - Appalto-concorso - Impugnativa di una esclusione - Rinnovazione della gara senza aggiudicazione - Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Contratti pubblici - Appalto-concorso - Criteri di valutazione - Discrezionalità della p.a. - Sussiste.

Contratti pubblici - Appalto-concorso - Scelta fra i progetti - Criteri - Corrispondenza fra soluzioni offerte e previsioni di massima - Non è richiesta - Effetti.

Nel caso di esclusione di una ditta da una gara di appalto concorso per ritenuta inidoneità del progetto tecnico dalla stessa presentato, deve essere pronunciata l'improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso proposto dalla ditta esclusa qualora l'Amministrazione, non ritenendo di aggiudicare la gara a nessuno dei concorrenti, proceda al rinnovo della procedura concorsuale, invitando a partecipare alla nuova gara anche la ditta ricorrente in precedenza esclusa (1).

E' rimessa un'ampia discrezionalità alla p.a. nella valutazione dei progetti elaborati dai concorrenti ad un appalto concorso, in relazione alle specifiche esigenze che la stessa p.a. a mezzo della gara pubblica ha inteso soddisfare (2).

Fermo che non è necessariamente richiesta un'assoluta corrispondenza fra la soluzione offerta e le previsioni di massima contenute nel capitolato speciale di un appalto concorso, la Commissione tecnica e l'Amministrazione in sede di scelta del progetto ben possono tener conto di soluzioni che, pur travalicando i limiti indicati nel capitolato d'appalto, risultano idonee a soddisfare reali esigenze dell'Amministrazione anche in prospettiva futura (3).

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE, 10 ottobre 1978, n. 77 - *Pres. Jannelli - Est. Camozzi - Tabossi* (avv. Di Benedetto) c. Regione Molise - Comitato controllo Enti locali (n.c.) e Soc. Romana Luminex (avv.ti Panariti e Fiorella).

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Firma - Sottoscrizione da parte del ricorrente del mandato in calce o a margine - Autenticazione del difensore - Regolarità - Sussiste.

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Obbligatorietà della difesa tecnica - Necessità di avvocato o procuratore legale - Procuratore iscritto in un albo locale - Non è obbligatorio.

Contratti pubblici - Appalto-concorso - Criteri di valutazione - Discrezionalità nell'aggiudicazione - Sussiste - Effetti.

Contratti pubblici - Appalto-concorso - Aggiudicazione - Discrezionalità della p.a. - Sussiste - Richiesta di esecuzione di varianti - Legittimità - Trattative con l'offerente anche sugli aspetti finanziari - Ammissibilità - Sussiste.

Contratti pubblici - Appalto-concorso - Aggiudicazione - Obbligo - Esclusione - Fattispecie - Contratto eccessivamente gravoso sotto il profilo finanziario.

Contratti pubblici - Appalto-concorso - Procedimento - Momento della conclusione - Scelta del progetto - Esclusione - Stipulazione e approvazione - Necessità - Sussiste.

Per effetto del rinvio contenuto nell'art. 19, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, trova applicazione anche ai ricorsi proposti innanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali l'art. 35 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, concernente le formalità inerenti alla sottoscrizione dei ricorsi al Consiglio di Stato, formalità che si intendono soddisfatte allorché il ricorrente sottoscriva un mandato in calce o a margine del ricorso e il suo difensore autentichi tale sottoscrizione, irrilevanti essendo — sotto l'indicato profilo — sia il contenuto che l'ampiezza del mandato (4).

Per effetto dell'art. 19, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (a norma del quale risulta sancita l'obbligatorietà della difesa tecnica anche innanzi ai T.A.R.), la legittimazione alla rappresentanza in giudizio della parte è attribuita all'avvocato o al procuratore legale nel rispetto delle competenze territoriali fissate ai sensi del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (artt. 4 e segg.); peraltro non è previsto l'obbligo del ministero di un procuratore legalmente esercente e iscritto in un albo locale, stante l'inapplicabilità ai giudizi innanzi al T.A.R. della normativa di cui all'ar-

articolo 82, terzo comma, c.p.c., dettato solo per i giudizi innanzi ai Tribunali e alle Corti d'appello e pertanto non identificabile con una norma processuale generale (5).

A differenza di quanto stabilito per le gare per i pubblici incanti o di licitazione privata, nelle procedure di appalto concorso non sussiste alcun obbligo di procedere comunque all'aggiudicazione dei lavori al migliore offerente, conservando di contra la p.a. un ampio potere discrezionale sia in ordine alla valutazione comparativa delle offerte formulate sotto il profilo della capacità e serietà delle ditte offerenti, sia in ordine alla maggiore o minore rispondenza alle finalità perseguite dei risultati della gara stessa (6).

Così come del tutto legittimamente in una procedura di appalto concorso può essere subordinata l'aggiudicazione del contratto all'esecuzione di varianti, necessarie spesso per realizzare appieno la collaborazione più fattiva fra industria privata e Amministrazione, altrettanto ammissibile appare l'esigenza di intavolare trattative con l'offerente prescelto al fine di definire non solo la parte tecnica ma altresì l'aspetto finanziario e delle forniture (7).

Qualora il progetto prescelto in un appalto concorso risulti eccessivamente oneroso dal punto di vista finanziario, anche se rispondente sotto il profilo tecnico, del tutto legittimamente la Commissione investita del relativo potere decisorio può soprassedere all'aggiudicazione (8).

La procedura di appalto concorso, in analogia con la trattativa privata, trova la sua conclusione nella stipula e approvazione del contratto, non già nella semplice scelta del progetto (9).

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO, Sez. I, 29 novembre 1978, n. 995 - Pres. Tozzi, Est. Elefante - Cancrini (avv. ti Pizutti e Rienzi) c. Università degli studi di Roma (avv. Stato Siconolfi), Pescotti (avv. Casavola) e Armando (avv. D'Agostino).

Insegnante universitario - Incarichi - Attribuzione - Criteri - Comparazione fra appartenenti a categorie diverse - Titoli scientifici - Limiti - Effetti.

(1-9) cfr: in termini T.A.R. Lazio II Sez., 20 ottobre 1976, n. 600, in *I Tribunali Amministrativi Regionali* 1976, I, 3594; Cons. St. Sez. IV, 3 marzo 1961, n. 157, in *Il Consiglio di Stato* 1961, I, 442; Sez. V, 24 marzo 1972, n. 205, ivi 1972, I, 419.

Insegnante universitario - Incarichi - Attribuzione - Criteri - Candidati inseriti nella medesima categoria - Qualità di studioso della materia - Rapporto fra aspiranti interni e aspiranti esterni - Effetti - Contributi originali alla disciplina.

Per effetto dell'art. 4 d.l. 1° ottobre 1973, n. 580 (conv. nella l. 30 novembre 1973, n. 766) il legislatore ha innovato la disciplina del conferimento degli incarichi universitari con conseguente limitazione dei poteri discrezionali delle Facoltà, posto che per l'attribuzione dei nuovi incarichi rispetto al criterio, un tempo prevalente, del maggior merito scientifico dell'aspirante, deve ritenersi fondamentale criterio di selezione quello della ripartizione dei candidati in una delle cinque categorie dalla legge indicate in ordine preferenziale, con la conseguenza che l'appartenenza ad una categoria di grado più elevato preclude la possibilità di ogni comparazione con appartenenti ad altre categorie e impone l'obbligo per la Facoltà di scegliere l'appartenente alla categoria peggiore (1).

Nel caso di candidati al conferimento di un incarico universitario, inseriti tutti nella stessa categoria, occorre tener presente ai fini della scelta il criterio, un tempo prevalente e ora sussidiario, della maggiore idoneità, desumibile dal maggior merito didattico-scientifico del concorrente; pertanto anche per gli aspiranti interni può aver rilievo il requisito della qualità ulteriore di studioso che abbia arrecato con le sue pubblicazioni contributi originali alla disciplina, qualità che costituisce requisito di idoneità per gli aspiranti esterni per i quali essa non rappresenta elemento aggiuntivo, ma indispensabile ai fini dell'ammissione a concorso, e ciò sulla base del rilievo che, trattandosi di soggetti estranei all'Università, si ritiene la presumibile mancanza di capacità didattiche compensabile solo con il possesso di spiccate capacità scientifiche che ne consentano l'inserimento nella categoria dei docenti universitari (2).

(1-2) La esistenza o meno di contributi originali alla disciplina da parte del concorrente ritenuto « studioso » è requisito indispensabile, richiesto dall'art. 4 del d.l. n. 580/1973. Per costante giurisprudenza degli organi della giurisdizione amministrativa, trattasi di valutazione di merito demandata al Consiglio di Facoltà, particolarmente insindacabile in sede di legittimità, salvo macroscopici ed evidenti errori (cfr. ad es. T.A.R. Sicilia 8 luglio 1976, n. 269 in *I Tribunali Amministrativi Regionali*, 1976, I, 3180), e non potrebbe invero essere diversamente.

La legge richiede al n. 3 dell'art. 4 del citato d.l. 580 due requisiti: a) essere uno studioso; b) avere recato con le proprie pubblicazioni contributi originali alla disciplina; è evidente, pertanto, che lo studioso non si identifica affatto con colui che ha recato contributi originali alla disciplina; nella definizione di studioso, cioè, non risulta affatto implicito il riconoscimento della originalità dei contributi; cosicchè al Consiglio di Facoltà spetta una duplice valutazione: soggettiva, del candidato (studioso); oggettiva, sulla originalità dei contributi del lavoro di studioso dallo stesso candidato svolto (cfr. in termini T.A.R. Piemonte, 18 gennaio 1978, n. 17, *ivi*, 1978, I, 955).

SEZIONE SESTA

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 gennaio 1979, n. 53 - Pres. Falletti - Est. Battimelli - P.M. Dettori (conf.) - De Luca (avv. Camber) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Viola).

Imposta di registro - Sentenza che dichiara la simulazione assoluta - E' immediatamente tassabile come atto di ritrasferimento - Impugnazione - Irrilevanza - Successiva riforma - Rimborso.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 17, 68, 72 e tariffa A, art. 120).

La sentenza che dichiara la simulazione assoluta di un trasferimento è soggetta all'imposta dell'art. 68 dell'abrogata legge di registro e 120 della tariffa A in quanto opera il ritrasferimento del bene non come contenente enunciazione ex art. 72; essa è immediatamente tassabile benché impugnata, non potendosi parlare per le sentenze di atto sottoposto a condizione sospensiva a norma dell'art. 17, salvo il diritto al rimborso a seguito di riforma della sentenza secondo il principio introdotto con la sentenza della Corte Costituzionale 29 dicembre 1972, n. 200 (1).

(Omissis). — Il primo motivo di ricorso, con cui si sostiene che la sentenza che accerti la simulazione assoluta di atto di trasferimento di immobili non sia immediatamente tassabile, ma sia soggetta alla condizione sospensiva del passaggio in giudicato per difetto di impugnazione, è infondato.

Va chiarito infatti che nel caso di specie non si è in presenza di una tassazione della sentenza per enunciazione in essa contenuta in un atto di trasferimento o ritrasferimento, bensì per il fatto che la stessa sentenza, per gli effetti che essa provoca di far venir meno il trasferimento contenuto nell'atto simulato, e di operare un nuovo trasferimento del bene a favore del simulato alienante, poiché ai fini fiscali ha rilevanza solo ciò che direttamente discende da un atto, ossia gli effetti immediati che esso produce, indipendentemente dalle sue successive vicende, così

(1) Decisione di evidente esattezza. Sul punto che la dichiarazione di simulazione assoluta equivale a retrocessione la giurisprudenza è pacifica (Cass., 28 gennaio 1974, n. 229, in questa *Rassegna*, 1974, I, 488, con richiami). La sentenza della Corte Costituzionale che ha introdotto il criterio della riliquidazione (o totale rimborso) dell'imposta di titolo dopo la riforma della sentenza subito assoggettata ad imposta, è pubblicata in questa *Rassegna*, 1972, I, 1055. Come è noto questo criterio è stato ora accolto dal legislatore della riforma (art. 35 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637).

come l'atto simulato a suo tempo aveva prodotto gli effetti del trasferimento, assoggettabili ad imposta di registro (e ai fini della tassazione non ha importanza che poi, a seguito del giudizio, tale trasferimento sia venuto meno), allo stesso modo la sentenza, dichiarando la simulazione, aveva prodotto l'effetto di un nuovo trasferimento e diveniva di per sé, e non per enunciazione di altro atto, il titolo tassabile come produttivo di determinati effetti: effetti che, ai fini dell'imposta di registro, erano quelli potenziali tipici dell'atto, indipendentemente dalla loro possibilità di immediata realizzazione.

L'imposta in questione, pertanto, non è quella prevista dall'art. 72 della legge organica di registro del 1923, vigente all'epoca della tassazione, bensì essa è dovuta a sensi dell'art. 68 della legge medesima e dell'art. 120 della Tariffa allegato A, parte seconda, della medesima legge, e fu applicata all'atto della registrazione in quanto la sentenza registrata comportava, come previsto dal citato art. 120, una trasmissione a titolo oneroso della proprietà dell'immobile.

Né alla sentenza poteva applicarsi la normativa dell'art. 17 della stessa legge organica, regolante la tassazione di atti sottoposti a condizione sospensiva, in quanto detta norma disciplina la tassazione degli atti o contratti, non anche delle sentenze, per le quali non è ipotizzabile una condizione sospensiva contenuta nell'atto stesso, dipendendo l'esecutorietà della sentenza (cioè la produzione in concreto degli effetti che comunque la sentenza in sé e per sé è idonea a produrre) non dal complesso delle sue disposizioni, bensì da un fatto estraneo alla sentenza, e posteriore alla sentenza stessa, quale l'acquiescenza o meno delle parti o la proposizione di impugnazione ammissibile; il che è confermato dal fatto che gli articoli della legge organica del 1923, disciplinanti la tassazione delle sentenze, non distinguevano affatto fra sentenze provvisoriamente esecutive o meno, confermando con ciò il principio fondamentale dell'imposta di registro, che è imposta di atto e che, come tale, va pagata per la semplice potenzialità di un atto, nel momento in cui è perfetto, di produrre determinati effetti, senza che alcuna importanza possano avere al momento della tassazione eventuali future vicende dell'atto stesso (salvi delimitati e tassativi casi, espressamente previsti e la cui disciplina non è applicabile in via analogica ad ipotesi diverse).

Un correttivo a tale sistema di tassazione va pertanto ricercato non nella sospensione dell'obbligo di pagamento dell'imposta proporzionale, bensì nella possibilità per il contribuente di chiedere la restituzione dell'imposta pagata, una volta che, all'esito definitivo del giudizio, in conseguenza di riforma della sentenza traslativa originariamente tassata, non possano più verificarsi gli effetti propri della sentenza stessa: correttivo, questo, che, originariamente previsto per le sentenze solo nella limitata ipotesi di cui al n. 1 dell'art. 14 della legge di registro, è oggi a disposi-

zione del contribuente per ogni tipo di sentenza, in base alla pronunzia della Corte Costituzionale (sent. n. 200 del 29 dicembre 1972) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 12 e 14 della legge di registro del 1923 per la parte in cui non prevedono, ai fini della restituzione dell'imposta proporzionale, l'ipotesi che sia riformata la sentenza con cui si attua il trasferimento di un diritto, con ciò implicitamente riconoscendo la legittimità della pretesa di immediata tassazione della sentenza traslativa.

L'imposta, pertanto, fu rettamente applicata al momento della registrazione, in base agli effetti che a quel momento (unico rilevante) discendevano dalla sentenza, senza che potesse applicarsi il disposto dell'art. 17, non operante, nel caso di specie, per quanto innanzi già osservato — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 gennaio 1979, n. 55 - Pres. Iannuzzi - Est. Cantillo - P. M. Raja - Ministero delle Finanze (avv. Stato Cevaro) c. Pagliuzzi (avv. Fubini).

Imposte e tasse in genere - Rappresentanza del contribuente - Procura - Revoca o estinzione - Effetti verso l'Amministrazione.

(c.c., art. 1396).

Gli effetti della modificazione, della revoca e della estinzione della procura non sono opponibili al terzo che non ne abbia avuto conoscenza e ciò sia per gli atti compiuti dall'apparente rappresentante non più munito di procura sia per gli atti compiuti da terzi nei suoi confronti. Sia nel caso di revoca o modificazione della procura per atto di volontà sia nel caso di estinzione per fatto obiettivo, deve essere provata la conoscenza da parte del terzo (applicazione all'ipotesi di atto del procedimento tributario compiuto dall'apparente rappresentante e di successivo atto di accertamento ad esso intimato) (1).

(*Omissis*). — Sotti Emilia, vedova di Nemore Mòda, deceduto il 28 maggio 1954, per la definizione delle questioni fiscali relative alla successione del marito, nominò sua procuratrice speciale la signora Virano Dina in Torti, la quale, nel giudizio relativo al valore dei beni caduti in successione, dopo aver proposto ricorso alla Commissione provinciale, l'8 gennaio 1964 rinunziò al gravame e pagò l'imposta complementare; e ciò sebbene la sua mandante fosse deceduta fin dal 4 luglio 1960.

(1) La decisione di molto interesse risolve con la norma sostanziale di diritto comune (art. 1396 c.c.) uno degli aspetti del problema, che spesso si presenta, della validità degli atti del procedimento tributario formati e notificati dopo la morte del contribuente ignorata dall'Amministrazione. La deci-

Il 10 marzo 1965 l'Ufficio intimò ingiunzione per il pagamento degli interessi su tale tributo, in poco più di lire 3.000.000, notificandola alla Scotti presso la procuratrice Torti. Questa presentò ricorso alla Commissione provinciale di Torino, la quale lo dichiarò inammissibile perché proposto da soggetto ormai privo di legittimazione, stante il decesso della mandante.

L'Ufficio pertanto notificò altra ingiunzione per la stessa causale agli eredi della Scotti, i quali proposero opposizione giudiziaria innanzi al Tribunale di Torino eccependo la prescrizione del credito della finanza, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., essendo decorsi più di 5 anni dall'epoca in cui era stato corrisposto il tributo, cioè dell'8 gennaio 1964, a quello in cui l'ingiunzione era stata ad essi notificata; nel merito, poi, contestarono che fossero dovuti gli interessi e che questi potessero essere richiesti solidalmente, anziché pro quota.

L'Amministrazione sostenne che il corso della prescrizione era stato interrotto dalla notifica dell'ingiunzione effettuata il 30 aprile 1965 alla procuratrice della Sotti, la quale intimazione doveva ritenersi valida perché l'estinzione della procura per morte della mandante non poteva essere opposta ad essa Amministrazione, ai sensi dell'art. 1396, avendo in buona fede ignorato il decesso, almeno fino al deposito della decisione della Commissione Provinciale.

Il Tribunale accolse l'opposizione limitatamente alla ripartizione del credito portato dall'ingiunzione, escludendo, cioè, la solidarietà nel debito.

La sentenza veniva riformata, con sentenza del 28 novembre 1975, dalla Corte di appello di Torino, la quale, riteneva prescritto il diritto dell'Amministrazione.

Osservava che la notifica dell'ingiunzione effettuata il 30 aprile 1965 alla Sotti presso la sua procuratrice doveva ritenersi invalida per due ordini di considerazioni: in primo luogo, perché la Sotti all'epoca era deceduta da tempo, sicché l'ingiunzione avrebbe dovuto essere notifi-

sione è ineccepibile. Si può tuttavia aggiungere che, anche in relazione a fattispecie diverse, sono rilevanti sul problema anche norme e regole di natura procedimentale: non potendo l'Amministrazione continuamente verificare l'esistenza in vita dei contribuenti verso cui pendono procedimenti, è imposto agli eredi del contribuente il dovere di dichiarare la morte e di indicare le generalità e il domicilio fiscale (art. 65 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) e in mancanza della dichiarazione l'accertamento può essere intestato alla persona defunta e notificato nel suo ultimo domicilio (Cass., 6 dicembre 1974, n. 4041, in questa *Rassegna* 1975, I, 214, con richiami; v. anche *Relazione Avv. Stato*, 1970-75, II, 536 e 582). Questo dovere del contribuente di dichiarare la morte e gli altri cambiamenti di status, vale anche agli effetti della nomina del procuratore (e dell'elezione di domicilio), quanto meno al fine di avvalorare l'affermazione della sentenza che deve essere data la prova della conoscenza da parte dell'Amministrazione dell'atto o fatto che toglie efficacia alla rappresentanza.

cata agli eredi e nel domicilio di ciascuno di essi; in secondo luogo, perché l'ingiunzione era stata notificata nel domicilio della mandataria Torti dopo l'estinzione del mandato e sebbene nella procura del 1954 la mandante non avesse eletto domicilio presso di lei.

La notifica, quindi, risultava effettuata in un luogo privo di qualsiasi collegamento con quello di residenza, dimora o domicilio della destinataria e perciò doveva considerarsi inesistente, tanto più che in nessun caso l'atto poteva raggiungere il suo scopo, stante il decesso della Sotti.

Quando, poi, al richiamo all'art. 1396 c.c., la Corte osservava che l'onere di provare l'ignoranza della causa di estinzione della rappresentanza incombe a colui che invoca la buona fede; e nella specie questa prova non era stata data dall'Amministrazione dovendosi presumere, anzi, che avesse per propria colpa ignorato la morte della Sotti.

Infatti, poiché l'art. 84 della legge sulle successioni del 1923 faceva obbligo agli uffici dello Stato civile di dare comunicazione dei decessi all'Amministrazione finanziaria, doveva ritenersi che anche la morte della Sotti fosse stata comunicata al competente ufficio delle imposte.

Inoltre, a seguito del decesso, era stata presentata denuncia di successione relativa agli stessi beni che formavano oggetto della successione del marito e perciò era inverosimile che, quanto meno in questa occasione, l'Amministrazione non fosse venuta a conoscenza dell'evento.

La Corte osservava, infine, che l'art. 1396 si riferisce, ai fini della tutela dell'affidamento, agli atti compiuti dal rappresentante dopo l'estinzione del potere di rappresentanza e non già a quelli compiuti dal terzo, sicché nella concreta vicenda la disposizione non poteva comunque essere invocata dall'Amministrazione finanziaria.

Questa ha proposto ricorso affidato a cinque mezzi di annullamento. Resistono gli eredi della Sotti con controricorso e memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo e terzo motivo di ricorso vanno esaminati insieme perché con entrambi si censura l'interpretazione dell'art. 1396 comma secondo cod. civ. recepita dalla sentenza impugnata, alla quale si rimprovera di avere ritenuto che la norma sia applicabile soltanto agli atti compiuti dal rappresentante dopo l'estinzione della procura, non anche a quelli posti in essere nei suoi confronti dai terzi; e che — diversamente da quanto stabilito nel primo comma della disposizione — incomba a costoro l'onere di dimostrare di avere ignorato senza colpa l'estinzione della procura. Sostiene l'amministrazione ricorrente, sotto il primo profilo, che le regole disciplinanti il potere rappresentativo si applicano alla rappresentanza passiva come a quella attiva, né alcuna distinzione in proposito introduce la norma in esame; e, sotto il secondo profilo, che questa

è dettata allo scopo di tutelare, i terzi di buona fede quando la procura venga modificata o si estingua e che pertanto, tanto nelle fattispecie di cui al primo comma quanto in quelle di cui al secondo comma, incombe al rappresentato o ai suoi aventi causa di dimostrare che i terzi conoscessero o dovessero conoscere (secondo l'ordinaria diligenza) le vicende suddette.

La censura è fondata.

L'art. 1396 cod. civ. stabilisce i limiti in cui le vicende modificative ed estintive della procura sono rilevanti nei confronti dei « terzi » (rispetto al rapporto di rappresentanza), che — come altre volte ha chiarito questa Corte Suprema (sent. n. 915 del 4 aprile 1970) — sono i soggetti con i quali il rappresentante deve svolgere l'attività giuridica (negoziale o non negoziale) oggetto dell'incarico a lui affidato dal rappresentato, in vista di un rapporto da costituire o nell'ambito di un rapporto già esistente. La ragionevole opinione di tali soggetti circa la persistenza e l'identità dell'incarico gestorio, generata dalla mancanza di mezzi predisposti per informarli dei fatti modificativi o estintivi dello stesso, viene tutelata dalla norma dando la prevalenza alla situazione giuridica apparente su quella reale quando il terzo non abbia avuto conoscenza o non sia stato posto in grado di conoscere i fatti suddetti, che vengono pertanto dichiarati inoperanti nei suoi confronti. Ciò in applicazione del principio — connesso con l'autonomia privata — del rischio per l'altrui affidamento, in quanto nella situazione suddetta il soggetto che si avvale dell'istituto della rappresentanza volontaria, quale strumento di espansione della sua attività giuridica, deve sopportare le conseguenze dell'incolpevole affidamento dei terzi nella persistente legittimazione del rappresentante (dovuto a deficienze dell'istituto medesimo).

Ora, è anzitutto privo di fondamento il convincimento della Corte di merito per cui la norma sarebbe applicabile soltanto all'attività svolta, successivamente alla modifica o all'estinzione della procura, dal rappresentante (apparente) nei confronti dei terzi (c.d. rappresentanza attiva) e non a quella di costoro nei confronti del rappresentante (c.d. rappresentanza passiva). La distinzione non risulta dall'art. 1396 cod. civ., che, dichiarando inopponibili — nelle condizioni ivi previste — le cause modificative ed estintive della procura, sancisce la totale irrilevanza di queste nei confronti dei terzi, per i quali, quindi il rapporto di rappresentanza continua ad essere operante ad ogni effetto, indipendentemente dalla circostanza che destinatari dell'attività giuridica siano gli stessi terzi o il rappresentante e perciò anche per gli atti compiuti dai primi nell'ambito del rapporto o dei rapporti ai quali si riferisce la procura.

La limitazione, poi, è priva di fondamento razionale, giacché la rilevata finalità della disposizione sarebbe in notevole parte elusa se questa non si applicasse agli atti compiuti dai terzi, nel cui interesse è dettata.

Infine, va osservato che nei rapporti fra mandante e mandatario l'efficacia delle cause estintive è relazionata alla conoscenza delle stesse da parte del secondo (art. 1729 cod. civ.); e poiché così risulta l'intento del legislatore di regolare in base allo stesso principio l'opponibilità di tali cause all'interno e all'esterno del rapporto gestorio (come, del resto, già faceva l'art. 1762 cod. civ. 1865), anche per questa via deve essere negata la discriminazione operata dalla sentenza impugnata, che senza alcuna valida ragione sottrarrebbe all'anzidetta disciplina una consistente categoria di atti.

Del pari agevolmente si coglie l'errore in cui è incorsa la Corte per avere ritenuto che, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 1396, compete ai terzi l'onere di dimostrare l'ignoranza incolpevole delle cause estintive della procura.

La norma distingue le modificazioni oggettive e la revoca della procura, cioè le vicende dipendenti da una determinazione volitiva del rappresentato successiva al conferimento del potere rappresentativo (primo comma), dalle cause estintive risultanti dal titolo della rappresentanza o indipendenti dalla volontà del rappresentato (secondo comma; si tratta delle fattispecie estintive di cui ai nn. 1, 3 e 4 dell'art. 1722).

Nelle ipotesi del primo tipo, si esige che le successive istruzioni impartite dal *dominus* al rappresentante e la revoca dell'incarico siano portate a conoscenza del terzo con mezzi partecipativi idonei, adeguati, cioè alla condizione dei soggetti ed all'indole del rapporto; in mancanza, esse non spiegano effetti, tranne che il terzo ne abbia avuto *aliunde* conoscenza (alla quale deve essere equiparata, secondo l'orientamento prevalente, la possibilità di conoscenza).

Sul piano probatorio, quindi, come riconosce anche la sentenza impugnata, spetta al rappresentato l'onere o di dimostrare di avere provveduto in modo adeguato alla comunicazione suddetta, realizzando le condizioni di conoscibilità della modifica o della revoca da parte del terzo, ovvero di provare che questi conosceva o poteva conoscere tali eventi.

In relazione alle altre vicende estintive del potere di rappresentanza, invece, la norma non richiede alcuna forma di partecipazione a carico del rappresentato, siccome non si tratta di atti negoziali da lui compiuti, ma o di fatti conosciuti o conoscibili dai terzi in base alla procura (scadenza del termine, compimento dell'affare, etc.) o di eventi indipendenti dalla volontà del rappresentato medesimo (morte o sopravvenuta incapacità dello stesso o del rappresentante, rinuncia al mandato etc.).

Ma questa diversità di natura e di disciplina delle cause estintive non giustifica affatto il diverso regime probatorio ipotizzato dalla sentenza impugnata. Anche per esse, infatti, la norma dispone che « non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate », tenendo così fermo il principio, costituente il supporto della disciplina di cui all'ipotesi prece-

dente, che le cause estintive operano soltanto se l'affidamento del terzo sia mancato o sia dipeso da sua colpa.

Si richiede, cioè, la conoscenza effettiva del fatto estintivo la presenza di circostanze contrastanti con l'apparente persistenza dell'incarico, tali che il terzo avrebbe dovuto e potuto prendere conoscenza del mutamento; nelle quali ipotesi, venendo meno la sua buona fede, cade la stessa ragione di attribuire rilievo giuridico alla situazione apparente e di privilegiare l'interesse del terzo rispetto a quello del rappresentato o dei suoi aventi causa.

In sostanza, nel primo come nel secondo comma, la norma eleva a presupposto di efficacia della fattispecie estintiva della rappresentanza, nei riguardi dei terzi (ed anche dello stesso mandatario, ex art. 1729), la conoscenza o conoscibilità dell'evento. E ciò comporta, secondo gli ordinari principi sull'onere probatorio, che incombe al rappresentato o ai suoi aventi causa di dimostrare il perfezionamento della fattispecie, provando l'effettiva conoscenza o i presupposti della conoscibilità, cioè le circostanze che escludono l'apparenza e, quindi, l'affidamento.

In base a questo principio, nella specie, l'onere di dare la prova che l'Amministrazione finanziaria avesse conosciuto o fosse in grado di conoscere l'estinzione della procura, per l'avvenuto decesso della Sotti, incombeva agli eredi di quest'ultima e non alla medesima Amministrazione, come erroneamente ha ritenuto la Corte di appello. E questo errore inficia, manifestamente, anche la successiva indagine svolta in proposito, giacché gli elementi segnalati come idonei a far presumere la conoscenza dell'evento da parte dell'Amministrazione risultano addotti per escludere che questa avesse ottemperato all'onere di prova ipotizzato a suo carico, non per affermare positivamente l'esistenza di tale conoscenza o di una situazione di conoscibilità (come risulta, fra l'altro dalla frase, introduttiva dell'indagine, « se una presunzione è ricavabile dagli atti, questa è a favore delle contribuenti ») — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 gennaio 1979, n. 228 - Pres. Iannuzzi - Est. Sandulli - P.M. Pedace (conf.) - Opera pia per l'assistenza climatica all'infanzia (avv. Carboni Corner) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano).

Imposta sui fabbricati - Edificio di opera pia adibito statutariamente a ricovero gratuito di bambini - Non suscettibilità di reddito - Tassabilità - Esclusione.

(t.u. 29 gennaio 1968, n. 645, art. 69).

Un fabbricato di un'opera pia adibito a ricovero gratuito di bambini non è soggetto all'imposta sui fabbricati in quanto insuscettibile di red-

dito agli effetti dell'art. 69 del t.u. sulle imposte dirette, quando tale destinazione risulti dallo statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica (1).

(*Omissis*). — Con il primo motivo, la ricorrente denunciata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 53 cost., 1 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136; 69 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645; 2, 3 e 4 del d.P.R. 24 dicembre 1954, n. 1521; della legge 17 luglio 1890, n. 6972; in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. — sostiene che — essendo adibiti gli stabili di sua proprietà, per vincolo statutario, a ricovero (gratuito) dei bambini poveri della provincia di Milano, bisognosi di cura, non sia dovuta l'imposta sui fabbricati, in quanto gli edifici, essendo destinati per disposizione statutaria ad attività non suscettibile di reddito, non sarebbero soggetti a tassazione.

La censura è fondata.

Secondo l'opinione della Commissione Tributaria Centrale, non sarebbero assoggettabili all'imposta sui fabbricati soltanto gli stabili inidonei, per loro natura (materiale) intrinseca, ad utilizzazione economica.

Secondo la ricorrente, invece, l'imposta sui fabbricati sarebbe inapplicabile anche nell'ipotesi in cui, per destinazione fissata dal diritto obiettivo, non sussisterebbe possibilità di trarre un reddito dagli edifici.

Fra le due posizioni questa Corte ritiene che meriti adesione la tesi della ricorrente.

Il problema di fondo che si pone è se sia (o meno) dovuta, a norma dell'art. 69 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (t.u. delle leggi sulle imposte dirette), l'imposta sui fabbricati per gli stabili di un'opera pia (istituzione di assistenza e beneficenza) che siano privi di redditività per

(1) La decisione non può essere condivisa né sul punto oggettivo della incapacità di reddito di un fabbricato adibito ad un uso infruttuoso né sul punto della natura normativa, con rilevanza esterna, dello Statuto approvato con d.P.R.

L'espressione dell'art. 69 del t.u. sulle imposte dirette (conforme a quella dell'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597) «suscettibile di reddito autonomo» ha tradizionalmente un significato ben diverso da quello assunto nella sentenza in nota. La «suscettibilità di reddito» è intesa prevalentemente in correlazione alla «autonomia», nel senso cioè che non sono soggetti alla specifica imposta i fabbricati strumentali per la produzione di un reddito diverso (dominicale e agrario o di impresa). Potrebbe in tesi immaginarsi una insuscettibilità oggettiva assoluta, ma questa si identifica con le ipotesi di esclusione espressamente previste nell'art. 77. Fuori di queste ipotesi, la redditività (reddito medio ordinario) è determinata oggettivamente e indipendentemente da qualunque destinazione, anche vincolata, e da un rendimento effettivo. Sono quindi soggetti all'imposta i fabbricati del patrimonio indisponibile e perfino quelli del demanio fruttifero che pure hanno un vincolo di destinazione ben più marcato di quello (privatistico) di una norma statutaria. L'uso

esserne adibiti a ricovero di bambini poveri, gracili e bisognosi di cure, in forza di una disposizione normativa contenuta nello Statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

Intimamente collegato ad esso è il quesito se lo Statuto di un ente pubblico approvato con decreto presidenziale integri un atto di normazione (secondaria) avente forza di legge, con l'implicazione che le norme in esso contenute siano norme giuridiche di diritto pubblico, aventi rilevanza anche nei confronti dei terzi con i quali l'ente venga in relazione.

Ai fini della disamina delle questioni delineate occorre muovere dai dati normativi.

A norma dell'art. 69, comma primo del d.P.R. 28 gennaio 1958, n. 645, l'imposta sul reddito dei fabbricati è dovuta per le costruzioni stabili (di qualunque specie e destinazione) che siano « suscettibili di reddito autonomo ».

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dell'Opera Pia ricorrente, approvato con decreto presidenziale 24 dicembre 1954, n. 1521, « i fabbricati dell'istituzione, siti in Comune di Selvino, sono adibiti (per destinazione prefissata) a ricovero dei bambini poveri della provincia di Milano, bisognosi di cure ».

In base a tali statuizioni normative, si tratta, quindi, di stabilire se gli edifici destinati per l'ordinamento statutario dell'ente di assistenza e beneficenza a ricovero gratuito dei bambini poveri possano considerarsi, ai sensi ed agli effetti dell'art. 69 del t.u. n. 645 del 1958, privi di redditività (*ex lege*) e, pertanto, non assoggettabili all'imposta sul reddito dei fabbricati.

E' noto che, secondo i principi generali del nostro sistema tributario, l'imposta sui fabbricati ha carattere reale e colpisce l'edificio in relazione al reddito che esso è suscettibile di produrre, ossia con riferimento al

del fabbricato in un modo particolare non ne esclude di certo la redditività. Ben altro è il tenore della sent. citata nel testo, 7 settembre 1970, n. 1286 (in questa *Rassegna*, 1970, I, 892) che ha riconosciuto soggetti all'imposta gli edifici scolastici.

Ancor meno convincente è l'affermazione che lo statuto di un'opera pia approvato con d.P.R., sia un atto di normazione secondaria avente forza giuridica di legge anche nei confronti dei terzi. Quale che possa essere l'efficacia vincolante dello statuto per l'ente, è certo che né l'atto deliberato dall'ente stesso, né il d.P.R. di approvazione hanno valore normativo e meno che mai valore di normazione secondaria agli effetti tributari. Sarebbe veramente grave ammettere che ogni attività amministrativa di controllo o vigilanza conferisca « forza giuridica » di legge ad ogni atto di autonomia privata. Giova ricordare che riguardo al problema, per qualunque aspetto assimilabile, della destinazione vincolata degli avanti di gestione, la S.C. ha sempre escluso ogni rilevanza del vincolo nascente dagli statuti comunque approvati, anche per gli enti pubblici con bilancio soggetto ed approvato statale (Cass., 28 giugno 1978, n. 3196 e 22 settembre 1978, n. 4248, in questa *Rassegna*, 1978, I, 636 e 1979, I, 193).

reddito potenziale ritraibile (in base a qualsiasi ipotizzabile destinazione), e che, secondo la giurisprudenza della Corte Suprema (cfr. sent. 7 settembre 1970, n. 1286) mentre è del tutto irrilevante, ai fini dell'assoggettabilità all'imposta sui fabbricati, l'improduttività di reddito che dipenda non dall'obiettiva natura della costruzione, ma dalla volontaria destinazione del bene da parte del soggetto disponente, il tributo sul reddito dei fabbricati deve ritenersi escluso quando una destinazione inidonea alla redditività (con divieto implicito di mutazione) sia imposta dalla legge (come, ad esempio, in ordine ai beni sottoposti al regime di demanialità), la quale non consenta una utilizzazione del bene per un uso produttivo di reddito.

Per modo che, alla stregua del principio, secondo cui non sorge imposizione se non c'è produttività potenziale del reddito — che questa Corte ritiene di dover ribadire — l'unico profilo da risolvere, nel caso di specie, resta quello se nell'ambito della « legge », che imponga una destinazione (immodificabile per determinazione volitiva del soggetto disponente) improduttiva di reddito, possa ricomprendersi anche la disposizione normativa contenuta in un ordinamento statutario approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

Trattasi di stabilire, perciò, se nell'ambito concettuale della « legge » (intesa come diritto obiettivo) debba ricomprendersi esclusivamente la legge formale (soggetta al regime tipico dell'atto legislativo vero e proprio) o possa trovare collocazione ogni fonte di diritto materiale (scritto).

E' noto che gli Statuti degli enti pubblici dotati di potestà statutaria (autoorganizzazione), e cioè della potestà di porre le regole del proprio assetto strutturale, essendo soggetti al controllo dell'autorità statale o regionale, vengono approvati, nel primo caso, con strumenti diversi (con leggi, con decreto del Presidente della Repubblica), e che essi, pur essendo tenuti, quali atti di normazione secondaria, aventi forza di legge, provenienti da centri di autonomia normativa diversi dallo Stato, a rispettare le fonti di normazione primaria (leggi vere e proprie, decreti legislativi, decreti legge) ed i regolamenti che diano attuazione, contengono vere e proprie norme giuridiche di diritto pubblico, le quali, anche se prive di valore di legge, hanno forza giuridica (efficacia) di legge anche nei confronti dei terzi che vengono in relazione con gli enti e che sono destinatari della loro attività (cfr., in tal senso, Cass. 22 gennaio 1953, n. 157).

Per modo che — avendo le norme dettate dagli Statuti degli enti pubblici, approvati con decreto del Capo dello Stato, la medesima efficacia giuridica della legge formale — deve ritenersi che nell'ambito concettuale del sostantivo « legge » (inteso come diritto obiettivo) debbano considerarsi ricompresi non soltanto le leggi vere e proprie, ma anche gli atti di normazione (secondaria) contenuti negli ordinamenti sta-

tutari degli enti pubblici, approvati con atto del Presidente della Repubblica.

Pertanto, ove nello Statuto di un ente pubblico, approvato con decreto del Capo dello Stato, sia contenuta una norma che imponga una destinazione improduttiva di reddito (con implicito divieto di mutazione di essa) ad un edificio di proprietà dell'ente, deve escludersi che lo stesso sia assoggettabile all'imposta sui fabbricati ex art. 69 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (t.u. delle imposte dirette) — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 gennaio 1979, n. 289 - Pres. La Farina - Est. Virgilio - P. M. Morozzo della Rocca (diff.) - Petralia c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Paganò).

Imposte e tasse in genere - Violazione di leggi finanziarie e valutarie - Pena pecuniaria - Società avente personalità giuridica - Responsabilità dell'amministratore - Esclusione.

(l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 9, 10 e 12).

Quando il tributo è posto a carico di società avente personalità giuridica, a questa soltanto è riferibile l'infrazione sì che della pena pecuniaria non deve rispondere l'amministratore (1).

(*Omissis*). — Ciò precisato e considerato, e passando all'esame dei motivi di ricorso, va data la precedenza al quarto dei motivi stessi, con il quale il ricorrente — richiamando quanto già esposto nella parte preliminare dell'impugnazione — denuncia violazione degli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, in relazione agli articoli 196 e 197 c.p. e 360 n. 3 c.p.c.

Sostiene, in particolare, che le indicate disposizioni non consentono di configurare una corresponsabilità solidale, di natura civile o amministrativa a carico degli amministratori e rappresentanti di società avente personalità giuridica in ordine alle infrazioni tributarie contestate all'ente.

(1) Si conferma l'indirizzo della sent. 22 luglio 1976, n. 2903 (in questa *Rassegna*, 1977, I, 147, con nota critica). Sono da confermare le critiche già mosse. In particolare non si comprende come dal testo chiarissimo dell'art. 10 che, come è ovvio, per le sanzioni penali enuncia la responsabilità (personale) dell'amministratore e quella sussidiaria dell'ente fornito di personalità giuridica e dall'applicazione della stessa regola alle sanzioni amministrative per effetto dell'art. 12, possa passarsi ad affermare che non sia prevista in dette norme la ipotesi che il tributo, e la relativa infrazione, sia posto a carico di soggetto avente personalità giuridica.

La censura, anche se non puntuale in tutti i suoi aspetti, è fondata.

Questa Corte Suprema (Cass. 22 luglio 1976, n. 2003) ha ritenuto che la disciplina desumibile degli articoli 9, 10 e 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 esclude la responsabilità solidale del rappresentante di ente fornito di personalità giuridica (come la società a r.l.) per il pagamento della pena pecuniaria inflitta all'ente, autore della violazione della legge finanziaria; infatti le norme citate riguardano la responsabilità indiretta delle persone fisiche e delle persone giuridiche private per le violazioni tributarie commesse rispettivamente dai soggetti sottoposti alla loro vigilanza, direzione o autorità oppure dai loro rappresentanti, e non prevedono il caso in cui il tributo sia posto a carico dell'ente fornito di personalità giuridica a cui sia ascritta l'infrazione, con la conseguenza che non può considerarsi autore dell'illecito il rappresentante dello stesso ente, né può attribuirgli la responsabilità solidale per l'illecito tributario commesso da altro soggetto.

Dall'enunciato principio deriva che l'azione dell'Amministrazione finanziaria volta ad ottenere l'iscrizione ipotecaria sui beni dell'attuale ricorrente fu esercitata fuori dell'ambito delle previsioni della legge n. 4 del 1929, nell'erroneo presupposto che il Petralia — pur non potendo essere qualificato « trasgressore » delle norme violate — fosse tuttavia corresponsabile in via solidale con l'ente per l'illecito tributario in base alla semplice sua veste di vicepresidente della Cooperativa, mentre una tale corresponsabilità — a causa della quale fu iscritta l'ipoteca — in effetti non sussisteva.

Giustamente, dunque, il Petralia — che la stessa Corte di appello ha qualificato, con accertamento di fatto non censurato in questa sede, non trasgressore delle norme tributarie, escludendo così che avesse concretamente partecipato all'illecito e che fosse, quindi eventualmente responsabile ad altro titolo — propose l'azione per la declaratoria di illegittimità della procedura di costituzione della garanzia immobiliare sui suoi beni — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 gennaio 1979, n. 391 - Pres. Falletti - Est. Lipari - P. M. La Valva (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Carbone) c. Bruzzi.

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Fermo amministrativo a garanzia di credito tributario - Annullamento in sede giurisdizionale - Obbligo dell'Amministrazione di corrispondere gli interessi - Natura e decorrenza.

(r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69).

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Fermo amministrativo a garanzia di credito tributario - Annullamento in sede giurisdizionale - Obbligo dell'Amministrazione di corrispondere gli interessi - Prescrizione - Decorrenza.

(c.c., art. 2935).

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Fermo amministrativo a garanzia di credito tributario - Disapplicazione da parte del giudice ordinario - Impossibilità.

Qualora l'Amministrazione abbia ordinato il fermo amministrativo di una somma a garanzia di un credito tributario assistito a un fumus boni iuris (nella specie contestazione di reato di contrabbando) rifiutandone successivamente la revoca o la riduzione, e l'interessato abbia ottenuto una pronuncia del giudice amministrativo di annullamento del provvedimento negativo di revoca, sono dovuti gli interessi legali dalla data dell'istanza di revoca sulla somma non più legittimamente trattata (1).

Poiché con l'imposizione del fermo amministrativo il diritto del creditore si degrada ad interesse legittimo, la domanda di pagamento degli interessi di mora non può essere proposta prima che intervenga la pronuncia del giudice amministrativo che ripristina il diritto, si che prima di questo momento non comincia a decorrere il termine di prescrizione (2).

Il giudice ordinario non può disapplicare il fermo amministrativo, che ha operato l'affievolimento del diritto, al fine della pronuncia sulla domanda di pagamento di interessi (3).

(*Omissis*). — Si discute in causa della spettanza di interessi moratori; della entità della somma cui commisurare detti interessi; e del *dies a quo* cui avere riferimento per la liquidazione.

Come risulta dalla narrativa che precede era accaduto che un credito verso l'amministrazione dello Stato a titolo di maggiori oneri derivanti dall'importazione dei prodotti petroliferi per complessive L. 38.567.721

(1-3) Decisione di rilevante interesse. In ordine alla prima massima, meriterebbe maggiore approfondimento il punto della decorrenza degli interessi. La sentenza rivela una notevole incertezza quando passa all'esame della questione (di «indubbio margine di delicatezza») del passaggio in giudicato delle decisioni del Consiglio di Stato ex art. 327 c.p.c., dopo aver affermato che il diritto soggettivo prima affievolito si è riespanso a seguito dell'annullamento con l'efficacia retroattiva tipica della sentenza di annullamento; se così fosse, sarebbe superflua ogni disamina sulla data del passaggio in giudicato. Resta a vedere se anteriormente alla pronuncia del giudice amministrativo, l'Amministrazione possa considerarsi in mora (il che sembrerebbe da escludere) se la mora possa sopravvenire con l'annullamento del provvedimento (il che parimenti dovrebbe escludersi non potendosi dilatare l'effetto ripristinatorio del-

era stato assoggettato per intero a fermo amministrativo in pendenza di procedimento penale per contrabbando nel corso del quale il Tribunale emetteva condanna per L. 35.993.373 (di cui 15 milioni coperti da ipoteca giudiziale) venuta poi a cadere in grado di appello. Il creditore Bruzzi, essendo stata respinta istanza di revoca totale o parziale del fermo, presentata il 23 agosto 1962, adiva il Consiglio di Stato il quale annullava il provvedimento di mancata revoca del « fermo » attesa l'eccessività della garanzia.

I pagamenti per la sola sorte venivano effettuati dalla P.A. quanto a L. 33.884.095 il 9 dicembre 1970, e quanto a L. 4.673.624 il 18 settembre 1971. Il Bruzzi pretende gli interessi sulle somme tardivamente rimborsate dalla data (24 agosto 1959) del fermo amministrativo disposto sulle somme stesse.

La Corte d'Appello ha liquidato gli interessi legali sulla somma di L. 17.575.348 (e cioè sulla eccedenza del fermo rispetto al credito cautelato) con decorrenza dal 23 agosto 1962 (data della istanza di revoca del fermo stesso, anziché dal 24 agosto 1959 giorno in cui venne disposto il fermo) sino al 9 dicembre 1970 data del rimborso.

L'amministrazione nel proprio ricorso accetta l'orientamento giurisprudenziale che circoscrive la portata del principio secondo cui i debiti pecuniari dello Stato diventano liquidi ed esigibili, generando come tali l'obbligo del pagamento degli interessi di diritto a carico dell'amministrazione, solo quando la spesa sia stata ordinata con l'emissione del relativo titolo all'ipotesi di interessi corrispettivi con esclusione di quella degli interessi moratori presupponenti il ritardo colpevole nell'adempimento dell'obbligazione.

l'annullamento fino al punto di creare *ex post* un comportamento produttivo di effetti).

Merita comunque maggiore approfondimento il problema se l'annullamento del fermo (o della mancata revoca) faccia riespandere un diritto soggettivo che era stato affievolito e parallelamente se a seguito dell'annullamento spettano al creditore gli interessi a titolo di ritardato pagamento o a titolo di risarcimento del danno. Si potrebbe infatti ritenere che il diritto di credito resti integro e né si affievolisca né si riespanda e che sia un distinto rapporto quello che dà luogo alla misura cautelare; in questo, di fronte al potere dell'Amministrazione di operare il fermo esiste originariamente una posizione di interesse legittimo. Se il fermo è legittimo si perverrà alla compensazione con effetto al momento della coesistenza dei debiti (art. 1242 c.c.); se risulterà illegittimo potrà parlarsi di diritto agli interessi in conseguenza della eliminazione dell'autonoma misura cautelare non in conseguenza della riespansione del diritto già affievolito. E da ciò dovrebbe discendere che venuto meno il fermo possano spettare al creditore gli interessi per il ritardato adempimento, ma non il risarcimento di ogni altro possibile danno per la violazione di un diritto soggettivo; con il che potrebbe eventualmente accadere che sul credito assoggettato a fermo se, come nella specie, anch'esso di natura tributaria, pos-

La censura, anche se non puntuale in tutti i suoi aspetti, è fondata.

Questa Corte Suprema (Cass. 22 luglio 1976, n. 2003) ha ritenuto che la disciplina desumibile degli articoli 9, 10 e 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 esclude la responsabilità solidale del rappresentante di ente fornito di personalità giuridica (come la società a r.l.) per il pagamento della pena pecuniaria inflitta all'ente, autore della violazione della legge finanziaria; infatti le norme citate riguardano la responsabilità indiretta delle persone fisiche e delle persone giuridiche private per le violazioni tributarie commesse rispettivamente dai soggetti sottoposti alla loro vigilanza, direzione o autorità oppure dai loro rappresentanti, e non prevedono il caso in cui il tributo sia posto a carico dell'ente fornito di personalità giuridica a cui sia ascritta l'infrazione, con la conseguenza che non può considerarsi autore dell'illecito il rappresentante dello stesso ente, né può attribuirgli la responsabilità solidale per l'illecito tributario commesso da altro soggetto.

Dall'enunciato principio deriva che l'azione dell'Amministrazione finanziaria volta ad ottenere l'iscrizione ipotecaria sui beni dell'attuale ricorrente fu esercitata fuori dell'ambito delle previsioni della legge n. 4 del 1929, nell'erroneo presupposto che il Petralia — pur non potendo essere qualificato « trasgressore » delle norme violate — fosse tuttavia corresponsabile in via solidale con l'ente per l'illecito tributario in base alla semplice sua veste di vicepresidente della Cooperativa, mentre una tale corresponsabilità — a causa della quale fu iscritta l'ipoteca — in effetti non sussisteva.

Giustamente, dunque, il Petralia — che la stessa Corte di appello ha qualificato, con accertamento di fatto non censurato in questa sede, non trasgressore delle norme tributarie, escludendo così che avesse concretamente partecipato all'illecito e che fosse, quindi eventualmente responsabile ad altro titolo — propose l'azione per la declaratoria di illegittimità della procedura di costituzione della garanzia immobiliare sui suoi beni — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 gennaio 1979, n. 391 - Pres. Falletti - Est. Lipari - P. M. La Valva (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Carbone) c. Bruzzi.

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Fermo amministrativo a garanzia di credito tributario - Annullamento in sede giurisdizionale - Obbligo dell'Amministrazione di corrispondere gli interessi - Natura e decorrenza.

(r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69).

e 36 del t.u. delle leggi sul consiglio di Stato, in definitiva la sentenza non sarebbe stata idonea a determinare l'espansione del diritto di credito affievolito sia perché sostanzialmente non aveva inciso sul provvedimento, sia perché formalmente, non essendo stata notificata, non era passata, né poteva passare, in giudicato.

Il motivo, pur se finemente argomentato, non può essere accolto.

Secondo la sentenza impugnata il diritto soggettivo, affievolitosi in forza del provvedimento di fermo, riacquista tale qualità a seguito di annullamento del medesimo; nel caso di specie non vi è stato formale annullamento del provvedimento di fermo, ma solo di quello negativo di mancata revoca, illegittimo per la parte eccedente il credito garantito, l'illegittimità — pertanto — concerne soltanto la somma di L. 17.574.348 su cui spettano gli interessi con decorrenza, atteso l'effetto retroattivo dell'annullamento, dalla data della richiesta revoca del fermo.

Contro questa motivazione non giova eccepire che dal punto di vista sostanziale la constatazione dell'illegittimità del rifiuto non intaccava il potere di revoca e la discrezionalità del suo esercizio; vero è all'opposto che la pronuncia del Consiglio di Stato tiene luogo della revoca che avrebbe dovuto esserci e non ci fu.

Esattamente rileva la difesa del Bruzzi che sul rapporto creditorio, definito fin dal 1959, si è inserito un rapporto giuridico originato dal provvedimento di fermo sulla cui base è stato sospeso il pagamento; ma una volta accertato dal Consiglio di Stato che tale fermo non era giustificato nella parte eccedente il credito garantito, ne segue che, nella suddetta misura, la compressione del diritto degradato a interesse è venuta meno e questo ha riacquisito l'originaria qualificazione.

Del resto l'affermazione contenuta nel ricorso che la pronuncia del giudice amministrativo avrebbe lasciato integro il potere discrezionale della P.A. di rivalutare tutta la situazione, in sede di rinnovazione del provvedimento annullato, anche se fosse esatta in linea di principio, non è rilevante nella specie, poiché nel caso considerato il potere non è stato esercitato. Ne consegue che il diritto, rispetto al quale il provvedimento di fermo aveva comportato l'affievolimento, si è riespanso a seguito dell'annullamento e nella misura che ne risulta, con l'efficacia retroattiva tipica da pronuncia di annullamento; né al riguardo ha avuto modo di manifestarsi una ulteriore compressione mediante il rinnovato esercizio del potere di imperio della P.A.

Né vale obiettare che, dal punto di vista formale, l'effetto non potrebbe verificarsi finché la sentenza 15 maggio-22 dicembre 1970 non sia passata in giudicato, circostanza impossibile a verificarsi prima della notificazione, non avvenuta nel caso di specie.

Il relativo profilo, al momento della sua deduzione, presentava indubbi margini di delicatezza. Ma al riguardo si è verificato un recente

mutamento di giurisprudenza a proposito della ricorribilità in Cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato non notificate anche dopo decorso il termine di un anno ex art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione. Tale ricorribilità che era stata ammessa per il passato (Cass. 1830/75, 2072/68, 274/65, 259/63, 1809/61) viene ora esclusa (Cass. S.U. 351/78), sancendosi l'inammissibilità per tardività ai sensi dell'art. 327 c.p.c. del ricorso in Cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato medesimo.

Ne segue che, decorso il suddetto termine annuale (congruamente prorogato, dovendosi computare al riguardo il periodo di ferie estive, giusta l'orientamento di questo S.C.), si verifica la cosa giudicata formale ex art. 324 c.p.c.

In effetti l'art. 327 c.p.c., circoscrivendo nel tempo la facoltà di impugnazione delle sentenze, indipendentemente dalla notificazione, e perciò dall'iniziativa delle parti interessate, codifica una regola del sistema delle impugnazioni che corrisponde ad una esigenza di immutabilità delle pronunce giudiziali, e per riflesso, impedendo il perpetuarsi indefinito nel tempo della potenziale pendenza dei processi, si pone a garanzia della certezza e stabilità dei rapporti giuridici, sui quali le pronunce stesse incidono; trattasi cioè di un valore generale e fondamentale dell'ordinamento processuale di cui non si può restringere, in linea il principio, l'operatività al solo ambito dei giudizi ordinari per i quali la norma è esplicitamente dettata.

D'altra parte il coordinamento fra art. 327 e 133 c.p.c. giustifica la previsione della data di pubblicazione come *dies a quo*, per la decorrenza del termine di decadenza dell'impugnazione attesa la predisposizione di un meccanismo della pubblicazione medesima che riduce entro margini strettissimi l'alea della perdita del potere di impugnazione per mancata conoscenza della decisione.

Né, infine, può ritenersi che il richiamo espresso dall'art. 325 capoverso che si legge nell'art. 362 comma primo c.p.c. esaurisca per la sua tassatività, la materia dei termini entro cui è proponibile il ricorso per cassazione contro le decisioni dei giudici speciali.

In conclusione, il primo mezzo del ricorso appare privo di giuridica consistenza, essendo profilabile la mora per l'illegittimo ritardo nel pagamento della somma che era stata fermata con sovrabbondanza rispetto alle esigenze di tutela, poiché l'effetto retroattivo dell'annullamento — operato con decisione passata in giudicato — comporta il ripristino del diritto soggettivo al pagamento a far tempo dal giorno in cui detto illegittimo ritardo ebbe a verificarsi.

Con il secondo mezzo del ricorso l'amministrazione finanziaria ripropone la tesi che, comunque, sarebbero prescritti gli interessi antecedenti al quinquennio risalendo dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio.

Deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 cod. civ. si sostiene che il procedimento davanti al Consiglio di Stato, costituisce un mero impedimento di fatto, e come tale non incide sulla decorrenza del termine di prescrizione del diritto agli interessi.

Il motivo è giuridicamente infondato.

Esattamente la Corte d'Appello ha ricordato che *contra non valentem agere non currit praescriptio* che cioè la prescrizione comincia a decorrere soltanto dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, e quindi dal momento in cui la posizione soggettiva considerata acquista, o riacquista, consistenza di diritto soggettivo perfetto; e ne ha tratto l'ineccepibile corollario che il diritto al pagamento degradato ad interesse non poteva essere azionato, occorrendo attendere la sentenza del Consiglio di Stato che, annullando l'atto illegittimo, facesse riacquistare alla posizione soggettiva, qualificazione di diritto soggettivo perfetto.

E' quindi del tutto frustraneo invocare l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui gli impedimenti di fatto non incidono sul decorso della prescrizione, e ricordare specificamente che tale decorso non è impedito nel caso che il ricorso al giudice civile sia ritardato in attesa della decisione di altro giudice, giacché si tratta di tal caso della possibilità di prevedere il favorevole esito dell'azione proposta o da proporre in ordine alla quantificazione di una pretesa che può essere fatta valere egualmente, sia pure in una più ridotta misura (cfr. cass. 80/61), mentre nel caso in esame la lite attiene alla stessa proponibilità dell'azione davanti all'autorità giudiziaria, non potendosi richiedere il risarcimento, nella forma degli interessi moratori, se non dopo che sia intervenuta una pronuncia di annullamento dell'atto amministrativo che ha degradato ad interessi posizioni originarie di diritto soggettivo.

Il ricorso incidentale attiene al calcolo degli interessi, lamentandosi nel primo mezzo che la Corte fiorentina li abbia commisurati alla somma risultante dalla differenza fra l'entità delle cautele concretamente adottate e quella che, invece, sarebbe stata congrua, sostenendosi all'opposto che si doveva prendere a parametro la somma totale oggetto di fermo (L. 38.567.721).

Deducendo la violazione dell'art. 45 del t.u. sul Consiglio di Stato, in relazione agli artt. 1282, 2043 c.c. ed ai principi generali sull'annullamento degli atti amministrativi, nonché il difetto di motivazione, si afferma che il Consiglio di Stato aveva annullato *in toto* il provvedimento di mancata revoca del fermo, sicché nel liquidare gli interessi la Corte si doveva adeguare all'effettiva portata di quel provvedimento.

La censura deve essere disattesa.

Il Bruzzi il 23 agosto 1962 notificava all'amministrazione finanziaria istanza di revoca «totale» o «parziale» del provvedimento di fermo, rigettata con decreto del 16 febbraio 1962. E contro il provvedimento

di mancata revoca presentava ricorso al Consiglio di Stato, che lo annullava sul presupposto dell'eccessività della garanzia.

Tale sentenza è stata interpretata dalla Corte d'Appello, mettendo in correlazione il dispositivo di annullamento generico con la motivazione, nel senso della ritenuta illegittima della mancata revoca del fermo, dopo la sentenza del Tribunale per la parte eccedente la garanzia del credito vantato dalla pubblica amministrazione.

Contro questa interpretazione della sentenza (passata in giudicato nonostante la sua mancata notificazione, essendo decorso il termine annuale dalla pubblicazione ex art. 327 c.p.c.) le censure proponibili davanti a questo S.C. incontrano i noti limiti derivanti dalla configurazione della interpretazione del giudicato esterno da parte del giudice di merito come giudizio di fatto.

E' invero *ius receptum* che il giudizio affermativo o negativo riguardante il giudicato esterno, ossia la portata dell'accertamento formatosi in un precedente e diverso processo, può costituire oggetto di ricorso per cassazione solo sotto il profilo della violazione o falsa applicazione dei principi in tema di giudicato, ovvero di vizi attinenti alla motivazione, mentre non è consentito il sindacato sul contenuto della pronuncia, la cui interpretazione, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, è demandata in via esclusiva all'attività dei giudici di merito (Cass. 1089/77). E d'altra parte tali conclusioni restano ferme anche nel caso in cui il giudicato esterno da interpretativo ad opera del giudice civile si sia formato in un processo svoltosi innanzi ad un giudice speciale (Cassazione 1218/77).

Nel caso di specie il principio giuridico dell'interpretazione globale della sentenza mediante integrazione del dispositivo alla stregua della motivazione è indubbiamente corretto in astratto (cfr. Cass. 3420/76: giur. costante); ed il processo ermeneutico concretamente seguito appare privo di mende poiché non è dubbio, e viene posto chiaramente in evidenza nella motivazione, che il Consiglio di Stato volle circoscrivere l'annullamento alla sola parte del provvedimento negativo illegittimo, alle cautele sovrabbondanti, restando legittimo il fermo nella misura atta a coprire il credito.

Nemmeno il secondo mezzo del ricorso incidentale è giuridicamente fondato.

Deducendo il difetto assoluto di motivazione in relazione al principio di cui all'art. 5 della l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, nonché la violazione degli artt. 1282 e 2043 cod. civ., si sostiene che il giudice ordinario avrebbe dovuto accertare incidentalmente l'illegittimità del provvedimento di fermo, ai fini della sua disapplicazione, riconoscendo gli interessi con decorrenza dalla data del fermo medesimo anziché dalla data della richiesta.

Vanno al riguardo ribaditi alcuni elementi di fatto.

Il fermo venne autorizzato il 24 agosto 1959, poiché il Bruzzi risultava imputato in un procedimento di contrabbando davanti al Tribunale di Livorno.

Come è noto, il fermo amministrativo ha finalità cautelari, ed è diretto a consentire che all'esito dell'accertamento definitivo del credito della P.A. sia possibile operare la compensazione con il credito del privato; si tratta di una forma di autotutela con funzione analoga a quella del sequestro conservativo.

Ne consegue che in relazione al *fumus* del credito garantito il provvedimento è legittimo nei limiti della proporzionalità che può venir meno in prosieguo quando risulti che il credito della P.A. ha subito una certa decurtazione.

Nel caso di specie la certezza di una diminuzione si è avuta solo con la sentenza 17 febbraio 1962 del Tribunale di Livorno portante condanna per L. 35.993.373.

Il provvedimento di fermo non è mai stato impugnato come tale; solo in data 23 agosto 1962 se ne è chiesta la revoca, che a giudizio del Consiglio di Stato, è stata negata dalla P.A. illegittimamente per la parte eccedente la residuale esigenza cautelare.

E non risulta che al momento in cui venne autorizzato il fermo fosse illegittimo, giacché la pendenza del procedimento penale dava sufficiente *fumus* alla pretesa della P.A. di cautelarsi.

E poiché in tanto il giudice ordinario può negare applicazione ad un atto amministrativo ritenuto non conforme al diritto, in quanto si tratti di controversia di cui egli medesimo può conoscere ossia nella quale sia configurabile la lesione di un diritto soggettivo, è evidente che la disapplicazione dell'atto con riguardo al suo momento genetico, potrebbe effettuarsi solo se il fermo risultasse *ab origine* illegittimo; ma per affermare tale originaria illegittimità non basta constatare che il credito sottoposto a fermo è stato in definitiva corrisposto per intero nel suo ammontare in capitale, perché tale circostanza non è di per sé indicativa dell'originaria illegittimità, stante il *fumus* delle ragioni creditorie tutelate, che trova conferma nella sentenza del Tribunale di Livorno indicativa della pretesa tutelata.

Il fermo amministrativo, è infatti, come si è accennato un provvedimento cautelare, diretto alla tutela dei diritti di credito dell'amministrazione statale verso terzi, e come ogni provvedimento cautelare esso ha carattere provvisorio, in quanto solo dopo che si sarà accertato se e quale amministrazione statale è debitrice del terzo, di quale somma, a che titolo, e con quale scadenza, potrà avvenire, con il provvedimento definitivo, l'effettivo incameramento della somma e, quindi, la compensazione (Cass. 1389/67).

Così stando le cose, dovendosi escludere l'illegittimità originaria del fermo, non c'è spazio perché possa intervenire il provvedimento di disapplicazione, e non può farsi carico alla sentenza di un vizio di motivazione, trovando la tesi non esaminata implicita confutazione nella linea argomentativa svolta postulando la ritualità originaria del credito — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 gennaio 1977, n. 551 - Pres. Granata - Est. Corda - P.M. Raja (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato D'Amico) c. Mantovani.

Imposta di registro - Agevolazione per la costruzione di autostrade - Subappalti - Autorizzazione preventiva della Amministrazione concedente - E' necessaria - Generica previsione di subappalti nel contratto di appalto - Comportamento passivo dell'appaltante - Insufficienza.

(l. 24 luglio 1961, n. 729, art. 8; l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. F, art. 339).

L'agevolazione per la costruzione di autostrade dell'art. 8 della legge 24 luglio 1961, n. 729 è estensibile al subappalto, solo quando questo sia stato approvato dall'Amministrazione appaltante agli effetti dell'art. 339 della legge su i LL.PP. con provvedimento specifico preventivo, intendendosi per tale un atto anteriore al subappalto che contempri un negozio ben determinato nell'oggetto con un contraente già individuato. Non soddisfa questa esigenza né una generica e indeterminata autorizzazione a subappaltare contenuta nel contratto, né un'approvazione successiva in ratifica né, a maggior ragione, un comportamento inerte dell'appaltante che non abbia reagito alla violazione del divieto (1).

(*Omissis*). — Col secondo motivo, la ricorrente Amministrazione finanziaria denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 339 della legge sui lavori pubblici, degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 e dei principi generali in materia di formazione e manifestazione della volontà contrattuale della Pubblica Amministrazione, deducendo che la Corte di Appello avrebbe errato nel non considerare che è illegittima una generica e presuntiva

(1) Ancora una precisazione sulla nota questione dei subappalti per la costruzione di autostrade, ispirata ad un criterio di rigorosa interpretazione dell'art. 339 della legge sui LL.PP. Si rammenta che sull'argomento la recente sentenza 4 ottobre 1978, n. 4393 (in questa *Rassegna*, 1978, I, 72) ha altresì precisato che quando l'appaltante sia il concessionario, l'approvazione del subappalto, ove non sia consentita dall'atto di concessione per specifiche categorie di lavori, deve essere espressa non già dal concessionario appaltante, ma dalla Amministrazione concedente.

« autorizzazione » della stazione appaltante a stipulare contratti di subappalto. Più particolarmente, sostiene che l'« approvazione » di cui all'articolo 339, primo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. *F*, non può essere « preventiva e generica », dato che la stessa deve essere concessa solo dopo la constatazione dell'idoneità dell'impresa subappaltatrice e delle esigenze tecniche dell'opera; né la detta concessione può essere desunta in via presuntiva, poiché essa, finendo per determinare una modificazione del contratto originario, deve avere la stessa forma scritta prevista (dalla legge sulla contabilità generale dello Stato) per la stipulazione del contratto di appalto pubblico. Aggiunge, poi, la ricorrente che dal mancato esercizio, da parte della stazione appaltante, della facoltà di recedere dal contratto di appalto (o dalla mancata applicazione di altre « sanzioni ») non si sarebbe potuta trarre la conclusione che i subappalti erano stati tacitamente approvati, risolvendosi la rescissione, in tale ipotesi, nell'esercizio discrezionale di un potere di autotutela.

Questa censura è, invece, fondata.

La giurisprudenza di questa Corte Suprema è ormai costante, dopo le citate pronunce delle Sezioni Unite del 5 agosto 1975, n. 2947 e del 22 ottobre 1976, n. 3729, nell'affermare che il requisito dell'occorrenza — richiesto, appunto, dall'art. 8 della legge 24 luglio 1961, n. 729 ai fini dell'esenzione da ogni tributo statale o locale per gli atti occorrenti alla attuazione della legge stessa — va inteso non già in senso puramente tecnico-economico, ma anche giuridico. Ne consegue che la sua ricorrenza deve essere esclusa in relazione ai contratti di subappalto stipulati dalle società concessionarie per l'esecuzione di opere attinenti a costruzioni stradali o autostradali, i quali non abbiano ricevuto specifica « approvazione » da parte dell'« autorità amministrativa competente » (la c.d. stazione appaltante), poiché in tal caso i detti contratti si porrebbero in contrasto con l'art. 339 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, all. *F*.

Ora, la validità di tale principio giuridico non è contestata dalla Corte di Appello; la stessa, però, ritiene di superare l'ostacolo osservando che, nel capitolato di appalto, la stazione appaltante avrebbe concesso all'appaltatore una preventiva facoltà di stipulare contratti di subappalto (aventi ad oggetto opere specializzate) e desumendo, dal successivo comportamento della detta stazione appaltante, una sorta di tacita acquiescenza che avrebbe tenuto il luogo dell'espressa approvazione. Ma proprio su tale impostazione si appuntano le giuste censure della ricorrente.

In primo luogo va osservato, per negare validità alla tesi propugnata dalla sentenza gravata, che la legge sui lavori pubblici, prescrivendo la « approvazione » del subappalto, esclude implicitamente che quest'ultima possa essere sostituita da una sorta di preventiva « licenza » a stipulare

i contratti di subappalto. Invero, presupponendo la concessione della detta « approvazione » un giudizio positivo sull'opportunità (o anche sulla necessità) del ricorso al subappalto e, soprattutto, sull'idoneità del subappaltatore al compimento dell'opera, è ovvio che una siffatta attività della stazione appaltante presuppone una previa richiesta da parte dell'appaltatore, sulla cui specificità non possono sussistere dubbi di sorta. L'appaltatore, cioè, deve di volta in volta sottoporre il caso alla stazione appaltante, ossia richiedere un'approvazione specifica, ovviamente prima di procedere alla stipulazione del contratto (di subappalto).

In precedenti decisioni, questa Corte Suprema ha precisato che l'approvazione, per rispondere a tutti i criteri voluti dalla legge, deve avere, oltre quello della specificità, il requisito della preventività; e poiché qui si ritiene che abbia errato la Corte di Appello a ritenere valida ed efficace un'approvazione data in via preventiva, occorre fornire una precisazione terminologica che si traduce, poi, in una precisazione di sostanza.

La « preventività » dell'approvazione, quale carattere inderogabile di quest'ultima, è stata invero ritenuta con riferimento a quei casi di specie in cui i giudici di merito avevano considerato valida un'approvazione « successiva » al contratto, quasi una sorta di « ratifica » di esso; e, in quelle circostanze, si era chiarito che l'approvazione deve essere « preventiva » rispetto alla stipulazione del contratto di subappalto, nel senso che può essere validamente concessa solo dopo che l'appaltatore ne abbia fatto specifica richiesta, ma prima ancora del compimento di quell'attività giuridica (la stipulazione) che è poi, in definitiva, l'oggetto della domanda di « autorizzazione ».

Nel caso in esame, invece, l'approvazione preventiva ritenuta valida dalla Corte di Appello, proprio perché prescinde dalla specifica richiesta dell'appaltatore, si riduce, in realtà, ad una concessione di esonero dalla formulazione di detta richiesta, ossia in una sorta di preventiva « licenza » a stipulare *ad libitum* i contratti di subappalto. Ed è ovvio, per le accennate ragioni, che una siffatta « preventività » contrasta con i fini della legge e, conseguentemente, non può essere ritenuta valida, ai fini che qui interessano.

Semberebbe, poi, di ravvisare nell'impostazione della sentenza appellata (e, in ogni caso, su questo punto è specifica la censura della ricorrente) il convincimento che quella generica autorizzazione sarebbe stata in concreto possibile (e lecita), poiché si riferiva ai contratti di subappalto che avessero (come quelli in concreto stipulati) ad oggetto opere specializzate, in relazione alle quali già si sarebbe conosciuta dall'inizio l'impossibilità tecnica dell'appaltatore a compierle. Sembra sostenersi, cioè, che data l'alta specializzazione dei lavori, sicuramente non eseguibili direttamente dall'impresa appaltatrice, pure specializzata in lavori stradali e autostradali, la necessità del ricorso all'opera di un imprendi-

tore (il subappaltatore) ancora più specializzato, avrebbe avuto carattere obiettivo; e proprio questa obiettiva necessità avrebbe reso superflua (tanto da escluderla in precedenza) la richiesta preventiva di approvazione, giacché, tanto, la stessa non avrebbe potuto essere negata.

Ma un assunto siffatto chiaramente non tiene conto che la discrezionalità della stazione appaltante nel concedere (o meno) l'approvazione di cui al citato art. 339 della legge sui lavori pubblici si esplica non solo in rapporto all'opportunità del ricorso allo strumento giuridico del subappalto, ma si manifesta in modo altrettanto evidente con riferimento alla scelta (tecnica) del subappaltatore. In altri termini, quando anche il ricorso all'opera del subappaltatore fosse resa necessaria da ragioni obiettive (quali, appunto, la « specializzazione » richiesta), per cui verrebbe meno la possibilità della stazione appaltante di interferire sulle ragioni del ricorso predetto, residuerebbe pur sempre un largo margine di discrezionalità della predetta stazione appaltante per ciò che attiene alla scelta del subappaltatore, con riferimento soprattutto alla sua affidabilità e al suo grado di specializzazione. Ed è evidente, pertanto, che neppure in quel caso l'appaltatore potrebbe restare esonerato dal chiedere quell'approvazione che dalla citata disposizione di legge è prescritta in termini di perentorietà.

Né rilevanza alcuna — in secondo luogo — può essere attribuita al fatto che la stazione appaltante, in concreto, non abbia mosso obiezioni per il fatto che una parte dell'opera commessa all'appaltatore fu in pratica realizzata dal subappaltatore. Non pare, infatti, che possa fondatamente dubitarsi, come già si è accennato, che sotto questo profilo la detta approvazione debba essere « preventiva »: se così non fosse, invero, sarebbe frustrato lo scopo della norma, la quale vuole (come pure si è accennato) che la stazione appaltante giudichi in tutta libertà della convenienza e dell'opportunità di commettere a un certo subappaltatore i lavori appaltati o una parte di essi. Cosa, quest'ultima, che diverrebbe ovviamente impossibile se l'appaltatore rendesse edotta la detta stazione appaltante dell'avvenuta stipulazione del contratto di subappalto solo dopo l'inizio o, peggio ancora, il completamento dei lavori. Del pari, neppure rileva che, da fatti successivi (quali, ad esempio, la mancata applicazione dei mezzi di autotutela che la legge riconosce, nell'appalto pubblico, alla stazione appaltante), potrebbe anche desumersi che una regolare approvazione, se tempestivamente richiesta, sarebbe stata accordata. La deduzione di questo ultimo fatto, invero, non assumerebbe — nel relativo procedimento logico — carattere di assoluta certezza, ben potendosi, nel comportamento negativo tenuto dalla stazione appaltante, ravvisare anche una sorta di (irrilevante) « ratifica » dell'operato dello appaltatore, la quale, proprio perché tiene conto del dato obiettivo della già avvenuta esecuzione dell'opera, è normalmente dettata da motivi

diversi da quelli che devono consigliare e sconsigliare (in via preventiva) l'approvazione del subappalto o la scelta del subappaltatore. Del resto, l'esigenza di una « preventiva » approvazione (ai sensi dianzi precisati) è già stata, più volte, ritenuta da questa Corte Suprema (cfr. Cass. 5 agosto 1975, n. 2976; Sez. Un.; 28 aprile 1975, n. 1622); né da tale orientamento intende il Collegio discostarsi, tanto più che la sentenza impugnata non adduce validi argomenti contrari che opportunamente inducano a un mutamento di giurisprudenza — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 gennaio 1979, n. 639 - Pres. ed Est. Mirabelli - P.M. Cammarota (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Marzano) c. Soc. Carbonara Riom.

Imposte doganali - Applicazione della tariffa più favorevole sopravvenuta - Domanda scritta - È necessaria - Presunzione - Esclusione.

(d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723, disp. preliminari, art. 6, n. 2).

Agli effetti dell'art. 6, n. 2 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale (d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723) per l'applicazione della tariffa più favorevole intervenuta dopo l'accettazione della dichiarazione di importazione è necessaria una domanda scritta dell'importatore non surrogabile con presunzioni o prove orali (1).

(*Omissis*). — Con il primo motivo del ricorso l'Amministrazione ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 delle disposizioni preliminari della tariffa doganale approvata con d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723, ai sensi dell'art. 360, n. 3 cod. proc. civ., sostenendo che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto di potere affermare che nessuna norma impone che l'applicazione della tariffa più favorevole *ivi* prevista debba essere domandata per iscritto.

Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 2729, primo e secondo comma, cod. civ. e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., sostiene che la Corte del merito ha inesattamente ritenuto ammissibile la prova per presunzione in materia nella quale è esclusa l'ammissibilità di prova per testimoni.

Entrambe le censure sono fondate.

(1) Decisione da condividere pienamente sia sulla affermazione specifica sia su quella, più generale, della inammissibilità a favore del contribuente della prova testimoniale e delle presunzioni. Su quest'ultimo punto v. Cass., 30 giugno 1971, n. 2053 in questa *Rassegna*, 1971, I, 914 con nota di U. GARGIULO, e 17 aprile 1973, n. 1104, *ivi*, 1974, I, 216.

La analoga questione dell'applicazione della tariffa più favorevole ai diritti di prelievo comunitari è stata risolta con diverso criterio con la sent. 7 novembre 1978 n. 5068, *ivi*, 1979, I, 211.

L'intero procedimento doganale è, invero, disciplinato da rigorosi criteri formali, per l'esigenza che ciascun adempimento, ciascuna dichiarazione e ciascun atto di controllo sia formato con adeguata documentazione, che consenta di verificare ogni fase del rapporto doganale. Secondo la legge doganale (l. 20 settembre 1940, n. 1424) ogni operazione doganale deve essere preceduta da una dichiarazione del proprietario della merce, compilata per iscritto e sottoscritta, e, quando sia eccezionalmente ammessa la forma verbale, non è espressamente prevista la verbalizzazione in appositi modulari.

In particolare, per l'applicazione della tariffa più favorevole, ai sensi dell'art. 6, n. 2, suindicato, si rende necessario l'accertamento della data alla quale la domanda si riferisce, ed il controllo sull'esattezza dell'applicazione della tariffa richiede inevitabilmente una documentazione scritta della richiesta.

L'esclusione, d'altronde, dell'ammissibilità di prova orale in materia tributaria è principio generale, già rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte (in tema di imposta di registro, Cass. 30 giugno 1971, n. 2053), e da tale principio discende l'inammissibilità anche della deduzione per presunzioni.

I principi ai quali si è ispirata la sentenza impugnata sono, quindi, inaccettabili e la sentenza stessa deve essere cassata, con il rinvio della causa ad altro giudice, che decida in applicazione del principio che la richiesta prevista dall'art. 6, n. 2, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, d'importazione, approvata con d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723, per l'applicazione della tariffa più favorevole intervenuta tra la data di accettazione della dichiarazione d'importazione e la data di rilascio della merce importata alla libera disponibilità dell'importatore, deve essere compilata o provata per iscritto — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 febbraio 1979, n. 933 - Pres. Aliotta - Est. Sensale - P.M. Pedace (conf.) - Cassa di risparmio di Padova e Rovigo (avv. Lorenzoni) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Angelini Rota).

Imposta generale sull'entrata - Assegni I.C.C.R.I. - Natura - Compensi pagati dall'I.C.C.R.I. alle Casse di risparmio - Interessi di puro impegno di capitale - Esclusione - Costituiscono entrata imponibile.

(l. 19 giugno 1940, n. 762, art. 1 lett. f, art. 3 lett. c).

Gli assegni dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio Italiane (I.C.C.R.I.) hanno natura giuridica di assegni bancari tratti da una cassa di risparmio sull'I.C.C.R.I., se pure con caratteristiche particolari che consentono a detti assegni di conseguire i risultati propri dell'ordinario

assegno circolare; di conseguenza la singola cassa di risparmio (traente) che ha riscosso dai prenditori richiedenti dell'assegno la somma corrispondente alla provvista che deve accreditare all'I.C.C.R.I. è debitrice verso l'I.C.C.R.I. ed eventualmente obbligata a pagare ad esso gli interessi sulle somme rimaste in suo possesso. Da ciò consegue che le somme che la cassa di risparmio riceve dall'I.C.C.R.I. (costituite dal compenso pagato per l'espletamento del servizio in base ad una convenzione extra cartolare, in ragione del tempo durante il quale gli assegni emessi restano in circolazione) non sono definibili come interessi di puro impiego di capitale di cui all'art. 1 lette. f) della legge istitutiva dell'I.G.E. (sarebbero tali gli interessi che, nella direzione inversa, la Cassa di risparmio paga all'I.C.C.R.I.) ma corrispettivi di un servizio tassabile a norma dell'art. 3 della legge stessa (1).

(*Omissis*). — Con il primo motivo la ricorrente, lamentando il vizio di contraddittorietà di motivazione in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c., censura la sentenza impugnata per avere contraddittoriamente da un lato qualificato gli assegni tratti sull'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane come assegni bancari e dall'altro affermato l'obbligo del pagamento dell'imposta generale sull'entrata, sulle somme corrisposte da detto istituto alla Cassa di risparmio a titolo d'interessi non soggetti all'imposta, erroneamente ritenendo che tali somme costituiscano il compenso per il servizio di emissione e di pagamento degli assegni.

Secondo la ricorrente, nessun compenso percepisce la Cassa di risparmio per il servizio prestato, limitandosi a costituire una regolare provvista presso l'Istituto per gli assegni emessi.

Con il secondo motivo la ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 3 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. deduce che la Cassa di risparmio assume la veste di depositante e non di depositario, come erroneamente affermato dalla Corte di merito, poiché l'emissione degli assegni presuppone il deposito di una somma di denaro da parte del traente presso il trattario. Secondo la ricorrente, la configurazione della fattispecie da parte della sentenza impugnata contraddice alla struttura del rapporto che si viene a creare con l'emissione dell'assegno bancario, e disattende la norma sopra richiamata.

(1) Decisione ineccepibile. Il complesso rapporto, esattamente ricostruito, esclude che possano considerarsi non imponibili ex art. 1 lett. f) sia i veri e propri interessi che la cassa (debitore) paga all'I.C.C.R.I. (creditore) sia i compensi (anche se liquidati in ragione di interessi) che il creditore paga al debitore. Questi ultimi rappresentano bensì l'equivalente del profitto prodotto dal possesso della provvista nel tempo durante il quale gli assegni restano in circolazione, ma essi sono di spettanza dell'I.C.C.R.I. che li ritrasmette alla Cassa di Risparmio in base alla convenzione estracartolare e non come interessi maturati all'interno del rapporto di conto corrente.

Per la stretta connessione che li unisce, in quanto entrambi relativi alla configurazione del rapporto tra la Cassa di Risparmio e d'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, avente ad oggetto l'emissione di assegni da parte della prima tratti sul secondo, i due motivi devono essere esaminati congiuntamente.

La sentenza impugnata si sottrae alle censure formulate dalla ricorrente sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge. Essa muove dalla qualificazione degli assegni emessi dalla Cassa di risparmio sull'I.C.C.R.I. come assegni bancari, conformemente a ciò che questa Corte ritenne con la sentenza n. 3234 del 4 ottobre 1954, in cui si osservò che gli assegni di conto corrente cosiddetti « I.C.C.R.I. » conservano la natura giuridica di comuni assegni bancari, pur essendo caratterizzati dal fatto che la banca traente riceve anticipatamente dal privato, che assume la veste di prenditore o acquirente del titolo, la provvista con la quale deve giustificarsi l'ordine, a carico dell'Istituto di credito, della Cassa di risparmio (banca trattaria) e dal fatto che il pagamento viene poi eseguito dalle singole Casse di risparmio per conto dell'Istituto trattario in base ad un mandato extracartolare.

Tuttavia la Corte di merito non manca di porre in rilievo la complessità del rapporto, emergente anche dal citato precedente di questa Corte, che s'instaura tra le Casse di risparmio e l'I.C.C.R.I. e che ha fatto fortemente dubitare in dottrina della natura dei titoli in esame come assegni bancari, osservando che il rapporto tipico di conto corrente costituisce soltanto uno dei vari elementi che caratterizzano la fattispecie, senza esaurirla, accanto ad altri quali l'anticipo della provvista da parte del prenditore dell'assegno ed il mandato extracartolare conferito dall'I.C.C.R.I. alle Casse avente ad oggetto non soltanto l'emissione ma anche il pagamento degli assegni.

Di fronte ad una situazione composita, come quella in esame, per la connessione di svariati elementi di fatto e per la combinazione di diversi negozi giuridici, la pretesa della ricorrente di ricondurre una situazione di tale complessità allo schema tipico del rapporto di conto corrente ed alla convenzione d'assegno, autonoma o non che voglia considerarsi rispetto al primo, e di pervenire alla conclusione che le somme corrisposte dall'Istituto alla Cassa costituiscono l'importo degli interessi (esenti da i.g.e.) dovuti in relazione al rapporto di conto corrente, non può condividersi, in quanto frutto di una impostazione del tutto insufficiente a qualificare giuridicamente il fenomeno.

Convincenti sono, invece, le osservazioni contenute nella sentenza impugnata sulla peculiarità degli assegni « I.C.C.R.I. », che, pur dovendosi qualificare dal punto di vista formale come assegni bancari, consentono alla clientela delle Casse di risparmio di ricavarne i medesimi risultati che ordinariamente si traggono dall'uso degli assegni circolari, la strut-

tura del rapporto fra le Casse di risparmio e l'I.C.C.R.I. ha, infatti, i seguenti connotati: a) la cassa di risparmio, che mette un assegno bancario tratto sull'I.C.C.R.I. provvede nel giorno stesso ad accreditare a quest'ultimo la provvista, ricevuta dal prenditore, sul conto corrente generale che mantiene con l'istituto così come, quando paga un assegno tratto sull'Istituto, subito ne addebita ad esso l'importo; b) giornalmente la Cassa di risparmio trasmette all'istituto i dettagli di ogni operazione per consentire allo stesso di procedere alle corrispondenti scritture contabili; c) sul predetto conto vengono quotidianamente annotati gli addebiti e gli accrediti conseguenti ad altre operazioni; d) delle somme accreditategli in relazione all'emissione degli assegni l'Istituto può disporre per effettuare pagamenti anche estranei alla circolazione dei titoli; e) gl'interessi attivi e passivi, calcolati con la decorrenza di ciascuna operazione, cui si riferiscono, sono annotati, esenti dall'i.g.e., sul medesimo conto e generalmente sono a favore delle Casse di risparmio, poiché le emissioni di assegni superano di regola le estinzioni per avvenuto pagamento.

Da tali premesse, che non sono oggetto di contestazione fra le parti, la Corte d'appello ha tratto la coerente illazione che la Cassa di risparmio, trattenendo nelle proprie mani l'importo riscosso dai prenditori degli assegni (che non versa materialmente all'I.C.C.R.I., limitandosi ad una mera operazione contabile di accreditamento a suo favore), assume la qualità non di creditore e di depositante, bensì di depositario e di debitore e, quindi, è tenuto a corrispondere all'Istituto depositante i relativi interessi e non già legittimato a riscuoterli.

Del pari, coerente con le premesse è l'osservazione che ogni movimento di capitali tra le Casse di risparmio e l'I.C.C.R.I. si esaurisce con le annotazioni, indicate nel conto e relative anche a rapporti estranei alla emissione ed al pagamento degli assegni, e che le operazioni relative a tale emissione o a tale pagamento trovano nel conto corrente generale la più completa espressione. E la circostanza che l'istituto annoti a credito delle Casse di risparmio su un conto particolare tutti gli assegni da essa emessi, lungi dall'esaurire il complesso rapporto, di cui si sono indicati gli elementi, consente all'Istituto medesimo di conoscere per ciascuna Cassa la durata della circolazione di ogni assegno da essa emesso e di corrisponderle una somma di denaro rapportata alla durata predetta, che non costituisce l'importo degli interessi, essendo questi contabilizzati con le annotazioni nel conto generale, bensì il compenso conseguente alla disponibilità, da parte dell'Istituto, delle somme rappresentate dagli assegni in circolazione. La convenzione di assegno, che accede al rapporto di conto corrente (si fa qui riferimento non al conto generale ma a quello particolare, cui si è poc'anzi accennato) ne risulta modificata nella sua struttura tipica, poiché, mentre normalmente essa è a favore del depositante della provvista, in quanto gli consente di disporre rapidamente, ad

onere e rischio della banca trattaria, del denaro depositato, nel caso concreto il vantaggio dell'operazione è dell'Istituto trattario, sia per il sicuro affidamento dell'emittente, sia per la disponibilità da parte dell'Istituto degli importi degli assegni ancora in circolazione, in virtù del servizio espletato nel suo interesse dalla Cassa di risparmio.

Tale configurazione del rapporto non viola l'art. 3 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, come infondatamente sostiene la ricorrente con il secondo motivo, sul presupposto che essa postulerebbe una convenzione di assegno senza provvista.

Il secondo comma del citato articolo stabilisce che l'assegno bancario non può essere emesso se il traente non abbia fondi « disponibili » presso il trattario, dei quali abbia diritto di disporre per assegno bancario in conformità di una convenzione espressa o tacita.

Come si vede, la norma esigendo che la provvista sia costituita da « fondi disponibili », ha risolto in senso negativo la questione, dibattuta nella dottrina meno recente, se la provvista debba necessariamente costituirsi con il preventivo deposito di una somma di denaro. E' ormai certo, quindi, che non soltanto il deposito bancario costituisce titolo per l'emissione di assegni da parte del correntista, ma anche l'apertura di credito, che, con altre operazioni bancarie, può essere regolata in conto corrente (art. 1852 c.c.); e di ciò si è dubitato soltanto in relazione ai « fidi » che le banche accordano comunemente ai loro clienti, quando però essi siano revocabili *ad nutum* dalla banca per patto espresso.

Nel caso concreto, il requisito della costituzione della provvista da parte del traente (Cassa di risparmio) presso il trattario (I.C.C.R.I.) risulta soddisfatto dalla circostanza, prima posta in evidenza, che la provvista, costituita anticipatamente all'emissione dell'assegno dal prenditore nelle mani del traente, viene immediatamente annotata nel conto generale a credito dell'Istituto, come se fosse stata concretamente depositata nelle sue casse quale provvista effettuata dal traente, tant'è vero che nel conto particolare esso rimane annotato a credito di quest'ultimo.

Ritenuto, pertanto, che le somme che l'I.C.C.R.I. corrisponde alle Casse di risparmio per il servizio di emissione e di pagamento di assegni tratti da queste sull'Istituto rappresentano non già gl'interessi derivanti dal rapporto di conto corrente (particolare), poiché questi vengono già contabilizzati nel conto corrente generale esistente fra i due istituti, nel quale vengono annotate anche operazioni estranee alla emissione o al pagamento degli assegni, bensì il compenso che l'istituto paga alle Casse di risparmio per l'espletamento del servizio predetto mediante un'attività giuridica complessa, in virtù di un mandato extracartolare conferito ed eseguito nell'ambito di essa, con la conseguenza dell'assoggettamento di tale compenso all'i.g.e., ai sensi dell'art. 3 del d.l. 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazione in l. 19 giugno 1940, n. 762.

Il ricorso, quindi, dev'essere rigettato. — (*Omissis*).

SEZIONE SETTIMA

GIURISPRUDENZA IN MATERIA
DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 30 giugno 1978, n. 22 - Pres. Giannatasio - Rel. Mancuso - Amministrazione delle Finanze (Avv. Gen. Stato) c. Casana (avv. Colonna e Fornario) e S.p.A. Monviso (n.c.).

Acque pubbliche ed elettricità - Tribunali delle acque - Giudizio e procedimento - Questione di competenza per materia - Deducibilità con motivo di appello.

(C.p.c., 1865, art. 187).

Acque pubbliche ed elettricità - Tribunali delle acque - Competenza e giurisdizione - Controversia sulla delimitazione dell'alveo - Fattispecie - Competenza del tribunale delle acque.

(t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140 lett. b).

Procedimento civile - Intervento adesivo - Declaratoria di inammissibilità - Impugnazione della parte adiuvata - Impossibilità .

Acque pubbliche ed elettricità - Tribunali delle acque - Giudizio e procedimento - Difese tecniche di parte estromessa - Mancato esame - Legittimità.

(C.p.c., art. 201).

Nei giudizi avanti ai tribunali delle acque, l'eccezione di incompetenza per materia può essere proposta (o rilevata) in qualunque stato o grado della causa e perciò anche in sede di impugnazione (1).

Attiene alla delimitazione dell'alveo e rientra nella competenza dei tribunali delle acque la controversia insorta a seguito del rifiuto dell'amministrazione finanziaria di accatastare come oggetto della privata proprietà del frontista un accrescimento che in sede di delimitazione amministrativa sia stato considerato estraneo all'alveo ed a riguardo del quale l'amministrazione assuma che sia lo stesso accrescimento sia il fondo cui è venuto ad inerire costituiscono incrementi fluviali derivanti da cause non naturali (2).

(1) La massima — in ordine alla quale non constano precedenti — costituisce puntuale applicazione dell'art. 187 del cod. proc. civ. 1865, operante nel giudizio davanti ai tribunali delle acque in forza del generico richiamo contenuto nell'art. 208 t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775.

(2) Cass. 4 gennaio 1978, n. 13, in questa *Rassegna* 1978, I, 130 e Cass. 25 ottobre 1975, n. 3561, *ivi*, 1975, I, 1127, hanno statuito nel senso che la competenza spetta al tribunale ordinario solo quando la controversia non verta né in via d'azione, né in via d'eccezione e neppure *incidenter tantum* sulla delimitazione di un corso d'acqua, ma tenda a stabilire se terreni alluvionali, pa-

La parte adiuvata non è legittimata ad impugnare il capo della sentenza che abbia dichiarato inammissibile l'intervento adesivo di un terzo, tanto più quando sia mancata l'impugnazione dell'interveniente (3).

A norma dell'art. 201 cod. proc. civ. (applicabile anche nei giudizi davanti ai tribunali delle acque), il diritto di difesa tecnica a mezzo di proprio consulente costituisce per la parte il solo sistema di controllo ed eventualmente di contestazione della consulenza tecnica di ufficio, onde la parte non ha diritto a che dal giudice sia tenuto conto della difesa tecnica svolta da un terzo estromesso dal giudizio (4).

(*Omissis*). — Va dichiarata la contumacia della S.p.A. Monviso, ritualmente convenuta e non costituitasi.

I primi due mezzi di impugnazione pongono entrambi questioni di ordine processuale, nel senso che l'uno solleva una eccezione di incompetenza per materia (tardivamente, secondo l'appellata) del giudice specializzato (Tribunale Regionale delle Acque); e l'altro contesta la legittimità del capo della sentenza impugnata, mediante il quale venne dichiarato inammissibile l'intervento adesivo dipendente della S.p.A. Monviso nel giudizio di primo grado.

Si tratta, in ogni caso, di censure inaccoglibili, con la diversa caratteristica di essere — la prima — ammissibile ma infondata, e — la seconda — addirittura inammissibile per difetto di interesse della parte deducente.

E, invero, a norma dell'art. 187 c.p.c. 1865 (applicabile per principio nei giudizi avanti i Tribunali delle Acque), l'eccezione di incompetenza per materia (o per valore) può essere proposta (o rilevata) in qualunque stato o grado della causa e, cioè, anche, in sede di impugnazione, come nella specie avvenuto. Altrettanto evidente è, però, l'erroneità della tesi, che vien posta come premessa a tale eccezione di incompetenza per materia: e secondo la quale, nel presente giudizio si disputerebbe esclusivamente « della proprietà del terreno formatosi in fregio alle particelle 204..., in ragione del carattere naturale (tesi della ricorrente) o artificiale (tesi delle altre parti) della formazione del terreno stesso... », configurandosi, perciò, la sola questione se, *in casu*, sia d'applicare l'art. 941 (942) ovvero l'art. 947 c.c. ai fini dell'accertamento e della dichiarazione degli effetti giuridici relativi.

Deve, invece, osservarsi che oggetto dell'attuale processo, quale determinato dall'insieme di domanda ed eccezione (di merito), è, come sempre è stato, una controversia in ordine alla delimitazione dell'alveo del fiume

cificamente e definitivamente non più appartenenti all'alveo, debbano considerarsi di pertinenza della proprietà privata confinante ovvero del patrimonio dello Stato.

(3-4) Non constano precedenti in termini.

Po conformemente (o meno) a quanto accertato con il decreto 19 dicembre 1969 (e relativa planimetria integrativa) del Magistrato, questa delimitazione ponendosi — secondo la tesi attrice — come nuova situazione di fatto determinante (ex art. 941 c.c.) l'acquisizione in proprietà dell'incremento formatosi in fregio alla particella (di sua appartenenza) n. 204; e — secondo la tesi contraria — quale evento idoneo a determinare invece il diverso effetto del « passaggio del sedime dal demanio idrico al patrimonio disponibile dello Stato », ai sensi dell'art. 947 c.c.

Una controversia di tal natura, nella quale la delimitazione dell'alveo — nella sua genesi anche remota, giacché la contestazione ebbe ad estendersi alla stessa legittimità dell'accatastamento della menzionata particella 204; nelle sue caratteristiche fenomeniche; e, soprattutto, con riferimento al provvedimento che l'aveva competentemente accertato in natura — costituisce essa stessa il termine di riferimento degli interessi contrapposti fatti valere nella contesa, non può che appartenere, giusta la disposizione della lett. b) dell'art. 140 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, alla competenza dei Tribunali delle Acque.

Quanto, poi, all'ulteriore censura della postulata illegittimità della statuizione di inammissibilità dell'intervento (adesivo dipendente) della S.p.A. Monviso, essa è, a sua volta, palesemente e duplicemente inammissibile: in primo luogo, per la ragione che non è configurabile, in principio, una tutela all'interesse (di fatto) di una delle parti a che un terzo sia mantenuto nel processo nella posizione di interveniente adesivo autonomo, intervento che è dato (dall'art. 105 cpv. c.p.c. vig. e dell'art. 201 c.p.c. 1865, che sono norme di contenuto corrispondente) come mezzo al fine di un « interesse » dello stesso terzo, e non già della parte adiuvata; e, in secondo luogo, per la ragione che, non avendo la Monviso impugnata tale statuizione di inammissibilità del proprio intervento volontario, la esclusiva contestazione di essa da parte dell'Amministrazione delle Finanze si traduce, con un paradossale rovesciamento delle rispettive posizioni di questo tipo di intervento, nell'anomala pretesa a contraddire l'interesse del terzo. Possono ora venire esaminate, di seguito, due questioni, anch'esse di ordine processuale, poste dall'Amministrazione appellante e che, impingendo negativamente nei principi, possono e debbono venire risolte indipendentemente dal merito della causa, sul quale, se fondate, esse refluirebbero.

Trattasi delle questioni, che ineriscono: a) alla dedotta nullità (ex art. 90 u.c. dispos. att. c.p.c.) della consulenza tecnica di ufficio espletata in prime cure; b) all'istanza di acquisizione agli atti, ai fini della loro utilizzazione in sede di decisione, delle due relazioni tecniche dell'1 settembre 1974 e del 2 aprile 1975, espletate dall'ing. Sergio Nesi nell'interesse di un terzo estraneo all'attuale giudizio (cioè, della menzionata società Monviso).

Entrambe tali questioni vanno risolte, come si è sopra enunciato, in senso negativo: rilevandosi, cioè, quanto a *sub a*), che la deduzione di nullità è da ritenere inammissibile, giacché, sebbene formalmente riferita alla violazione della disposizione di cui all'ult. p. dell'art. 90 delle dispos. di att. c.p.c., essa non contiene alcuna indicazione del fatto o dei fatti, la presenza o il difetto dei quali avrebbe indotto il vizio lamentato; e, quanto a *sub b*), che, ai sensi dell'art. 201 c.p.c. (applicabile anche in materia, posto che l'antecedente cod. di proc. civ. non la regolava se non sotto il profilo della possibilità di «osservazioni» al perito di ufficio: cfr. art. 262), il diritto di difesa tecnica a mezzo di proprio consulente costituisce per la parte il solo sistema di controllo, ed eventualmente di contestazione, della consulenza tecnica di ufficio, così che, al di fuori delle forme e delle garanzie al riguardo specificamente previste dalla legge, non può surrettiziamente introdursi nel processo — a titolo di consulenza tecnica di parte — un atto altrimenti posto in essere. Né il discorso può, in via di rimedio, venire impostato in termini di «mera alligazione difensiva di parte», poiché, come avanti si vedrà, la causa, adeguatamente istruita, offre già tutti gli elementi perché se ne decida definitivamente nel merito senza necessità di alcuna, ancorché consentita, produzione probatoria.

Osservazione, quest'ultima, che giova anche per escludere *in limine* la deduzione di prova testimoniale proveniente anch'essa dall'Amministrazione appellante: deduzione che, ammissibile in base al disposto dell'art. 490 ultimo comma c.p.c. 1865, urta, oltre che contro l'ostacolo della intrinseca genericità di contenuto dei relativi capitoli (che ne inducono già l'inammissibilità), anche contro la sufficienza e conclusività del materiale probatorio acquisito agli atti, rettamente valutato dai giudici di prima istanza e del tutto esaustivo rispetto all'esigenza di una informata decisione.

In tal modo emendato delle inammissibili od infondate questioni preliminari sollevate dall'appellante, l'impugnazione viene ad essere limitata al contenzioso circa la natura — naturale o artificiale, in funzione dell'alternativa ricorrenza dell'ipotesi regolata dall'art. 941 c.c. ovvero dell'ipotesi regolata dal succ. art. 947 c.c. — del fatto produttivo della presente modificazione dell'alveo del Po (nel tratto che interessa), quale stabilito dal ripetuto decreto del Magistrato in data 19 dicembre 1969.

La tesi della scaturigine non naturale di siffatto fenomeno viene dall'Amministrazione ora sostenuta esclusivamente sulla base della deduzione di quello che sarebbe stato, da parte dei primi giudici, un omesso apprezzamento della presenza *in loco* di opere artificiali, poste in essere dai rivieraschi e capaci di determinare la formazione alluvionale in contestazione. Tesi, questa, perfettamente contrapposta a quella affermata nella impugnata sentenza, la quale — nel ritenere provato che anche il

terreno estromesso dall'alveo del fiume con il decreto 19 dicembre 1969 del Magistrato del Po è il risultato di un accrescimento naturale formatosi fra il 1932 ed il 1957 in fregio alla ripetuta particella n. 204, a causa della corrosione della sponda sinistra, formante l'ansa concava del fiume, e del deposito del materiale portato dalle acque nella parte convessa dell'ansa medesima — ha invece ritenuto « ipotesi non confermata da elementi concreti » quella in tal modo sostenuta (anche in prime cure) dall'Amministrazione.

Il che è, senza dubbio, deduzione esatta.

Di vero sono acquisiti agli atti risultanze e dati (quali la c.t. di ufficio, le informazioni tecniche fornite al c.t. dall'U.T.E. di Torino con nota 9 settembre 1973, la relazione della Commissione Tecnica nominata dal Magistrato del Po, e la stessa motivazione surriportata del provvedimento 19 dicembre 1969), i quali, nel loro omogeneo assieme, lasciano emergere una realtà del mondo fisico di connotazioni ben definite e tutte escludenti, in termini conclusivi ed insuscettibili di dar luogo ad un qualsiasi diverso opinamento, la fondatezza, e persino la lontana probabilità, dell'assunto dell'appellante. Sicché, senza necessità di ulteriore defaticante e non utile esperimento probatorio, l'ipotesi della sussistenza di circostanza di fatto, capaci di far esulare la fattispecie dall'ambito della previsione dell'art. 941 c.c. (per ricondurla, in ipotesi, in quello dell'art. 947 c.c.), può senz'altro dirsi priva di consistenza.

E, a tal riguardo, questo Tribunale Superiore non può che porsi sulla linea argomentativa ineccepibilmente seguita dai primi giudici, al fine di ribadirla e farla propria nella più completa coincidenza di valutazione e di convincimento.

I reperti, palificazioni e residui dalla cui presenza l'Amministrazione inferisce che l'opera dell'uomo avrebbe dato causa al contestato accrescimento, si trovano collocati in luoghi tali da lasciare escludere una loro incidenza nei sensi prospettati: o perché infissi sull'attuale sponda sinistra (e non destra), e a difesa della stessa; ovvero perché entrostanti persino alla particella alluvionale poi accatastata con il n. 204, in fregio della quale si venne poi a formare quella di cui si tratta nell'attuale giudizio. Nessuno dei reperti medesimi si è rinvenuto sul terreno (Casana) costituente l'originaria particella 147 (o 146) a ridosso della quale si son venute ponendo — dapprima — la ripetuta particella n. 204, e — successivamente — quella per la quale si disputa.

Questo, in via di dati di fatto. Ma anche ad ipotizzare, per fini di completezza, che dei pali furono infissi anche sulla detta sponda destra, tale ipotesi non può che venire risolta nel senso indicato dal c.t. di ufficio, il quale inizialmente ebbe a prospettarsela. E, cioè, osservando che, anche in tal caso, potendo detti apprestamenti avere avuto solo una mera funzione conservativa (considerato l'andamento della corrente, la quale

verso la sponda destra ha tendenza naturale a sedimentare e non ad erodere), resterebbe esclusa l'incidenza causale dell'opera dell'uomo nello avverarsi dell'accrescimento in parola. Il quale, pertanto, è da confermare come prodotto di una graduale e caratteristica vicenda (impercettibile e spontanea), determinata esclusivamente dall'acqua.

Su queste premesse, l'appello principale non può che essere respinto. — (*Omissis*).

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 30 giugno 1978, n. 24 - *Pres.* Giannatasio - *Rel.* Granata - Amministrazione dei lavori pubblici (Avv. Gen. Stato) c. Suriano e Ieva (avv. Giorgianni) e Comune di Andria (avv. Troccoli).

Responsabilità civile - Colpa - Caso fortuito o forza maggiore - Precipitazioni meteoriche - Eccezionalità - Fattispecie - Esclusione.

Responsabilità civile - Responsabilità della p.a. - Da fatto illecito - Inondazione - Erronea progettazione di impianto fognario - Colpa - Sussiste.

Responsabilità civile - Responsabilità della p.a. - Da fatto illecito - Inondazione - Intervento modificativo su canale di deflusso - Erroneità tecnica - Colpa - Sussiste.

Una precipitazione meteorica che rimanga sensibilmente al di sotto dei c.d. « casi critici » più volte verificatisi in precedenza non ha carattere di eccezionalità (1).

La responsabilità per i danni subiti da frontisti di una strada in conseguenza dell'invasione da parte di acque meteoriche è imputabile a colpa del comune, se l'impianto fognante da esso predisposto presenti caditoie appena sufficienti — in condizioni di massima efficienza, in concreto assenti — ad assicurare lo smaltimento di una precipitazione non eccezionale (2).

E' imputabile al Ministero dei lavori pubblici, a titolo di colpa, la responsabilità per i danni derivati da un'inondazione, se il canale da esso predisposto ad assicurare il deflusso delle acque abbia subito modificazioni che ne abbiano ristretto l'imboccatura dandogli una sezione inadeguata rispetto alla capacità dell'opera (3).

(1) Non constano precedenti in termini.

(2-3) Le due massime costituiscono applicazione di specie del principio per cui la p.a. risponde a titolo di colpa dei danni, rispetto alla cui produzione l'opera pubblica opera come fattore causale, quando il modo d'essere dell'opera è conseguenza di difettosa manutenzione o di erronea progettazione ed esecuzione, avuto riguardo alla funzione della stessa opera ed alle regole tecniche da osservare per raggiungere lo scopo voluto.

(*Omissis*). — 1. - Il Tribunale regionale ha eziologicamente ricollegato l'inondazione verificatasi nell'abitato di Andria il 12 giugno 1968 al concorso di due cause: l'insufficienza, sia per numero che per struttura e funzionalità, delle caditoie stradali, da un lato, e, dall'altro, l'inadeguatezza della portata del canalone Ciappetta-Camaggio in rapporto alle esigenze del bacino scolante. Ed in relazione a tale accertamento ha attribuito — solidalmente — la responsabilità per i danni provocati ai coniugi Suriano-Ieva dalla conseguente sommersione dei locali da essi adibiti a frantoio oleario ed a relativo magazzino, sotto il primo profilo, al Comune e, sotto il secondo, all'Amministrazione dei LL.PP..

Sia questa, in via principale, che quello, in via incidentale, insorgono, con i rispettivi gravami, contro la sentenza dei primi giudici per ciò che concerne tanto l'affermazione di responsabilità, quanto la determinazione del danno. Relativamente a quest'ultima ricorrono anche, in via incidentale, i coniugi Suriano-Ieva.

2. - Con riferimento alla statuizione sull'*an*, il Ministero dei LL.PP. rimprovera al Tribunale regionale: a) di avere ritenuto applicabile nei confronti della p.a. la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.; b) di avere negato all'evento meteorologico che ha determinato l'esondazione quel carattere di eccezionalità, di per sé comunque idoneo ad escludere qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione stessa; c) di non avere considerato che essa Amministrazione non era proprietaria dell'intero manufatto e che le opere di difesa nell'abitato fanno carico al Comune e non ad essa medesima, alla quale, inoltre, giammai sarebbe imputabile il mancato adeguamento dell'opera di canalizzazione ai sopravvenuti mutamenti della situazione dei luoghi; d) di avere, infine, negato il concorso di colpa degli attori, per contro ravvisabile nel fatto di avere essi costruito il loro edificio in violazione delle norme edilizie ed in luogo poco sicuro (primo motivo dell'appello principale).

A sua volta il Comune di Andria (il cui appello incidentale, sebbene tardivo rispetto alla notificazione della sentenza, è ammissibile, potendo in tesi l'appello principale del Ministero, litisconsorte necessario perché chiamato in causa *iussu iudicis*, condurre alla responsabilità esclusiva, e non più concorrente, dell'Amministrazione comunale) censura la sentenza impugnata per avere disatteso, quanto al numero delle caditoie esistenti all'epoca, le risultanze emergenti dal prodotto certificato dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, che pure è per legge affidatario della esecuzione e manutenzione degli impianti di fognatura in tutti i

Con riguardo a danni derivati da difettosa manutenzione ed erronea esecuzione di opere idrauliche, cfr. Trib. sup. acque, 1 febbraio 1978, n. 7, in questa *Rassegna* 1979, I, 186; Trib. sup. acque 10 ottobre 1977, n. 27, *ivi*, 1977, I, 920; Cass. 9 gennaio 1974, n. 62, *ibidem* 1974, I, 721.

comuni, come quello di Andria, serviti da detto acquedotto, e per avere ritenuto provato un difetto di manutenzione di quegli impianti sulla base di rilievi eseguiti dai consulenti tecnici di ufficio molti anni dopo il verificarsi dell'evento (primo motivo). Aderisce poi alle censure del Ministero dei LL.PP. relativamente all'eccezionalità delle precipitazioni meteorologiche ed al concorso di colpa degli attori, ma ne contesta la deduzione concernente l'individuazione del soggetto responsabile delle opere di difesa nell'abitato (motivi secondo, *sub « a »* e *« b »*, e terzo).

Nessuna delle censure riferite, peraltro, è meritevole di accoglimento.

3. - Va in primo luogo ribadito l'apprezzamento del Tribunale regionale circa il carattere non eccezionale delle precipitazioni meteorologiche, che condussero all'inondazione dell'abitato. Elaborando i dati concernenti un largo periodo di tempo, i consulenti tecnici di ufficio hanno infatti dimostrato come la precipitazione avvenuta il 12 giugno 1968 sia rimasta sensibilmente al di sotto dei c.d. « casi critici » più volte verificatisi in precedenza, né può riconoscersi carattere di eccezionalità alla circostanza, pure da essi messa in luce che la pioggia sia contemporaneamente ed uniformemente caduta in tutto il bacino interessato, già imbibito dalle precipitazioni verificatesi il giorno precedente, trattandosi di eventi che, pur se non frequenti nella loro contemporaneità, non sono talmente rari da uscire fuori dell'ambito della normale prevedibilità.

E d'altro canto, avendo essi condotto la loro indagine circa la (in)adeguatezza della rete fognante cittadina e del canalone Ciappetta alla stregua soltanto del dato meteorologico, si palesa privo di qualsiasi rilevanza, agli effetti delle conclusioni sul punto dai medesimi attinte, l'eventuale incremento (rispetto al momento della progettazione e realizzazione delle opere) degli scarichi cittadini e quindi anche il problema della (non) configurabilità in testa al cittadino, di un diritto soggettivo all'adeguamento dell'opera pubblica alle mutate esigenze della collettività.

4. - Quanto poi, in particolare, alla posizione del Comune, occorre subito sottolineare come la sua legittimazione passiva — data per incontestata dalla sentenza impugnata — neppure è stata messa in discussione con l'atto di appello, la deduzione relativa alle attribuzioni dell'E.A.A.P., in ordine all'esecuzione e manutenzione degli impianti di fognatura cittadini, risultando svolta soltanto al fine di asseverare la forza certificatrice delle attestazioni da quell'Ente rilasciate circa la consistenza di tali impianti.

Nel caso concreto, peraltro, l'allegata competenza dell'E.A.A.P. neppure è utile al più limitato fine suddetto, anche in questo grado non avendo il Comune provveduto a sopperire, relativamente al (preteso) certificato di quell'Ente sul numero delle caditoie esistenti alla data del 12 giugno 1968 nel comprensorio, al difetto di autenticità già rilevato dal primo giudice sul riflesso che trattasi di una planimetria, affatto anonima,

puramente e semplicemente unita, mediante una striscia di carta gommatata, ad una lettera dell'Ente.

E quindi il numero delle caditoie, da ritenere aperte all'epoca dei fatti di cui è causa, rimane quello di quattordici, indicato dai C.T.U. già nella prima relazione e nella seconda dai medesimi asseverato con l'attestazione essere le medesime « ben riconoscibili » al momento dell'indagine.

Come pure resta fermo — perché non scalfito dal rilievo del Comune circa la non immediatezza dell'accertamento peritale rispetto al verificarsi dell'inondazione — il giudizio dai medesimi C.T.U. espresso circa la inadeguatezza funzionale di quel « tipo » di caditoie, in relazione alla loro morfologia strutturale, questa ovviamente prescindendo da qualsiasi punto di riferimento cronologico.

Onde deve conclusivamente confermarsi la rilevanza causale dell'impianto fognante all'inondazione per cui è causa, sul riflesso che la capacità di assorbimento delle quattordici caditoie all'epoca esistenti, a stento in grado — pure in stato ottimale di funzionamento — di raccogliere la sola precipitazione massima del 12 giugno 1968, rimase certamente al di sotto del bisogno per la strutturale impossibilità delle caditoie stesse, soggette a facile intasamento, di trovarsi al massimo di tale teorica efficienza.

5. - Quanto alla posizione del Ministero dei LL.PP., i chiarimenti richiesti con l'ordinanza collegiale ai C.T.U. hanno consentito di stabilire con tutta certezza che l'esondazione dal canale Ciappetta delle acque piovane nel medesimo convogliate dal bacino a monte, verificatosi nell'abitato di Andria all'altezza della sorpassante via S. Sebastiano, trovò causa nella strozzatura in quel punto opposta al loro deflusso dall'imbocco del tratto coperto costruito, con una sezione tecnicamente erronea perché assolutamente insufficiente rispetto alle esigenze poste dalle prevedibili precipitazioni sul bacino, dal Genio Civile su richiesta del Comune di Andria. Il giudizio di inadeguatezza ed insufficienza di tale sezione (già espresso dai C.T.U. nella prima relazione, con riferimento, peraltro, ad un — in realtà inesistente — ponte soprappassante il canale, supposto corrente all'epoca a cielo scoperto per un errore successivamente chiarito e dai medesimi, comunque, confermato, nel supplemento di perizia, con riferimento all'arco di ingresso del predetto tratto coperto realizzato dal Genio Civile) non soltanto è dimostrato dai calcoli analitici svolti dal collegio peritale, ma trova conferma anche in due puntuali riscontri obiettivi: cioè nel fatto, già dettagliatamente illustrato dal perito di parte attrice e sostanzialmente asseverato poi dagli stessi C.T.U. nella relazione suppletiva, che la sezione stessa era « notevolmente inferiore » a quella del tratto a valle preesistente, da presumersi congruo all'ampiezza del canale naturale, all'epoca esistente, in esso innestantesi (cfr. le vicende storiche relative alla progressiva sistemazione del canale di origine natu-

rale Ciappetta-Camaggio, riferite nelle due relazioni del collegio peritale e negli atti in queste richiamati), nonché nel fatto che, successivamente all'inondazione di cui è causa, il Genio Civile ha provveduto a demolire il tratto da esso stesso in precedenza costruito e ad allargare la sezione dell'alveo scoperto risultantene, così mostrando di avere percepito l'insufficienza del preesistente tratto coperto.

Sicché, in definitiva, appunto nella costruzione di quest'ultimo, tecnicamente errata per imperizia del suo autore, si identifica il fatto colposo, al quale si ricollega, indipendentemente dal ricorso alla presunzione di cui all'art. 2051 c.c. che quindi non viene affatto in giuoco, la responsabilità dell'Amministrazione dei LL.PP. per gli eventi dannosi derivantene.

6. - L'insufficienza della rete fognante e l'inadeguatezza del canale Ciappetta particolarmente nel tratto coperto costruito dal Genio Civile esauriscono la serie dei fatti causali che hanno provocato i danni sofferti dai coniugi Suriano-Ieva, rimanendo estranea alla eziologia dei medesimi la pretesa illegittimità, per violazione di norme edilizie, del loro edificio (di per sé, peraltro, non ostativa alla configurabilità della ingiustizia del danno sofferto dall'immobile così costruito e, quindi, alla risarcibilità: Cass. 11 novembre 1977, n. 4898), mentre il prospettato concorso di colpa dei medesimi coniugi è da escludere anche sotto il profilo dell'imprudente scelta del luogo nel quale l'edificio stesso è stato eretto, la pericolosità di questo essendo derivata, come si è messo sopra in luce, dal colposo comportamento della Pubblica amministrazione e statale e comunale. — (*Omissis*).

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 4 ottobre 1978, n. 25 - Pres. Giannatasio - Rel. Sgroi - Amministrazione dei lavori pubblici (Avv. Gen. Stato) c. Saraceni e altri (avv. Ferrante e Celucci) e Golia e altri (n.c.).

Acque pubbliche ed elettricità - Alveo - Individuazione - Segnale di guardia - Valore.

L'altezza del segnale di guardia viene fissata dall'amministrazione per esigenze che attengono alla pubblica incolumità e non già per indicare il discrimen tra altezza idrometrica della piena ordinaria e altezza idrometrica delle piene eccezionali (1).

(1) Sulla sommersibilità in caso di piene ordinarie, come criterio per stabilire la inerenza all'alveo di un corso d'acqua, cfr. Trib. sup. Acque, 10 ottobre 1977, n. 30, in questa *Rassegna* 1978, I, 247; Trib. sup. acque, 14 febbraio 1976, n. 3, *ivi*, 1976, I, 298.

(*Omissis*). — L'altezza del segnale di guardia viene fissata dall'Amministrazione per esigenze che attengono alla pubblica incolumità e non già per indicare il *discrimen* tra altezza idrometrica della piena ordinaria e altezza idrometrica delle piene eccezionali. La costante pendenza del declivio che dalla Via, Giardini degrada verso il fiume e l'esistenza di depositi alluvionali su di esso sono state ben tenute presenti dal consulente tecnico; ne fanno fede sia la descrizione dei luoghi, in cui si mette in luce che il terreno, incolto, è ricoperto da una vegetazione costituita prevalentemente da arbusti sia i rilievi aerofotogrammetrici con indicazione delle linee di livello del declivio.

Lo studio idrologico per la determinazione della piena ordinaria è stato condotto in termini esaurienti dal consulente tecnico d'ufficio, il quale si è avvalso delle risultanze degli Annali Idrologici del Servizio Idrografico Italiano, utilizzando dati la cui esattezza obiettiva il Ministero appellante non contesta né disconosce, anche se ve ne contrappone altri e diversi.

Sulla premessa della definizione di altezza di piena ordinaria come corrispondente ad una probabilità cumulata pari a 0,25 il consulente è stato in grado di rilevare che la portata di piena ordinaria è nella specie quella che defluisce con un tirante di acqua pari a m. 5,30 sullo zero idrometrico.

Per raggiungere conclusioni più tranquillanti il consulente ha posto a confronto il risultato così conseguito con il calcolo effettuato sulla scorta dei dati relativi ai valori massimi annuali delle portate giornaliere, utilizzando a questo fine i dati relativi a due stazioni di misura site in zone non lontane da Capua ed elaborando statisticamente tali dati esistenti per un lungo periodo di osservazione. Egli ha, così, potuto verificare che alla portata di piena ordinaria del fiume Volturno a Capua può attribuirsi il valore di 800 mc/sec., valore quest'ultimo che corrisponde ad un valore del tirante d'acqua pari anch'esso a m. 5,30 sullo zero idrometrico. — (*Omissis*).

SEZIONE OTTAVA

GIURISPRUDENZA PENALE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 20 dicembre 1978 - Pres. Borghese - Est. Melli - P. M. (conf.) ric. Dell'Anno p.c. Ministero Grazia e Giustizia (avv. Stato di Tarsia).

Reato - Falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti a lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche - Concorso per uditore giudiziario - Trasmissione del tema via radio - Sussistenza del reato - Fattispecie.

(l. 19 aprile 1925, n. 475).

Poiché l'art. 3 legge 19 aprile 1925, n. 475 protegge l'interesse alla genuinità dell'elaborato sul quale deve fondarsi la valutazione della commissione d'esame, incorre nel reato il candidato che ad un pubblico concorso presenti come proprio un elaborato che nella sostanza e nella forma espositiva coincida con la trattazione data all'argomento da un manuale istituzionale (nella specie, la Cassazione, pur ritenendo corretta l'interpretazione data a tale normativa dalla corte d'appello che aveva accertato la responsabilità del candidato al concorso per uditore giudiziario per essersi avvalso della dettatura dell'elaborato fattagli dall'esterno mediante un apparecchio radio, ha dichiarato, non ravvisando alcuna ipotesi di applicabilità dell'art. 152, capov., cod. proc. pen., l'estinzione del reato per amnistia, con conseguente annullamento della sentenza impugnata) (1).

(Omissis). — Il 2 aprile 1973 al palazzo dello sport in Roma si svolgeva la prima prova scritta del concorso per uditore giudiziario indetto con d.m. 3 luglio 1972; il tema dettato era in diritto penale, avente per titolo « Configurazione dell'errore nel diritto penale ».

Durante il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento del tema, veniva eseguito, oltre alla normale sorveglianza, anche un controllo esterno di ascolto radio con apparati appositi a mezzo dell'arma dei carabinieri.

(1) La sentenza della Suprema Corte che si annota conclude nel senso sostenuto dall'Avvocatura, che si era costituita parte civile per il Ministero di Grazia e Giustizia, il processo che aveva dato luogo alla singolare affermazione del Tribunale di Roma, secondo il quale copiare un tema in un pubblico concorso non rientrerebbe nella condotta criminosa prevista dalla legge 19 aprile 1925, n. 475 (v. *I Giudizi di costituzionalità e il Contenzioso dello stato negli anni 1971-1975*, III, p. 849).

Tale servizio consentiva di intercettare due stazioni trasmettenti, da una delle quali una voce femminile dettava il capitolo, sull'argomento oggetto della prova, del « Manuale di diritto penale » del prof Arturo Santoro, mentre nell'altra, fortemente disturbata, una voce d'uomo dettava un capitolo dell'omonimo manuale del prof. Francesco Antolisei.

La trasmissione durava per parecchio tempo e, a distanza di alcune ore, la stessa voce femminile aggiungeva delle notizie di carattere giurisprudenziale.

Informato di ogni cosa, il presidente della commissione giudicatrice ne riferiva al ministro per la giustizia, che, con suo decreto dello stesso giorno, disponeva la sospensione delle prove di concorso.

Quindi lo stesso presidente, ritenendo nei fatti ipotizzabile il reato di cui agli art. 1 e 3 legge 19 aprile 1925 n. 475, sporgeva denuncia al Pretore di Roma. Questi iniziava le indagini ordinando l'apertura delle 1547 buste contenenti gli elaborati consegnati dai candidati al fine di porli a raffronto con la registrazione delle trasmissioni contenute in due bobine.

Tale indagine consentiva di ritenere, non essendosi potuto accertare nulla in ordine alla trasmissione del testo dell'Antolisei per ragioni tecniche, che lo svolgimento del tema contenuto nella busta contrassegnata con il n. 1413, presentato dal candidato Attilio Dell'Anno, presentava notevoli analogie con il testo registrato proveniente dalla voce femminile e, per essa, dal manuale del Santoro.

Ravvisando nei fatti anche l'ipotesi di cui agli art. 56 e 640, capov. n. 1, cod. pen., eccedente la sua competenza per materia, il pretore trasmetteva gli atti alla procura della Repubblica in sede, alla quale gli atti stessi, per ragioni di opportunità, venivano sottratti mediante provvedimento di avocazione della procura generale di Roma con provvedimento del 17 maggio 1973.

Al termine dell'istruzione, che confermava gli iniziali accertamenti eseguiti dal pretore, il Dell'Anno veniva tratto a giudizio del Tribunale di Roma per rispondere del reato di cui agli art. 1 e 3 legge 19 aprile 1925 n. 475 aggravato dalla connessione teleologica con l'altro reato, pure contestato, di tentata truffa ai danni dello Stato.

Il Dell'Anno si protestava innocente, assumendo che le notevoli analogie riscontrate tra l'elaborato da lui consegnato e il testo del Santoro dovevano spiegarsi con la particolare dimestichezza che egli aveva con quell'opera, sia per la preparazione al concorso, sia per un approfondito studio da lui effettuato sul libro predetto, consultato ripetutamente per lo svolgimento del corso di specializzazione post-universitario sull'argomento della colpevolezza. Aggiungeva ancora che aveva portato con sé in aula alcuni appunti tratti dal predetto manuale (che aveva subitaneamente

strappato dopo quanto era accaduto), che aveva avuto la possibilità di consultare.

All'udienza si costituiva parte civile il ministro di grazia e giustizia assistito dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo il risarcimento dei danni subiti dall'amministrazione per l'espletamento del concorso annullato.

All'esito del dibattimento, il tribunale, con sentenza del 26 novembre 1974, mandava assolto il Dell'Anno da entrambi i reati con la formula « fatto non costituisce reato », alla quale peraltro perveniva dando atto dell'inesistenza di sicuri elementi per affermare che egli fosse il destinatario della trasmissione incriminata.

Avverso la decisione proponevano appello il procuratore generale e la parte civile, chiedendo affermarsi la responsabilità per entrambi i reati ascritti.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 27 febbraio 1976, accoglieva parzialmente tali gravami, riformando la sentenza in ordine al reato di cui alla legge del 1925, per il quale riteneva provata la responsabilità dell'imputato, che condannava, evidentemente esclusa l'aggravante di cui all'art. 61, n. 2, con le attenuanti generiche e con i benefici di legge, alla pena di mesi due di reclusione, oltre ai danni in favore della parte civile da liquidarsi in separato giudizio.

Ricorre per cassazione il Dell'Anno e deduce che è stata erroneamente interpretata ed applicata la norma penale contestata. A giudizio del ricorrente l'interpretazione dell'espressione « opera d'altri » data dalla corte d'appello non sarebbe conforme alla *ratio* della norma medesima, dettata per evitare che si possa adoperare come proprio il lavoro altrui, inteso questo come un vero e proprio lavoro, compilato interamente da altro soggetto. Rileva inoltre che lo svolgimento del tema richiesto dal concorso per uditore presuppone il riferimento a nozioni apprese da testi per lo più assai diffusi e non una originale elaborazione di pensiero e di critica idonea a fornire la prova di particolari doti creative e speculative. Da ciò discenderebbe che non può rispondere del reato in esame colui che riporti opinioni di autori, ripetutamente citati, in modo ragionato anche se non particolarmente articolato. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione. — Il reato per il quale il Dell'Anno è stato tratto a giudizio e per il quale è stata affermata la responsabilità è estinto per intervenuta amnistia, non sussistendo condizioni soggettive ostative all'applicazione del predetto beneficio ed essendo stato il reato commesso prima del 15 marzo 1978.

Non sussiste peraltro alcun motivo per ritenere applicabile la più favorevole normativa di cui all'art. 152, capov. Invero in merito alla responsabilità (cui fanno riferimento le ipotesi « fatto non sussiste » e « l'imputato non lo ha commesso ») lo stato degli atti non consente alcuna

valutazione diversa, avendo i giudici di merito dimostrato la responsabilità del Dell'Anno sulla base di un'attenta valutazione delle prove acquisite, effettuata senza alcun vizio né logico, né giuridico. D'altra parte il motivo di ricorso non riflette alcuna questione di responsabilità che peraltro, essendo egregiamente motivata in fatto la sentenza, sarebbe stata preclusa dagli stessi limiti del giudizio di legittimità.

Ma non può trovare neppure applicazione la terza ipotesi ex art. 152, che, pur riflettendo le situazioni nelle quali il fatto non sarebbe preveduto dalla legge come reato, consente anche una valutazione di quelle consimili situazioni che più correttamente vengono riferite alla specifica formula « fatto non costituisce reato ».

Questo rilievo è contenuto nei motivi di ricorso sul presupposto che la norma contestata non si attaglierebbe al fatto attribuito al ricorrente. L'interpretazione data nel ricorso appare invece a questa Suprema corte estremamente restrittiva, basata com'è sulla mera lettera della norma, alla quale si attribuisce peraltro una delimitazione che in essa è arduo rinvenire.

Con l'espressione « opera di altri » la legge non si riferisce, come vorrebbe il ricorrente, ad un lavoro che sia compilato interamente da un soggetto diverso da quello che appare come l'autore formale del lavoro medesimo. E' sufficiente, ad integrare la fattispecie in esame, il fatto oggettivo che il lavoro presentato non sia proprio, intendendosi questa espressione come frutto del proprio pensiero, che può bene essere svolto in forma riepilogativa od espositiva, ma che deve tuttavia esprimere quello sforzo di ripensamento di problematiche altrui che si richiede per saggiare le qualità espositive di un candidato. A questa regola non si sottrae l'esame di concorso, cui giustamente si estende in virtù dell'art. 3 la disciplina dettata per « lauree, titoli scolastici ed accademici, ecc.... » cui espressamente si riferisce l'art. 1 della legge in argomento. L'intestazione (sia pure con tutte le riserve che in dottrina sono state esposte sul valore da attribuirsi alle intestazioni legislative) è di evidente chiarezza « Repressioni della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti... » ed è forse più probante della stessa relazione esplicativa della legge che pure è nella stessa direzione.

Scopo della norma è quello di evitare che un candidato possa presentare come fatta da lui un'opera alla quale non abbia portato alcun contributo originale, che si esprima questo in una totale elaborazione di una teoria o anche più semplicemente nella riproduzione del pensiero altrui, che il candidato mostri di avere esattamente compreso e valutato al punto di farne una esposizione ragionata e probante delle sue capacità di apprensione e di esposizione. Sicché, a differenza delle situazioni prese in considerazione dalla legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del

diritto di autore, la *ratio* della norma va ravvisata nell'interesse alla genuinità dell'elaborato sul quale deve essere portato l'esame dei componenti la commissione incaricata della valutazione. Non senza ragione tutte le situazioni richiamate nella legge del 1925 presuppongono una valutazione dei lavori diretta a controllare la idoneità del candidato al conseguimento del titolo per il quale i lavori stessi sono presenti. Ed è evidente che frusterebbe proprio tale interesse la presentazione come propria di un'opera che non sia frutto della personale elaborazione del candidato, atteso che non verrebbero da costui forniti elementi di giudizio sui quali la commissione esaminatrice deve esprimere il suo apprezzamento. Né deve trarre in inganno il fatto che allo svolgimento corretto del concorso e delle prove di esame siano dirette altre norme disciplinari di carattere innegabilmente amministrativo, quali quelle che vietano al candidato di portare testi dei quali non sia consentita la consultazione o che consentano l'espulsione del candidato sorpreso a consultare testi siffatti o comunque testi diversi da quelli non autorizzati. La contemporanea vigenza di norme di diverso carattere, che convergano alla tutela di un identico interesse finale, è situazione largamente conosciuta nel nostro ordinamento e si spiega con la diversità dei campi di operatività e, nel caso di specie, traggono autonoma validità dal diverso momento temporale nel quale esse sono chiamate ad operare: immediatamente quelle amministrative dirette soprattutto al regolare svolgimento delle prove di esame e successivamente quelle penalistiche, che senza perder di vista il significato normativo che pure le contrassegna, si muovono sul piano della repressione dei comportamenti illeciti. Non dissimilmente avviene ad esempio nel campo dell'edilizia e in genere nell'area delle autorizzazioni amministrative, che costituiscono il momento di verifica delle condizioni dettate dalla legge per un corretto esercizio di attività che lo Stato ritiene di dovere controllare, in ordine alle quali la norma penale interviene con un carattere rafforzativo della tutela degli interessi in gioco, quale momento di effettivo collegamento tra le due diverse discipline che, da angolazioni fino ad un certo punto diverse, convergono verso la tutela degli stessi interessi.

Nello stesso ordine di idee si spiega anche come nel caso degli esami di concorso possano coesistere norme amministrative e norme penali, ove sussista un'effettiva violazione anche di queste ultime, senza che ciò alteri in alcun modo l'armonico collegamento tra le due norme e la sostanziale unità dell'ordinamento giuridico, che, proprio in queste forme di tutela operanti su piani diversi, si rivela e spiega la sua completa efficacia.

Ritenuta pertanto corretta l'interpretazione data dalla corte d'appello alla normativa in esame e non ravvisandosi pertanto alcuna ipotesi di

applicabilità dell'art. 152, capov., cod. proc. pen., deve dichiararsi la estinzione del reato per amnistia, con conseguente annullamento della sentenza impugnata.

Atteso tale esito del giudizio, deve rigettarsi il ricorso per la parte della sentenza relativa agli interessi civili, che non sono estinti al pari di quelli penali. — (*Omissis*).

CORTE D'APPELLO DI ROMA, Sez. III, 17 febbraio 1979 - Pres. Frantoni - Rel. De Vincentis - P.M. Guardascione (diff.) imp. Levi ed altri (avv. Stato Di Tarsia).

Reato - Disastro aviatorio - Responsabilità del pilota per mancanza di abilitazione valida secondo la legge dello Stato di immatricolazione dall'aereo - Volo in Italia - Abilitazione italiana - Sufficienza.

(art. 32 Conv. Chicago 7 dicembre 1944 appr. d.l. 6 marzo 1948, n. 616; art. 794 cod. nav.).

Reato - Aeronautica e aeromobile - Direttore dell'aeroporto - Visita di controllo prima della partenza dell'aeromobile - Obbligatorietà - Visita documentale - Sufficienza.

(art. 801 cod. nav., art. 13, 16 e 17 r.d. 11 gennaio 1925, n. 356).

L'abilitazione rilasciata in Italia ad un cittadino italiano a pilotare un determinato tipo di aereo è requisito necessario e sufficiente per la legge italiana, a nulla rilevando che il pilota non sia in possesso della patente di abilitazione rilasciata dallo Stato Estero presso il quale l'aereo è immatricolato (1).

Le norme del regolamento della navigazione aerea, approvato con r.d. 11 gennaio 1925, n. 356 che prevedono la visita di controllo agli aeromobili prima della partenza e la corrispondente norma dell'art. 801 cod. nav. non impongono al direttore d'aeroporto l'obbligo assoluto di una visita a vista, ma quello di una visita documentale (2).

(*Omissis*). — Il giorno 29 marzo 1973, alle ore 14.06 in Roma, l'aeromobile CESSNA 421, marche HB (nazionalità svizzera) LGP, con equipaggio di due piloti (Urbani Giorgio — comandante — e Giambanco Giuseppe - secondo pilota) e cinque passeggeri (Bruno Riccardo Felice - Allioni di Braudello Umberto - Allioni di Brandello Cesare, di anni 5 - Poggi

(1-2) La novità e l'estrema importanza delle questioni decise, inducono a pubblicare questa sentenza, contro la quale è stato proposto ricorso per Cassazione dalle parti civili.

Sui problemi che sono stati esaminati dall'Avvocatura in sede di difesa del Direttore dell'Aeroporto innanzi ai giudici di merito, si fa riserva di tornare successivamente.

Paola in Allioni e Busi Maria Teresa) decollava dall'aeroporto Roma-Urbe con piano di volo VRF diretto a Torino Caselle per trasporto di persone.

Dopo circa sette minuti di volo l'aereo precipitava in località Molette-La Storta, sul terreno della tenuta S. Nicola, causando, per il violento impatto ed il conseguente incendio che cagionava la distruzione del veicolo, la morte immediata di tutti i trasportati.

Espletati i primi interventi da parte di Carabinieri e le prime indagini da parte della Procura della Repubblica di Roma, la speciale Commissione d'inchiesta, nominata dal Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione civile, svolgeva accertamenti ed elaborava una relazione d'inchiesta tecnico-formale sull'incidente di volo. Altra relazione peritale veniva redatta dal Collegio nominato dalla Procura della Repubblica.

L'istruttoria era formalizzata per la complessità delle indagini, in seguito alle quali il P.M. esercitava l'azione penale nei confronti dei due piloti dell'aereo, di Levi Enrico, di Jullard Andrée, di Casagrande Raffaele (quale direttore dell'aeroporto di Ciampino, con competenza territoriale sull'aeroporto dell'Urbe) e di Puzilli Mario, coadiutore responsabile dell'Ufficio controllo traffico dell'aeroporto dal quale era decollato l'aereo.

Al termine dell'istruzione il G.I., in data 9 marzo 1976, pronunciava sentenza di non doversi procedere, per morte, nei confronti dei due piloti, di proscioglimento per non aver commesso il fatto nei confronti del Casagrande e rinviava a giudizio gli altri prevenuti imputati.

Jullard e Levi: — del reato p.e.p. dagli artt. 113 e 449, primo e secondo comma, in relazione all'art. 428, terzo comma cod. pen. perché, cooperando tra loro, il primo nella qualità di legale rappresentante della società elvetica ACCSA, ed il secondo nella qualità di rappresentante legale della Soc. Italiana ALICO, rappresentante per l'Italia della società di costruzioni aeronautiche CESSNA, per colpa, consistita nell'aver affidato per il pilotaggio l'aeromobile CESSNA 421, marche NB, LGP, di nazionalità elvetica, ad Urbani Giorgio, pur sapendo che quest'ultimo era inidoneo alla guida del predetto aereo, anche perché privo, sin dal momento dell'affidamento e fino al 29 marzo 1973, di abilitazione al pilotaggio dell'aeromobile di cui sopra da parte dell'Ufficio aeronautico federale di Berna, cagionavano, con pericolo per la incolumità pubblica, la caduta dello stesso aeromobile, di proprietà della società ACCSA, avvenuta in Roma, in località La Storta, il 29 marzo 1973, in conseguenza della condotta colposa dell'Urbani e di Giambanco Giuseppe, come precisata nell'imputazione riguardante i due piloti deceduti e prosciolti, per morte, dal G.I.;

— del reato p. e p. dagli artt. 113, 589, primo e terzo comma, cod. pen., perché, cooperando tra loro nella qualità e con la colpa precisata nel capo che precede, cagionavano la morte di Urbani Giorgio, Giambanco

Giuseppe, Bruno Riccardo Felice, Allioni di Brandello Umberto, Allioni di Brandello Cesare Camillo Giovenale, Poggi Paola e Busi Maria Teresa, che si trovavano a bordo dell'aeromobile di cui al capo che precede e che decedevano immediatamente in Roma, in Località La Storta il 29 marzo 1973 in conseguenza della sua caduta;

Puzzilli: del reato p. e p. dagli artt. 589 e 113 cod. pen. per avere, in colposa cooperazione con Levi Enrico e Jullare André, cagionato la morte di Urbani Giorgiò e Giambanco Giuseppe ed in cooperazione con questi ultimi cagionato la morte di Bruno Riccardo Felice, Allioni di Brandello Umberto, Allioni di Brunello Cesare Camillo Giovenale, Pozzi Paola e Busi M. Teresa, che si trovavano a bordo dell'aereo CESSNA 421 precipitato dal cielo di Roma in località « La Storta », il 29 marzo 1973, e ciò perché, quale dirigente di fatto dell'aeroporto dell'Urbe ed addetto all'Ufficio controllo traffico dell'aeroporto stesso, ometteva di controllare la corrispondenza della situazione di fatto al piano di volo, la validità dell'abilitazione al pilotaggio dell'Urbani, la presenza a bordo di documenti di abilitazione, il numero delle persone salite a bordo e l'assetto conseguente dell'aereo, così consentendo la guida a pilota non in possesso dei requisiti richiesti, la presenza a bordo di 7 anziché 4 persone come indicato nel piano di volo e di 6 come consentito dalla portanza del mezzo, il volo con baricentro fuori limite, il tutto in violazione degli artt. 801, 882, 798, 792, 797 del codice di navigazione e 17 del regolamento per la navigazione aerea;

— del reato p.c.p. dagli artt. 113, 449 primo e secondo comma, in relazione all'art. 428 terzo comma, per avere, in colposa cooperazione con i predetti, cagionato per i già indicati fattori colposi, la caduta dell'aereo CESSNA 421 con il pericolo per la pubblica incolumità.

Il Tribunale di Roma, con sentenza 22 febbraio 1978, svolgeva le seguenti considerazioni.

La rappresentazione dinamica del disastro, specialmente nell'ultima fase del volo dell'aeromobile, è stata uniformemente ricostruita sia nella relazione d'inchiesta che nella relazione dei periti di ufficio.

La manovra ultima tentata dai piloti, e consistita nell'inversione di rotta e nel sorvolo a bassissima quota, consentiva la prospettazione di due ipotesi: o libera determinazione del pilota (per illustrare qualità del bimotore o per ammirare il paesaggio) o manovra d'emergenza in seguito ad avaria meccanica.

Le cause probabili al disastro (riferite ad entrambe le ipotesi sopra prospettate) venivano così indicate: « perdita di controllo nella condotta dell'aeromobile da parte dei piloti e stallo con mancanza di recupero dovuto alla bassa quota ».

Uguualmente in entrambe le ipotesi, sia la commissione d'inchiesta che il collegio peritale riscontravano elementi di colpa a carico dei piloti:

« Sia nel caso di avaria, sia in quello di passaggio basso voluto, la mancanza di una pianificazione di volo, l'aver imbarcato un passeggero oltre il numero dei posti disponibili, lo spostamento del baricentro in funzione della disposizione del passeggero in più e l'aumento della velocità di stallo in funzione del peso, hanno sicuramente influito negativamente ed hanno frustrato gli eventuali tentativi fatti dall'equipaggio per cercare di evitare la catastrofe ».

Il tribunale, però, sulla base di un'analitica valutazione dei pesi a bordo, giungeva alla conclusione che nessun sovraccarico poteva aver determinato la caduta dell'aereo. In ordine, poi, all'accusa, secondo la quale il pilota Urbani non era abilitato alla conduzione dell'aereo, il Tribunale osserva che, secondo la certificazione rilasciata in proposito dal Ministero Trasporti - Direzione Generale Aviazione civile, l'Urbani risultava abilitato alla guida di aerei costruiti dalla CESSNA secondo la legge italiana e nessuna rilevanza poteva attribuirsi alla circostanza che le autorità elvetiche non avevano ancora rilasciato analoga abilitazione.

Doveva, poi, essere esclusa, a giudizio del Tribunale, qualsiasi valutazione negativa circa l'idoneità psicofisica dell'Urbani al volo e qualsiasi incidenza sull'evento derivante dalla presenza a bordo di Gianfranco Giuseppe che doveva essere considerato non un secondo pilota (non abilitato alla guida del CESSNA 421), ma un semplice passeggero.

Circa il Puzilli, infine, il Tribunale rilevava che l'esclusione di qualsiasi deficienza o manchevolezza in ordine all'assetto di bordo escludeva, in conseguenza, ogni eventuale responsabilità del Puzilli per il mancato controllo. Affermava, altresì, che questo dovere di controllo non poteva, comunque, sussistere, poiché in base alla legislazione in vigore alla prassi instauratasi — che favoriva un controllo solo documentale — il Puzilli non poteva essere considerato dirigente di fatto dell'aeroporto dell'Urbe.

Il Tribunale, pertanto, assolveva gli imputati dai reati loro rispettivamente ascritti per non aver commesso il fatto e ordinava la restituzione della somma di lire 500.000 in giudiziale sequestro alla parte civile Brunilde Allioni di Brandello.

Contro la sentenza proponevano appello il P.G. e la parte civile Bruno Emanuele, costituita in giudizio avanti al Tribunale, per sé e per i propri rappresentati.

Inoltre, secondo quanto stabilito dalla C. cost. con la sentenza n. 1 del 1970, in relazione all'art. 195 c.p.p., le parti civili Bruno Emanuele e Maria Tramontana, in proprio e nella qualità di genitrice esercente la patria potestà sulla figlia minore, proponevano ricorso per Cassazione.

Il P.G. chiedeva che, in riforma all'impugnata sentenza, il Levi, il Jullard e il Puzilli fossero dichiarati colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti e condannati alle pene ritenute di giustizia.

La parte civile Bruno Emanuele chiedeva che, a modifica del capo della sentenza impugnata, relativa alla restituzione della somma sequestrata in favore di Brunilde Allioni, fosse disposta la restituzione della detta somma in favore degli eredi di Bruno Riccardo Felice, ovvero che la controversia venisse rinviata al giudice civile.

All'odierna udienza formulavano conclusioni, oltre gli appellanti, anche il rappresentante della parte civile, costituita avanti al Tribunale, Chierchi e Giorgio, quale vedovo di Busi Maria Teresa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il P.G. sostiene, nella prima parte dei motivi di gravame, che il Tribunale ha errato nel ritenere che l'apparecchio pilotato dall'Urbani, in quanto impiegato in volo turistico entro i confini dello spazio aereo italiano, non fosse soggetto, benché di nazionalità elvetica, alla normativa prevista dalla Convenzione di Chicago, sottoscritta sia dall'Italia che dalla Svizzera ed operante, in forza di una norma interna, in entrambi i paesi.

Tale Convenzione, secondo l'appellante, in base al disposto di cui agli artt. 8 e 797 del codice della navigazione, è da ritenere operante anche per il volo effettuato dall'apparecchio pilotato dall'Urbani, in quanto destinata a tutelare anche e soprattutto le aspettative degli Stati esteri che, come l'Italia, l'hanno sottoscritta e resa obbligatoria sul proprio territorio.

Secondo tale impostazione, il Tribunale avrebbe errato, altresì, nel ritenere l'Urbani abilitato a pilotare l'aereo precipitato, quantunque in possesso della sola abilitazione rilasciata per tale tipo di velivolo, dalla competente autorità italiana e non anche dalla competente autorità elvetica.

Tale tesi non può essere condivisa. Ritiene la Corte che il volo in questione può essere considerato volo internazionale solo per il fatto che l'aereo era immatricolato in Svizzera (l'Ufficio aeronautico federale aveva rilasciato il relativo certificato di navigabilità) e stava compiendo un volo in Italia, anche se tale volo, dovendo effettuarsi entro i confini del territorio dello Stato italiano (da Roma-Urbe a Torino-Caselle) era, in realtà, un volo nazionale.

Orbene la legge applicabile a tale volo è quella italiana e quella risultante dalle Convenzioni bilaterali, multilaterali o internazionali attualmente in vigore tra l'Italia e la Svizzera.

Per la legge italiana occorre, infatti, fare riferimento all'art. 794 del codice navig. che consente il sorvolo del territorio nazionale agli aeromobili stranieri (esclusi quelli militari, di dogana e di polizia) a condizione di reciprocità, o quando ciò sia stabilito da Convenzioni internazionali.

Per quanto riguarda, invece, i rapporti tra l'Italia e la Svizzera, in materia di navigazione aerea, escluso l'Accordo fra i due Paesi, concluso a Roma il 4 giugno 1956 e approvato con legge 4 febbraio 1958, n. 121, perché riguarda il volo di linee regolari organizzate da imprese di trasporto aereo designate dalle parti contraenti, occorre fare riferimento, per rinvenire la fonte normativa applicabile al rapporto tra i due Stati che interessa il presente provvedimento, alla Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 e approvata con d.l. 6 marzo 1948, n. 616. L'art. 7 di questa Convenzione internazionale, infatti, prevede il caso di aeromobile di uno degli Stati contraenti autorizzati « ad imbarcare nel proprio territorio passeggeri, posta e merce, trasportati dietro compenso o dietro noleggio destinati ad un altro punto del proprio territorio ».

Ma ciò posto, non può concludersi, come fa l'appellante, che la mancanza di abilitazione rilasciata dalla competente autorità svizzera a pilotare l'aeromobile in questione, rendeva il pilota Urbani inabile a pilotare tale aereo in Italia.

Risulta dagli atti (pag. 22 della relazione d'inchiesta) che « Il pilota Urbani aveva l'abilitazione alla condotta del Cessna 421 ma la convalida per pilotare l'aeromobile immatricolato in Svizzera era scaduta dal 25 dicembre 1972 ». Risulta, peraltro, dagli atti del Ministero dei Trasporti, Direzione Generale Aviazione civile - Servizio Navigazione aerea - Ufficio 43 - Brevetti ed abitazioni (f. 110 atti dibatt.), che: « il signor Urbani Giorgio fu titolare del brevetto di pilota civile di secondo grado n. 6031 rilasciato in data 11 novembre 1957, la relativa licenza è stata rinnovata per l'ultima volta in data 13 maggio 1972 con scadenza il 9 maggio 1973 » e che « Il pilota Urbani era abilitato alla condotta di numerosi tipi di a/m tra cui tutta la serie degli a/m costruiti dalla CESSNA e specificamente C.N. 150 - F172 - FR 172 - 182 - 206 - 207 - 210 - C.N. 310 - 320 - 401 - 402 - 414 - 421 ».

Il pilota Urbani, dunque, secondo la legge italiana e le autorità italiane era in regola con la licenza di pilota d'aereo ed era abilitato a pilotare il CESSNA 421. L'abilitazione svizzera, però, era scaduta e, al momento del decollo dall'aeroporto romano non era stata ancora convalidata. Cosicché, occorre stabilire se tale mancanza possa essere ritenuta determinante ai fini di considerare il pilota Urbani non più idoneo a pilotare l'aeromobile in questione non solo in Svizzera ma anche in Italia, e la stessa mancanza possa entrare nel rapporto di causalità, così da costituire uno degli elementi dell'azione o dell'omissione, dalla quale far dipendere l'evento imputato.

La Corte ritiene che a tale questione debba darsi risposta negativa poiché la mancata convalida dell'abilitazione al pilotaggio del CESSNA 421 da parte delle autorità svizzere non può annullare la validità del

brevetto, della licenza e dell'abilitazione rilasciati dalle autorità italiane. Sostenere il contrario significherebbe violare uno dei fondamenti generali del diritto internazionale, in particolare, uno dei principi della stessa Convenzione di Chicago. In via generale, infatti, la norma convenzionale internazionale non si sostituisce (salvo casi espressamente disciplinati, come ad es. la Regolamentazione della C.E.E.: art. 189, legge 14 ottobre 1957, n. 1203) alla normativa di diritto interno che mantiene il suo vigore nell'ambito della sovranità statale.

In particolare, poi, la stessa Convenzione di Chicago, all'art. 32, stabilisce (lett. a) che « Il pilota e gli altri membri del personale di governo di ogni aeromobile impiegato nella navigazione internazionale saranno provvisti di patenti di abilitazione e di licenze rilasciate o convalidate dallo Stato in cui l'aeromobile stesso è registrato »; ma (lett. b) lascia ad ogni Stato contraente « il diritto di rifiutare ai fini del sorvolo del proprio territorio, il riconoscimento, alle patenti di abilitazione ed alle licenze conferite ad uno dei propri cittadini da parte di un altro Stato contraente ».

L'art. 33 della stessa Convenzione, poi, assoggetta i certificati di navigabilità, le patenti d'abilitazione e le licenze rilasciate o convalidati dallo Stato contraente in cui l'aeromobile sia registrato, al riconoscimento di validità degli altri stati contraenti, secondo precise condizioni espressamente indicate.

Orbene, appare evidente che, essendo l'Urbani — cittadino italiano — abilitato dallo Stato italiano a pilotare un dato aereo, non può lo stesso Stato italiano ritenerlo, ora, inabile al pilotaggio dello stesso aereo solo perché non in possesso della convalida della licenza di pilota dello Stato straniero presso il quale l'aereo era immatricolato.

Né la Corte ritiene che sussista una qualsiasi violazione della Convenzione di Chicago, in relazione — come si esprime l'appellante — alla tutela delle aspettative dello Stato svizzero « riconducibili all'innegabile interesse dello Stato elvetico all'osservanza dei patti reciprocamente sottoscritti », perché la Convenzione riconosce allo Stato contraente un controllo ed una priorità nella valutazione delle patenti d'abilitazione e delle licenze conferite ai propri cittadini da parte di un altro Stato contraente (art. 32, lett. b), citato). Priorità che non significa sottrazione dei singoli Stati contraenti alla disciplina comune ma, anzi, eventuale pretesa del singolo Stato che « le condizioni a cui tali certificati o licenze sono rilasciate o convalidati siano eguali o superiori allo standard minimo che di volta in volta può essere stabilito in applicazione della presente Convenzione ».

E poiché non è stata messa in dubbio la corrispondenza agli standards internazionalmente accettati della licenza e dell'abilitazione rilasciate dallo Stato italiano all'Urbani, consegue che questo pilota era

legittimamente abilitato secondo la legge italiana e le Convenzioni internazionali in vigore, a pilotare il detto aereo CESSNA 421.

Per quanto riguarda l'altro quesito riguardante il rapporto di causalità, la Corte ritiene non solo da un punto di vista formale, ma anche da un punto di vista sostanziale che nel comandante Urbani non possa evidenziarsi nessuna deficienza di idoneità e di abilitazione al pilotaggio del tipo di aereo a lui affidato il 29 marzo 1973. E ciò è dimostrato dalle informazioni sul suo conto rilevate dalla Commissione d'inchiesta e dal Collegio dei periti e riferite alle pagine rispettivamente 5 e 32-33 delle due relazioni.

Nella relazione peritale (pag. 33) si riferisce, poi, una notizia «avuta da Milano» e secondo la quale «il pilota Urbani qualche giorno prima dell'incidente era svenuto durante il volo». Ma si tratta di un cenno che non ha avuto alcun altra eco negli atti processuali e che non può in modo alcuno intaccare il giudizio positivo sulle condizioni psicofisiche dell'Urbani al momento del decollo e nei minuti che precedettero la caduta dell'aereo, durante i quali — come risulta dalle registrazioni — il tono della voce del comandante «era sereno, tranquillo, senza alcun accenno di preoccupazione» (v. pag. 10 rel. comm. inch.).

Va, quindi, esclusa ogni ipotesi che faccia risalire alla persona del comandante Urbani la causa, o una delle cause concorrenti con altre, da porre in rapporto eziologico con l'evento per cui è processo.

Né tale rapporto può collegarsi alla presenza a bordo di Giambanco Giuseppe, pilota non abilitato alla guida del velivolo stesso, poiché come ha già precisato il Tribunale, non vi è prova che egli pilotasse l'aereo; e tale non può ritenersi il fatto che egli sedesse sul sedile di sinistra della cabina di pilotaggio. Mentre vi è la prova, sia pure non assoluta ma tuttavia rilevante, che a pilotare l'aereo fosse l'Urbani, la cui voce — come si è visto — è stata registrata durante le fasi del decollo e che sedeva sul sedile di destra della cabina di pilotaggio.

Con un secondo ordine di argomenti l'appellante sostiene che il pilota Urbani ha dato prova di non conoscere a fondo le caratteristiche di quel particolare velivolo e le sue possibilità di manovra, pilotandolo a bassissima quota e, comunque, iniziando il viaggio senza una pianificazione di volo, con un passeggero in più oltre il prescritto numero di posti e causando in tal modo un eccesso di peso e lo spostamento del baricentro.

Osserva la Corte che la perizia del Comandante Urbani non può essere messa in dubbio alcuno, né da un punto di vista formale — sulla base dei suoi precedenti di preparazione e di abilitazione — né da un punto di vista sostanziale, sulla base dei rilievi tecnici, riguardanti i pochi minuti di volo, dal decollo alla caduta dell'aereo.

Come si è riferito in narrativa, infatti, la manovra ultima del pilota, consistita nell'inversione di rotta e nel sorvolo a bassissima quota, ha consentito la prospettazione di due ipotesi; o libera determinazione del pilota (per illustrare qualità del bimotore o per ammirare il paesaggio) o manovra di emergenza in seguito ad avaria meccanica. Rispetto a tutte e due le ipotesi, entrambe le Commissioni hanno indicato le cause probabili del disastro nella « perdita di controllo nella condotta dell'aeromobile da parte del pilota e stallo con mancanza di recupero dovuto alla bassa quota » ed hanno riscontrato a carico del pilota quegli elementi di colpa che l'appellante ha nuovamente messo in evidenza con i motivi di gravame.

Ma la Corte ritiene che le numerose e penetranti argomentazioni del Tribunale, formulate in merito ai detti rilievi accusatori, meritino di essere pienamente condivise.

Esclusa, pertanto, l'imperizia del pilota, restano da valutare, nella ricerca delle cause del disastro, la diversità del piano di volo, l'eccesso di peso e lo spostamento del baricentro.

Il piano di volo, presentato dal Giambanco e firmato anche dal Comandante Urbani prevedeva il viaggio di quattro persone compreso l'equipaggio, mentre in realtà salirono a bordo altre tre persone, cioè due donne e un bambino di cinque anni.

L'eccesso di peso, poi, viene indicato in assoluto dall'appellante in Kg. 232, che è la differenza tra il peso totale effettivo dell'aereo al decollo (Kg. 3.316) e il peso massimo di certificazione per il decollo (Kg. 3.084).

Osserva la Corte, però, che sia la diversità del piano di volo che l'eccesso di peso non possono non essere considerati in relazione all'unica entità dalla quale essi traggono origine ed evidenza: la presenza, cioè, a bordo di un bambino, il cui peso era di circa 24 chili (verbale ricognizione cadaveri).

Orbene, sembra evidente che il disastro non possa addebitarsi a tale presenza, per la minima entità del peso del bambino rispetto al carico complessivo. Né può parlarsi di incidenza negativa sul baricentro (il cui assetto è fattore rilevante per la sicurezza del volo), in quanto l'aggiunta del peso del bambino — trovato sulle braccia di una delle donne — ha portato il peso complessivo raccolto sull'unico sedile a circa 80 chilogrammi (di cui 55 chilogrammi circa per la donna); peso non sproporzionato e non tale da creare uno squilibrio rispetto al peso medio delle altre persone.

Nelle relazioni della Commissione d'inchiesta e del collegio dei periti, peraltro, si afferma che il peso al decollo (kg. 3.247) è soggetto ad alcune variabili, alcune delle quali ragionevolmente evidenti ed altre che sono più oscure. Per esempio il bagaglio dei passeggeri, quello dell'equipaggio, il peso effettivo dei piloti e dei passeggeri, il combustibile e

l'olio effettivamente imbarcato sono stati stimati in maniera approssimativa a causa della scarsità di notizie certe che si sono potute raccogliere» (testo identico nelle due relazioni a pag. 8 e rispettivamente a pag. 12).

Alla conclusione che né il maggior numero delle persone, né il sia pur relativo eccesso di peso (calcolato dai commissari e dai periti, con i limiti e le riserve dai riferiti, in 163 kg) possono aver determinato la caduta dell'aereo, deve, comunque, aggiungersi anche la considerazione che il regolare decollo dello stesso e il tono tranquillo delle comunicazioni del comandante Urbani sono la prova migliore che quei fattori indicati dall'appellante come determinanti non hanno avuto incidenza alcuna proprio nella fase più difficile per un aereo che ha preso il volo con il massimo carico a bordo senza manifestare difficoltà alcuna.

Cosicché a questo punto si profila la necessità di un'analisi degli atti per riconsiderare con attenzione tutte le risultanze delle indagini tecniche compiute. In proposito la Commissione d'inchiesta ha messo in evidenza quanto segue (pag. 24): «Le indagini effettuate sui due motori non evidenziano tracce di grippamento. Non è possibile, però, poter affermare che il flusso del carburante fosse regolare o che si possa essere determinata un'avaria meccanica con conseguente calo di potenza. Non è stato ritrovato fra i rottami il selettore carburante di destra mentre quello di sinistra, come detto, era in posizione di alimentazione incrociata, cioè, con il serbatoio principale che alimentava oltre il motore di sinistra anche quello di destra. Tale posizione non è normale per quella fase di volo. Si potrebbe, quindi, essere portati a pensare che si fosse verificata durante il volo, una irregolarità nel flusso del carburante ad un calo di potenza non determinabile e la virata fosse stata fatta proprio per tentare di rientrare in aeroporto». La stessa relazione, a pag. 26, aggiunge: «Le indagini svolte sulle eliche confermano che entrambe ruotavano, e quella destra più della sinistra. Si possono in proposito fare due considerazioni: la prima di un tentativo di manettare per fare riprendere potenza al motore, l'altra di una voluta riduzione del motore con una successiva riattaccata fatta all'ultimo momento. Tali considerazioni inquadrata con le dichiarazioni testimoniali possono portare ad accettare due ipotesi sulla inversione di rotta: per avaria, con l'intento di raggiungere l'aeroporto di partenza avendo la sensazione di poterlo fare, oppure per passare intenzionalmente sulla zona per osservare il gruppo di casali in costruzione».

Il Collegio dei periti, poi (pagg. 20-21) non ha stabilito «in maniera definitiva se, in una fase precedente all'urto, ci sia stata un'avaria di lieve entità o un mal funzionamento degli impianti» ma ha accertato che il motore di sinistra «era in posizione di potenza ridotta». A conclusione di questa analisi delle indagini tecniche, la Corte, mentre ritiene di poter

escludere in via assoluta ogni manchevolezza nel pilota Urbani dei requisiti di abilitazione al pilotaggio dell'aereo, rileva che non è stata evidenziata l'esistenza di un eccesso di peso o di uno sbilanciamento del centro di gravità che si pongano come causa o concausa della caduta dell'aereo. Al contrario, sono emersi elementi fondati su precise osservazioni e considerazioni tecniche che avvalorano l'ipotesi di un malfunzionamento degli impianti ovvero di un'avaria meccanica o di flusso di carburante.

Tale conclusione esclude che gli odierni imputati Levi Enrico e Jullard André, nelle loro rispettive qualità, possa essere addebitata la responsabilità in ordine ai due reati ad essi imputati, per avere affidato l'aeromobile in questione al pilota Urbani Giorgio.

Per quanto riguarda l'imputato Puzilli il P.G. denuncia l'erroneità della sentenza impugnata che ha assolto il Puzilli in quanto, in base alle istruzioni interne di ufficio, era tenuto ad un controllo soltanto documentale degli accertamenti tecnici inerenti al personale dell'equipaggio ed all'aeromobile e non poteva quindi rispondere del mancato accertamento dell'eccesso di carico del velivolo, tenuto peraltro conto dell'elevato numero delle operazioni alle quali doveva giornalmente provvedere.

L'appellante, al contrario, ritiene che l'eccesso di carico ha sicuramente influito negativamente sul volo dell'aereo, cosicché se il Puzilli, osservando le norme di legge, avesse accertato il sovraccarico del velivolo e avesse vietato all'Urbani di decollare in quelle condizioni, il disastro sarebbe stato evitato.

La Corte non ritiene di poter condividere le conclusioni dell'appellante.

Al Puzilli, come si è precisato in narrativa, è stata addebitata, a titolo di colposa cooperazione con i due attuali appellanti, la morte dell'Urbani e del Gianbanco e, a titolo di colposa cooperazione con questi ultimi, la morte degli altri passeggeri, per avere omesso di controllare: il piano di volo, la validità dell'abilitazione al pilotaggio dell'Urbani, la presenza a bordo dei documenti di abilitazione, il numero delle persone salite a bordo e l'assetto dell'aereo.

Va, anzitutto, precisato che nell'ordinanza-sentenza di rinvio a giudizio il G.I. (v. pag. 7) ha parlato di « concorso di cause indipendenti » escludendo che, nel caso in esame, sia sia trattato di « cooperazione colposa ». Osserva la Corte che se tale distinzione non incide in modo rilevante sul nesso di causalità tra l'evento e l'azione del Puzilli mossa in relazione alla posizione e al comportamento degli altri imputati — appare, tuttavia, opportuna per precisare che il comportamento colposo del Puzilli si sarebbe posto come condizione a sé stante dell'evento, in concorso indipendente con l'azione degli altri imputati. Occorre, quindi, accertare se l'omissione della visita di controllo da parte del Puzilli abbia posto in essere una delle condizioni indispensabili per il verificarsi dell'evento.

Escluso, come s'è in precedenza provato, ogni difetto di abilitazione e di perizia nel pilota Urbani, resta da valutare la condotta del Puzilli in relazione alle due condizioni di volo — peso e assetto — che, al momento del decollo, si presentavano difformi nella realtà dal piano di volo presentato prima della partenza.

Questo problema fondamentale della penale responsabilità dell'imputata poggia sul presupposto oggettivo del dovere del Puzilli di effettuare una visita di controllo « a vista » e non solo documentale dell'aereo e del suo assetto di volo prima del decollo.

Indubbiamente la normativa ancora in vigore (artt. 13, 16 e 17 r.d. 11 gennaio 1925, n. 356, Regolamento per la navigazione aerea) impone al comandante dell'aeroporto o al suo delegato (è il caso del Puzilli) di eseguire « la prescritta visita » e di « consentire la partenza »: senza di che « nessun aeromobile può lasciare un aeroporto »; « visita di controllo » che deve naturalmente riguardare il « perfetto ordine di rotta dell'aereo e l'assolvimento dei compiti che il regolamento attribuisce al comandante di aeroporto (tra gli altri: sorveglianza sull'aeronavigazione, allo scopo di assicurarsi che tutti gli aeromobili si trovino in regola con le disposizioni vigenti, visto sui documenti ecc.).

E' facile, ora, rilevare come tale normativa regolamentare, risalente ad oltre 50 anni fa, quando erano rarissimi gli aerei civili, appaia del tutto inadeguata all'attuale intensità del traffico aereo civile e alle esigenze universalmente sentite (vedi, tra l'altro, Conv. di Chicago, art. 22) di « accelerare la navigazione aerea ed evitare agli aeromobili, agli equipaggi, ai passeggeri ed alla merce ritardi non indispensabili ». Ed infatti, le autorità italiane non sono restate insensibili di fronte alle nuove esigenze di celerità dei controlli perché non hanno mancato di invitare i direttori di aeroporto (vedi documentazione prodotta in atti: circolari, anche telegrafiche, del Min. Difesa Aeronautica - Dir. gen. aviaz. civ. del 7 ottobre 1960-12 aprile 1961-12 ottobre 1963 e 10 giugno 1964) ad « adottare procedure rapide e concedere benessere sui documenti di bordo, anche per via telefonica, senza costante obbligatorietà per il pilota di recarsi, all'uopo, all'Ufficio Traffico ».

Cosicché, la Corte ritiene che la regolamentazione in materia, pur continuando ad essere vincolante, lo sia in forma relativa, cioè in dipendenza del volume e delle esigenze del traffico aereo. In altre parole la Corte ritiene che dalle norme invocate non derivi per il responsabile dell'aeroporto, considerato l'attuale aumento del traffico aereo, un dovere assoluto di visita di controllo « a vista » ai documenti di bordo e all'assetto di volo di ogni aeromobile « in partenza, in arrivo ed in transito », ma che egli debba conoscere ogni elemento utile relativo al volo dell'aeromobile e, comunque, autorizzare le dette operazioni per coordinare e regolare il traffico aereo dell'aeroporto. Naturalmente resta ferma la prima e

fondamentale responsabilità del comandante in relazione al possesso dei requisiti di perizia e di abilitazione richiesti dalla legge e sempre controllabili da parte delle autorità aeroportuali.

Nel caso di specie il Puzzilli ha eseguito una verifica documentale e sulla base degli elementi forniti dal pilota e trovati conformi a legge, ha autorizzato legittimamente la partenza dell'aereo. Coticché egli non può essere chiamato a rispondere delle difformità del piano di volo dalla reale situazione a bordo dell'aereo pilotato dall'Urbani. Peraltro, quand'anche si volesse spingere l'indagine di responsabilità oltre il dovere formale del controllo a terra, la Corte ritiene che, sulla base delle argomentazioni tutte prima svolte, in ordine alle imputazioni riguardanti gli altri due imputati, non si possa affermare che la caduta dell'aereo sia da attribuirsi alla presenza del bambino, a peso eccessivo o a imperfetto baricentro. Non può, quindi, affermarsi che, anche a ritenere assoluto il dovere della visita di controllo da effettuare in ogni caso da parte del Puzzilli, egli debba comunque essere ritenuto responsabile, in concorso con gli altri imputati, della caduta dell'aereo e della morte dei suoi passeggeri.

Anche l'appello della parte civile Maria Tramontana, motivato con argomentazioni analoghe a quelle prospettate dal P.G., è infondato e va respinto. — (*Omissis*).

PARTE SECONDA



LEGISLAZIONE

QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE

I - NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI

Codice militare di pace, art. 186, primo comma, limitatamente alle parole «tentato o»; e **art. 186, primo comma**, limitatamente alle parole «ancorché... preterintenzionale»; e **art. 186, secondo comma**, limitatamente alle parole: «la pena di morte con degradazione, se il superiore è un ufficiale, e».

Sentenza 24 maggio 1979, n. 26, *G.U.* 30 maggio 1979, n. 147.

r.d. 30 giugno 1870, n. 5726, nella parte in cui consente l'estradizione per i reati sanzionati con la pena edittale della morte nell'ordinamento dello Stato richiedente.

Sentenza 21 giugno 1979, n. 54, *G.U.* 27 giugno 1979, n. 175.

r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 18, terzo comma (secondo periodo), nella parte in cui prevede la incriminazione contravvenzionale di coloro che prendono la parola in riunione in luogo pubblico essendo a conoscenza della omissione di preavviso previsto nel primo comma.

Sentenza 10 maggio 1979, n. 11, *G.U.* 16 maggio 1979, n. 133.

II - QUESTIONI DICHIARATE NON FONDATE

Codice civile, art. 1916 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Sentenza 18 giugno 1979, n. 50, *G.U.* 27 giugno 1979, n. 175.

codice civile, art. 2946 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Sentenza 1° giugno 1979, n. 40, *G.U.* 13 giugno 1979, n. 161.

codice civile, art. 2946 (artt. 3, secondo comma, 36 e 38, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 1° giugno 1979, n. 41, *G.U.* 13 giugno 1979, n. 161.

codice di procedura civile, art. 316 (art. 24 della Costituzione).

Sentenza 18 giugno 1979, n. 49, *G.U.* 27 giugno 1979, n. 175.

codice penale, art. 146, n. 2 (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 24 maggio 1979, n. 25, *G.U.* 30 maggio 1979, n. 147.

codice penale, art. 176, primo comma (artt. 3, prima parte, 24 e 27, secondo e terzo comma, della Costituzione).

Sentenza 10 maggio 1979, n. 8, *G.U.* 16 maggio 1979, n. 133.

codice di procedura penale, art. 88 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Sentenza 24 maggio 1979, n. 23, *G.U.* 30 maggio 1979, n. 147.

codice di procedura penale, art. 88 (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 10 maggio 1979, n. 12, *G.U.* 16 maggio 1979, n. 133.

codice di procedura penale, art. 271, ultimo comma (artt. 3, 13 e 27 della Costituzione).

Sentenza 10 maggio 1979, n. 13, *G.U.* 16 maggio 1979, n. 133.

codice di procedura penale, art. 576, terzo comma (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 24 maggio 1979, n. 24, *G.U.* 30 maggio 1979, n. 147.

codice di procedura penale, artt. 576, terzo comma, 205 e 381, secondo comma (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 24 maggio 1979, n. 24, *G.U.* 30 maggio 1979, n. 147.

legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41, lettera b) [modif. da legge 6 agosto 1967, n. 765, art. 131 (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 18 giugno 1979, n. 47, *G.U.* 27 giugno 1979, n. 175.

d.l. 5 maggio 1957, n. 271, art. 15, primo comma [conv., con modif., in legge 2 luglio 1957, n. 4741 (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 24 maggio 1979, n. 30, *G.U.* 30 maggio 1979, n. 147.

legge 31 ottobre 1966, n. 941, art. unico (artt. 23 e 53 della Costituzione).

Sentenza 24 maggio 1979, n. 27, *G.U.* 30 maggio 1979, n. 147.

legge 9 agosto 1967, n. 804, art. 2 (artt. 2, 3, 10, 11, 24 e 102 della Costituzione).

Sentenza 18 giugno 1979, n. 48, *G.U.* 27 giugno 1979, n. 175.

legge 24 dicembre 1969, n. 990, artt. 7, secondo comma, e 32 (art. 41 della Costituzione).

Sentenza 10 maggio 1979, n. 14, *G.U.* 16 maggio 1979, n. 133.

d.P.R. 26 dicembre 1973, n. 1092, art. 81, primo comma (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 18 giugno 1979, n. 46, *G.U.* 27 giugno 1979, n. 175.

d.l. 30 aprile 1977, n. 151, art. 1 [conv. in legge 7 giugno 1977, n. 296] (art. 13, quinto comma, della Costituzione).

Sentenza 24 maggio 1979, n. 29, *G.U.* 30 maggio 1979, n. 147.

III - QUESTIONI PROPOSTE

Codice civile, art. 146, secondo comma (artt. 3 e 29 della Costituzione).

Pretore di Venafro, ordinanza 29 gennaio 1979, n. 278, *G.U.* 20 giugno 1979, n. 168.

codice di procedura civile, artt. 41 e 367 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 25 gennaio 1979, n. 252, *G.U.* 6 giugno 1979, n. 154.

codice di procedura civile, art. 75 (art. 24, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Viadana, ordinanza 18 dicembre 1978, n. 254/1979, *G.U.* 13 giugno 1979, n. 161.

codice di procedura civile, art. 100 (artt. 2, 3, primo e secondo comma, 24, primo e secondo comma, e 32 della Costituzione).

Pretore di Napoli, ordinanza 11 gennaio 1979, n. 271, *G.U.* 13 giugno 1979, n. 161.

codice di procedura civile, art. 313, secondo comma (art. 24 della Costituzione).

Pretore di estre, ordinanza 21 dicembre 1978, n. 266/1979, *G.U.* 30 maggio 1979, n. 147.

codice penale, artt. 120 e 124 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Chiavenna, ordinanza 16 gennaio 1979, *G.U.* 20 giugno 1979, n. 168.

codice penale, art. 126 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Chiavenna, ordinanza 7 novembre 1978, n. 272/1979, *G.U.* 27 giugno 1979, n. 175.

codice penale, art. 512 (art. 39 della Costituzione).

Tribunale di Rovereto, ordinanza 9 febbraio 1979, n. 294, *G.U.* 20 giugno 1979, n. 168.

codice penale, art. 570, primo comma (artt. 3 e 29 della Costituzione).

Pretore di Venafro, ordinanza 29 gennaio 1979, n. 278, *G.U.* 20 giugno 1979, n. 168.

codice di procedura penale, artt. 22 e 91 (artt. 2, 3, primo e secondo comma, 24, primo e secondo comma, e 32 della Costituzione).

Pretore di Napoli, ordinanza 11 gennaio 1979, n. 271, *G.U.* 13 giugno 1979, n. 161.

codice di procedura penale, artt. 125 e 128 (artt. 2 e 24 della Costituzione).

Pretore di Torino, ordinanza 30 novembre 1978, n. 251/1979, *G.U.* 6 giugno 1979, n. 154.

codice di procedura penale, art. 304 (art. 2 della Costituzione).

Pretore di Napoli, ordinanza 11 gennaio 1979, n. 271, *G.U.* 13 giugno 1979, n. 161.

codice di procedura penale, art. 304 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Chiavenna, ordinanza 16 gennaio 1979, n. 273, *G.U.* 20 giugno 1979, n. 168.

Pretore di Chiavenna, ordinanza 7 novembre 1978, n. 272/1979, *G.U.* 27 giugno 1979, n. 175.

legge 17 luglio 1890, n. 6972, art. 1 (art. 38, ultimo comma, della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 14 dicembre 1978, n. 200/1979, *G.U.* 2 maggio 1978, n. 119.

r.d. 26 giugno 1924, art. 26 (artt. 2, 3, primo e secondo comma, 24, primo e secondo comma, e 32 della Costituzione).

Pretore di Napoli, ordinanza 11 gennaio 1979, n. 271, *G.U.* 13 giugno 1979, n. 161.

legge 19 maggio 1932, n. 841, art. 22 (artt. 2 e 3 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 27 dicembre 1978, n. 248/1979, *G.U.* 6 giugno 1979, n. 154.

r.d. 3 marzo 1934, n. 383, art. 265 (art. 103, secondo comma, della Costituzione).

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la regione siciliana - ordinanza 18 ottobre 1978, n. 242/1979, *G.U.* 23 maggio 1979, n. 140.

r.d. 1° gennaio 1939, n. 295, art. 2 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale, ordinanza 8 luglio 1978, n. 309/1979, *G.U.* 27 giugno 1979, n. 175.

legge 22 aprile 1941, n. 633, artt. 51 e sgg. (Sez. IV) (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Brescia, ordinanza 7 dicembre 1978, n. 240/1979, *G.U.* 16 maggio 1979, n. 133.

r.d. 30 marzo 1942, n. 327, art. 943 (artt. 2 e 3 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 27 dicembre 1978, n. 248/1979, *G.U.* 6 giugno 1979, n. 154.

legge 11 gennaio 1943, n. 138, art. 4 (artt. 3, primo comma, e 38 della Costituzione).

Pretore di Genova, ordinanza 19 gennaio 1979, n. 253, *G.U.* 30 maggio 1979, n. 147.

d.l. luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, art. 3, lettera a) (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Grosseto, ordinanza 30 gennaio 1979, n. 293, *G.U.* 20 giugno 1979, n. 168.

d. legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, art. 2 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 22 febbraio 1979, n. 352, *G.U.* 27 giugno 1979, n. 175.

legge 3 agosto 1948, n. 405, art. 12 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Avezzano, ordinanza n. 332/1979, *G.U.* 27 giugno 1979, n. 175.

legge 4 marzo 1952, n. 137, art. 28 (artt. 3 e 33 della Costituzione).

Consiglio nazionale forense, ordinanza 25 maggio 1978, n. 255/1979, *G.U.* 30 maggio 1979, n. 147.

legge 12 agosto 1952, n. 1338, art. 2, secondo comma, lettera a) (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Piacenza, ordinanza 9 gennaio 1979, n. 340, *G.U.* 27 giugno 1979, n. 175.

d.l. presidente della regione siciliana 29 ottobre 1955, n. 6, art. 253 (artt. 108, primo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione).

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la regione siciliana - ordinanza 18 ottobre 1978, n. 242/1979, *G.U.* 23 maggio 1979, n. 140.

legge 12 novembre 1955, n. 1137, artt. 49, lettera b), secondo comma, e 54 (artt. 3, 97 e 113 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 22 novembre 1978, n. 269/1979, *G.U.* 13 giugno 1979, n. 161.

d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 119 (art. 3, secondo comma, della Costituzione).

Tribunale di Verbania, ordinanza 11 gennaio 1979, n. 258, *G.U.* 6 giugno 1979, n. 154.

legge 20 febbraio 1958, n. 75, art. 4, n. 2 (artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione).

Tribunale di Caltanissetta, ordinanza 23 novembre 1978, n. 206/1979, *G.U.* 2 maggio 1979, n. 119.

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 83, quinto comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Trento, ordinanza 23 gennaio 1979, n. 276, *G.U.* 20 giugno 1979, n. 168.

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 91, secondo comma (artt. 3 e 4 della Costituzione).

Pretore di Cerignola, ordinanza 7 dicembre 1978, n. 330/1979, *G.U.* 27 giugno 1979, n. 175.

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 121 [modif. da legge 1976, n. 313, art. 51] (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Casalmaggiore, ordinanza 1° dicembre 1978, n. 260/1979, *G.U.* 6 giugno 1979, n. 154.

legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2, secondo comma, lettera a) (artt. 3 e 38 della Costituzione).

Pretore di Genova, ordinanza 21 novembre 1978, n. 211/1979, *G.U.* 9 maggio 1979, n. 126.

legge 3 dicembre 1962, n. 1832, art. 11 (artt. 2 e 3 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 27 dicembre 1978, n. 248/1979, *G.U.* 6 giugno 1979, n. 154.

d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, art. 25, quinto comma (artt. 3, 36 e 97 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale delle Marche, ordinanza 7 novembre 1978, n. 310/1979, *G.U.* 20 giugno 1979, n. 168.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 3 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Pistoia, ordinanza 12 dicembre 1978, n. 201, *G.U.* 2 maggio 1979, n. 119.

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 145, lettera a) (artt. 3 e 38 della Costituzione).

Tribunale di Lecce, ordinanza 8 giugno 1978, n. 215/1979, *G.U.* 9 maggio 1979, n. 126.

Pretore di Terni, ordinanze (due) 16 gennaio 1979, nn. 238 e 239, *G.U.* 16 maggio 1979, n. 133.

legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 2 (artt. 3 e 36 della Costituzione).

Pretore di Genova, ordinanza 12 gennaio 1979, n. 212/1979, *G.U.* 9 maggio 1979, n. 126.

legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 3, secondo comma, lettera a) (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Lecce, ordinanza 2 gennaio 1979, n. 304, *G.U.* 20 giugno 1979, n. 168.

legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 26, terzo comma, n. 2 (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanza 7 marzo 1979, n. 379, *G.U.* 20 giugno 1979, n. 168.

legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, secondo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Bari, ordinanza 23 ottobre 1978, n. 351/1979, *G.U.* 27 giugno 1979, n. 175.

legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 37 (artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Cosenza, ordinanza 23 novembre 1978, n. 267, *G.U.* 13 giugno 1979, n. 161.

legge 25 luglio 1971, n. 568, art. 2 (artt. 3 e 33 della Costituzione).

Consiglio nazionale forense, ordinanza 25 maggio 1978, n. 255/1979, *G.U.* 30 maggio 1979, n. 147.

legge 9 ottobre 1971, n. 824, art. 6 (artt. 3, 5, 36, 38 e 52 della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanza 22 gennaio 1979, n. 290, *G.U.* 20 giugno 1979, n. 168.

legge 9 ottobre 1971, n. 824, art. 6 (artt. 3, 5, 36, 38, 52, 53, 81, quarto comma, 97, 114, 117, 118, 119 e 128 della Costituzione).

Pretore di Brescia, ordinanza 6 dicembre 1978, n. 247/1979, *G.U.* 30 maggio 1979, n. 147.

legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 4 (artt. 2, 3, primo e secondo comma, 24, primo e secondo comma, e 32 della Costituzione).

Pretore di Napoli, ordinanza 11 gennaio 1979, n. 271, *G.U.* 13 giugno 1979, n. 161.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6 (art. 53, primo comma, della Costituzione).

Commissione tributaria di 2° grado di Foggia, ordinanza 10 aprile 1978, n. 250/1979, *G.U.* 6 giugno 1979, n. 154.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 43, primo comma, e 58, quarto comma (artt. 76, 77 e 3 della Costituzione).

Commissione tributaria di 1° grado di Alessandria, ordinanza 15 dicembre 1978, n. 285/1979, *G.U.* 20 giugno 1979, n. 168.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 58, quarto comma (art. 3 della Costituzione).

Commissione tributaria di 1° grado di Ancona, ordinanza 16 giugno 1978, n. 283/1979, *G.U.* 20 giugno 1979, n. 168.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di 2° grado di Bolzano, ordinanza 25 ottobre 1979, n. 279/1979, *G.U.* 20 giugno 1979, n. 168.

Commissione tributaria di 2° grado di Bolzano, ordinanza 25 ottobre 1978, n. 280/1979, *G.U.* 20 giugno 1979, n. 168.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6 e 14 (art. 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di 1° grado di Tolmezzo, ordinanza 27 settembre 1978, n. 241/1979, *G.U.* 16 maggio 1979, n. 133.

d.P.R. 29 ottobre 1972, n. 643, artt. 6 e 14 (art. 53, primo comma, della Costituzione).

Commissione tributaria di 1° grado di Cuneo, ordinanza 21 aprile 1978, n. 334/1979, *G.U.* 27 giugno 1979, n. 175.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6 e 14 (artt. 53 e 3 della Costituzione).

Commissione tributaria di 2° grado di Ravenna, ordinanze (sette) 19 dicembre 1978, 14 novembre 1978, 5 dicembre 1978 e 3 ottobre 1978, nn. 196, 297, 298, 299, 300, 301 e 302/1979, *G.U.* 20 giugno 1979, n. 168.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 39 (artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione).

Commissione tributaria di 2° grado di Lucca, ordinanza 28 novembre 1979, n. 274/1979, *G.U.* 20 giugno 1979, n. 168.

legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 3, secondo comma (art. 3 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, ordinanze (due) 11 luglio 1978, nn. 357 e 358/1979, *G.U.* 27 giugno 1979, n. 175.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, artt. 1 e 7 (artt. 3, 35 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di 1° grado di Cuneo, ordinanza 3 maggio 1978, n. 333/1979, *G.U.* 27 giugno 1979, n. 175.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, artt. 5 e 7, primo secondo e quarto comma (artt. 3, 35 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di 1° grado di Torino, ordinanze (due) 5 maggio 1978, nn. 256 e 257/1979, *G.U.* 30 maggio 1979, n. 147.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34 (art. 3 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Saluzzo, ordinanza 29 settembre 1978, n. 207/1979, *G.U.* 9 maggio 1979, n. 126.

d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, art. 12, terzo comma [conv. in legge 30 novembre 1973, n. 7661 (artt. 3, 33, primo comma, e 36 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, ordinanza 13 luglio 1978, n. 277/1979, *G.U.* 20 giugno 1979, n. 168.

legge 10 dicembre 1973, n. 814, artt. 1 e 3 (artt. 3, 42 e 44 della Costituzione).

Tribunale di Cremona - Sezione agraria - ordinanza 11 ottobre 1976, n. 198/1979, *G.U.* 2 maggio 1979, n. 119.

legge 10 dicembre 1973, n. 814, artt. 3, quindicesimo comma, e 4, terzo comma (artt. 42 e 44 della Costituzione).

Tribunale di Cremona - Sezione agraria - ordinanza 11 ottobre 1976, n. 198/1979, *G.U.* 2 maggio 1979, n. 119.

legge 18 dicembre 1973, n. 877 (artt. 70, 72 e 73 della Costituzione).

Pretore di Varallo, ordinanza 6 novembre 1978, n. 292/1979, *G.U.* 20 giugno 1979, n. 168.

d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 17 gennaio 1979, n. 214, *G.U.* 9 maggio 1979, n. 126.

Pretore di Roma, ordinanza 5 febbraio 1979, n. 259, *G.U.* 13 giugno 1979, n. 161.

d.l. 2 marzo 1974, n. 30, art. 3 [conv. in legge 16 aprile 1974, n. 1141 (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanza 7 marzo 1979, n. 379, *G.U.* 20 giugno 1979, n. 168.

legge 19 maggio 1975, n. 151, art. 229 (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Ravenna, ordinanza 15 dicembre 1978, n. 268/1979, *G.U.* 6 giugno 1979, n. 154.

legge 22 maggio 1975, n. 152, art. 19, primo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Trapani, ordinanza 25 gennaio 1979, n. 249, *G.U.* 30 maggio 1979, n. 147.

legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 71 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 6 gennaio 1979, n. 281, *G.U.* 20 giugno 1979, n. 168.

legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 2 (artt. 3 e 38 della Costituzione).

Pretore di Ancona, ordinanza 2 marzo 1979, n. 353, *G.U.* 27 giugno 1979, n. 175.

legge reg. Emilia-Romagna 8 marzo 1976, n. 10, art. 5, secondo comma (art. 117 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, ordinanze (cinque) 9 novembre 1977, nn. 325, 326, 327, 328 e 329/1979, *G.U.* 27 giugno 1979, n. 175.

legge reg. Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 1976, n. 2, artt. 1 e 2 (artt. 3, 36 e 97 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, ordinanza 16 febbraio 1978, n. 205/1979, *G.U.* 2 maggio 1979, n. 119.

legge 30 aprile 1976, n. 159, art. 2, quinto comma (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Tribunale di Oristano, ordinanza 20 novembre 1978, n. 305/1979, *G.U.* 20 giugno 1979, n. 168.

legge 5 maggio 1976, n. 313, art. 5 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di San Donà di Piave, ordinanza 3 febbraio 1979, n. 286, *G.U.* 20 giugno 1979, n. 168.

legge 5 maggio 1976, n. 313, art. 5 (artt. 3 e 10 della Costituzione).

Pretore di Codroipo, ordinanza 22 novembre 1978, n. 306/1979, *G.U.* 20 giugno 1979, n. 168.

legge 10 maggio 1976, n. 319, artt. 15, 21 e 25 (artt. 3 e 32 della Costituzione).

Pretore di Codogno, ordinanza 6 febbraio 1979, n. 331, *G.U.* 27 giugno 1979, n. 175.

legge 8 ottobre 1976, n. 689, art. 3 (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Tribunale di Oristano, ordinanza 20 novembre 1978, n. 305/1979, *G.U.* 20 giugno 1979, n. 168.

legge 8 ottobre 1976, n. 690, art. 1 quater (artt. 3 e 32 della Costituzione).

Pretore di Gallarate, ordinanza 8 gennaio 1979, n. 275, *G.U.* 20 giugno 1979, n. 168.

Pretore di Codogno, ordinanza 6 febbraio 1979, n. 331, *G.U.* 27 giugno 1979, n. 175.

legge 12 novembre 1976, n. 751, art. 1, ultimo comma (artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di 2° grado di Alessandria, ordinanza 21 dicembre 1978, n. 270/1979, *G.U.* 20 giugno 1979, n. 168.

legge 12 novembre 1976, n. 751, art. 1, ultimo comma (artt. 3, 31 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di 2° grado di Ravenna, ordinanza 29 novembre 1978, n. 303/1979, *G.U.* 20 giugno 1979, n. 168.

d.l. 22 dicembre 1976, n. 852, art. 7, secondo comma [conv. in legge 21 febbraio 1977, n. 311] (artt. 76, 77 e 3 della Costituzione).

Commissione tributaria di 1° grado di Alessandria, ordinanza 15 dicembre 1978, n. 285/1979, *G.U.* 20 giugno 1979, n. 168.

d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 19, secondo, terzo, quarto e quinto comma (artt. 5, 76, 117, 118 e 128 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 27 ottobre 1978, n. 264/1979, *G.U.* 6 giugno 1979, n. 154.

d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 25, quinto comma (artt. 76, 77, primo comma, 117, 118 e 38, ultimo comma, della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 14 dicembre 1978, n. 200/1979, *G.U.* 2 maggio 1978, n. 119.

legge 8 agosto 1977, n. 513, artt. 27, secondo comma, e 28 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Pavia, ordinanza 14 dicembre 1978, n. 213/1979, *G.U.* 9 maggio 1979, n. 126.

Tribunale di La Spezia, ordinanza 5 dicembre 1978, n. 284/1979, *G.U.* 20 giugno 1979, n. 168.

d.l. 28 ottobre 1977, n. 778 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Menaggio, ordinanza 6 novembre 1978, n. 208/1979, *G.U.* 9 maggio 1979, n. 126.

legge 16 dicembre 1977, n. 904, art. 8 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di 2° grado di Bolzano, ordinanza 25 ottobre 1978, n. 279/1979, *G.U.* 20 giugno 1979, n. 168.

Commissione tributaria di 2° grado di Bolzano, ordinanza 25 ottobre 1978, n. 280/1979, *G.U.* 20 giugno 1979, n. 168.

Commissione tributaria di 2° grado di Ravenna, ordinanze (sette) 19 dicembre, 14 novembre, 5 dicembre e 3 ottobre 1978, nn. 196, 297, 298, 299, 300, 301 e 302/1979, *G.U.* 20 giugno 1979, n. 168.

legge 23 dicembre 1977, n. 928 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Menaggio, ordinanza 6 novembre 1978, n. 208, *G.U.* 9 maggio 1979, n. 126.

legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 5, ultimo comma (artt. 3, 24, 97 e 103, primo comma, della Costituzione).

Consiglio di Stato - Sez. IV giurisd. - ordinanza 26 luglio 1978, n. 244/1979, *G.U.* 23 maggio 1979, n. 140.

legge reg. Valle d'Aosta 15 febbraio 1978, n. 11, artt. 30, 31 e 32 (art. 3, primo comma, della Costituzione e art. 43 dello statuto speciale della Valle d'Aosta).

Magistrato relatore della Corte dei conti, ordinanza 23 gennaio 1979, n. 336, *G.U.* 27 giugno 1979, n. 175.

d.l. 30 marzo 1978, n. 77 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Menaggio, ordinanza 6 novembre 1978, n. 208/1979, *G.U.* 9 maggio 1979, n. 126.

legge 10 maggio 1978, n. 176, art. 1, terzo comma, prima ipotesi (artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Cremona, ordinanza 19 giugno 1978, n. 344/1979, *G.U.* 27 giugno 1979, n. 175.

legge 22 maggio 1978, n. 194, artt. 17, 19, 4, 5, 6, lettera a), 8 e 12 (artt. 3, 25, secondo comma, 2, 30, primo comma, 30, secondo comma, 31, secondo comma, e 32, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Città di Castello, ordinanza 1° dicembre 1978, n. 216/1979, *G.U.* 16 maggio 1979, n. 133.

legge reg. Puglia 24 luglio 1978, riappr. il 26 aprile 1979 (artt. 117, 122, 3 e 53 della Costituzione).

Presidente Consiglio dei Ministri, ricorso 26 maggio 1979, n. 9, *G.U.* 6 giugno 1979, n. 154.

legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 34 (artt. 3, 41, 42 e 47 della Costituzione).

Giudice conciliatore di Caltanissetta, ordinanza 23 febbraio 1979, n. 311, *G.U.* 27 giugno 1979, n. 175.

Giudice conciliatore di Caltanissetta, ordinanza 9 marzo 1979, n. 351, *G.U.* 27 giugno 1979, n. 175.

legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 43 e 44 (artt. 24 e 25 della Costituzione).

Giudice conciliatore di Caltanissetta, ordinanza 23 febbraio 1979, n. 312, *G.U.* 27 giugno 1979, n. 175.

Giudice conciliatore di Caltanissetta, ordinanze (sei) 23 febbraio e 2 marzo 1979, nn. da 345 a 350, *G.U.* 27 giugno 1979, n. 175.

legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 57, ultima parte (artt. 3, 35 e 36 della Costituzione).

Giudice conciliatore di Caltanissetta, ordinanza 23 febbraio 1979, n. 311, *G.U.* 27 giugno 1979, n. 175.

Giudice conciliatore di Caltanissetta, ordinanza 9 marzo 1979, n. 351, *G.U.* 27 giugno 1979, n. 175.

legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 59 (art. 3 della Costituzione).

Giudice conciliatore di Ferrara, ordinanza 19 dicembre 1978, n. 243/1979, *G.U.* 23 maggio 1979, n. 140.

Pretore di Udine, ordinanza 22 gennaio 1979, n. 245, *G.U.* 30 maggio 1979, n. 147.

Giudice conciliatore di Faenza, ordinanza 12 gennaio 1979, n. 261, *G.U.* 6 giugno 1979, n. 154.

Pretore di Catania, ordinanza 23 febbraio 1979, n. 295, *G.U.* 20 giugno 1979, n. 168.

Pretore di Rimini, ordinanza 24 gennaio 1979, n. 282/1979, *G.U.* 20 giugno 1979, n. 168.

Giudice conciliatore di Como, ordinanze (due) 28 febbraio 1979, nn. 337 e 338, *G.U.* 27 giugno 1979, n. 175.

Giudice conciliatore di Firenze, ordinanza 1° marzo 1979, n. 307, *G.U.* 27 giugno 1979, n. 175.

legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 59, primo comma, n. 1, e 61 (artt. 42, secondo comma, e 47 della Costituzione).

Giudice conciliatore di Genova, ordinanza 22 novembre 1978, n. 217/1979, *G.U.* 16 maggio 1979, n. 133.

legge 17 luglio 1978, n. 392, art. 61 (artt. 3, 42 e 47 della Costituzione).

Giudice conciliatore di Caltanissetta, ordinanza 26 gennaio 1979, n. 262, *G.U.* 6 giugno 1979, n. 154.

legge 27 luglio 1978, n. 329, art. 65 (art. 3 della Costituzione).

Giudice conciliatore di Biassono, ordinanza 10 gennaio 1979, n. 265, *G.U.* 13 giugno 1979, n. 161.

Giudice conciliatore di Parma, ordinanza 5 marzo 1979, n. 308, *G.U.* 20 giugno 1979, n. 168.

Giudice conciliatore di Anzola dell'Emilia, ordinanza 10 gennaio 1979, n. 343, *G.U.* 27 giugno 1979, n. 175.

legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 65, primo e secondo comma (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Pretore di Genova, ordinanza 14 dicembre 1978, n. 356/1979, *G.U.* 27 giugno 1979, n. 175.

d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, art. 2 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Correggio, ordinanza 20 febbraio 1979, n. 291, *G.U.* 20 giugno 1979, n. 168.

d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, art. 2, lettera a) (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Reggio Emilia, ordinanza 24 gennaio 1979, n. 263, *G.U.* 6 giugno 1979, n. 154.

d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, art. 2, secondo comma, lettera c), n. 1 (artt. 79, 3, 25 e 111 della Costituzione).

Pretore di Scicli, ordinanze (venti) 27 ottobre 1979, nn. da 218 a 237/1979, *G.U.* 23 maggio 1979, n. 140.

Pretore di Scicli, ordinanze (tre) 27 ottobre 1978, nn. 287, 288 e 289/1979, *G.U.* 27 giugno 1979, n. 175.

d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, art. 2, lettera c) (artt. 55, e seguenti, 70, e seguenti, 79, e seguenti, 83, e seguenti, e 3 della Costituzione).

Pretore di Nardò, ordinanze (dodici) 26 ottobre, 19 ottobre 1978 e 9 novembre 1978, nn. 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323 e 324/1979, *G.U.* 27 giugno 1979, n. 175.

legge 9 agosto 1978, n. 463, art. 13 (artt. 97, 3 e 51 della Costituzione).

Pretore di La Spezia, ordinanza 23 novembre 1979, n. 354/1979, *G.U.* 23 maggio 1979, n. 140.

legge 9 agosto 1978, n. 463, artt. 25 e 33 (artt. 3, 4, 35, 36 e 51 della Costituzione).

Pretore di La Spezia, ordinanza 23 novembre 1979, n. 354/1979, *G.U.* 23 maggio 1979, n. 140.

legge reg. Toscana 13 febbraio 1979, riappr. 15 maggio 1979 (artt. 117 e 42, secondo comma, della Costituzione).

Presidente Consiglio dei Ministri, ricorso 8 giugno 1979, n. 13, *G.U.* 20 giugno 1979, n. 168.

legge reg. Basilicata 26 febbraio 1979, riappr. il 2 maggio 1979 (artt. 117, 3 e 119 della Costituzione).

Presidente Consiglio Ministri, ricorso 30 maggio 1979, n. 12, *G.U.* 13 giugno 1979, n. 161.

d.l. 29 marzo 1979, n. 100 (artt. 115, 117, 77 e 118 della Costituzione).

Presidente giunta regionale della Toscana, ricorso 11 maggio 1979, n. 8, *G.U.* 23 maggio 1979, n. 140.

legge reg. siciliana 16-17 maggio 1979 (art. 14, lettera *f*) dello statuto speciale della regione siciliana).

Commissario dello Stato per la regione siciliana, ricorso 30 maggio 1979, n. 11, *G.U.* 13 giugno 1979, n. 161.

legge reg. siciliana 16-17 maggio 1979, artt. 3 e 5 (art. 32 della Costituzione e art. 17, lettera *b*), dello Statuto speciale della regione siciliana).

Commissario dello Stato per la regione siciliana, ricorso 30 maggio 1979, n. 10, *G.U.* 13 giugno 1979, n. 161.

CONSULTAZIONI

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Enti pubblici - Soppressione - Devoluzione immobili - Credito ipotecario - Liquidazione - Collocazione al passivo - Sede (l. 18 novembre 1975, n. 764, art. 2 - l. 4 dicembre 1956, n. 1404, art. 9).

Se un credito garantito da ipoteca sugli immobili di un ente successivamente soppresso (nella specie: gioventù italiana); qualora gli immobili siano stati devoluti ad enti diversi dallo stato, debba essere ammesso al passivo della liquidazione in sede ipotecaria ovvero in sede chirografaria (n. 443).

BENERICENZA E ASSISTENZA

Alienati di guerra - Ricovero in case di cura convenzionate - Convenzioni tra case di cura e provincie - Rimborsi in favore delle provincie - Decorrenza (l. 18 marzo 1968, n. 313, art. 29 - d.m. 4 maggio 1970, art. 3).

Se, nel caso in cui tra amministrazione provinciale e case di cura sia venuta la revisione delle rette al verificarsi di determinati aumenti dei costi, il rimborso della maggiorazione all'amministrazione provinciale sia dovuto con la stessa decorrenza che le maggiorazioni hanno avuto nei rapporti tra amministrazioni provinciali e case di cura, ovvero con decorrenza dalla data della delibera dell'amministrazione provinciale che riconosce dovuti gli aumenti (n. 9).

Ospedali psichiatrici - Alienati di guerra - Rette di degenza - Maggiorazione a carico dell'O.N.I.C. - Decorrenza (d.m. 4 maggio 1970, art. 4 - l. 18 marzo 1968, n. 313, art. 29).

Se nel caso di maggiorazione della retta di degenza per alienati di guerra, presso enti ospedalieri diversi dagli ospedali psichiatrici provinciali, il relativo obbligo di pagamento a carico dell'O.N.I.G. decorra dalla data della delibera dell'ente ospedaliero, ovvero da quella della delibera dell'amministrazione provinciale che recepisce le nuove rette (n. 10).

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Contenzioso tributario - Controversie di estimazione semplice - Impugnazioni delle decisioni delle commissioni di secondo grado (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 37 - d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 26 - d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 40 - Cost. art. 111).

Se le decisioni delle commissioni tributarie di secondo grado in materia di estimazione semplice siano impugnabili innanzi alla Corte d'Appello (o alternativamente innanzi alla commissione centrale) per difetto di motivazione ovvero, per tale vizio, con ricorso per cassazione (n. 30).

Contenzioso tributario - Impugnazione di terzo grado avanti alla Corte di Appello - Condanna alle spese (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 40).

Se la Corte d'Appello quale giudice di terzo grado nelle controversie tributarie, possa condannare alle spese la parte soccombente in una impugnazione di mera legittimità ovvero debba rimettere la liquidazione delle spese al giudice di rinvio (commissione tributaria di secondo grado) (n. 31).

Contenzioso tributario - Impugnazione di terzo grado avanti alla Corte d'Appello o alla commissione centrale per violazione di legge (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 40 - d.P.R. 26 ottobre 1972, art. 26).

Se, l'espressione « violazione di legge » usata negli artt. 26 e 40 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, che definiscono la natura e l'ampiezza del giudizio tributario di terzo grado, comprenda tra l'altro ogni specie di vizio in procedendo (n. 29).

Contenzioso tributario - Impugnazione di terzo grado avanti alla Corte di Appello o alla commissione tributaria centrale - Ampiezza (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 26 - d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 40 - Cost. art. 111).

Se, nel nuovo sistema del contenzioso tributario l'impugnazione di terzo grado alternativamente esperibile avanti alla commissione centrale ovvero alla Corte d'Appello assorba tutte le questioni deducibili, di merito e di legittimità, escludendo la proponibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione contro le decisioni di secondo grado (n. 28).

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

Esenzioni e agevolazioni - Edilizia - Presupposti - Licenza di costruzione - Contrasto - Limiti (l. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 ter, primo comma - l. 6 agosto 1967, n. 765 - l. 1° novembre 1965, n. 1179).

Quale sia la esatta portata del contrasto con la licenza di costruzione, di cui all'art. 41 ter, primo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 (articolo introdotto dalla legge 6 agosto 1967, n. 765), determinante la esclusione dai benefici di agevolazioni fiscali, contributi e altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici (n. 124).

Esenzioni e agevolazioni - Edilizia - Presupposti - Licenza di costruzione - Contrasto - Riferimento alla unità - Immobiliare - Estensione (l. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 ter, primo comma - l. 6 agosto 1967, n. 765 - l. 1° novembre 1965, n. 1179).

Se il contrasto con la licenza di costruzione, di cui all'art. 41 ter, primo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 (articolo, introdotto dalla legge 6 agosto 1967, n. 765), che determina la esclusione dai benefici di agevolazioni fiscali contributi e altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici debba riferirsi alla unità immobiliare intesa come unità catastale ovvero intesa come fabbricato (n. 125).

DEMANIO

Servitù militari - Imposizione - Ricorsi in opposizione - Silenzio - Rigetto - Applicabilità (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 6 - l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4 - d.P.R. 28 giugno 1955, n. 1106, art. 15).

Se l'art. 6 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, per il quale, decorso il termine di 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in materia di servitù militari dall'art. 4 della l. 20 dicembre 1932, n. 1849, sostituito dall'art. 15 del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 1106 (n. 289).

Servitù militari - Imposizione - Ricorsi in opposizione - Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, terzo comma - d.P.R. 4 novembre 1971, n. 1199, artt. 2 e 7).

Se il termine di dieci giorni per proporre opposizione in materia di imposizione di servitù militare stabilito dall'art. 4, terzo comma, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sostituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 290).

ENTI PUBBLICI

Unione nazionale mutilati per servizio - Socio effettivo - Iscrizione - Requisiti (d.P.R. 23 settembre 1970, art. 5).

Se, ai sensi del vigente statuto approvato con d.P.R. 23 settembre 1970, art. 5, possa essere iscritto quale socio effettivo all'unione nazionale mutilati per servizio un mutilato dipendente dell'I.N.A.I.L. (n. 3).

FALLIMENTO

Regioni - Imposte regionali - Legittimazioni ad agire in giudizio (l. 16 maggio 1970, n. 281, artt. 4, 4 c e 6 - l. 24 dicembre 1975, n. 706, art. 18).

Se gli uffici finanziari dello Stato siano legittimati a presentare domanda di insinuazione in passivo fallimentare per il recupero di crediti vantati dalle regioni a titolo di imposte regionali (n. 157).

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Principio di alternatività - Ricorsi gerarchici impropri e opposizioni - Applicabilità (l. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 20).

Se il principio dell'alternatività tra ricorso gerarchico e ricorso giurisdizionale introdotto dall'art. 20 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 valga anche per i ricorsi gerarchici impropri e per i ricorsi in opposizione (n. 27).

IGIENE E SANITA

Ospedali convenzionati - Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).

Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianità (n. 33).

Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).

Se le somme dovute dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 30).

Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Ripartizione delle somme dovute da una pluralità di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).

Se nel caso di una pluralità di ospedali convenzionati con una determinata università le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano prioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del merito economico (n. 31).

Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Titolarità delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4 - d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, art. 12).

Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da medici universitari, le quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'università o siano da versare allo Stato (n. 32).

IMPIEGO PUBBLICO

Impiego pubblico - Lavoro straordinario - Personale U.T.I.F. (l. 15 novembre 1973, n. 734, art. 13 - l. 2 dicembre 1975, n. 576, art. 35).

Se compete tuttora al personale U.T.I.F. il massimale di 120 ore di lavoro straordinario sancito dall'art. 13 della l. 15 novembre 1973, n. 734, in deroga al limite di 45 ore (60 per i dipendenti di uffici finanziari periferici) fissati dall'art. 35 della l. 2 dicembre 1975, n. 576 (n. 874).

IMPOSTE E TASSE

Contenzioso tributario - Controversie di estimazione semplice - Impugnazioni delle decisioni delle commissioni di secondo grado (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 37, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 26, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 40, Cost. art. 111).

Se le decisioni delle commissioni tributarie di secondo grado in materia di estimazione semplice siano impugnabili innanzi alla Corte d'Appello (o alternativamente innanzi alla commissione centrale) per difetto di motivazione ovvero, per tale vizio, con ricorso per Cassazione (n. 651).

Contenzioso tributario - Impugnazione di terzo grado avanti alla Corte di Appello - Condanna alle spese (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 40).

Se la Corte d'Appello quale giudice di terzo grado nelle controversie tributarie, possa condannare alle spese la parte soccombente in una impugnazione di mera legittimità ovvero debba rimettere la liquidazione delle spese al giudice di rinvio (commissione tributaria di secondo grado) (n. 652).

Contenzioso tributario - Impugnazione di terzo grado avanti alla Corte d'Appello o alla commissione centrale per violazione di legge (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 40, d.P.R. 26 ottobre 1972, art. 26).

Se, l'espressione « violazione di legge » usata negli artt. 26 e 40 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, che definiscono la natura e l'ampiezza del giudizio tri-

butario di terzo grado, comprenda tra l'altro ogni specie di vizio in procedendo (n. 650).

Contenzioso tributario - Impugnazione di terzo grado avanti alla Corte di Appello o alla commissione tributaria centrale - Ampiezza (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 26, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 40, Cost. art. 111).

Se, nel nuovo sistema del contenzioso tributario l'impugnazione di terzo grado alternativamente esperibile avanti alla commissione centrale ovvero alla Corte d'Appello assorba tutte le questioni deducibili, di merito e di legittimità, escludendo la proponibilità del ricorso per Cassazione ex art. 111 della Costituzione contro le decisioni di secondo grado (n. 649).

Esenzioni e agevolazioni - Edilizia - Presupposti - Licenza di costruzione - Contrasto - Limiti (l. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 ter, 1° comma, l. 6 agosto 1967, n. 765, l. 1° novembre 1965, n. 1179).

Quale sia la esatta portata del contrasto con la licenza di costruzione, di cui all'art. 41 ter, 1° comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 (articolo introdotto dalla legge 6 agosto 1967, n. 765), determinante la esclusione dai benefici di agevolazioni fiscali, contributi e altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici (n. 640).

Esenzioni e agevolazioni - Edilizia - Presupposti - Licenza di costruzione - Contrasto - Riferimento alla unità - Immobiliare - Estensione (l. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 ter, 1° comma, l. 6 agosto 1967, n. 765, l. 1° novembre 1965, n. 1179).

Se il contrasto con la licenza di costruzione, di cui all'art. 41 ter, 1° comma, fiscali contributi e altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici debba riferirsi 6 agosto 1967, n. 765), che determina la esclusione dai benefici di agevolazioni fiscali contributi e altre provvidenze dello stato o di enti pubblici debba riferirsi alla unità immobiliare intesa come unità catastale ovvero intesa come fabbricato (n. 641).

INFORTUNI SUL LAVORO

Unione nazionale mutilati per servizio - Socio effettivo - Iscrizione - Requisiti (d.P.R. 23 settembre 1970, art. 5).

Se, ai sensi del vigente statuto approvato con d.P.R. 23 settembre 1970, art. 5, possa essere iscritto quale socio effettivo all'unione nazionale mutilati per servizio un mutilato dipendente dell'I.N.A.I.L. (n. 57).

INVALIDI DI GUERRA

Alienati di guerra - Ricovero in case di cura convenzionate - Convenzioni tra case di cura e provincie - Rimborsi in favore delle provincie - Decorrenza (l. 18 marzo 1968, n. 313, art. 29, d.m. 4 maggio 1970, art. 3).

Se nel caso in cui tra amministrazione provinciale e case di cura sia convenuta la revisione delle rette al verificarsi di determinati aumenti dei costi, il rimborso della maggiorazione all'amministrazione provinciale sia dovuto con la stessa decorrenza che le maggiorazioni hanno avuto nei rapporti tra amministrazioni provinciali e case di cura, ovvero con decorrenza dalla data della delibera dell'amministrazione provinciale che riconosce dovuti gli aumenti (numero 37).

Ospedali psichiatrici - Alienati di guerra - Rette di degenza - Maggiorazione a carico dell'ONIG - Decorrenza (d.m. 4 maggio 1979, art. 4, l. 18 marzo 1968, n. 313, art. 29).

Se nel caso di maggiorazione della retta di degenza per alienati di guerra, presso enti ospedalieri diversi dagli ospedali psichiatrici provinciali, il relativo obbligo di pagamenti o a carico dell'ONIG decorra dalla data della delibera dell'ente ospedaliero, ovvero da quella della delibera dell'amministrazione provinciale che recepisce le nuove rette (n. 38).

IPOTECHE

Enti pubblici - Soppressione - Devoluzione immobili - Credito ipotecario - Liquidazione - Collocazione al passivo - Sede - Legge 18 novembre 1975, n. 764, art. 2 - Legge 4 dicembre 1956, n. 1404, art. 9.

Se un credito garantito da ipoteca sugli immobili di un ente successivamente soppresso (nella specie: gioventù italiana) qualora gli immobili siano stati devoluti ad enti diversi dallo Stato, debba essere ammesso al passivo della liquidazione in sede ipotecaria ovvero in sede chirografaria (n. 23).

LAVORO

Impiego pubblico - Lavoro straordinario - Personale U.T.I.F. (l. 15 novembre 1973, n. 734, art. 13, l. 2 dicembre 1975, n. 576, art. 35).

Se compete tuttora al personale U.T.I.F. il massimale di 120 ore di lavoro straordinario sancito dall'art. 13 della l. 15 novembre 1973, n. 734 in deroga al limite di 45 ore (60 per i dipendenti di uffici finanziari periferici) fissati dall'art. 35 della l. 2 dicembre 1975, n. 576 (n. 105).

REGIONI

Regioni - Imposte regionali - Legittimazioni ad agire in giudizio (l. 16 maggio 1970, n. 81, art. 4, 4 c e 6, l. 24 dicembre 1975, n. 706, art. 18).

Se gli uffici finanziari dello Stato siano legittimati a presentare domanda di insinuazione in passivo fallimentare per il recupero di crediti vantati dalle regioni a titolo di imposte regionale (n. 251).

RICORSI AMMINISTRATIVI

Principio di alternatività - Ricorsi gerarchici impropri e opposizioni - Applicabilità (l. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 20).

Se il principio dell'alternatività tra ricorso gerarchico e ricorso giurisdizionale introdotto dall'art. 20 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 valga anche per i ricorsi gerarchici impropri e per i ricorsi in opposizione (n. 42).

Servizi militari - Imposizione - Ricorsi in opposizione - Silenzio - Rigetto - Applicabilità (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 6, legge 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4; d.P.R. 28 giugno 1955, n. 1106, art. 15).

Se l'art. 6 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, per il quale, decorso il termine di 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito

abbia comunicato le proprie decisioni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, sia applicabile ai ricorsi amministrativi in opposizione previsti in materia di servitù militari dall'art. 4 della l. 20 dicembre 1932, n. 1849 sostituito dall'art. 15 del d.P.R. 8 giugno 1955, n. 1106 (n. 41).

Servitù militari - Imposizione - Ricorsi in opposizione - Termine (l. 20 dicembre 1932, n. 1849, art. 4, 3° comma; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 2 e 7).

Se il termine di dieci giorni per proporre opposizione in materia di imposizione di servitù militare stabilito dall'art. 4, 3° comma della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 sia stata sostituita dal generale termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (n. 43).

SANITARI

Ospedali convenzionati - Ripartizione quote divisibile a docenti universitari (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).

Se ai fini del riparto in favore di aiuti e assistenti universitari in servizio presso ospedali convenzionati delle quote divisibili di quanto incassato per prestazioni a pagamento si debba tener dello stipendio universitario o di quello del sanitario ospedaliero di pari funzione ed anzianità (n. 13).

Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Misura degli oneri dell'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).

Se le somme dovute dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da personale medico universitario debbano essere corrisposte per l'intero ovvero nei soli limiti di quanto occorre per realizzare la equiparazione del trattamento economico di tale personale sanitario (n. 10).

Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Ripartizione delle somme dovute da una pluralità di ospedali (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).

Se nel caso di una pluralità di ospedali convenzionati con una determinata università le somme versate da ciascuno di essi per il servizio prestato dal personale medico universitario debbano prioritariamente essere attribuite ai sanitari che prestino la loro opera presso quell'ospedale ovvero debbano confluire in un fondo unico per essere poi distribuite tra tutti i medici che abbiano diritto alla integrazione del momento economico (n. 11).

Ospedali convenzionati - Servizio prestato da docenti universitari - Titolarità delle somme dovute dall'ospedale (l. 25 marzo 1971, n. 213, art. 4; d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, art. 12).

Se le somme versate dagli ospedali convenzionati alle università per il servizio prestato da medici universitari, le quali eccedano quanto necessario a realizzare la parificazione del trattamento economico del personale avente diritto vadano restituite all'ente ospedaliero ovvero vadano incamerate dall'università o siano da versare allo Stato (n. 12).